

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 19 maggio 2025

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2025/509 del Consiglio, del 17 marzo 2025, che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (25CE1042).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2025/474 della Commissione, del 13 marzo 2025, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo Büfa-Oxy WS conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (25CE1043).....</u>	Pag. 7
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2025/482 della Commissione, del 14 marzo 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (25CE1044).....</u>	Pag. 21
<u>Decisione (PESC) 2025/514 del Consiglio, del 17 marzo 2025, che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati (25CE1045).....</u>	Pag. 23
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2025/510 del Consiglio, del 17 marzo 2025, che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (25CE1046).....</u>	Pag. 25
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2025/483 della Commissione, del 14 marzo 2025, che non rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi INTERKOKASK in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 1556] (25CE1047).....</u>	Pag. 31
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2025/525 della Commissione, del 14 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2025) 1719] (25CE1048).....</u>	Pag. 34
<u>Regolamento ONU n. 127 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda le prestazioni in relazione alla sicurezza dei pedoni [2025/460] (25CE1049).....</u>	Pag. 39



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2025/515 del Consiglio, del 17 marzo 2025, che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (25CE1050).....</u>	Pag. 97
---	---------

Pubblicati il 17 marzo 2025

<u>Decisione (UE) 2025/490 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, e di tre relativi accordi (25CE1051).....</u>	Pag. 99
--	---------

<u>Decisione (UE) 2025/521 del Consiglio, del 10 marzo 2025, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, tra l'Unione europea e la Repubblica libanese, in forma di scambio di lettere che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (25CE1052).....</u>	Pag. 100
---	----------

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione, del 17 marzo 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (25CE1053).....</u>	Pag. 102
---	----------

<u>Decisione (PESC) 2025/529 del Consiglio, del 17 marzo 2025, relativa al sostegno del progetto dell'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo «Osservatorio scientifico e tecnologico: monitoraggio dell'innovazione per il disarmo» (25CE1054).....</u>	Pag. 118
--	----------

<u>Decisione (UE) 2025/519 della Commissione, del 5 marzo 2025, relativa alla procedura per l'introduzione di restrizioni operative all'aeroporto di Schiphol a norma del regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 1355] (25CE1055).....</u>	Pag. 126
---	----------

<u>Decisione di esecuzione (UE) 2025/485 della Commissione, del 17 marzo 2025, relativa alla proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 1565] (25CE1056).....</u>	Pag. 131
--	----------

<u>Decisione di esecuzione (UE) 2025/489 della Commissione, del 17 marzo 2025, relativa alla proroga della misura adottata dall'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 1560] (25CE1057).....</u>	Pag. 134
--	----------

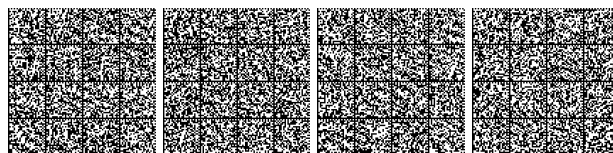
Pubblicati il 18 marzo 2025

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2025/501 della Commissione, del 18 marzo 2025, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese (25CE1058).....</u>	Pag. 136
--	----------

<u>Decisione di esecuzione (UE) 2025/495 della Commissione, del 17 marzo 2025, relativa alla proroga della misura adottata dal servizio pubblico federale belga per la salute pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l'ambiente che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Interlox SG 35 Plus conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (25CE1059).....</u>	Pag. 149
---	----------

Pubblicati il 19 marzo 2025

<u>Regolamento delegato (UE) 2025/530 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio a seguito di un accordo volontario di partenariato con la Repubblica del Ghana relativo a un sistema di licenze per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) per le importazioni di legname nell'Unione europea (25CE1060).....</u>	Pag. 151
---	----------



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2025/505 della Commissione, del 19 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per quanto riguarda la proroga delle misure temporanee in relazione a frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell'Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione dell'organismo nocivo <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa (25CE1061)</u>	Pag. 157
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2025/506 della Commissione, del 19 marzo 2025, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda il metodo di riferimento e l'autorizzazione di lumiVAST <i>Trichinella</i> come metodo equivalente per il rilevamento di Trichine nelle carni di suini domestici (25CE1062)</u>	Pag. 159
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2025/512 della Commissione, del 13 marzo 2025, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (25CE1063)</u>	Pag. 162
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2025/522 della Commissione, del 13 marzo 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Río Negro (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (25CE1064)</u>	Pag. 207
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2025/503 della Commissione, del 18 marzo 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per garantire che le loro strategie nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione siano comparabili riguardo a specifici elementi centrali (25CE1065)</u>	Pag. 209
<i>Pubblicati il 20 marzo 2025</i>	
<u>Regolamento (UE) 2025/535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2025, sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova (25CE1066)</u>	Pag. 219
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2025/511 della Commissione, del 20 marzo 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (25CE1067)</u>	Pag. 245
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2025/513 della Commissione, del 20 marzo 2025, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 per quanto riguarda l'inclusione di determinate merci di origine animale nell'elenco dei prodotti del resto del mondo (25CE1068)</u>	Pag. 247
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2025/520 della Commissione, del 20 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 per quanto riguarda l'uso di specifiche per la navigazione basata sulle prestazioni per le operazioni transoceaniche (25CE1069)</u>	Pag. 251
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2025/523 della Commissione, del 20 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1311 per quanto riguarda modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid (25CE1070)</u>	Pag. 254
<u>Decisione (UE) 2025/542 del Consiglio, del 18 marzo 2025, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la decisione dei partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili contenuta nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alle modifiche dell'intesa settoriale (25CE1071)</u>	Pag. 294
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2025/539 del Consiglio, del 18 marzo 2025, che autorizza l'Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (25CE1072)</u>	Pag. 295

Pubblicati il 21 marzo 2025

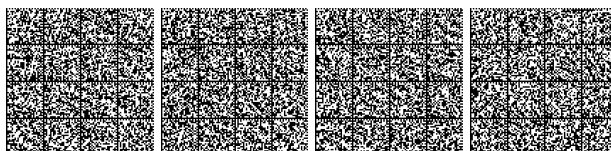


RETTIFICHE

- Rettifica del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L 1263 del 30 aprile 2024) (25CE1074) Pag. 298
Pubblicata il 18 marzo 2025
- Rettifica della decisione (PESC) del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/394, 24 febbraio 2025) (25CE1075) Pag. 299
- Rettifica del regolamento (UE) 2025/395 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/395, 24 febbraio 2025) (25CE1076) Pag. 300
Pubblicate il 20 marzo 2025
- Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2076 della Commissione, del 24 luglio 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda il chiarimento dei requisiti per i copiloti di rinforzo in crociera, gli aggiornamenti dei requisiti per il rilascio della licenza e per la certificazione medica dell'equipaggio di condotta nonché miglioramenti per l'aviazione generale (GU L, 2024/2076, 25 luglio 2024) (25CE1077) Pag. 301
- Rettifica della decisione (UE) 2023/1093 del Consiglio, del 15 maggio 2023, che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Corea per un accordo sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell'Unione e sull'associazione della Repubblica di Corea al programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) Orizzonte Europa (GU L 146 del 6 giugno 2023) (25CE1078) Pag. 304
Pubblicate il 21 marzo 2025

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/509 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2025

che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.
- (2) Il 25 gennaio 2025 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha espresso profonda preoccupazione per la recente escalation del conflitto nella RDC orientale, aggravata dalla rinnovata offensiva del gruppo armato M23 sostenuta dalle Forze di difesa ruandesi (FDR).
- (3) La presenza non autorizzata delle FDR nella RDC costituisce una violazione dell'integrità territoriale di tale paese e sostiene il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella regione.
- (4) Gli introiti provenienti dall'estrazione e dal traffico illegali di risorse naturali dalla RDC orientale sono utilizzati per finanziare, tra l'altro, il gruppo armato M23 e le sue operazioni e contribuiscono pertanto all'escalation del conflitto.
- (5) In considerazione della gravità della situazione nella RDC, nove persone e un'entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

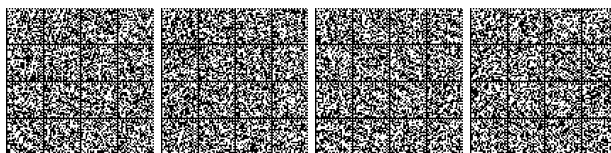
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

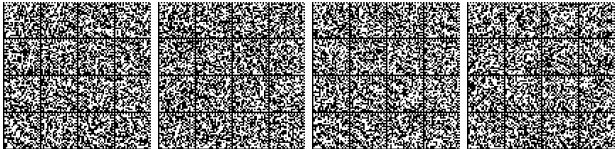
⁽¹⁾ GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/oj>.



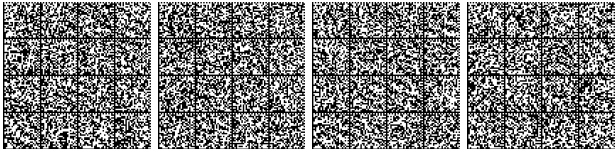
ALLEGATO

L'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:
1) le persone seguenti sono aggiunte nella sezione A («Persone»):

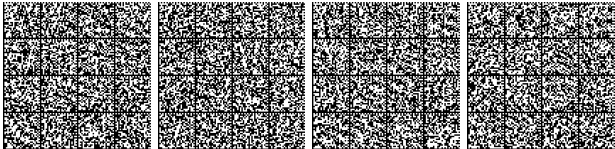
	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«36.	Bertrand BISIMWA	Funzione/grado: capo (presidente) dell'ala politica del "Movimento del 23 marzo" (M23) Data di nascita: 8.9.1972 Luogo di nascita: Bukavu, Repubblica democratica del Congo Cittadinanza: congolese Genere: maschile	Bertrand Bisimwa detiene una posizione di alto livello in qualità di presidente del Movimento del 23 marzo (M23), un movimento armato non governativo. L'M23 sostiene il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC, in particolare mediante istigazione alla violenza. È inoltre responsabile di gravi abusi dei diritti umani, tra cui uccisioni di civili nonché attacchi e violenze sessuali nei loro confronti, come pure reclutamento di minori. In virtù della sua posizione di alto livello nell'M23, Bertrand Bisimwa è coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. È inoltre responsabile di sostenere il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC.	17.3.2025
37.	Ruki KARUSISI	alias Rocky Funzione/grado: maggiore generale comandante del comando delle forze speciali delle Forze di difesa ruandesi (FDR) Data di nascita: 6.5.1974 Genere: maschile Cittadinanza: ruandese Numero di leva FDR: 2357	Il maggiore generale Ruki Karusisi è il comandante delle forze speciali delle Forze di difesa ruandesi (FDR), schierate nell'RDC orientale. La presenza delle FDR nella RDC ha l'obiettivo di rafforzare le operazioni del Movimento del 23 marzo/Esercito rivoluzionario congolese (M23/ARC), un gruppo armato non governativo che opera nella RDC orientale, fornendo truppe e materiale. La presenza delle FDR costituisce una violazione dell'integrità territoriale della RDC e sostiene il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella regione. È inoltre responsabile di gravi abusi dei diritti umani, tra cui punizioni collettive, e sostiene gravi abusi dei diritti umani perpetrati dai membri dell'M23. Dato il suo ruolo di comandante del comando delle forze speciali delle FDR schierate nell'RDC orientale, Ruki Karusisi è responsabile di sostenere il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella regione. È inoltre responsabile di fornire sostegno a entità che sostengono il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC.	17.3.2025



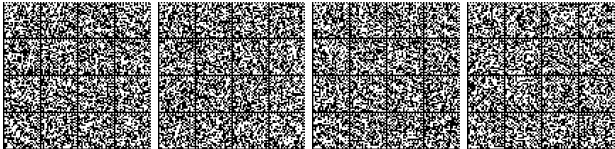
	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
38.	Désiré RUKOMERA	Funzione/grado: responsabile del reclutamento e della propaganda del Movimento del 23 marzo (M23) Genere: maschile Cittadinanza: ruandese	Désiré Rukomera detiene una posizione di alto livello in qualità di responsabile del reclutamento e della propaganda del Movimento del 23 marzo (M23), un gruppo armato non governativo, dal gennaio 2024. LM23 sostiene il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC, in particolare mediante istigazione alla violenza. È inoltre responsabile di gravi abusi dei diritti umani, tra cui uccisioni di civili nonché attacchi e violenze sessuali nei loro confronti, come pure reclutamento di minori. In virtù della sua posizione di alto livello nell'M23, Désiré Rukomera è coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. È inoltre responsabile di sostenere il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC.	17.3.2025
39.	John Imani NZENZE	alias Mike Bravo Funzione/grado: "colonnello" e capo dell'intelligence "G2" del gruppo armato M23 (M23) Data di nascita: 6.8.1978 Luogo di nascita: Kakwende (Kivu meridionale) Genere: maschile Cittadinanza: congolese	John Imani Nzenze detiene una posizione di alto livello in qualità di colonnello del Movimento del 23 marzo (M23), un movimento armato non governativo. LM23 sostiene il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC, in particolare mediante istigazione alla violenza. È inoltre responsabile di gravi abusi dei diritti umani, tra cui uccisioni di civili nonché attacchi e violenze sessuali nei loro confronti, come pure reclutamento di minori. In virtù della sua posizione di alto livello nell'M23, John Imani Nzenze è coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. È inoltre responsabile di sostenere il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC.	17.3.2025



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
40.	Eugene NKUBITO	Funzione/grado: comandante terza divisione (maggior generale) delle Forze di difesa ruandesi (FDR) Genere: maschile Cittadinanza: ruandese Numero di leva FDR: 218	Il maggiore generale Eugène Nkubito detiene, dall'agosto 2022, una posizione di alto livello in qualità di comandante della terza divisione delle Forze di difesa ruandesi (FDR) schierate nella RDC orientale, segnatamente nella provincia del Kivu settentrionale. La presenza delle FDR nella RDC ha l'obiettivo di rafforzare le operazioni del Movimento del 23 marzo/Esercito rivoluzionario congolese (M23/ARC), un gruppo armato non governativo che opera nella RDC orientale, fornendo truppe e materiale. La presenza delle FDR costituisce una violazione dell'integrità territoriale della RDC e sostiene il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella regione. È inoltre responsabile di gravi abusi dei diritti umani, tra cui punizioni collettive, e sostiene gravi abusi dei diritti umani perpetrati dai membri dell'M23. Dato il suo ruolo di comandante all'interno della terza divisione delle FDR schierate nell'RDC orientale, Eugène Nkubito è responsabile di sostenere il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella regione.	17.3.2025
41.	Pascal MUHIZI	Funzione/grado: comandante seconda divisione (brigadier generale) delle Forze di difesa ruandesi (FDR) Cittadinanza: ruandese Genere: maschile Entità associate: Forze di difesa ruandesi (FDR); Movimento del 23 marzo/Esercito rivoluzionario congolese (M23/ARC) Numero di leva FDR: 451	Pascal Muhizi è brigadier generale delle Forze di difesa ruandesi (FDR) dal giugno 2021 ed è il comandante della seconda divisione delle FDR schierate nell'RDC orientale dall'agosto 2023. La presenza delle FDR nella RDC costituisce una violazione dell'integrità territoriale della RDC e sostiene altresì il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella regione, come pure gravi abusi e violazioni dei diritti umani perpetrati dai membri del Movimento del 23 marzo/Esercito rivoluzionario congolese (M23/ARC). In virtù della sua posizione di alto livello all'interno della seconda divisione delle FDR presenti nella RDC, il brigadier generale Pascal Muhizi è responsabile di sostenere il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC.	17.3.2025



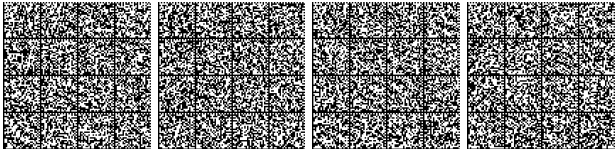
	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
42.	Jean-Bosco NZABONIMPA MUPENZI	Funzione/grado: vicescapo del servizio Finanza e produzione dell'M23 Luogo di nascita: Rubaya, Masisi, Kivu settentrionale Cittadinanza: congolese Genere: maschile Entità associate: Movimento del 23 marzo/Esercito rivoluzionario congolese (M23/ARC)	Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi è il vicescapo del servizio Finanza e produzione del Movimento del 23 marzo/Esercito rivoluzionario congolese (M23/ARC), operante nella Repubblica democratica del Congo (RDC), segnatamente nella provincia del Kivu settentrionale, dal gennaio 2024. L'M23 è un gruppo armato ribelle responsabile dell'attuale conflitto armato. Sostiene altresì il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella regione, come pure gravi abusi e violazioni dei diritti umani perpetrati dai membri dell'M23, tra cui uccisioni di civili nonché attacchi e violenze sessuali nei loro confronti, come pure reclutamento di minori. Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi fornisce sostegno al gruppo armato M23, in particolare assicurando la gestione del servizio Finanza e produzione dell'M23, come anche partecipando all'addestramento di nuove reclute. In virtù della sua posizione di alto livello all'interno dell'M23, Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi è coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. E inoltre responsabile di sostenere il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC.	17.3.2025
43.	Francis KAMANZI	Funzione/grado: amministratore delegato del Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board (RMB) Cittadinanza: ruandese Genere: maschile	Francis Kamanzi detiene una posizione di alto livello in qualità di amministratore delegato del Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board (RMB) dal febbraio 2024. I minerali continuano a essere sfruttati nelle zone minerarie controllate dal Movimento del 23 marzo (M23) e oggetto di traffico verso il Ruanda a beneficio sia dell'Alliance Fleuve Congo/M23 che dell'economia ruandese, dove i minerali provenienti da queste zone di conflitto confluiscono nella produzione ruandese. In virtù della sua posizione di alto livello nell'RMB, Francis Kamanzi è responsabile di sfruttare il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nella RDC, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali.	17.3.2025



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
44.	Joseph MUSANGA BAHATI	alias "Erasto"; "Bahati Erasto"; "Colonel Bahati Musanga" Funzione/grado: governatore del Kivu settentrionale Data di nascita: 18.8.1978 Luogo di nascita: Bashali-Mokoto (Busumba) Cittadinanza: congolese Genere: maschile Entità associate: Movimento del 23 marzo/Alliance Fleuve Congo (M23/AFC)	Joseph Bahati Musanga è una figura di primo piano nella struttura del gruppo ribelle Movimento del 23 marzo (M23) e all'interno dell'Alliance Fleuve Congo. Detiene da diversi anni la posizione di capo del servizio Finanza dell'M23. Nel gennaio 2024 è stato nominato governatore del Kivu settentrionale presso la nuova "amministrazione" illegale imposta dall'M23 in violazione della sovranità congolese. L'insediamento di un'amministrazione parallela nella RDC costituisce una violazione dell'integrità territoriale della RDC. Sostiene altresì il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella regione, come pure gravi abusi e violazioni dei diritti umani perpetrati dai membri dell'M23. In virtù della sua posizione di alto livello nell'M23, Joseph Bahati Musanga è coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. È inoltre responsabile di sostenere il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC.	17.3.2025;

2) l'entità seguente è aggiunta nella sezione B («Entità»):

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«2.	Gasabo Gold Refinery	Luogo di stabilimento: Kigali, Ruanda	La Gasabo Gold Refinery (raffineria di oro Gasabo), con sede a Kigali, ha avviato le proprie attività di raffinazione il 1° giugno 2022 in seguito alla chiusura della raffineria di oro Aldango. L'estrazione e il traffico illegali di risorse naturali, compreso l'oro, provenienti dalla RDC orientale contribuiscono all'escalation del conflitto. Il transito di oro attraverso la Gasabo Gold Refinery, l'unica raffineria di oro in Ruanda, contribuisce all'esportazione illecita, attraverso il Ruanda, di oro estratto illegalmente. La Gasabo Gold Refinery sfrutta pertanto il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nella RDC, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali.	17.3.2025».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/474 DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2025****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Büfa-Oxy WS» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

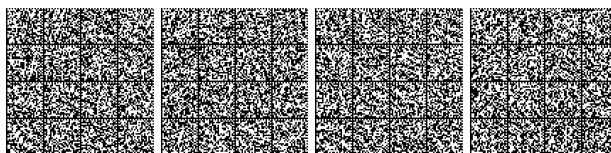
- (1) Il 29 aprile 2024 la società BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione ⁽²⁾, una domanda di autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato «Büfa-Oxy WS», dei tipi di prodotto 2 e 4, quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda riguardava il biocida singolo «CLARMARIN® 350» (numero di autorizzazione EU-0028964-0005), che appartiene alla corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Evonik's Hydrogen Peroxide Product Family». La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-AN094539-21. La domanda recava anche il numero di autorizzazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Evonik's Hydrogen Peroxide Product Family», autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2183 della Commissione ⁽³⁾ con il numero di autorizzazione EU-0028964-0000.
- (2) Il principio attivo contenuto nel biocida singolo «Büfa-Oxy WS» è il perossido di idrogeno, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 4.
- (3) Il 29 luglio 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere ⁽⁴⁾ e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Büfa-Oxy WS», conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 e all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2183 della Commissione, del 18 ottobre 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Evonik's Hydrogen Peroxide Product Family» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2183, 19.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2183/oj).

⁽⁴⁾ Parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 29 luglio 2024, relativo all'autorizzazione dell'Unione dello stesso biocida singolo «Büfa-Oxy WS», <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.



- (4) Nel suo parere l'Agenzia conclude che le differenze proposte tra il biocida singolo «Büfa-Oxy WS» e il corrispondente biocida singolo «CLARMARIN® 350», che appartiene alla corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Evonik's Hydrogen Peroxide Product Family», sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione⁽⁷⁾ e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Evonik's Hydrogen Peroxide Product Family» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo «Büfa-Oxy WS» soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo «Büfa-Oxy WS».
- (6) La data di scadenza dell'autorizzazione dovrebbe coincidere con la data di scadenza dell'autorizzazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Evonik's Hydrogen Peroxide Product Family».
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dello stesso biocida singolo «Büfa-Oxy WS» con il numero di autorizzazione EU-0033025-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 6 aprile 2025 al 31 ottobre 2033.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).



ALLEGATO

Riassunto delle caratteristiche del prodotto biocida

BÜFA-Oxy WS

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali

Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Numero di autorizzazione: EU-0033025-0000**Numero dell'approvazione del R4BP:** EU-0033025-0000

CAPITOLO 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Denominazione/i commerciale/i del prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	BÜFA-Oxy WS O 33
-------------------------------	---------------------

1.2. **Titolare dell'autorizzazione**

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
	Indirizzo	August-Hanken-Straße 30 26125 Oldenburg DE
Numero di autorizzazione	EU-0033025-0000	
Numero dell'approvazione del R4BP	EU-0033025-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	6 aprile 2025	
Data di scadenza dell'autorizzazione	31/10/2033	

1.3. **Fabbricante/i del prodotto**

Nome del fabbricante	Evonik Antwerpen NV
Indirizzo del fabbricante	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Antwerpen NV Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgio
Nome del fabbricante	Evonik Operations GmbH
Indirizzo del fabbricante	Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Operations GmbH Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Germania



Nome del fabbricante	Evonik Peroxid GmbH
Indirizzo del fabbricante	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Peroxid GmbH Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria

Nome del fabbricante	Evonik Peroxide Netherlands BV
Indirizzo del fabbricante	Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Paesi Bassi
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Peroxide Netherlands BV Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Paesi Bassi

Nome del fabbricante	Evonik España y Portugal SA
Indirizzo del fabbricante	Afueras s/n 50784 La Zaida Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik España y Portugal SA C/ Afueras s/n. 50784 La Zaida Spagna

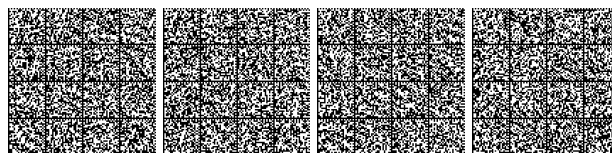
1.4. **Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i**

Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Evonik Antwerpen NV
Indirizzo del fabbricante	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Antwerpen NV Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgio

Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Evonik Operations GmbH
Indirizzo del fabbricante	Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Operations GmbH Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Germania

Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Evonik Peroxid GmbH
Indirizzo del fabbricante	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Peroxid GmbH Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria

Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Evonik Peroxide Netherlands BV



Indirizzo del fabbricante	Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Paesi Bassi
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik Peroxide Netherlands BV Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Paesi Bassi
Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	Evonik España y Portugal SA
Indirizzo del fabbricante	Afuera s/n 50784 La Zaida Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Evonik España y Portugal SA C/ Afueras s/n. 50784 La Zaida Spagna

CAPITOLO 2. **COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE**2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto**

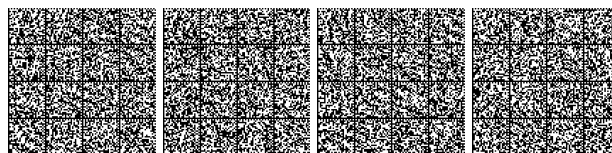
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Perossido di idrogeno		principio attivo	7722-84-1	231-765-0	35 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione**

SL Concentrato solubile

CAPITOLO 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA**

Indicazioni di pericolo	H302: Nocivo se ingerito. H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H272: Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza	P261: Evitare di respirare i vapori. P264: Lavare mani accuratamente dopo l'uso. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare abbigliamento di protezione / occhiali di protezione / protezione per il viso. P301+P312: IN CASO DI INGESTIONE: Contattare un CENTRO ANTIVELENI / medico / dottore in caso di malessere. P330: Sciacquare la bocca. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua / sapone.



	P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P312: Contattare un CENTRO ANTIVELENI / medico / dottore in caso di malessere. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / medico. P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P403+P233: Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto in conformità con i requisiti locali. P501: Smaltire il recipiente in conformità con i requisiti locali. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P220: Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili. P370+P378: In caso di incendio: Estinguere con acqua.
--	---

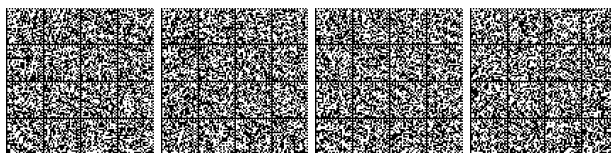
CAPITOLO 4. USO/I AUTORIZZATO/I

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1.

Decontaminazione del bucato in lavatrici chiuse mediante dosaggio

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: - Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: - Denominazione comune: Viruses Fase di sviluppo: - Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Decontaminazione del bucato in lavatrici.



Metodo/i di applicazione	Metodo: Carico (Dosaggio) Descrizione dettagliata: Il prodotto viene automaticamente dosato nell'impianto di lavaggio chiuso, durante il processo di lavaggio (lavaggio principale).
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 0,019 e 0,029% (p/p) di perossido di idrogeno. I biocidi vengono diluiti al fine di ottenere una concentrazione in uso compresa tra 0,019 e 0,029% (p/p). Per esempio, in caso di prodotto al 35% (p/p) di perossido di idrogeno: 0,5 ml o 0,75 ml di concentrato, aggiungere acqua fino a 1 litro per ottenere lo 0,019% (p/p) o lo 0,029% (p/p). Per i prodotti con diverse concentrazioni di perossido di idrogeno i valori devono essere adeguati di conseguenza. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Quotidianamente / se necessario Batteri, lieviti, funghi: Concentrazione in uso 0,019% (p/p) di perossido di idrogeno nella soluzione di lavaggio. Agente tampone alcalino: 0,6 ml/l BEIPUR ANP. Durata del contatto: 10 minuti Temperatura: 70°C Virus: Concentrazione in uso 0,029% (p/p) di perossido di idrogeno nella soluzione di lavaggio. Agente tampone alcalino: 0,6 ml/l BEIPUR ANP Durata del contatto: 10 minuti Temperatura: 80°C Panno: rapporto liquido = 1:4
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia (HDPE) 1, 5 litri Latta (HDPE) 10, 20, 30, 60 litri Bidone (HEDP) 200 litri Contentitore (HDPE) 1000 litri Serbatoio ISO (HDPE) 20 m³

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Il prodotto e il agente tampone alcalino vengono dosati automaticamente nell'impianto di lavaggio chiuso, durante il processo di lavaggio. Il dosaggio di entrambi i componenti viene realizzato attraverso due tubi separati e le stazioni di dosaggio. Il prodotto e il agente tampone alcalino non devono essere miscelati prima del dosaggio all'interno della impianto di lavaggio. Intervallo di trattamento - quotidianamente / se necessario (0,5 ore / al giorno).

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare degli occhiali protettivi resistenti alle sostanze chimiche a norma dello standard europeo EN 16321 o equivalenti/o uno schermo facciale, degli indumenti protettivi resistenti chimicamente ai prodotti biocidi, dei guanti resistenti alle sostanze chimiche classificati ai sensi dello standard europeo EN 374 o equivalenti e un RPE (APF = 10) durante la miscelazione e il carico. Il materiale dei guanti e della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto. Vedere la sezione 6 per i titoli completi degli standard EN.

Il tutto senza pregiudizio all'applicazione della direttiva del Consiglio 98/24/CE e di altre legislazioni dell'Unione nell'area della salute e della sicurezza sul lavoro. Vedere la sezione 6 per il riferimento completo alla direttiva del Consiglio 98/24/CE.



RMM tecnici: ventilazione di scarico locale (50%) e buon livello di ventilazione generale (3 ACH). Seguire le istruzioni sull'etichetta.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Non ricorrere alle istruzioni di primo soccorso specifiche e alle misure di emergenza per proteggere l'ambiente. Osservare le Direttive generali per l'uso.

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Non ricorrere alle istruzioni per un corretto smaltimento del prodotto e del suo imballaggio. Osservare le Direttive generali per l'uso.

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Non ricorrere alle istruzioni specifiche per stoccaggio e durata a scaffale del prodotto in normali condizioni di stoccaggio. Osservare le Direttive generali per l'uso.

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Decontaminazione del sistema di erogazione acqua potabile con processo «Pulizia sul posto» (CIP)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: - Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: - Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Pulizia e decontaminazione degli impianti di distribuzione e stoccaggio dell'acqua potabile
Metodo/i di applicazione	Metodo: CIP (pulizia sul posto) Descrizione dettagliata: Decontaminazione delle superfici interne dei sistemi chiusi, tramite CIP
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 4,7% (p/p) di perossido di idrogeno. Per la decontaminazione da batteri, lieviti e funghi il prodotto deve essere diluito al 4,7% (p/p) di perossido di idrogeno. Per esempio, in caso di prodotto al 35% (p/p) di perossido di idrogeno: aggiungere 114 ml di prodotto a 819 ml di acqua, per ... Numero e tempi di applicazione: Durata del contatto: almeno 3 ore Frequenza: Quotidianamente / se necessario



	Temperatura: temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia (HDPE) 1, 5 litri Latta (HDPE) 10, 20, 30, 60 litri Bidone (HEDP) 200 litri Contentitore (HDPE) 1000 litri Serbatoio ISO (HDPE) 20 m ³

4.2.1. Istruzioni specifiche per l'uso

CIP (pulizia sul posto): Pulire prima della decontaminazione (rimuovere tutti i depositi e lo sporco con un pre-lavaggio o pre-raschiatura, o, se necessario, lasciare in ammollo). Far circolare il prodotto diluito lungo il sistema in condizioni di maggiore turbolenza e velocità del flusso. Dopo 3 ore di contatto, i tubi e i serbatoi vengono sciacquati con acqua, prima di essere riempiti di nuovo con acqua potabile. Per la decontaminazione da batteri, lieviti e funghi il prodotto deve essere diluito al 4,7% (p/p) di perossido di idrogeno. Ad esempio, per un prodotto contenente il 35% (p/p) di perossido di idrogeno; aggiungere 114 ml di prodotto a 819 ml di acqua per ottenere una diluizione del 4,7% (p/p) di perossido di idrogeno. Per i prodotti con diverse concentrazioni di perossido di idrogeno i valori devono essere adeguati di conseguenza.

4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare degli occhiali protettivi resistenti alle sostanze chimiche a norma dello standard europeo EN 16321 o equivalenti/o uno schermo facciale, degli indumenti protettivi resistenti chimicamente ai prodotti biocidi, dei guanti resistenti alle sostanze chimiche classificati ai sensi dello standard europeo EN 374 o equivalenti e un RPE (APF = 10) durante la miscelazione e il carico. Il materiale dei guanti e della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto. Vedere la sezione 6 per i titoli completi degli standard EN.

Il tutto senza pregiudizio all'applicazione della direttiva del Consiglio 98/24/CE e di altre legislazioni dell'Unione nell'area della salute e della sicurezza sul lavoro. Vedere la sezione 6 per il riferimento completo alla direttiva del Consiglio 98/24/CE.

RMM tecnici: ventilazione di scarico locale (50%) e buon livello di ventilazione generale (3 ACH). Seguire le istruzioni sull'etichetta.

4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Non ricorrere alle istruzioni di primo soccorso specifiche e alle misure di emergenza per proteggere l'ambiente. Osservare le Direttive generali per l'uso.

4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Non ricorrere alle istruzioni per un corretto smaltimento del prodotto e del suo imballaggio. Osservare le Direttive generali per l'uso.

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Non ricorrere alle istruzioni specifiche per stoccaggio e durata a scaffale del prodotto in normali condizioni di stoccaggio. Osservare le Direttive generali per l'uso.



4.3. Descrizione degli usi

Tabella 3.

Decontaminazione di superfici dure non porose e apparecchiatura per immersione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: - Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: - Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Apparecchiature sia nell'industria alimentare che delle bevande, cucine per catering su larga scala e mense.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Sistema aperto: immersione Descrizione dettagliata: Immersione manuale dell'apparecchiatura in celle aperte. Immersione automatizzata dell'apparecchiatura in celle chiuse.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 8,1% (p/p) di perossido di idrogeno. Per la decontaminazione da batteri, lieviti e funghi, diluire il prodotto all' 8,1% (p/p) di perossido di idrogeno. Per esempio, in caso di prodotto al 35% (p/p) di perossido di idrogeno: aggiungere 200 ml di prodotto a 738 ml di acqua, per ottenere una diluizione di 8,1% (p/p). Per i prodotti con diverse concentrazioni di perossido di idrogeno i valori devono essere adeguati di conseguenza. Numero e tempi di applicazione: Durata del contatto: almeno 60 minuti Frequenza: Quotidianamente / se necessario Temperatura: temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia (HDPE) 1, 5 litri Latta (HDPE) 10, 20, 30, 60 litri Bidone (HEDP) 200 litri Contentore (HDPE) 1000 litri Serbatoio ISO (HDPE) 20 m³

4.3.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Per la decontaminazione da batteri, lieviti e funghi, diluire il prodotto all' 8,1% (p/p) di perossido di idrogeno. Per esempio, per un prodotto contenente il 35% (p/p) di perossido di idrogeno: aggiungere 200 ml di prodotto a 738 ml di acqua per ottenere una diluizione del 8,1% (p/p) di perossido di idrogeno. Per i prodotti con diverse concentrazioni di perossido di idrogeno i valori devono essere adeguati di conseguenza.



Immersione: le apparecchiature nell'industria alimentare e dei mangimi vengono disinfettate per immersione. Pre-pulizia dell'apparecchiatura. La soluzione di decontaminazione deve essere diluita all'interno di cisterne (ovvero, pompando o versando il prodotto nelle cisterne). L'apparecchiatura da disinfettare viene posizionata manualmente o automaticamente all'interno di queste cisterne (celle aperte o chiuse) e tirata fuori dopo minimo 60 min. Una volta completata la procedura di decontaminazione, l'apparecchiatura viene sciacquata con acqua. La soluzione di disinfezione nella cella di immersione deve essere sostituita dopo ogni ciclo di decontaminazione.

4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare degli occhiali protettivi resistenti alle sostanze chimiche a norma dello standard europeo EN 16321 o equivalenti/o uno schermo facciale, degli indumenti protettivi resistenti chimicamente ai prodotti biocidi, dei guanti resistenti alle sostanze chimiche classificati ai sensi dello standard europeo EN 374 o equivalenti e un RPE (APF = 10) durante la miscelazione e il carico. Il materiale dei guanti e della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto. Vedere la sezione 6 per i titoli completi degli standard EN.

Il tutto senza pregiudizio all'applicazione della direttiva del Consiglio 98/24/CE e di altre legislazioni dell'Unione nell'area della salute e della sicurezza sul lavoro. Vedere la sezione 6 per il riferimento completo alla direttiva del Consiglio 98/24/CE.

RMM tecnico : Ventilazione di scarico locale (50%) e buon standard di ventilazione generale (3 ACH). Il bagno di immersione deve essere collocato in una stanza separata. Per l'uso solo in aree inaccessibili al pubblico. Gli utilizzatori professionali senza DPI e RPE (APF=10) non sono autorizzati ad entrare nella sala di disinfezione. Tenere il bagno chiuso durante la disinfezione, aperto solo per il carico e lo scarico.

Osservare le istruzioni dell'etichetta.

4.3.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Non ricorrere alle istruzioni di primo soccorso specifiche e alle misure di emergenza per proteggere l'ambiente. Osservare le Direttive generali per l'uso.

4.3.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Non ricorrere alle istruzioni per un corretto smaltimento del prodotto e del suo imballaggio. Osservare le Direttive generali per l'uso.

4.3.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

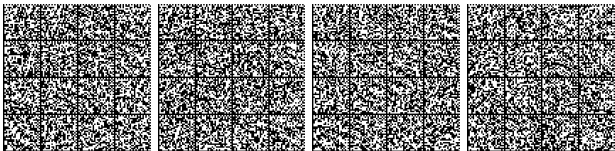
Non ricorrere alle istruzioni specifiche per stoccaggio e durata a scaffale del prodotto in normali condizioni di stoccaggio. Osservare le Direttive generali per l'uso.

4.4. Descrizione degli usi

Tabella 4.

Decontaminazione delle superfici con processo «Pulizia sul posto» (CIP)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: - Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: - Denominazione comune: Funghi Fase di sviluppo: -



Campo/i di applicazione	uso al chiuso Decontaminazione delle superfici interne a contatto con gli alimenti, di tubi e sistemi di contenimento nell'industria alimentare e dei mangimi
Metodo/i di applicazione	Metodo: CIP (pulizia sul posto) Descrizione dettagliata: Decontaminazione delle superfici interne dei sistemi chiusi, tramite «Pulizia sul posto» CIP).
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 4,7% (p/p) di perossido di idrogeno. Per la decontaminazione da batteri, lieviti e funghi, diluire il prodotto al 4,7% (p/p) di perossido di idrogeno. Per esempio, in caso di prodotto al 35% (p/p) di perossido di idrogeno: aggiungere 114 ml di prodotto a 819 ml di acqua, per ottenere una diluizione di 4,7% (p/p). Per i prodotti con diverse concentrazioni di perossido di idrogeno i valori devono essere adeguati di conseguenza. Numero e tempi di applicazione: Durata del contatto: al meno 3 ore Frequenza: Quotidianamente / se necessario Temperatura: temperatura ambiente
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia (HDPE) 1, 5 litri Latta (HDPE) 10, 20, 30, 60 litri Bidone (HEDP) 200 litri Contentore (HDPE) 1000 litri Serbatoio ISO (HDPE) 20 m³

4.4.1. Istruzioni specifiche per l'uso

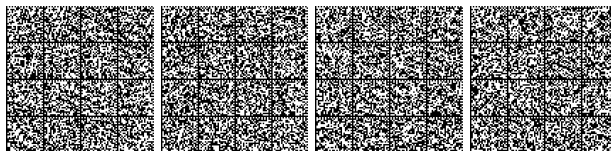
Pulire prima della decontaminazione. (Rimuovere tutti i depositi e lo sporco con un pre-lavaggio o pre-raschiatura, o, se necessario, lasciare in ammollo). Le superfici interne dei condotti e dei sistemi di serbatoi sono disinfettate tramite processo CIP. Per la decontaminazione da batteri, lieviti e funghi, diluire il prodotto al 4,7% (p/p) di perossido di idrogeno. Per esempio, per un prodotto contenente il 35% (p/p) di perossido di idrogeno: aggiungere 114 ml di prodotto a 819 ml di acqua per ottenere una diluizione del 4,7% (p/p) di perossido di idrogeno. Per i prodotti con diverse concentrazioni di perossido di idrogeno i valori devono essere adeguati di conseguenza.

Il processo avviene tramite la circolazione della soluzione di decontaminazione lungo il sistema in condizioni di maggiore turbolenza e velocità del flusso. L'applicazione è automatizzata e il processo è chiuso. Dopo 3 ore di contatto, i tubi e i serbatoi vengono sciacquati con acqua, anche in condizioni di sistema chiuso.

4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare degli occhiali protettivi resistenti alle sostanze chimiche a norma dello standard europeo EN 16321 o equivalenti/o uno schermo facciale, degli indumenti protettivi resistenti chimicamente ai prodotti biocidi, dei guanti resistenti alle sostanze chimiche classificati ai sensi dello standard europeo EN 374 o equivalenti e un RPE (APF = 10) durante la miscelazione e il carico. Il materiale dei guanti e della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto. Vedere la sezione 6 per i titoli completi degli standard EN.

Il tutto senza pregiudizio all'applicazione della direttiva del Consiglio 98/24/CE e di altre legislazioni dell'Unione nell'area della salute e della sicurezza sul lavoro. Vedere la sezione 6 per il riferimento completo alla direttiva del Consiglio 98/24/CE.



RMM tecnici: ventilazione di scarico locale (50%) e buon livello di ventilazione generale (3 ACH). Seguire le istruzioni sull'etichetta.

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Non ricorrere alle istruzioni di primo soccorso specifiche e alle misure di emergenza per proteggere l'ambiente. Osservare le Direttive generali per l'uso.

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Non ricorrere alle istruzioni per un corretto smaltimento del prodotto e del suo imballaggio. Osservare le Direttive generali per l'uso.

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Non ricorrere alle istruzioni specifiche per stoccaggio e durata a scaffale del prodotto in normali condizioni di stoccaggio. Osservare le Direttive generali per l'uso.

CAPITOLO 5. **INDICAZIONI GENERALI PER L'USO⁽¹⁾**

5.1. **Istruzioni d'uso**

Leggere le istruzioni specifiche per l'uso ad ogni utilizzo.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Leggere le misure di mitigazione del rischio d'uso ad ogni utilizzo.

Seguire le istruzioni sull'etichetta.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Istruzioni di primo soccorso

IN CASO DI INGESTIONE:: Sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON indurre il vomito. Chiama il 112 / ambulanza per assistenza medica. Informazioni al personale sanitario / medico: avviare misure di supporto vitale se necessario, quindi chiamare un CENTRO ANTIVELENI.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Successivamente togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Chiama un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Risciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti. Chiama il 112 / ambulanza per assistenza medica.

IN CASO DI INALAZIONE: Spostarsi all'aria aperta e mantenere a riposo in una posizione comoda per la respirazione.

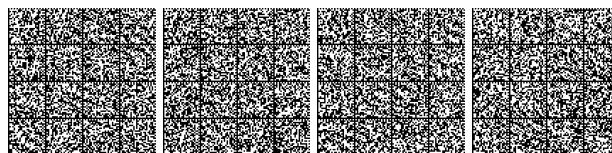
Se i sintomi: Chiamare il 112 / ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Misure in caso di rilascio accidentale

Fuoriuscita di grande quantità: raccogliere il prodotto in contenitori adatti (ad es., in plastica), utilizzando un'apposita apparecchiatura (ad es., pompa per liquidi) per lo smaltimento. Non raccogliere il liquido fuoriuscito nei contenitori originali per il riutilizzo. Tenere lontano da sostanze infiammabili e incompatibili. Sciacquare in caso di residui. Smaltire il materiale assorbito secondo le normative ambientali applicabili.

Piccole fuoriuscite: diluire il prodotto con molta acqua e risciacquare o assorbire con materiale legante il liquido (ad es. terra diatomacea o legante universale). Prelevare meccanicamente e raccogliere in appositi contenitori. Pulire accuratamente la superficie contaminata. Imballare ed etichettare gli sprechi come il prodotto. Non staccare l'etichetta dai contenitori di consegna prima dello smaltimento.



5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l'imballaggio, secondo le normative locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale a seconda delle esigenze locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**Consigli sulla protezione contro incendio ed esplosione:**

Tenere lontano dalla luce solare diretta e dalla fonti di calore.

Tenere lontano dalle fonti di ignizione - Vietato fumare.

Tenere lontano da sostanze infiammabili.

Tenere lontano da sostanze incompatibili.

Stoccaggio:

Temperatura richiesta - durante lo stoccaggio massimo 40 °C e proteggere dal gelo.

Conservare in luoghi puliti, asciutti e ben ventilati.

Trasportare e conservare il contenitore solo in posizione verticale.

Chiudere attentamente il contenitore dopo la rimozione del prodotto.

Evitare perdite e residui di prodotto sui contenitori.

Consigli per il normale stoccaggio:

Non conservare insieme ad alcali, riducenti, sali metallici (rischio di decomposizione).

Non conservare insieme a solventi organici (rischio di esplosione).

Durata a scaffale:

24 mesi

CAPITOLO 6. ALTRE INFORMAZIONI

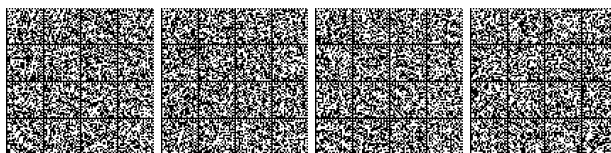
I titoli completi delle norme EN a cui si fa riferimento nelle sezioni «Misure di mitigazione specifiche per uso» sono:

EN 16321 - Protezione degli occhi e del viso per utilizzatori professionali

EN 374 – Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi

La Direttiva del Consiglio a cui si fa riferimento nelle sezioni «Misure di mitigazione specifiche per uso» è: Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (OJ L 131, 5.5.1998[RMJ1], p.11).

(¹) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/482 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2025****che dispone la registrazione delle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell'India**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell'India.
- (2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 5 novembre 2024 da Kandelium Group GmbH («denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di carbonato di bario.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

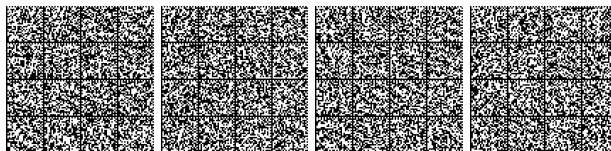
- (3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, originario della Repubblica popolare cinese e dell'India, attualmente classificato con il codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2. REGISTRAZIONE

- (4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (5) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
- (6) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping.
- (7) Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 170 % e il 180 % per la Cina e tra il 30 % e il 40 % per l'India e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 145 % e il 155 % per entrambi i paesi nel periodo che va dal luglio 2023 al giugno 2024. L'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj>.

⁽²⁾ GU C, C/2024/7461, 20.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/7461/oj>.



- (8) Qualora, nel corso dell'inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (9) In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l'importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all'effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell'inchiesta.

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (10) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, attualmente classificato con il codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese o dell'India.

2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

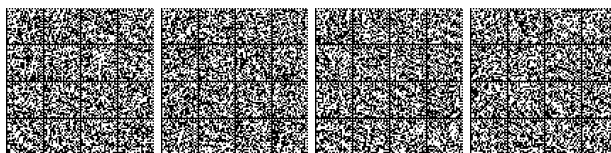
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).



DECISIONE (PESC) 2025/514 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2025

che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 ⁽¹⁾.
- (2) In considerazione della costante minaccia rappresentata dall'ISIL (Da'esh) e da Al Qaeda nonché da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere un'entità all'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità che figura nell'allegato della decisione (PESC) 2016/1693.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2025

*Per il Consiglio**Il presidente*

K. KALLAS

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1693/oj>).



ALLEGATO

Nell'allegato della decisione (PESC) 2016/1693, alla rubrica «B. gruppi, imprese ed entità di cui all'articolo 3» è aggiunta la voce seguente:

«7. Al-Azaim MEDIA Foundation.».

25CE1045



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2025/510 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2025

che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.
- (2) Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2231 ⁽²⁾ in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo (RDC). La decisione (PESC) 2016/2231 ha modificato la decisione 2010/788/PESC e ha introdotto ulteriori misure restrittive.
- (3) Il 25 gennaio 2025 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha espresso profonda preoccupazione per la recente escalation del conflitto nella RDC orientale, aggravata dalla rinnovata offensiva del gruppo armato M23 sostenuta dalle Forze di difesa ruandesi (FDR).
- (4) La presenza non autorizzata delle FDR nella RDC costituisce una violazione dell'integrità territoriale di tale paese e sostiene il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella regione.
- (5) Gli introiti provenienti dall'estrazione e dal traffico illegali di risorse naturali dalla RDC orientale sono utilizzati per finanziare, tra l'altro, il gruppo armato M23 e le sue operazioni e contribuiscono pertanto all'escalation del conflitto.
- (6) In considerazione della gravità della situazione nella RDC, nove persone e un'entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell'allegato II della decisione 2010/788/PESC.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2010/788/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2025

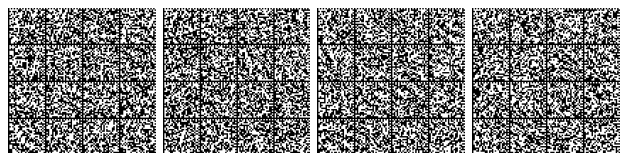
Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

⁽¹⁾ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2010/788/oj>.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU L 336 I del 12.12.2016, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2231/oj>).

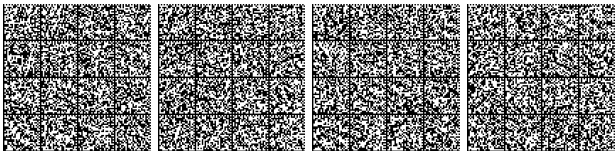


ALLEGATO

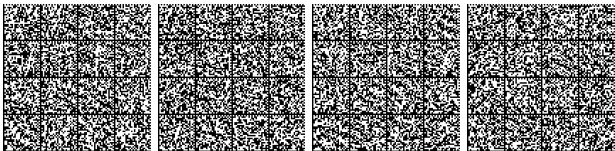
L'allegato II della decisione 2010/788/PESC è così modificato:

1) le persone seguenti sono aggiunte nella sezione A («Persone»):

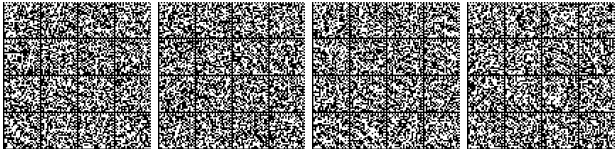
	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«36.	Bertrand BISIMWA	Funzione/grado: capo (presidente) dell'ala politica del "Movimento del 23 marzo" (M23) Data di nascita: 8.9.1972 Luogo di nascita: Bukavu, Repubblica democratica del Congo Cittadinanza: congolese Genere: maschile	Bertrand Bisimwa detiene una posizione di alto livello in qualità di presidente del Movimento del 23 marzo (M23), un movimento armato non governativo. L'M23 sostiene il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC, in particolare mediante istigazione alla violenza. È inoltre responsabile di gravi abusi dei diritti umani, tra cui uccisioni di civili nonché attacchi e violenze sessuali nei loro confronti, come pure reclutamento di minori. In virtù della sua posizione di alto livello nell'M23, Bertrand Bisimwa è coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. È inoltre responsabile di sostenere il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC.	17.3.2025
37.	Ruki KARUSISI	alias Rocky Funzione/grado: maggiore generale comandante del comando delle forze speciali delle Forze di difesa ruandesi (FDR) Data di nascita: 6.5.1974 Genere: maschile Cittadinanza: ruandese Numero di leva FDR: 2357	Il maggiore generale Ruki Karusisi è il comandante delle forze speciali delle Forze di difesa ruandesi (FDR), schierate nell'RDC orientale. La presenza delle FDR nella RDC ha l'obiettivo di rafforzare le operazioni del Movimento del 23 marzo/Esercito rivoluzionario congolese (M23/ARC), un gruppo armato non governativo che opera nella RDC orientale, fornendo truppe e materiale. La presenza delle FDR costituisce una violazione dell'integrità territoriale della RDC e sostiene il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella regione. È inoltre responsabile di gravi abusi dei diritti umani, tra cui punizioni collettive, e sostiene gravi abusi dei diritti umani perpetrati dai membri dell'M23. Dato il suo ruolo di comandante del comando delle forze speciali delle FDR schierate nell'RDC orientale, Ruki Karusisi è responsabile di sostenere il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella regione. È inoltre responsabile di fornire sostegno a entità che sostengono il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC.	17.3.2025



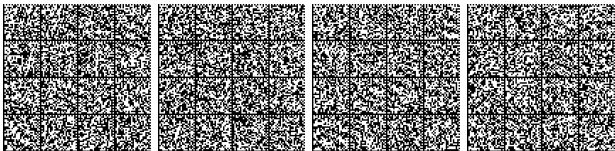
	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
38.	Désiré RUKOMERA	Funzione/grado: responsabile del reclutamento e della propaganda del Movimento del 23 marzo (M23) Genere: maschile Cittadinanza: ruandese	Désiré Rukomera detiene una posizione di alto livello in qualità di responsabile del reclutamento e della propaganda del Movimento del 23 marzo (M23), un gruppo armato non governativo, dal gennaio 2024. LM23 sostiene il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC, in particolare mediante istigazione alla violenza. È inoltre responsabile di gravi abusi dei diritti umani, tra cui uccisioni di civili nonché attacchi e violenze sessuali nei loro confronti, come pure reclutamento di minori. In virtù della sua posizione di alto livello nell'M23, Désiré Rukomera è coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. È inoltre responsabile di sostenere il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC.	17.3.2025
39.	John Imani NZENZE	alias Mike Bravo Funzione/grado: "colonnello" e capo dell'intelligence "G2" del gruppo armato M23 (M23) Data di nascita: 6.8.1978 Luogo di nascita: Kakwende (Kivu meridionale) Genere: maschile Cittadinanza: congolese	John Imani Nzenze detiene una posizione di alto livello in qualità di colonnello del Movimento del 23 marzo (M23), un movimento armato non governativo. LM23 sostiene il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC, in particolare mediante istigazione alla violenza. È inoltre responsabile di gravi abusi dei diritti umani, tra cui uccisioni di civili nonché attacchi e violenze sessuali nei loro confronti, come pure reclutamento di minori. In virtù della sua posizione di alto livello nell'M23, John Imani Nzenze è coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. È inoltre responsabile di sostenere il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC.	17.3.2025



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
40.	Eugene NKUBITO	Funzione/grado: comandante terza divisione (maggior generale) delle Forze di difesa ruandesi (FDR) Genere: maschile Cittadinanza: ruandese Numero di leva FDR: 218	Il maggiore generale Eugène Nkubito detiene, dall'agosto 2022, una posizione di alto livello in qualità di comandante della terza divisione delle Forze di difesa ruandesi (FDR) schierate nella RDC orientale, segnatamente nella provincia del Kivu settentrionale. La presenza delle FDR nella RDC ha l'obiettivo di rafforzare le operazioni del Movimento del 23 marzo/Esercito rivoluzionario congolese (M23/ARC), un gruppo armato non governativo che opera nella RDC orientale, fornendo truppe e materiale. La presenza delle FDR costituisce una violazione dell'integrità territoriale della RDC e sostiene il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella regione. È inoltre responsabile di gravi abusi dei diritti umani, tra cui punizioni collettive, e sostiene gravi abusi dei diritti umani perpetrati dai membri dell'M23. Dato il suo ruolo di comandante all'interno della terza divisione delle FDR schierate nell'RDC orientale, Eugène Nkubito è responsabile di sostenere il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella regione.	17.3.2025
41.	Pascal MUHIZI	Funzione/grado: comandante seconda divisione (brigadier generale) delle Forze di difesa ruandesi (FDR) Cittadinanza: ruandese Genere: maschile Entità associate: Forze di difesa ruandesi (FDR); Movimento del 23 marzo/Esercito rivoluzionario congolese (M23/ARC) Numero di leva FDR: 451	Pascal Muhizi è brigadier generale delle Forze di difesa ruandesi (FDR) dal giugno 2021 ed è il comandante della seconda divisione delle FDR schierate nell'RDC orientale dall'agosto 2023. La presenza delle FDR nella RDC costituisce una violazione dell'integrità territoriale della RDC e sostiene altresì il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella regione, come pure gravi abusi e violazioni dei diritti umani perpetrati dai membri del Movimento del 23 marzo/Esercito rivoluzionario congolese (M23/ARC). In virtù della sua posizione di alto livello all'interno della seconda divisione delle FDR presenti nella RDC, il brigadier generale Pascal Muhizi è responsabile di sostenere il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC.	17.3.2025



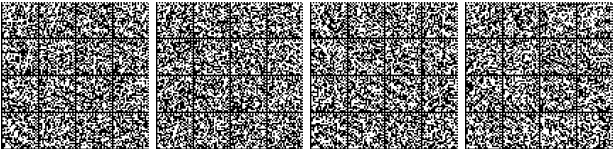
	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
42.	Jean-Bosco NZABONIMPA MUPENZI	Funzione/grado: vicescapo del servizio Finanza e produzione dell'M23 Luogo di nascita: Rubaya, Masisi, Kivu settentrionale Cittadinanza: congolese Genere: maschile Entità associate: Movimento del 23 marzo/Esercito rivoluzionario congolese (M23/ARC)	Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi è il vicescapo del servizio Finanza e produzione del Movimento del 23 marzo/Esercito rivoluzionario congolese (M23/ARC), operante nella Repubblica democratica del Congo (RDC), segnatamente nella provincia del Kivu settentrionale, dal gennaio 2024. l'M23 è un gruppo armato ribelle responsabile dell'attuale conflitto armato. Sostiene altresì il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella regione, come pure gravi abusi e violazioni dei diritti umani perpetrati dai membri dell'M23, tra cui uccisioni di civili nonché attacchi e violenze sessuali nei loro confronti, come pure reclutamento di minori. Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi fornisce sostegno al gruppo armato M23, in particolare assicurando la gestione del servizio Finanza e produzione dell'M23, come anche partecipando all'addestramento di nuove reclute. In virtù della sua posizione di alto livello all'interno dell'M23, Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi è coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. E inoltre responsabile di sostenere il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC.	17.3.2025
43.	Francis KAMANZI	Funzione/grado: amministratore delegato del Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board (RMB) Cittadinanza: ruandese Genere: maschile	Francis Kamanzi detiene una posizione di alto livello in qualità di amministratore delegato del Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board (RMB) dal febbraio 2024. I minerali continuano a essere sfruttati nelle zone minerarie controllate dal Movimento del 23 marzo (M23) e oggetto di traffico verso il Ruanda a beneficio sia dell'Alliance Fleuve Congo/M23 che dell'economia ruandese, dove i minerali provenienti da queste zone di conflitto confluiscono nella produzione ruandese. In virtù della sua posizione di alto livello nell'RMB, Francis Kamanzi è responsabile di sfruttare il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nella RDC, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali.	17.3.2025



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
44.	Joseph MUSANGA BAHATI	alias "Erasto"; "Bahati Erasto"; "Colonel Erasto"; "Colonel Bahati Musanga" Funzione/grado: governatore del Kivu settentrionale Data di nascita: 18.8.1978 Luogo di nascita: Bashali-Mokoto (Busumba) Cittadinanza: congolese Genere: maschile Entità associate: Movimento del 23 marzo/Alliance Fleuve Congo (M23/AFC)	Joseph Bahati Musanga è una figura di primo piano nella struttura del gruppo ribelle Movimento del 23 marzo (M23) e all'interno dell'Alliance Fleuve Congo. Detiene da diversi anni la posizione di capo del servizio Finanza dell'M23. Nel gennaio 2024 è stato nominato governatore del Kivu settentrionale presso la nuova "amministrazione" illegale imposta dall'M23 in violazione della sovranità congolese. L'insediamento di un'amministrazione parallela nella RDC costituisce una violazione dell'integrità territoriale della RDC. Sostiene altresì il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella regione, come pure gravi abusi e violazioni dei diritti umani perpetrati dai membri dell'M23. In virtù della sua posizione di alto livello nell'M23, Joseph Bahati Musanga è coinvolto nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC. È inoltre responsabile di sostenere il conflitto armato, l'instabilità e l'insicurezza nella RDC.	17.3.2025;

2) l'entità seguente è aggiunta nella sezione B («Entità»):

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«2.	Gasabo Gold Refinery	Luogo di stabilimento: Kigali, Ruanda	La Gasabo Gold Refinery (raffineria di oro Gasabo), con sede a Kigali, ha avviato le proprie attività di raffinazione il 1° giugno 2022 in seguito alla chiusura della raffineria di oro Aldango. L'estrazione e il traffico illegali di risorse naturali, compreso l'oro, provenienti dalla RDC orientale contribuiscono all'escalation del conflitto. Il transito di oro attraverso la Gasabo Gold Refinery, l'unica raffineria di oro in Ruanda, contribuisce all'esportazione illecita, attraverso il Ruanda, di oro estratto illegalmente. La Gasabo Gold Refinery sfrutta pertanto il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nella RDC, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali.	17.3.2025».



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/483 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2025

che non rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «INTERKOKASK» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2025) 1556]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 marzo 2018 la società Interhygiene GmbH ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso di una famiglia di biocidi denominata «INTERKOKASK» del tipo di prodotto 3 quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, costituita da tre sottogruppi di prodotti («meta SPC»). Interhygiene GmbH ha inoltre confermato per iscritto che l'autorità competente della Germania aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-TF038372-40.
- (2) Il principio attivo contenuto in «INTERKOKASK» è il clorocresolo, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 3.
- (3) Il 5 gennaio 2024 l'autorità di valutazione competente ha consentito a Interhygiene GmbH di presentare, entro trenta giorni, osservazioni scritte relative al progetto di relazione di valutazione e alle conclusioni della valutazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 12 febbraio 2024 Interhygiene GmbH ha inviato le proprie osservazioni all'autorità di valutazione competente. L'autorità di valutazione competente ha tenuto conto di tali osservazioni nel portare a termine la valutazione e ha risposto alle osservazioni in data 22 marzo 2024.
- (4) Il 22 marzo 2024 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.
- (5) Durante la preparazione del parere dell'Agenzia in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, a Interhygiene GmbH è stata concessa la facoltà di prendere parte al processo di preparazione del parere dell'Agenzia, conformemente alla procedura di lavoro dell'Agenzia per le domande di autorizzazione dell'Unione. Tra il 22 marzo 2024 e il 18 settembre 2024 Interhygiene GmbH è stata informata dello stato di avanzamento della procedura ed è stata invitata a partecipare alle pertinenti riunioni dei gruppi di lavoro e del comitato sui biocidi dell'Agenzia e a presentare osservazioni. Interhygiene GmbH non ha partecipato alle riunioni e non ha presentato osservazioni. Il 18 settembre 2024 il comitato sui biocidi dell'Agenzia ha adottato il parere definitivo ⁽²⁾.
- (6) Il 24 settembre 2024, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere in merito alla domanda di autorizzazione dell'Unione per «INTERKOKASK», unitamente alla relazione di valutazione.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Parere dell'ECHA, del 18 settembre 2024, sull'autorizzazione dell'Unione della famiglia di biocidi «INTERKOKASK» (ECHA/BPC/441/2024), <https://echa.europa.eu/de/opinions-on-union-authorisation>.



- (7) Nel parere si conclude che «INTERKOKASK» non rientra nella definizione di famiglia di biocidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, e che i prodotti sarebbero in linea di principio ammissibili all'autorizzazione dell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, ma che, sulla base delle informazioni fornite da Interhygiene GmbH conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento, il gruppo di biocidi non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), e lettera d), di tale regolamento. Le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iv), e lettera c), di tale regolamento sono soddisfatte solo per alcuni dei meta SPC.
- (8) In base al parere dell'Agenzia i prodotti inclusi nella domanda sono talmente differenti nella loro composizione da non poter essere considerati un gruppo di biocidi che hanno una composizione simile come richiesto dalla definizione di famiglia di biocidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012. L'Agenzia ritiene inoltre che dalle informazioni fornite dal richiedente emerga un rischio inaccettabile per gli utilizzatori professionali e gli utilizzatori non professionali dei prodotti e ha pertanto concluso che le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012 non sono soddisfatte.
- (9) Il parere dell'Agenzia conclude inoltre che le proprietà fisico-chimiche non sono giudicate accettabili per l'uso, il trasporto e la conservazione adeguati per i prodotti del meta SPC 1 alla luce dei risultati del test di stabilità alla diluizione, i quali mostrano residui superiori al limite accettabile, che possono comportare un rischio inaccettabile per l'operatore o pregiudicare l'efficacia dei prodotti. Le proprietà fisico-chimiche sono giudicate accettabili per l'uso, il trasporto e la conservazione adeguati per i prodotti dei meta SPC 2 e 3. Non è stato tuttavia possibile realizzare una classificazione relativa ai pericoli fisici dei prodotti in tutti i meta SPC a causa di risultati divergenti nei test di infiammabilità per i prodotti dei meta SPC 1 e 2 e nei test di corrosività per il metallo per i prodotti del meta SPC 1, nonché di lacune nei dati relativi alle proprietà esplosive per i prodotti di tutti i meta SPC, ai test di corrosività per il metallo per i prodotti del meta SPC 2 e ai test del punto di infiammabilità per i prodotti del meta SPC 3. Si ritiene pertanto che la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 non sia soddisfatta per tutti i meta SPC. L'Agenzia conclude che, in assenza di una classificazione univoca, non si può garantire che un nuovo prodotto all'interno di una famiglia di biocidi notificato a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012 sia assegnato al meta SPC corretto.
- (10) Il parere dell'Agenzia individua inoltre per i prodotti dei meta SPC 1 e 3 un rischio inaccettabile per l'ambiente legato all'applicazione del prodotto in stalle di varie categorie di animali, concludendo di conseguenza che la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 528/2012 non è soddisfatta per tali categorie di animali. Nel parere l'Agenzia ritiene inoltre che per una parte del gruppo di prodotti non sia stato fornito un metodo di analisi convalidato per la determinazione della concentrazione del principio attivo e conclude che la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento non è soddisfatta per i prodotti del meta SPC 2.
- (11) L'Agenzia propone pertanto di non autorizzare la famiglia di biocidi «INTERKOKASK».
- (12) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia secondo cui «INTERKOKASK» non rientra nella definizione di famiglia di biocidi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012 e non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), e lettera d), di tale regolamento. La Commissione concorda anche con la conclusione dell'Agenzia secondo cui la domanda soddisfa solo parzialmente le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iv), e lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ritiene pertanto opportuno non rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per «INTERKOKASK».
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla società Interhygiene GmbH non è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «INTERKOKASK».

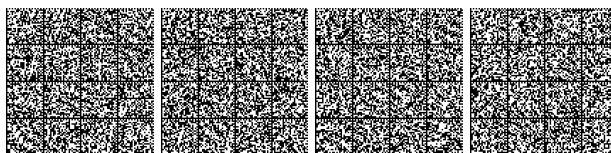
Articolo 2

Interhygiene GmbH, Neufelder Str. 30, 27472 Cuxhaven, Germania, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2025

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione

25CE1047



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/525 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2025****relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania***[notificata con il numero C(2025) 1719]***(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,

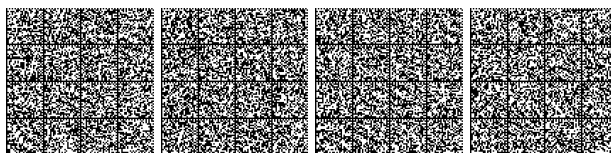
considerando quanto segue:

- (1) L'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
- (4) La Romania ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione nel suo territorio per quanto riguarda l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia in ovini e caprini detenuti nella località di Gepiu, nel distretto di Bihor, confermato il 5 marzo 2025, e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, in cui si applicano ulteriori misure di controllo delle malattie come previsto da detto regolamento delegato. Si tratta di una ricorrenza dell'infezione da peste dei piccoli ruminanti in tale Stato membro da quando è stato segnalato l'ultimo focolaio di tale malattia in Romania, il 4 settembre 2024, sebbene si tratti del primo focolaio in assoluto segnalato nel distretto di Bihor.

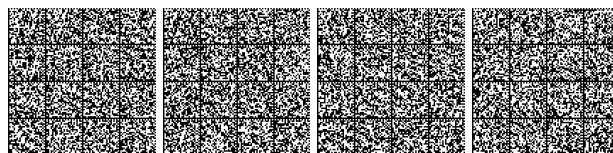
⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj>).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).



- (5) Al fine di controllare la diffusione della malattia e di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione o di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione la zona soggetta a restrizioni per l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, che dovrebbe comprendere le zone di protezione e di sorveglianza, come pure un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, in Romania.
- (6) Nell'attuale situazione epidemiologica vi è un elevato rischio di ulteriore diffusione del virus della peste dei piccoli ruminanti all'interno della Romania e nel resto dell'Unione, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dalla Romania, si tratta di una ricorrenza della malattia in un'area mai colpita prima, a più di cinque mesi dall'ultimo focolaio segnalato in Romania e a più di due mesi dalla revoca di tutte le misure restrittive in relazione a tale malattia in tale Stato membro, con pochissime informazioni sull'origine del focolaio e sulla possibile diffusione tra i focolai, il che indica che la malattia potrebbe essere già circolata in diverse aree della Romania senza essere stata individuata e in assenza di misure restrittive per prevenirla o rallentarne la diffusione.
- (7) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicarvi, si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresi la situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale in Romania, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata delle misure tiene inoltre conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).
- (8) A causa della gravità e dell'urgenza della situazione e al fine di limitare immediatamente la diffusione della malattia, è necessario garantire che non avvengano movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni ed escludere, per un certo periodo di tempo, eventuali deroghe al divieto di movimento di tali animali previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (9) Inoltre, data l'incertezza e la mancanza di informazioni sull'attuale situazione epidemiologica, è necessario vietare i movimenti di ovini e caprini dall'intero territorio della Romania verso altri Stati membri per un certo periodo di tempo.
- (10) Alla luce dell'urgente situazione epidemiologica è altresì necessario individuare le aree in Romania in cui è opportuno applicare ulteriori misure analoghe a quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e in cui è opportuno che per un certo periodo di tempo, dopo le date di scadenza delle misure che si applicano in tutte le zone di protezione e di sorveglianza, i movimenti di ovini e caprini al di fuori dei perimetri esterni di tali aree siano vietati.
- (11) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
- (12) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Romania siano istituite immediatamente e inserite nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione, che sia fissata la durata della definizione di tali zone e siano precisate le ulteriori misure.
- (13) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Romania istituisce immediatamente, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, una zona soggetta a restrizioni, che comprenda zone di protezione e di sorveglianza, nonché un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, e che copra almeno le aree elencate nell'allegato I.

La Romania provvede inoltre affinché:

- a) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni elencate nell'allegato I si applichino almeno fino ai termini indicati in tale allegato;
- b) i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni elencate nell'allegato I verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I, parte B, siano vietati fino ai termini indicati in tale allegato per ciascuna zona;
- c) i movimenti di caprini e ovini dall'intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro siano vietati.

Articolo 2

La Romania applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell'allegato II della presente decisione e conformemente ai termini indicati in tale allegato.

Articolo 3

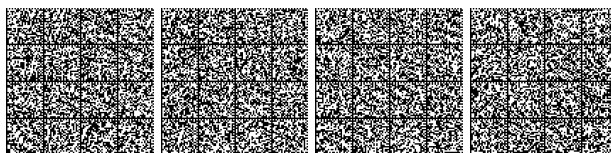
La presente decisione si applica fino all'8 giugno 2025.

Articolo 4

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2025

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione



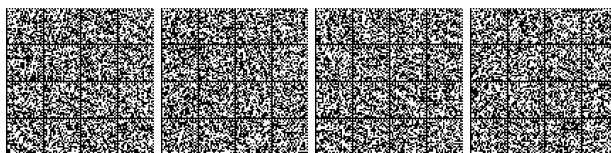
ALLEGATO I

Parte A - Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato

Paese	Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Romania	Distretto di Bihor RO-PPR-2025-00001	Zona di protezione: The communes of Cefa, Gepiu, Husasău de Tinca, Mădăras, Nojorid and Sănnicolau Român.	31.3.2025
		Zona di sorveglianza: The communes of Batăr, Biharia, Borș, Bihor, Cetariu, Ciumeghiu, Girișu de Criș, Hidișelu de Sus, Holod, Bihor, Lăzăreni, Oradea, Oșorhei, Paleu, Salonta, Sănmartin, Sântandrei, Tinca, Toboliu and Tulca	9.4.2025
		Zona di sorveglianza: The communes of Cefa, Gepiu, Husasău de Tinca, Mădăras, Nojorid and Sănnicolau Român.	1.4.2025 – 9.4.2025

Parte B - Ulteriore zona soggetta a restrizioni

Paese	Zona amministrativa	Aree istituite come ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Romania	Distretto di Bihor	The entire territory of Bihor county excluding the areas contained in any protection or surveillance zone.	9.4.2025
	Distretto di Arad	The entire territory of Arad county	9.4.2025



ALLEGATO II

Paese	Zona amministrativa	Aree di cui all'articolo 2	Termine ultimo di applicazione
Romania	Distretto di Bihor	The entire territory of Bihor county	9.5.2025
	Distretto di Arad	The entire territory of Arad county	9.5.2025

25CE1048



Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: <https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations>

Regolamento ONU n. 127 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda le prestazioni in relazione alla sicurezza dei pedoni [2025/460]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Supplemento 2 della serie di modifiche 04 del regolamento – Data di entrata in vigore: 17 maggio 2025.

Il presente documento è un semplice strumento di documentazione. I testi facenti fede e giuridicamente vincolanti sono i seguenti:

ECE/TRANS/WP.29/2015/99

ECE/TRANS/WP.29/2022/70

ECE/TRANS/WP.29/2022/130

ECE/TRANS/WP.29/2022/129

ECE/TRANS/WP.29/2023/50

ECE/TRANS/WP.29/2024/136

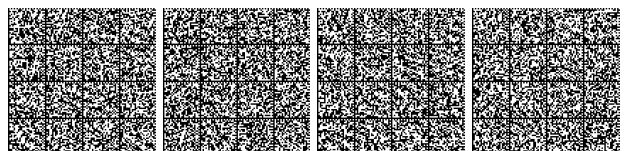
Indice

Regolamento

1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Domanda di omologazione
4. Omologazione
5. Specifiche
6. Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell'omologazione
7. Conformità della produzione
8. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
9. Cessazione definitiva della produzione
10. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione
11. Disposizioni transitorie

Allegati

- 1 Parte 1 - Modello - Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione dei pedoni
Parte 2
- Notifica
- 2 Esempi di marchi di omologazione
- 3 Condizioni generali di prova
- 4 Specifiche per il dispositivo di simulazione
- 5 Procedure di prova
- 6 Certificazione del dispositivo di simulazione



1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M₁ e N₁ ⁽¹⁾.

Tuttavia i veicoli di categoria N₁ in cui il punto R del posto del conducente è avanzato rispetto all'asse anteriore o arretrato in senso longitudinale rispetto alla linea mediana trasversale dell'asse anteriore di 1 100 mm al massimo sono esentati dal rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento non si applica ai veicoli di categoria M₁ con massa massima superiore a 2 500 kg e derivati da veicoli di categoria N₁ nei quali il punto R del posto del conducente è avanzato rispetto all'asse anteriore o arretrato in senso longitudinale rispetto alla linea mediana trasversale dell'asse anteriore di 1 100 mm al massimo; per tali categorie di veicoli, le parti contraenti possono continuare ad applicare le prescrizioni già in vigore al momento dell'adesione al presente regolamento.

2. Definizioni

Quando vengono effettuate le misurazioni descritte in questa parte, il veicolo deve trovarsi nel normale assetto di marcia.

Se il veicolo è munito di stemmi, emblemi o altre strutture che si ripiegano all'indietro o si ritraggono in caso di applicazione di un carico non superiore a 100 N, tale carico deve essere applicato prima e/o durante le misurazioni.

Tutti i componenti del veicolo che possono cambiare forma o posizione e non sono elementi delle sospensioni o dispositivi di protezione attiva dei pedoni devono trovarsi in posizione ripiegata.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1. "area di prova della superficie del cofano corrispondente alla testa di un adulto", un'area delle superfici esterne della struttura anteriore. Tale area è delimitata:

- a) nella parte anteriore, da una distanza di inviluppo di 1 700 mm o da una linea posta 82,5 mm posteriormente rispetto alla linea di riferimento del bordo anteriore del cofano, a seconda di quale posizione è più arretrata rispetto alla posizione laterale data;
- b) nella parte posteriore, da una distanza di inviluppo di 2 500 mm ⁽²⁾ o da una linea posta 82,5 mm davanti alla linea di riferimento posteriore del cofano ⁽³⁾, a seconda di quale posizione è più avanzata rispetto alla posizione laterale data; e
- c) su ciascun lato, da una linea posta 82,5 mm all'interno della linea di riferimento laterale.

La distanza di 82,5 mm deve essere stabilita tendendo un nastro flessibile lungo la superficie esterna del veicolo;

2.2. l'"intervallo di valutazione" del dispositivo flessibile di simulazione della gamba è definito e limitato dal momento del primo contatto di tale dispositivo con il veicolo e dal momento dell'ultimo passaggio per lo zero di tutti i segmenti di femore e tibia dopo il primo massimo locale successivo a qualsiasi valore marginale di 15 Nm, nelle corrispondenti fasi particolari comuni di attraversamento dello zero. L'intervallo di valutazione è identico per tutti i segmenti ossei e i legamenti del ginocchio. Nel caso in cui un segmento osseo non abbia attraversato lo zero durante le fasi comuni di attraversamento dello zero, le curve delle serie temporali per tutti i segmenti ossei vengono spostate verso il basso fino a quando tutti i momenti flettenti non attraversano lo zero. Lo spostamento verso il basso va eseguito esclusivamente ai fini della determinazione dell'intervallo di valutazione;

2.3. "montante A", il supporto anteriore esterno del tetto che si estende dal telaio al tetto del veicolo;

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2. - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

⁽²⁾ Oppure una distanza di inviluppo di 2 100 mm conformemente ai punti da 11.19 a 11.21.

⁽³⁾ Qualora la linea di riferimento posteriore del cofano non si trovi sul cofano e la linea posta 82,5 mm davanti alla linea di riferimento posteriore del cofano sia posteriore alla distanza di inviluppo di 2 100 mm, come linea di riferimento posteriore del cofano deve essere utilizzato il bordo fisico posteriore del cofano, conformemente ai punti 11.22 e 11.23.



- 2.4. *"omologazione di un tipo di veicolo"*, la procedura completa tramite la quale una parte contraente dell'accordo certifica che un tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche del presente regolamento;
- 2.5. *"bordo anteriore del cofano"*, il bordo della struttura superiore esterna del frontale del veicolo, comprendente il cofano e i parafranghi, gli elementi superiori e laterali delle cornici dei proiettori e ogni altro elemento accessorio. La linea di riferimento per il rilevamento della posizione del bordo anteriore del cofano è definita dalla sua altezza sopra il piano di riferimento del suolo e dalla distanza orizzontale che la separa dal paraurti (sporgenza del paraurti);
- 2.6. *"altezza del bordo anteriore del cofano"*, in qualsiasi punto di tale bordo, la distanza verticale tra il piano di riferimento del suolo e la linea di riferimento del bordo anteriore del cofano in tale punto;
- 2.7. *"linea di riferimento del bordo anteriore del cofano"*, il tracciato geometrico dei punti di contatto tra un regolo della lunghezza di 1 000 mm e la superficie anteriore del cofano quando il regolo, tenuto parallelo al piano longitudinale verticale del veicolo e inclinato all'indietro di 50° rispetto alla verticale, con l'estremità inferiore a 600 mm dal suolo, viene spostato lateralmente lungo il bordo anteriore del cofano restando a contatto con questo (cfr. figura 1).

Per i veicoli il cui cofano ha una superficie superiore inclinata di 50° e forma perciò un contatto continuo o multiplo, anziché puntiforme, con il regolo, la linea di riferimento è determinata con il regolo inclinato all'indietro di 40° rispetto alla verticale.

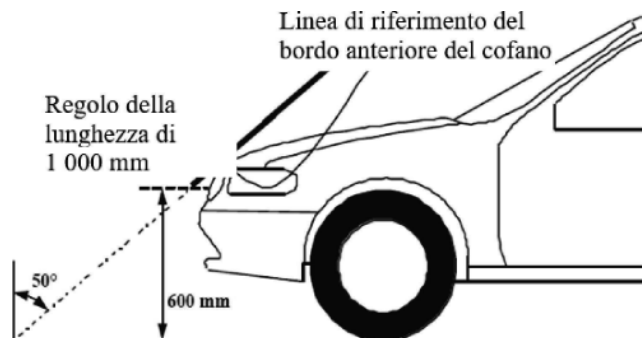
Se la forma del veicolo fa sì che l'estremità inferiore del regolo sia la prima a venire a contatto, tale punto di contatto costituisce la linea di riferimento del bordo anteriore del cofano in quella posizione laterale.

Se la forma del veicolo fa sì che l'estremità superiore del regolo sia la prima a venire a contatto con il veicolo, la linea di riferimento del bordo anteriore del cofano è data dal tracciato geometrico della distanza di inviluppo di 1 000 mm in quella posizione laterale.

Anche il bordo superiore del paraurti deve essere considerato come bordo anteriore del cofano ai fini del presente regolamento se viene a contatto con il regolo durante questa misurazione;

Figura 1

Linea di riferimento del bordo anteriore del cofano



- 2.8. *"linea di riferimento posteriore del cofano"*, il tracciato geometrico dei punti di contatto più arretrati tra una sfera di 165 mm di diametro e la struttura anteriore del veicolo quando la sfera viene spostata lateralmente lungo la struttura anteriore, restando a contatto con il parabrezza (cfr. figura 2). Per eseguire l'operazione, occorre prima rimuovere le spazzole e i bracci dei tergicristalli.



Se la linea di riferimento posteriore del cofano e la linea di riferimento laterale del cofano non si intersecano, la linea di riferimento posteriore del cofano deve essere allungata e/o modificata con un modello semicircolare avente un raggio di 100 mm. Il modello deve essere ricavato da un foglio sottile di materiale flessibile, che si pieghi facilmente in un'unica curvatura in qualsiasi direzione. Il modello, di preferenza, deve resistere alla curvatura doppia o complessa che potrebbe comportarne la piegatura. Il materiale consigliato è un foglio di plastica sottile rivestito di materiale espanso che consenta al modello di aderire alla superficie del veicolo.

Il modello, posto su una superficie piana, deve essere contrassegnato mediante quattro punti compresi fra "A" e "D" (cfr. figura 3).

Il modello deve essere posizionato sul veicolo in modo che gli angoli "A" e "B" coincidano con la linea di riferimento laterale. Assicurandosi che questi due angoli coincidano con la linea di riferimento laterale, spostare il modello progressivamente all'indietro finché il suo arco non entra in contatto con la linea di riferimento posteriore del cofano. Durante il procedimento il modello deve essere curvato in modo da seguire, il più precisamente possibile, il contorno esterno della superficie del cofano, senza piegarsi. Se il punto di contatto tra il modello e la linea di riferimento posteriore del cofano è tangenziale e il punto di tangenza si trova all'esterno dell'arco descritto dai punti "C" e "D", la linea di riferimento posteriore del cofano è prolungata e/o modificata per seguire l'arco di circonferenza del modello in modo da incontrare la linea di riferimento laterale del cofano (cfr. figura 4).

Se il modello non può entrare in contatto contemporaneamente con la linea di riferimento laterale del cofano ai punti "A" e "B" e tangenzialmente con la linea di riferimento posteriore del cofano, oppure se il punto di contatto tra la linea di riferimento posteriore del cofano e il modello si trova all'interno dell'arco descritto dai punti "C" e "D", è opportuno utilizzare altri modelli con raggio aumentato progressivamente con incrementi di 20 mm, finché non sono soddisfatte tutte le condizioni suddette;

Figura 2

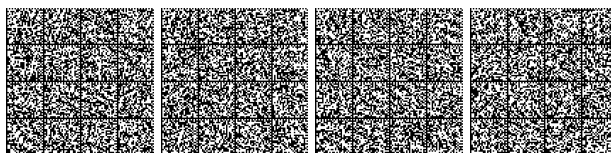
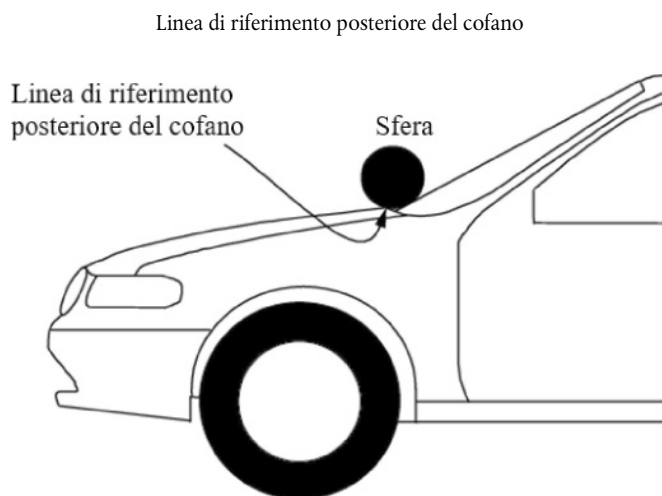


Figura 3

Modello

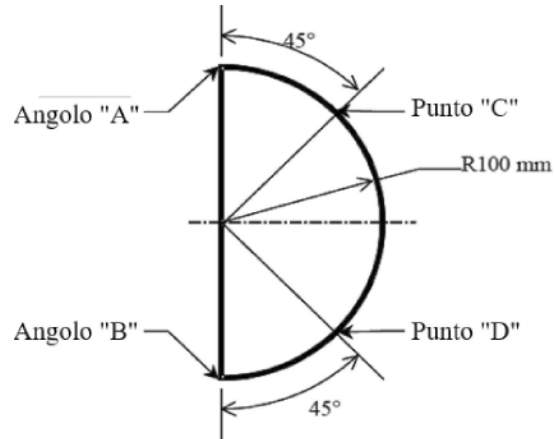
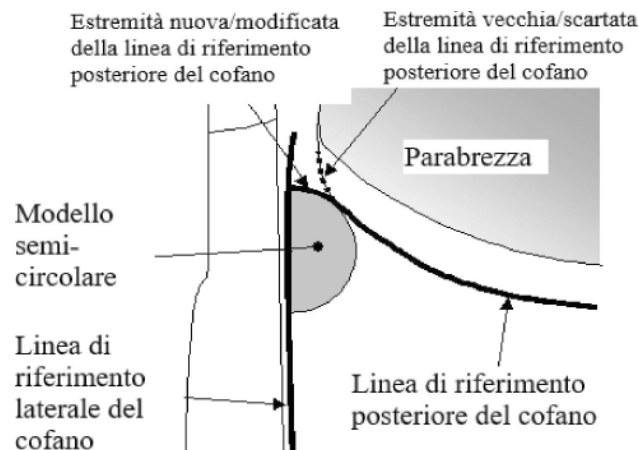


Figura 4

Individuazione dell'intersezione tra la linea di riferimento posteriore del cofano e quella laterale



2.9. "superficie del cofano", l'area delimitata da a), b) e c) come segue:

- a) linea di riferimento del bordo anteriore del cofano;
- b) linea di riferimento posteriore del cofano;
- c) linee di riferimento laterali;

2.10. l'"area di prova della superficie del cofano" è costituita dall'area di prova della superficie del cofano corrispondente alla testa di un adulto e dall'area di prova della superficie del cofano corrispondente alla testa di un bambino quali definite rispettivamente ai punti 2.1 e 2.16;

2.11. "paraurti", la struttura della sezione inferiore della parte anteriore esterna di un veicolo. Include tutte le strutture destinate a proteggere il veicolo in caso di scontro frontale a bassa velocità, nonché eventuali elementi accessori. L'altezza di riferimento e i limiti laterali del paraurti sono determinati mediante gli angoli e le linee di riferimento del paraurti;



- 2.12. *"traversa del paraurti"*, la traversa strutturale, posta posteriormente all'eventuale fascione del paraurti a protezione della parte anteriore del veicolo. La traversa non comprende il materiale espanso, il supporto di copertura o eventuali dispositivi di protezione dei pedoni;
- 2.13. *"sporgenza del paraurti"*, per ogni sezione longitudinale del veicolo, la distanza orizzontale, misurata in ogni piano longitudinale verticale del veicolo, tra la linea di riferimento superiore del paraurti e la linea di riferimento del bordo anteriore del cofano;
- 2.14. *"superficie di prova del paraurti"*, la fascia anteriore del veicolo tra l'angolo sinistro e quello destro del paraurti, di cui al punto 2.17, dalla quale si deducono le superfici coperte dalla distanza di 42 mm verso l'interno di ciascun angolo del paraurti, misurate orizzontalmente e perpendicolarmente rispetto al piano mediano longitudinale del veicolo o tra le estremità più esterne della traversa del paraurti di cui al punto 2.12 (cfr. figura 5D), oppure dalla quale si deducono le superfici coperte dalla distanza di 42 mm verso l'interno di ciascuna estremità della traversa del paraurti, misurate orizzontalmente e perpendicolarmente rispetto al piano mediano longitudinale del veicolo, a seconda della superficie che risulta essere più ampia;
- 2.15. *"centro del ginocchio"* del dispositivo di simulazione della gamba, il punto in cui avviene l'effettiva flessione del ginocchio;
- 2.16. *"area di prova della superficie del cofano corrispondente alla testa di un bambino"*, un'area delle superfici esterne della struttura anteriore. Tale area è delimitata:
- a) nella parte anteriore, da una distanza di inviluppo di 1 000 mm o da una linea posta 82,5 mm dietro alla linea di riferimento del bordo anteriore del cofano, a seconda di quale posizione è più arretrata rispetto alla posizione laterale data;
 - b) nella parte posteriore, da una distanza di inviluppo di 1 700 mm o da una linea posta 82,5 mm davanti alla linea di riferimento posteriore del cofano, a seconda di quale posizione è più avanzata rispetto alla posizione laterale data; e
 - c) su ciascun lato, da una linea posta 82,5 mm all'interno della linea di riferimento laterale.

La distanza di 82,5 mm deve essere stabilita tendendo un nastro flessibile lungo la superficie esterna del veicolo;

- 2.17. *"angolo del paraurti"*, la posizione trasversale del punto di contatto del veicolo con un misuratore di angoli come definito nella figura 5B.

Ai fini della determinazione dell'angolo del paraurti, la superficie anteriore del misuratore di angoli viene spostata parallelamente a un piano verticale con un angolo di 60° rispetto al piano centrale longitudinale verticale del veicolo (cfr. figure 5A e 5C) a qualsiasi altezza del punto centrale del misuratore di angoli tra:

- a) un punto corrispondente o posto più in alto a quello individuato sulla linea verticale che interseca la linea di riferimento inferiore del paraurti nella posizione di valutazione in direzione trasversale o 75 mm sopra il piano di riferimento del suolo, a seconda di quale punto sia più alto;
- b) un punto corrispondente o posto più in basso a quello individuato sulla linea verticale che interseca la linea di riferimento superiore del paraurti nella posizione di valutazione in direzione trasversale o 1 003 mm sopra il piano di riferimento del suolo, a seconda di quale punto sia più basso.

Ai fini della determinazione dell'angolo del paraurti, lo spostamento del misuratore avviene con quest'ultimo che tocca il contorno esterno/la fascia anteriore del veicolo, a contatto con la linea centrale verticale del misuratore. La linea centrale orizzontale del misuratore è mantenuta parallela al piano di appoggio.

Gli angoli del paraurti su entrambi i lati sono successivamente definiti come i punti più esterni di contatto del misuratore con il contorno esterno/la fascia anteriore del veicolo, secondo la determinazione di cui alla presente procedura. Eventuali punti di contatto sul bordo superiore e su quello inferiore del misuratore non vengono presi in considerazione. I dispositivi esterni per la visione indiretta e gli pneumatici non devono essere considerati;



Figura 5A

Esempio di angolo del paraurti (cfr. punto 2.17; si osservi che il misuratore di angoli deve essere spostato nei sensi verticale e orizzontale per consentire il contatto con il contorno esterno/la fascia anteriore del veicolo)

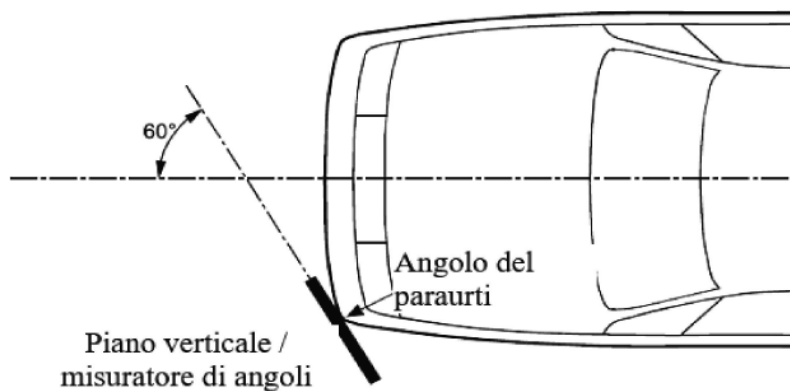
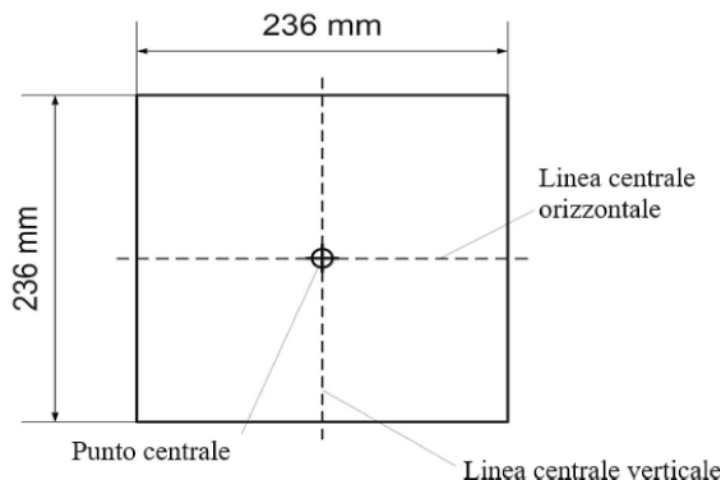


Figura 5B

Misuratore di angoli



La superficie frontale del misuratore di angoli è piatta.

Il punto centrale è dato dall'intersezione delle linee centrali verticale e orizzontale sulla superficie anteriore.

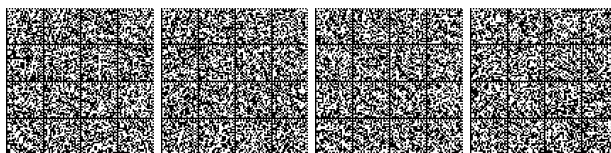


Figura 5C

Determinazione dell'angolo del paraurti con il misuratore di angoli (mostrato in posizione casuale)

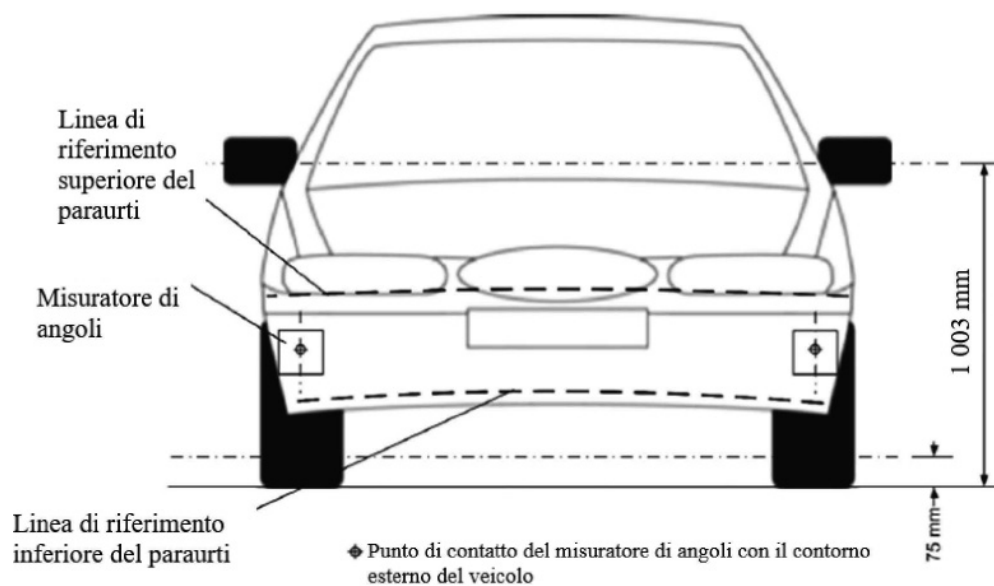
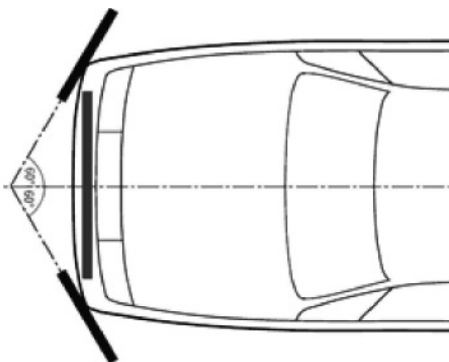


Figura 5D

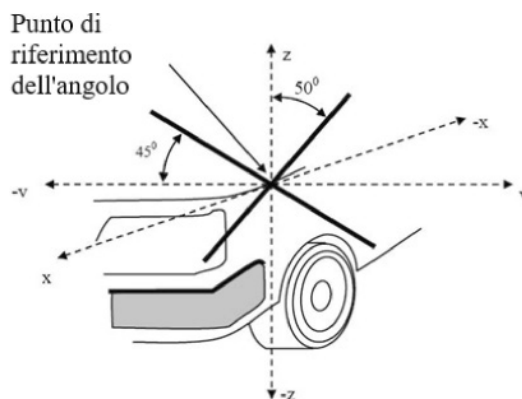
Determinazione della superficie di prova del paraurti (si osservi che i misuratori di angoli devono essere spostati nei sensi verticale e orizzontale per consentire il contatto con il contorno esterno/la fascia anteriore del veicolo)



- 2.18. "punto di riferimento dell'angolo", l'intersezione della linea di riferimento del bordo anteriore del cofano con la linea di riferimento laterale del cofano (cfr. figura 6);

Figura 6

Determinazione del punto di riferimento dell'angolo; intersezione della linea di riferimento del bordo anteriore del cofano con la linea di riferimento laterale del cofano



- 2.19. "massa del conducente", la massa nominale del conducente considerata essere pari a 75 kg (di cui 68 kg relativi alla massa dell'occupante sul sedile e 7 kg relativi alla massa del bagaglio, conformemente alla norma ISO 2416:1992);
- 2.20. "femore" del dispositivo di simulazione della gamba, tutti i componenti o le parti di componenti (compresi tessuti molli, pelle, smorzatore, strumentazione e staffe, pulegge ecc. fissate al dispositivo di simulazione per consentirne il movimento) al di sopra del centro del ginocchio;
- 2.21. "linea di riferimento anteriore per la testa di un bambino", il tracciato geometrico come descritto sulla struttura anteriore del veicolo utilizzando una linea con distanza di inviluppo pari a 1 000 mm. Nel caso dei veicoli in cui la distanza di inviluppo rispetto alla linea di riferimento del bordo anteriore del cofano è superiore a 1 000 mm in qualsiasi punto, tale linea di riferimento verrà utilizzata come linea di riferimento anteriore per la testa di un bambino in tale punto;
- 2.22. "struttura anteriore", tutte le strutture esterne del veicolo fatta eccezione per il parabrezza, la cornice superiore del parabrezza, i montanti A e le strutture posteriori di questi ultimi. Di conseguenza essa comprende anche, ma non solo, il paraurti, il cofano, i parafranghi, il pannello esterno tra parabrezza e cofano, gli alberi portaspazzole e la parte inferiore dell'intelaiatura del parabrezza;
- 2.23. "piano di riferimento del suolo", un piano orizzontale, reale o immaginario, che attraversa i punti di contatto più bassi di tutti gli pneumatici di un veicolo quando il veicolo è nel normale assetto di marcia. Se il veicolo poggia a terra, il livello del suolo e il piano di riferimento del suolo coincidono. Se il veicolo viene sollevato da terra e si forma così uno spazio sotto il paraurti, il piano di riferimento del suolo si trova sopra il livello del suolo;



- 2.24. "HIC (Head Injury Criterion)" (criterio di probabilità di lesioni alla testa), il risultato calcolato utilizzando le serie temporali dell'accelerometro applicando la seguente formula:

$$\text{HIC} = \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} a \, dt \right]^{2.5} (t_2 - t_1)$$

in cui:

"a" è l'accelerazione risultante misurata in unità di gravità "g" ($1 \, g = 9,81 \, \text{m/s}^2$);

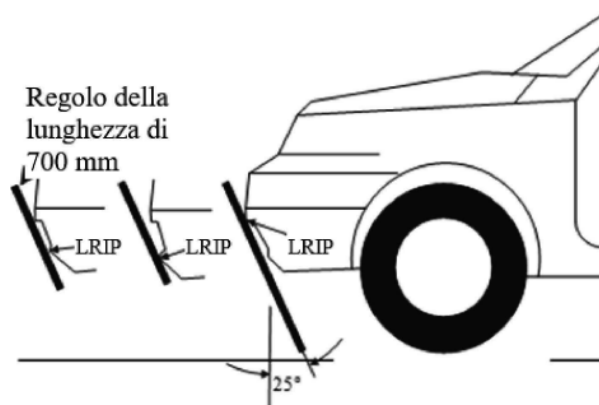
"t₁" e "t₂" sono i due istanti (espressi in secondi) durante l'impatto che definiscono un intervallo tra l'inizio e la fine del periodo di registrazione per il quale il valore di HIC è massimo ($t_2 - t_1 \leq 15 \, \text{ms}$);

- 2.25. "altezza inferiore del paraurti", la distanza verticale tra il piano di riferimento del suolo e la linea di riferimento inferiore del paraurti, con il veicolo nel normale assetto di marcia;

- 2.26. "linea di riferimento inferiore del paraurti", il limite inferiore dei punti significativi di contatto tra il pedone e il paraurti. È definita dal tracciato geometrico dei punti di contatto posti più in basso tra un regolo lungo 700 mm e il paraurti quando il regolo, tenuto parallelo al piano longitudinale verticale del veicolo e inclinato in avanti di 25° rispetto alla verticale, viene spostato lateralmente lungo la parte frontale della vettura, restando a contatto con il suolo e con la superficie del paraurti (cfr. figura 8);

Figura 7

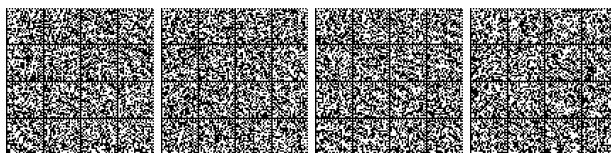
Linea di riferimento inferiore del paraurti (LRIP)



- 2.27. "massa in ordine di marcia", la massa nominale di un veicolo ricavata dalla somma fra la massa del veicolo a vuoto e la massa del conducente;

- 2.28. "punto di misurazione":

il punto di misurazione può essere denominato anche "punto di prova" o "punto di impatto". In tutti i casi, il risultato della prova deve essere riferito a questo punto, indipendentemente da dove si verifica il primo contatto.



- 2.28.1. "punto di misurazione" per la prova per l'urto della testa, un punto sulla superficie esterna del veicolo selezionato per la valutazione. Il punto di misurazione è il punto in cui il dispositivo di simulazione della testa viene a contatto con la sezione trasversale della superficie esterna del veicolo su un piano longitudinale verticale attraverso il baricentro della testa (cfr. figura 8A);
- 2.28.2. il "punto di misurazione" per la prova d'urto del dispositivo di simulazione della gamba contro il paraurti e per la prova d'urto del dispositivo di simulazione della coscia contro il paraurti si trova sul piano longitudinale verticale attraverso l'asse centrale del dispositivo di simulazione (cfr. figura 8B);

Figura 8A

Punto di misurazione sul piano longitudinale verticale attraverso il centro del dispositivo di simulazione della testa (cfr. punto 2.28.1) ^(*)

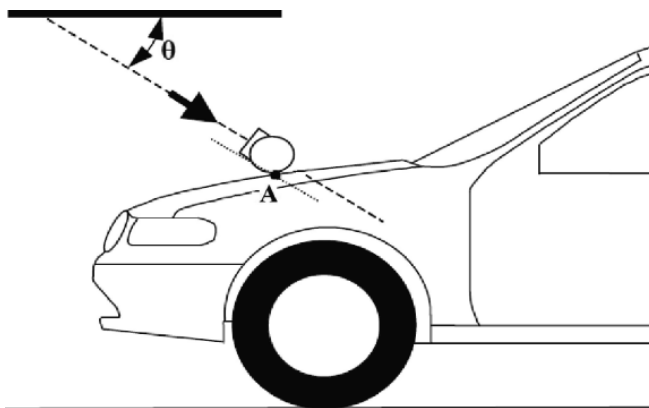
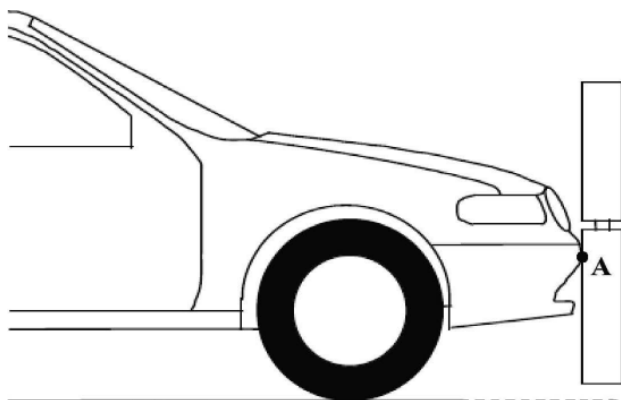
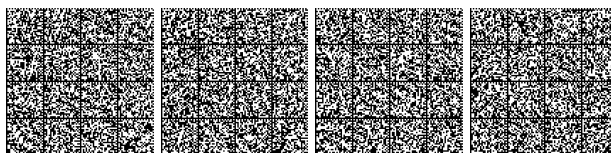


Figura 8B

Punto di misurazione sul piano longitudinale verticale attraverso l'asse centrale del dispositivo di simulazione della gamba (cfr. punto 2.28.2)

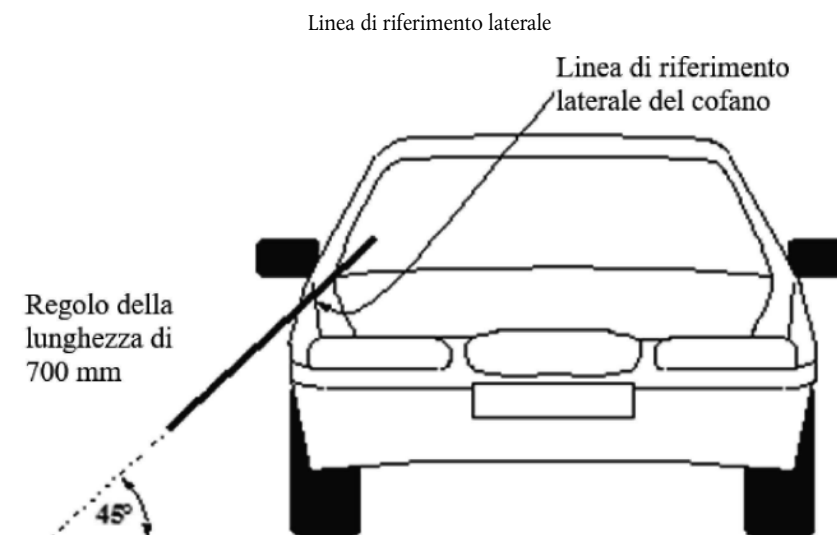


^(*) Osservazione: in ragione della geometria spaziale della superficie del cofano, il primo contatto potrebbe non verificarsi sullo stesso piano verticale longitudinale o trasversale che contiene il punto di misurazione A.

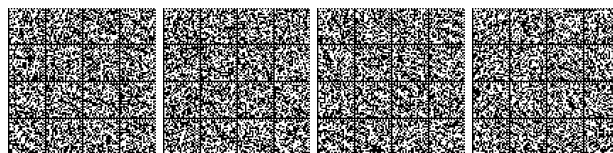


- 2.29. "normale assetto di marcia", il veicolo posizionato su una superficie orizzontale piana con la sua massa in ordine di marcia, gli pneumatici gonfiati alle pressioni raccomandate dal costruttore, le ruote anteriori in posizione diritta e una massa per il passeggero posizionata sul sedile anteriore lato passeggero. I sedili anteriori sono collocati nella posizione nominale di mezza corsa. Le sospensioni devono essere regolate sulla condizione di marcia normale quale indicata dal costruttore per una velocità di 40 km/h;
- 2.29.1. "sistema di sospensioni ad altezza regolabile (ARHSS)", un sistema che permette di regolare l'altezza del veicolo durante la marcia (ad esempio una sospensione attiva);
- 2.30. "massa del passeggero", la massa nominale di un passeggero pari a 68 kg, cui sono aggiunti 7 kg per i bagagli da collocare nel vano o nei vani bagagli, conformemente alla norma ISO 2416:1992;
- 2.31. "punti principali di riferimento", i fori, le superfici, le marcature e i segni di identificazione presenti sulla carrozzeria del veicolo. Il costruttore del veicolo deve specificare il tipo di punto di riferimento utilizzato e la posizione verticale (Z) di ciascun punto rispetto al suolo nelle condizioni di marcia di cui al punto 2.27. Tali punti devono essere selezionati in maniera tale da poter verificare facilmente l'altezza di marcia anteriore e posteriore del veicolo, nonché l'assetto del veicolo.
- Se i punti principali di riferimento si trovano entro ± 25 mm rispetto alla posizione di progetto sull'asse verticale (Z), la posizione di progetto deve essere considerata l'altezza di marcia normale. Se tale condizione è soddisfatta, il veicolo deve essere regolato nella posizione di progetto oppure occorre regolare tutte le ulteriori misurazioni, mentre le prove devono essere eseguite in maniera che sia simulato il veicolo nella posizione di progetto;
- 2.32. "linea di riferimento laterale", il tracciato geometrico dei punti superiori di contatto tra un regolo di 700 mm e le fiancate di un veicolo quando il regolo, tenuto parallelo al piano verticale trasversale del veicolo e inclinato di 45° verso l'interno, viene spostato verso il basso e resta a contatto con i lati della struttura anteriore (cfr. figura 9);

Figura 9



- 2.33. "terzo del bordo anteriore del cofano", il tracciato geometrico tra i punti di riferimento degli angoli, misurato con un nastro flessibile lungo il contorno esterno del bordo anteriore, diviso in tre parti uguali;
- 2.34. "terzo della superficie del cofano", il tracciato geometrico dell'area compresa tra le linee di riferimento laterali del cofano, misurato con un nastro flessibile lungo il contorno esterno della superficie del cofano su ogni sezione trasversale, diviso in tre parti uguali;

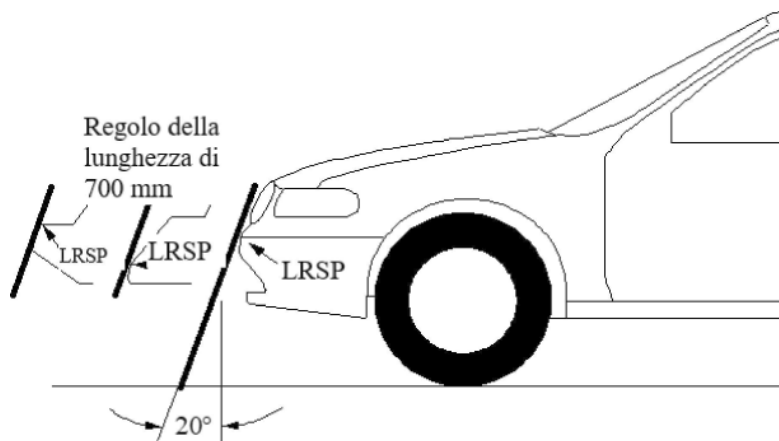


- 2.35. "terzo del paraurti", il tracciato geometrico tra gli angoli del paraurti, misurato con un nastro flessibile lungo il contorno esterno del paraurti, diviso in tre parti uguali;
- 2.36. "tibia" del dispositivo di simulazione della gamba, tutti i componenti o le parti di componenti (compresi tessuti molli, pelle, strumentazione e staffe, pulegge ecc. fissate al dispositivo di simulazione per consentirne il movimento) al di sotto del centro del ginocchio. Si noti che questa definizione di tibia comprende la massa ecc. del piede;
- 2.37. "massa del veicolo a vuoto", la massa nominale di un veicolo completo determinata secondo i seguenti criteri:
- 2.37.1. massa del veicolo con la carrozzeria e tutte le dotazioni montate in fabbrica, i dispositivi elettrici e ausiliari per il normale funzionamento del veicolo con liquidi, strumenti, estintore, pezzi di ricambio standard, cunei e ruota di scorta, se in dotazione;
- 2.37.2. il serbatoio del carburante deve essere riempito per almeno il 90 % della sua capacità nominale, mentre gli altri sistemi contenenti liquidi (ad eccezione di quelli per l'acqua residua) devono essere riempiti al 100 % della capacità indicata dal costruttore;
- 2.38. "linea di riferimento superiore del paraurti", la linea che identifica il limite superiore dei punti significativi di contatto tra il pedone e il paraurti. Tale linea è definita dal tracciato geometrico dei punti di contatto superiori tra un regolo lungo 700 mm e il paraurti quando il regolo, tenuto parallelo al piano longitudinale verticale e inclinato all'indietro di 20°, viene spostato lateralmente lungo la parte frontale della vettura, restando a contatto con il suolo e con la superficie del paraurti (cfr. figura 10).

Se necessario, il regolo deve essere accorciato per evitare il contatto con strutture situate al di sopra del paraurti;

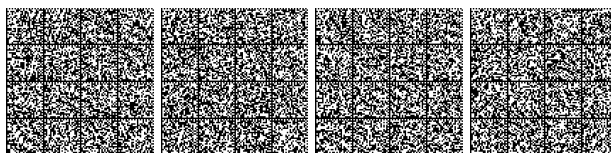
Figura 10

Linea di riferimento superiore del paraurti (LRSP)



- 2.39. "tipo di veicolo per quanto riguarda le prescrizioni per la protezione dei pedoni", una categoria di veicoli che non differiscono fra loro, per ciò che concerne la parte situata anteriormente ai montanti A, relativamente ad aspetti essenziali quali:
- la struttura;
 - le dimensioni principali;
 - i materiali delle superfici esterne;
 - la disposizione dei componenti (esterni o interni);

nella misura in cui si può ritenere che influenzino negativamente i risultati delle prove di impatto prescritte dal presente regolamento;

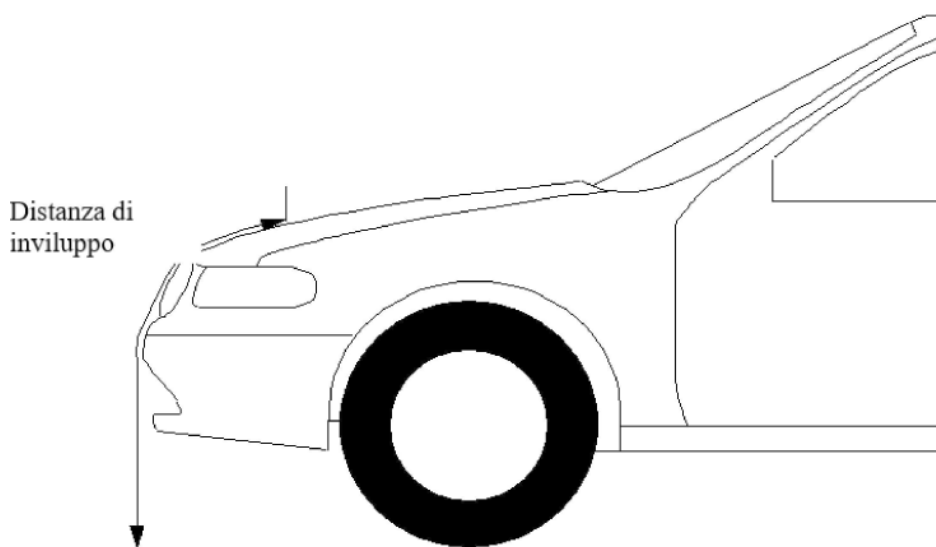


- 2.40. "veicoli di categoria M_1 derivata da N_1 ", i veicoli di categoria M_1 che, anteriormente ai montanti A, hanno la stessa struttura e forma generale dei veicoli di categoria N_1 preesistenti;
- 2.41. "veicoli di categoria N_1 derivata da M_1 ", i veicoli di categoria N_1 che, anteriormente ai montanti A, hanno la stessa struttura e forma generale dei veicoli di categoria M_1 preesistenti;
- 2.42. "parabrezza", il vetro anteriore del veicolo situato tra i montanti A;
- 2.43. "distanza di inviluppo", il tracciato geometrico descritto sulla superficie esterna della struttura anteriore del veicolo dall'estremità di un nastro flessibile che è mantenuto su un piano longitudinale verticale del veicolo e viene spostato lungo la struttura anteriore. Durante l'operazione, il nastro è teso e una delle sue estremità viene mantenuta sullo stesso livello del piano di riferimento del suolo, in posizione verticale sotto la superficie anteriore del paraurti, mentre l'altra viene mantenuta a contatto con la struttura anteriore (cfr. figura 11). Il veicolo è posizionato nel normale assetto di marcia.

Questa procedura deve essere utilizzata per tracciare, con altri nastri di lunghezza adeguata, distanze di inviluppo di 1 000 mm, 1 700 mm e 2 500 mm ^(*);

Figura 11

Misurazione della distanza di inviluppo



2.44. "area di prova del parabrezza", un'area della superficie esterna del parabrezza. Tale area è delimitata (cfr. figura 12):

- nella parte anteriore, da una linea posta 100 mm dietro alla zona di oscuramento opaca del parabrezza. In mancanza della zona di oscuramento opaca, la linea è misurata a partire dal bordo anteriore visibile del materiale del parabrezza;
- nella parte posteriore, da una distanza di inviluppo di 2 500 mm o da una linea posta 130 mm davanti al bordo posteriore visibile del materiale del parabrezza, a seconda di quale posizione è più avanzata rispetto alla posizione laterale data;
- su ciascun lato, da una linea posta 100 mm all'interno della zona di oscuramento opaca del parabrezza. In mancanza della zona di oscuramento opaca, la linea è misurata a partire dal bordo laterale visibile del materiale del parabrezza.

^(*) Oppure di 2 100 mm conformemente al punto 11.9.

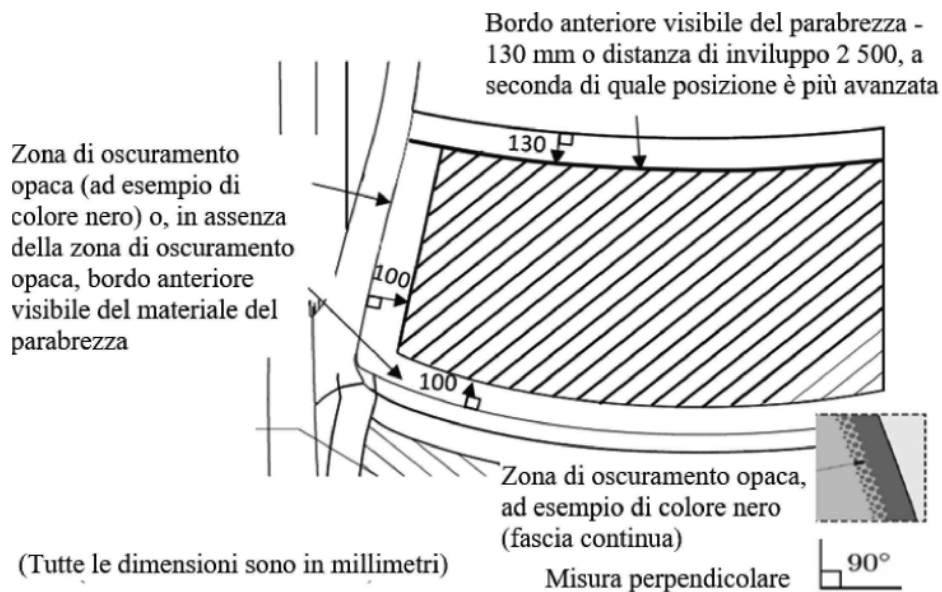


Per a) e c): la distanza di 100 mm deve essere misurata tendendo un nastro flessibile lungo la superficie esterna del veicolo con un angolo di 90° rispetto alla linea tangente fino al limite della zona di oscuramento opaca oppure, in mancanza della zona di oscuramento opaca, dai rispettivi bordi visibili.

Per b): la distanza di 130 mm deve essere misurata tendendo un nastro flessibile lungo la superficie esterna del veicolo con un angolo di 90° rispetto alla linea tangente fino al bordo posteriore visibile del parabrezza.

Figura 12

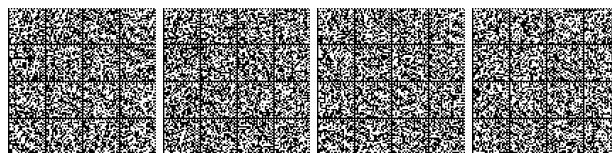
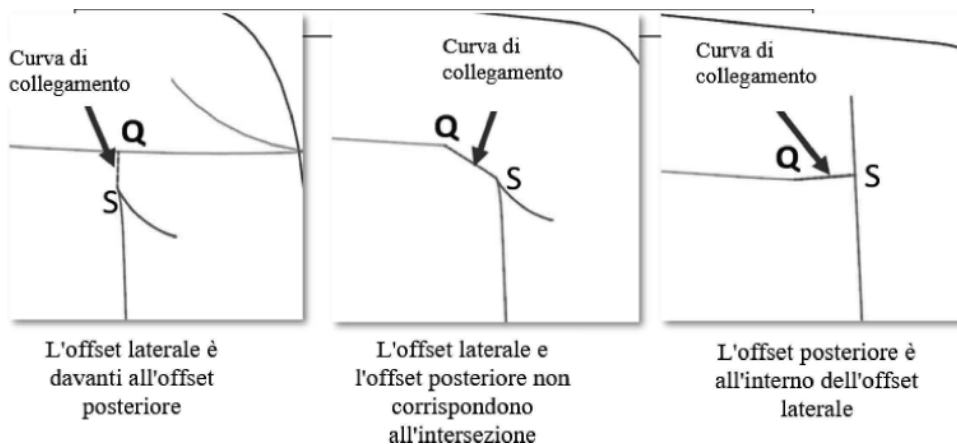
Area di prova del parabrezza



A seconda della geometria, nel caso in cui non vi sia alcuna intersezione tra b) e c) e si ottenga pertanto un'area di prova priva di delimitazioni, per delimitare l'area di prova occorre modificare la marcatura utilizzando la distanza più breve (cfr. figura 13).

Figura 13

Definizione dell'angolo superiore mediante la "distanza più breve"



Le prove assegnate a qualsiasi punto di misurazione situato nell'area del parabrezza anteriore alla distanza di inviluppo di 1 700 mm, e fino ad essa compresa, sono eseguite con il dispositivo di simulazione della testa di un bambino. Le prove assegnate a qualsiasi punto di misurazione situato nell'area del parabrezza posteriore alla distanza di inviluppo di 1 700 mm sono eseguite con il dispositivo di simulazione della testa di un adulto;

- 2.45. l'«area di monitoraggio della zona sotto il parabrezza» si trova generalmente in prossimità della parte posteriore dell'area di prova del cofano e della parte anteriore dell'area di prova del parabrezza.

Per le prove effettuate con il dispositivo di simulazione della testa di un adulto, se del caso, tale area è delimitata:

- nella parte anteriore, dal limite più avanzato dell'area di prova della superficie del cofano corrispondente alla testa di un adulto quale definita al punto 2.1 o da una linea situata 82,5 mm davanti alla linea di riferimento posteriore del cofano, a seconda di quale posizione sia più arretrata rispetto alla posizione laterale data; e
- nella parte posteriore, da una distanza di inviluppo di 2 500 mm ^(*) o dalla parte anteriore dell'area di prova del parabrezza, a seconda di quale posizione è più avanzata rispetto alla posizione laterale data.

Per le prove effettuate con il dispositivo di simulazione della testa di un bambino, tale area è delimitata:

- nella parte anteriore, dal limite più avanzato dell'area di prova della superficie del cofano corrispondente alla testa di un bambino quale definita al punto 2.16 o da una linea situata 82,5 mm davanti alla linea di riferimento posteriore del cofano, a seconda di quale posizione sia più arretrata rispetto alla posizione laterale data; e
- nella parte posteriore, da una distanza di inviluppo di 1 700 mm o dalla parte anteriore dell'area di prova del parabrezza, a seconda di quale posizione è più avanzata rispetto alla posizione laterale data.

Su ciascun lato, l'area di monitoraggio della zona sotto il parabrezza è delimitata dalla linea TP (cfr. figura 14), laddove:

- il «punto T» è l'angolo posteriore dell'area di prova della superficie del cofano; e
- il «punto d'angolo P» è l'angolo inferiore dell'area di prova del parabrezza; la linea TP è misurata tendendo un nastro flessibile dal punto T al punto P.

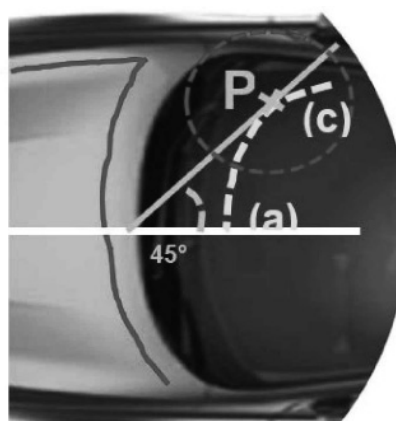
Figura 14

Limiti laterali dell'area di monitoraggio della zona sotto il parabrezza



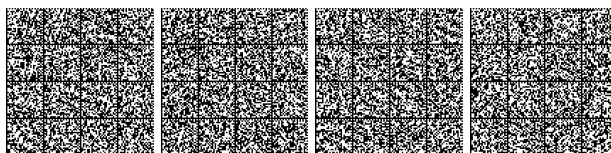
Figura 15

Caso particolare dovuto all'assenza dell'angolo «punto P» unico



In mancanza del «punto P» unico in cui si intersecano le linee di cui al punto 2.44, lettere a) e c), il «punto P» è definito dal primo contatto di un piano verticale che interseca il piano centrale longitudinale verticale del veicolo con un angolo di 45° con la linea a) - c) corrispondente al limite dell'area di prova del parabrezza, come illustrato nella figura 15.

^(*) Da un limite di 2 100 mm di distanza di inviluppo, se del caso, conformemente ai punti da 11.19 a 11.21.



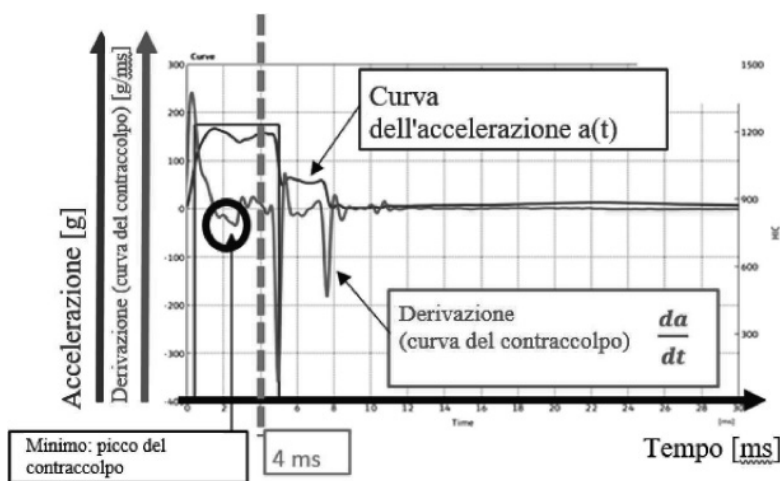
Le prove assegnate a qualsiasi punto di monitoraggio situato nell'area di monitoraggio della zona sotto il parabrezza anteriore alla distanza di inviluppo di 1 700 mm, e fino ad essa compresa, sono eseguite con il dispositivo di simulazione della testa di un bambino. Le prove assegnate a qualsiasi punto di monitoraggio situato nell'area di monitoraggio della zona sotto il parabrezza posteriore alla distanza di inviluppo di 1 700 mm sono eseguite con il dispositivo di simulazione della testa di un adulto;

- 2.46. "zona di oscuramento opaca", qualsiasi area del vetro che impedisce la trasmissione della luce, comprese le aree del parabrezza di colore nero, ma escluse le fasce parasole, le zone punteggiate, gli spazi con testo o immagini;
- 2.47. "fascia parasole", qualsiasi area del vetro che riduce la trasmissione della luce, escluse eventuali zone di oscuramento opache;
- 2.48. "comportamento atipico di rottura del parabrezza", quando l'urto del dispositivo di simulazione della testa contro il parabrezza provoca almeno uno dei seguenti casi:
- a) il valore assoluto del valore minimo di derivazione dell'accelerazione del dispositivo di simulazione della testa in funzione del tempo è inferiore a 180 g/ms nei primi 4 ms successivi al contatto iniziale del dispositivo di simulazione della testa con il parabrezza, come illustrato nella figura 16; oppure

Figura 16

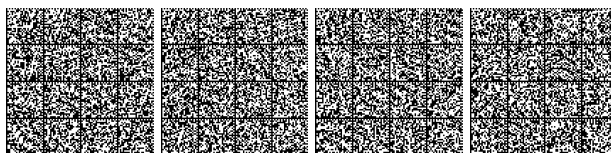
Grafico e formula del criterio del contraccolpo

$$|\min(\frac{da}{dt})| < 180 \text{ g/ms, per } 0 < t < 4 \text{ ms}$$



- b) il valore minimo dell'accelerazione al di sotto di 300 m/s² nei 10 millisecondi che seguono il picco iniziale viene raggiunto dopo più di 4 ms nel tracciato dell'accelerazione in funzione del tempo, oppure non si osserva in modo visibile la rottura del vetro che si espande a tutto il parabrezza;
- 2.49. "un terzo dell'area di prova del parabrezza", l'area compresa tra i limiti laterali dell'area di prova del parabrezza di cui al punto 2.44, lettera c), divisa dalle linee che passano per le demarcazioni di divisione in terzi delle linee da P a P' e da Q a Q' (i punti d'angolo superiori dell'area di prova del parabrezza), come illustrato nella figura 17. Le linee devono essere tutte tracciate e le tre parti uguali misurate con un nastro flessibile lungo il contorno esterno del parabrezza. Qualora Q e Q' coincidano con P e P', Q e Q' devono essere tracciati sulle linee che costituiscono i limiti laterali di cui al punto 2.44, lettera c), posteriormente a P e P' rispettivamente.

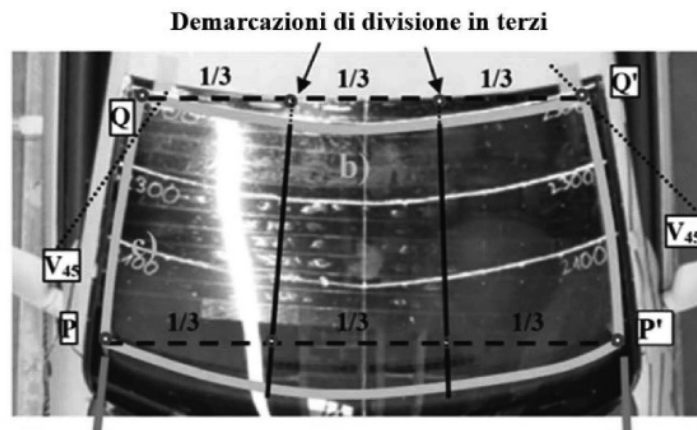
In mancanza del "punto Q" unico in cui si intersecano le linee di cui al punto 2.44, lettere b) e c), il "punto Q" è definito dal primo contatto di un piano verticale V₄₅ che interseca il piano centrale longitudinale verticale del veicolo con un angolo di 45° con la linea b) - c) corrispondente al limite dell'area di prova del parabrezza.



Nel caso in cui non vi sia intersezione tra b) e c) e l'area di prova aperta sia delimitata da una linea di collegamento, come illustrato nella figura 13, il "punto Q" si trova al centro di tale linea di collegamento.

Figura 17

Terzi dell'area di prova del parabrezza



3. Domanda di omologazione
 - 3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le prescrizioni per la protezione dei pedoni deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.
 - 3.2. La domanda deve essere accompagnata dai documenti indicati in appresso in triplice copia e includere i seguenti dati:
 - 3.2.1. il costruttore deve presentare all'autorità di omologazione la scheda informativa, redatta conformemente al modello di cui all'allegato 1, parte 1, comprendente una descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda gli elementi di cui al punto 2.39, unitamente a disegni quotati. Devono essere riportati i numeri e/o i simboli che identificano il tipo di veicolo.
 - 3.3. Occorre presentare al servizio tecnico incaricato di effettuare le prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.
4. Omologazione
 - 4.1. Se il tipo di veicolo presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento soddisfa le prescrizioni di cui al punto 5, l'omologazione del tipo di veicolo in questione deve essere rilasciata.
 - 4.2. A ciascun tipo omologato in conformità alla scheda 4 dell'accordo (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) deve essere assegnato un numero di omologazione. La sezione 2 del numero di omologazione deve essere completata da una barra e da uno dei seguenti caratteri, a seconda dei casi:
 - a) la lettera "T" per i veicoli omologati secondo le disposizioni specifiche relative al limite di 2 100 mm di distanza di inviluppo conformemente al punto 11.19; oppure



- b) la lettera "E" per i veicoli omologati con il limite esteso di 2 500 mm di distanza di inviluppo.

Esempio

Esempio della prima estensione della 2439ª omologazione rilasciata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un veicolo a norma del regolamento ONU n. 127, serie di modifiche 03, supplemento 1, secondo le disposizioni specifiche relative al limite di 2 100 mm di distanza di inviluppo:

E11*127R03/01/T*2439*01;

- c) la lettera "F" per i veicoli omologati secondo le disposizioni specifiche relative alla linea di riferimento posteriore del cofano in conformità ai punti 11.22 e 11.23.

Esempio

Esempio della prima estensione della 2439ª omologazione rilasciata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un veicolo a norma del regolamento ONU n. 127, serie di modifiche 04, supplemento 1, secondo le disposizioni specifiche relative al limite della linea di riferimento posteriore del cofano:

E11*127R04/01/F*2439*01.

- 4.3. Il rilascio, il rifiuto o la revoca dell'omologazione ai sensi del presente regolamento deve essere comunicato alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1, parte 2, corredata di fotografie e/o progetti forniti dal richiedente in formato non superiore ad A4 (210 x 297 mm), o piegati in quel formato, e in scala adeguata.
- 4.4. Su tutti i veicoli conformi al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in un punto visibile e facilmente accessibile indicato sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale conforme al modello di cui all'allegato 2, costituito da:
- 4.4.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione⁽⁷⁾;
- 4.4.2. il numero del presente regolamento seguito dalla lettera "R", da un trattino e dal numero di omologazione, che vanno posti a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.
- 4.5. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi di uno o più regolamenti allegati all'accordo, non è necessario che nel paese che ha rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento sia ripetuto il simbolo di cui al punto 4.4.1. In tale caso, i numeri del regolamento e di omologazione, nonché i simboli aggiuntivi, devono essere disposti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto al punto 4.4.1.
- 4.6. Il marchio di omologazione deve essere facilmente leggibile e indelebile.
- 4.7. Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati del veicolo o in prossimità di essa.

5. Specifiche

5.1. Prova d'urto della gamba contro il paraurti

Per i veicoli con un'altezza inferiore del paraurti, in posizione di prova, inferiore a 425 mm si applicano le prescrizioni di cui al punto 5.1.1.

Per i veicoli con un'altezza inferiore del paraurti, in posizione di prova, pari o superiore a 425 mm e inferiore a 500 mm si applicano le prescrizioni di cui al punto 5.1.1 o 5.1.2, a scelta del costruttore.

⁽⁷⁾ I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.



Per i veicoli con un'altezza inferiore del paraurti, in posizione di prova, pari o superiore a 500 mm si applicano le prescrizioni di cui al punto 5.1.2.

5.1.1. Urto del dispositivo flessibile di simulazione della gamba contro il paraurti

Se sottoposto a prova conformemente all'allegato 5, punto 1 (Dispositivo flessibile di simulazione della gamba), il valore assoluto del massimo allungamento dinamico del legamento collaterale mediale sul ginocchio non deve superare 22 mm, mentre il massimo allungamento dinamico del legamento crociato anteriore e del legamento crociato posteriore non deve superare 13 mm. Il valore assoluto dei momenti flettenti dinamici sulla tibia non deve superare 340 Nm. Inoltre il costruttore può indicare larghezze di prova del paraurti fino a un massimo di 264 mm in totale, laddove il valore assoluto del momento flettente sulla tibia non deve superare 380 Nm. Una parte contraente può limitare l'applicazione della prescrizione concernente l'area di rilassamento nella propria legislazione nazionale qualora ritenga appropriata una tale restrizione.

Il dispositivo flessibile di simulazione della gamba deve essere certificato conformemente all'allegato 6, punto 1.

5.1.2. Urto del dispositivo di simulazione della coscia contro il paraurti

Se sottoposto a prova conformemente all'allegato 5, punto 2 (Urto del dispositivo di simulazione della coscia contro il paraurti), la somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non deve superare 7,5 kN, mentre il momento flettente sul dispositivo di simulazione della prova non deve superare 510 Nm.

Il dispositivo di simulazione della coscia deve essere certificato conformemente all'allegato 6, punto 2.

5.2. Prove per l'urto della testa

5.2.1. Prove per l'urto della testa di bambini e adulti

Quando verificato conformemente all'allegato 5, punti 3, 4 e 5, l'HIC registrato non deve risultare superiore a 1 000 mm sui due terzi dell'area di prova della superficie del cofano combinata con l'area di prova del parabrezza. Inoltre l'HIC registrato non deve risultare superiore a 1 000 mm sui due terzi dell'area di prova della superficie del cofano. L'HIC per le restanti aree di prova non deve essere superiore a 1 700 mm per entrambi i tipi di testa. I punti di misurazione situati nell'area di monitoraggio della zona sotto il parabrezza non devono essere presi in considerazione per la valutazione dei requisiti di prestazione di cui al presente paragrafo. I risultati delle rispettive prove sono utilizzati esclusivamente a fini di monitoraggio e non contribuiscono al calcolo del terzo e dei due terzi dell'area.

Nel caso in cui sia presente soltanto un'area di prova corrispondente alla testa di un bambino, l'HIC registrato non deve risultare superiore a 1 000 mm sui due terzi dell'area di prova. Per la restante superficie dell'area, l'HIC non deve superare 1 700 mm.

5.2.2. Impatto del dispositivo di simulazione della testa di un bambino

Quando verificato conformemente all'allegato 5, punti 3 e 4, l'HIC registrato non deve risultare superiore a 1 000 mm su almeno la metà dell'area di prova corrispondente alla testa di un bambino. L'HIC per le restanti superfici non deve essere superiore a 1 700 mm.

5.2.3. I dispositivi di simulazione della testa devono essere certificati conformemente all'allegato 6, punto 3.

5.3. Nel caso dei veicoli dotati di un sistema di sospensioni ad altezza regolabile che permette di variare l'altezza del veicolo sull'asse anteriore di oltre 20 mm rispetto all'altezza nominale per qualsiasi velocità compresa tra 25 e 40 km/h, oltre alla normale condizione di marcia indicata dal costruttore per la velocità di 40 km/h devono essere rispettate le disposizioni dei punti 5.1 e 5.2 per tutte le regolazioni delle altezze fisse del veicolo corrispondenti a velocità del veicolo comprese tra 25 km/h e 40 km/h.

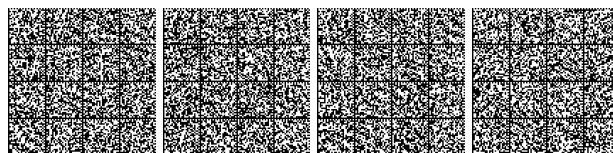
Per tali prove, su richiesta del costruttore e d'intesa con il servizio tecnico devono essere utilizzate le velocità d'urto di cui ai punti 5.1 e 5.2 o la velocità d'urto corrispondente all'altezza regolata del veicolo. In quest'ultimo caso, il rapporto tra l'urto della testa e la velocità corrispondente del veicolo deve essere di 0,9.



- 5.3.1. Le prescrizioni di cui al punto 5.3 si considerano soddisfatte se il veicolo è munito di un sistema di sospensioni ad altezza regolabile pienamente corrispondente alle condizioni di cui al punto 5.3.1.1 o 5.3.1.2.
- 5.3.1.1. Il sistema di sospensioni ad altezza regolabile non può essere attivato sulle strade pubbliche ed è attivato soltanto per l'uso fuori strada. Il sistema di sospensioni ad altezza regolabile tornerà automaticamente al normale assetto di marcia quando il veicolo riprenderà a circolare su strade pubbliche. All'inizio di ogni nuovo ciclo di accensione/funzionamento del motore, il sistema di sospensioni ad altezza regolabile è regolato sulla normale altezza di marcia.
- 5.3.1.2. Il sistema di sospensioni ad altezza regolabile può essere utilizzato sulle strade pubbliche, a bassa velocità, in casi eccezionali (ad esempio inondazioni/forti nevicate). In tali casi, il sistema di sospensioni ad altezza regolabile deve ritornare automaticamente alla normale altezza di marcia quando il veicolo supera la velocità di 25 km/h o quando il sistema è disattivato manualmente dal conducente. L'attivazione del sistema di sospensioni ad altezza regolabile in casi eccezionali di utilizzo a bassa velocità è segnalata al conducente almeno da un segnale di avvertimento visivo.
- 5.3.1.3. La conformità alle condizioni di cui al punto 5.3.1.1 o 5.3.1.2 deve essere dimostrata dal costruttore del veicolo in modo soddisfacente per il servizio tecnico con mezzi indipendenti (ad esempio una prova fisica). Le informazioni necessarie devono essere riportate nella scheda informativa di cui all'allegato I. I casi eccezionali di utilizzo del sistema a basse velocità di cui al punto 5.3.1.2 devono essere ulteriormente descritti nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione.
- 5.3.2. Il dispositivo di simulazione della gamba da utilizzare è quello adoperato per la prova d'urto della gamba contro il paraurti in condizioni di marcia normali a una velocità di 40 km/h.
- 5.3.3. D'intesa con il servizio tecnico, la conformità deve essere dimostrata mediante un numero limitato di prove d'urto della gamba o mediante simulazione numerica conformemente alle specifiche di cui al punto 5.3, nel rispetto dei limiti biomeccanici di cui, rispettivamente, ai punti 5.1.1 e 5.1.2.
- 5.3.4. D'intesa con il servizio tecnico, la conformità deve essere dimostrata mediante un numero limitato di prove d'urto della testa o mediante simulazione numerica che dimostri la conformità all'HIC prescritto di 1 700 mm sull'area di prova supplementare della testa.
6. Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell'omologazione
- 6.1. Ogni modifica del tipo di veicolo di cui al punto 2.37 deve essere comunicata all'autorità di homologazione che ha omologato il tipo di veicolo. Detta autorità può quindi:
- 6.1.1. ritenere che le modifiche apportate non incidano negativamente sulle condizioni per il rilascio dell'omologazione e concedere un'estensione dell'omologazione;
- 6.1.2. ritenere che le modifiche apportate incidano sulle condizioni per il rilascio dell'omologazione e richiedere ulteriori prove o controlli prima di concedere un'estensione dell'omologazione.
- 6.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con l'indicazione delle modifiche, deve essere comunicata secondo la procedura di cui al punto 4.3 alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento.
- 6.3. L'autorità di homologazione deve informare dell'estensione le altre parti contraenti mediante la scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1, parte 2, del presente regolamento e assegnare a ogni estensione un numero di serie, chiamato "numero dell'estensione".



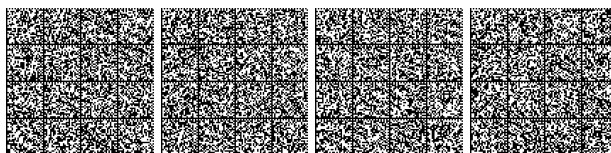
7. Conformità della produzione
- 7.1. Le procedure relative alla conformità della produzione devono rispettare le disposizioni generali di cui alla scheda 1 dell'accordo (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) e soddisfare le prescrizioni riportate in appresso:
- 7.2. un veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere fabbricato in maniera tale da risultare conforme al tipo omologato rispettando le prescrizioni di cui al punto 5;
- 7.3. l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione può in ogni momento verificare la conformità dei metodi di controllo applicabili a ciascuna unità produttiva. La frequenza normale di tali ispezioni è di una volta ogni due anni.
8. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
- 8.1. L'omologazione rilasciata in relazione a un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se non sono rispettate le prescrizioni di cui al punto 7.
- 8.2. Se una parte contraente revoca un'omologazione da essa in precedenza rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1, parte 2, del presente regolamento.
9. Cessazione definitiva della produzione
- Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione, che a sua volta deve informare le altre parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1, parte 2, del presente regolamento.
10. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione
- Le parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione cui devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione.
11. Disposizioni transitorie
- 11.1. A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare o di accettare un'omologazione a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 02.
- 11.2. A decorrere dal 31 dicembre 2017, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 02.
- 11.3. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non devono rifiutarsi di concedere estensioni di omologazioni per tipi di veicoli esistenti che sono state rilasciate conformemente alla serie originale del presente regolamento o alla serie di modifiche 01 del presente regolamento.
- 11.4. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettare le omologazioni a norma della serie originale del presente regolamento e della serie di modifiche 01 del presente regolamento.



- 11.5. A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare o di accettare un'omologazione a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 03.
- 11.6. A decorrere dal 7 luglio 2024, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono tenute ad accettare omologazioni rilasciate a norma di serie di modifiche precedenti pubblicate per la prima volta dopo il 7 luglio 2024.
- 11.7. Fino al 7 luglio 2026, le parti contraenti che applicano il presente regolamento sono tenute ad accettare omologazioni rilasciate a norma di serie di modifiche precedenti pubblicate per la prima volta precedentemente al 7 luglio 2024.
- 11.8. A decorrere dal 7 luglio 2026, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono tenute ad accettare omologazioni rilasciate a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento.
- 11.9. Fino al 1° settembre 2028, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare omologazioni utilizzando le procedure di prova relative al comportamento atipico di rottura del parabrezza (cfr. allegato 5, punti 4.8 e 5.8) e le disposizioni specifiche relative al limite di 2 100 mm di distanza di inviluppo (cfr. punti 2.1 e 2.45).
- 11.10. Fino al 1° settembre 2029, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettare le omologazioni rilasciate secondo le disposizioni specifiche relative al limite di 2 100 mm di distanza di inviluppo (cfr. punti 2.1 e 2.45).
- 11.11. A decorrere dal 1° settembre 2029, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono tenute ad accettare omologazioni rilasciate per veicoli con limite di 2 100 mm di distanza di inviluppo sulla superficie del cofano (cfr. punti 2.1 e 2.45).
- 11.12. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare omologazioni a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento.
- 11.13. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a concedere estensioni delle omologazioni esistenti rilasciate a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento.
- 11.14. A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 04, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento ONU può rifiutarsi di rilasciare o di accettare un'omologazione a norma del presente regolamento ONU quale modificato dalla serie di modifiche 04.
- 11.15. A decorrere dal 1° settembre 2026, le parti contraenti che applicano il presente regolamento ONU non sono tenute ad accettare omologazioni rilasciate a norma di serie di modifiche precedenti pubblicate per la prima volta dopo il 1° settembre 2026.
- 11.16. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento ONU devono continuare ad accettare le omologazioni rilasciate a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento ONU pubblicate per la prima volta precedentemente al 1° settembre 2026.
- 11.17. Fino al 1° settembre 2028, le parti contraenti che applicano il presente regolamento ONU devono continuare a rilasciare omologazioni utilizzando le procedure di prova relative al comportamento atipico di rottura del parabrezza (cfr. allegato 5, punti 4.8 e 5.8) e le disposizioni specifiche relative al limite di 2 100 mm di distanza di inviluppo (cfr. punti 2.1 e 2.45).
- 11.18. Fino al 1° settembre 2029, le parti contraenti che applicano il presente regolamento ONU devono continuare ad accettare le omologazioni rilasciate secondo le disposizioni specifiche relative al limite di 2 100 mm di distanza di inviluppo (cfr. punti 2.1 e 2.45).
- 11.19. A decorrere dal 1° settembre 2029, le parti contraenti che applicano il presente regolamento ONU non sono tenute ad accettare omologazioni rilasciate per veicoli con limite di 2 100 mm di distanza di inviluppo sulla superficie del cofano (cfr. punti 2.1 e 2.45).
- 11.20. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento ONU possono rilasciare omologazioni a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento ONU.



- 11.21. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento ONU devono continuare a concedere estensioni delle omologazioni esistenti rilasciate a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento ONU.
- 11.22. In deroga al punto 11.19, fino al 1° settembre 2030 le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare omologazioni secondo le disposizioni specifiche relative alla linea di riferimento posteriore del cofano (cfr. nota 2 al punto 2.1).
- 11.23. In deroga ai punti 11.20 e 11.21, fino al 1° settembre 2031 le parti contraenti che applicano il presente regolamento ONU devono continuare ad accettare le omologazioni rilasciate secondo le disposizioni specifiche relative alla linea di riferimento posteriore del cofano (cfr. nota 2 al punto 2.1).



Allegato 1

Parte 1

Modello

Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione dei pedoni

Le seguenti informazioni vanno fornite, ove pertinente, in triplice copia e devono contenere un indice. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli, in formato A4 o in fogli piegati in tale formato. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti includano funzioni comandate elettronicamente, occorre fornire informazioni sulle relative prestazioni.

0. Aspetti generali

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Eventuale/i denominazione/i commerciale/i:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: ⁽¹⁾ ⁽²⁾

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo: ⁽³⁾

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.6. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

0.7. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:

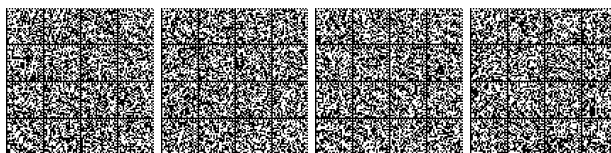
1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

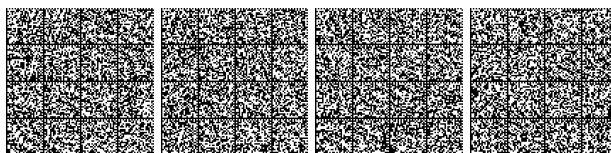
⁽¹⁾ Cancellare quanto non pertinente (salvo i casi in cui le risposte possibili sono più d'una e non è necessario cancellare nulla).

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri estranei alla descrizione del tipo di veicolo oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione tramite il simbolo "?" (ad esempio: ABC??123??).

⁽³⁾ Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2. - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.



- 1.6. Posizione e disposizione del motore:
- 9. Carrozzeria
 - 9.1. Tipo di carrozzeria:
 - 9.2. Materiali e modalità di costruzione:
 - 9.23. Protezione dei pedoni
 - 9.23.1. Descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni della struttura, le dimensioni, le linee di riferimento e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (internamente ed esternamente), con eventuali dettagli specifici del sistema di protezione attiva installato e di qualsiasi sistema che permetta di regolare l'altezza del veicolo sull'asse anteriore durante la marcia (ad esempio un sistema di sospensioni ad altezza regolabile).



Allegato 1

Parte 2

Notifica

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]



Emessa da:

Nome dell'amministrazione:

.....

.....

.....

Relativa a: ⁽²⁾

rilascio dell'omologazione
 estensione dell'omologazione
 rifiuto dell'omologazione
 revoca dell'omologazione
 cessazione definitiva della produzione

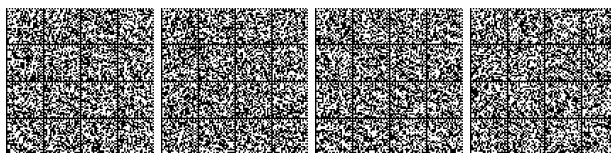
di un tipo di veicolo per quanto riguarda le prestazioni in relazione alla sicurezza dei pedoni a norma del regolamento ONU n. 127

Omologazione n.: Estensione n.:

1. Marchio:
2. Tipo e denominazioni commerciali:
3. Nome e indirizzo del costruttore:
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
5. Breve descrizione del veicolo:
6. Veicolo presentato per l'omologazione in data:
7. Servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione:
8. Data del verbale rilasciato da tale servizio:
9. Numero del verbale rilasciato da tale servizio:
10. Omologazione per quanto riguarda le prestazioni in relazione alla sicurezza dei pedoni rilasciata/rifiutata: ⁽²⁾
11. Luogo:
12. Data:
13. Firma:

⁽¹⁾ Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni sull'omologazione contenute nel regolamento).

⁽²⁾ Cancellare quanto non pertinente.



14. Alla presente comunicazione sono allegati i seguenti documenti, recanti il numero di omologazione di cui sopra:

disegni quotati

vista in esploso o fotografia del veicolo

15. Eventuali osservazioni:

Punto	Distanza di inviluppo	Coordinata Y ^(*)	Velocità d'urto	Valore HIC
1.				
2.				
...				

Limite di 2 100 mm di distanza di inviluppo conformemente ai punti da 11.9 a 11.11: applicabile / non applicabile.

16.2. Area comprendente dispositivi di attenuazione delle lesioni alla testa per pedoni o ciclisti, ad esempio airbag esterno, struttura mobile, elementi di assorbimento dell'energia (se del caso)

Montante A	Distanza di inviluppo	Coordinata Y	Velocità d'urto	Valore HIC
1.				
2.				
...				
Cornice superiore del parabrezza				
(3.)				
(4.)				
...				
Zona sotto il parabrezza				
(5.)				
(6.)				
...				

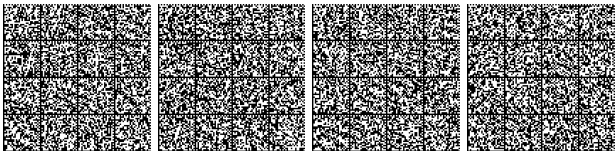
16.3. Punti di impatto sulle soluzioni innovative (se del caso) richiesti dal costruttore.

Montante A	Distanza di inviluppo	Coordinata Y	Velocità d'urto	Valore HIC
1.				
2.				
...				
Cornice superiore del parabrezza				
(3.)				
(4.)				
...				

^(*) Sistema di coordinate definito nell'appendice 2 dell'allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 - <https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions>.



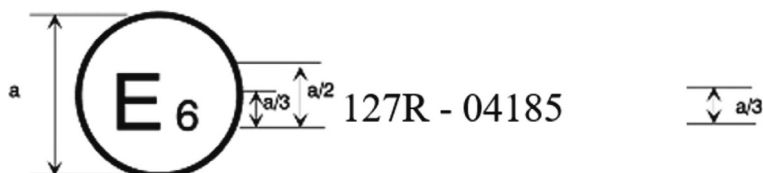
Montante A	Distanza di inviluppo	Coordinata Y	Velocità d'urto	Valore HIC
Zona sotto il parabrezza				
(5.)				
(6.)				
...				



Allegato 2

Esempi di marchi di omologazione

(cfr. punti da 4.4 a 4.4.2 del presente regolamento)

 $a = 8 \text{ mm min.}$

Il marchio di omologazione di cui sopra, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato in Belgio (E 6) per quanto riguarda le prestazioni in relazione alla sicurezza dei pedoni a norma del regolamento ONU n. 127. Le prime due cifre indicano che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle prescrizioni del regolamento ONU n. 127, come modificato dalla serie di modifiche 04.



Allegato 3

Condizioni generali di prova

1. Temperatura e umidità
 - 1.1. Al momento della prova, l'impianto di prova e il veicolo o sottosistema devono presentare un'umidità relativa del $40\% \pm 30\%$ e una temperatura stabilizzata pari a $20\text{ °C} \pm 4\text{ °C}$.
2. Sito per le prove d'urto
 - 2.1. Il sito di prova deve essere costituito da una superficie piana, liscia e dura con una pendenza non superiore all'1 %.
3. Preparazione del veicolo
 - 3.1. Per la prova deve essere utilizzato un veicolo completo o una sezione di carrozzeria, con regolazioni conformi alle condizioni che seguono.
 - 3.1.1. Il veicolo, nel normale assetto di marcia, deve essere saldamente fissato su supporti rialzati o poggiare su una superficie piana orizzontale con il freno di stazionamento azionato.
 - 3.1.2. Nel contesto della prova, la sezione di carrozzeria deve comprendere tutte le parti della struttura anteriore del veicolo, nonché tutti i componenti situati sotto il cofano e dietro il parabrezza che potrebbero essere implicati in un urto frontale con un utente della strada vulnerabile, onde poter mostrare il comportamento e le interazioni di tutti i componenti del veicolo coinvolti. La sezione di carrozzeria deve essere saldamente montata sul veicolo nel normale assetto di marcia.
 - 3.2. Tutti i dispositivi destinati alla protezione degli utenti della strada vulnerabili quando questi ultimi vengono urtati da un veicolo devono essere correttamente attivati prima della prova e/o devono essere in funzione durante la prova. Spetta al costruttore dimostrare che i dispositivi funzioneranno come previsto in caso di impatto con un pedone.
 - 3.3. I veicoli con componenti diversi dai dispositivi di protezione attiva dei pedoni che possono cambiare forma e posizione e che hanno più forme o posizioni fisse devono essere conformi alle prescrizioni relative a tali componenti in ogni forma o posizione fissa.



Allegato 4

Specifiche per il dispositivo di simulazione

1. Dispositivo flessibile di simulazione della gamba

- 1.1. Il dispositivo flessibile di simulazione della gamba deve essere costituito da tessuti molli e pelle, segmenti ossei lunghi flessibili (che rappresentano il femore e la tibia) e un'articolazione del ginocchio, come mostrato nella figura 1. Il dispositivo di simulazione assemblato deve avere una massa totale di $13,2 \text{ kg} \pm 0,4 \text{ kg}$. Le dimensioni del dispositivo di simulazione completo assemblato devono corrispondere a quelle definite nella figura 1.

Staffe, pulegge, protezioni, parti di collegamento ecc. fissate al dispositivo di simulazione per consentirne il movimento e/o la protezione possono estendersi oltre le dimensioni e le tolleranze di cui alla figura 1 e alle figure 2a e 2b.

- 1.2. La forma della sezione trasversale dei segmenti dei corpi principali del femore e della tibia e le relative superfici d'urto devono corrispondere alla definizione di cui alla figura 2a.
- 1.3. La forma della sezione trasversale dell'articolazione del ginocchio e la relativa superficie d'urto devono corrispondere alla definizione di cui alla figura 2b.
- 1.4. Le masse del femore e della tibia senza tessuti molli e pelle, comprese le parti di collegamento con l'articolazione del ginocchio, devono essere pari rispettivamente a $2,46 \text{ kg} \pm 0,12 \text{ kg}$ e $2,64 \text{ kg} \pm 0,13 \text{ kg}$. La massa dell'articolazione del ginocchio senza tessuti molli e pelle deve essere pari a $4,28 \text{ kg} \pm 0,21 \text{ kg}$. La massa assemblata del femore, dell'articolazione del ginocchio e della tibia senza tessuti molli e pelle deve essere pari a $9,38 \text{ kg} \pm 0,3 \text{ kg}$.

Il baricentro del femore e quello della tibia senza tessuti molli e pelle, comprese le parti di collegamento all'articolazione del ginocchio, devono corrispondere alla definizione di cui alla figura 1. Il baricentro dell'articolazione del ginocchio deve essere quello definito nella figura 1.

Il momento d'inerzia del femore e della tibia (senza tessuti molli e pelle, comprese le parti di collegamento inserite nell'articolazione del ginocchio) attorno all'asse X che passa attraverso i rispettivi baricentri deve essere pari rispettivamente a $0,0325 \text{ kgm}^2 \pm 0,0016 \text{ kgm}^2$ e $0,0467 \text{ kgm}^2 \pm 0,0023 \text{ kgm}^2$. Il momento d'inerzia dell'articolazione del ginocchio attorno all'asse X che passa attraverso il rispettivo baricentro deve essere pari a $0,0180 \text{ kgm}^2 \pm 0,0009 \text{ kgm}^2$.

2. Strumentazione per il dispositivo di simulazione della gamba

- 2.1. Occorre installare quattro trasduttori nella tibia per misurare i momenti flettenti in determinati punti all'interno della tibia. Tre trasduttori devono invece essere installati nel femore per misurare i momenti flettenti applicati a quest'ultimo. Le posizioni di rilevamento di ciascuno dei trasduttori sono definite nella figura 3. L'asse di misurazione di ciascun trasduttore deve essere l'asse X del dispositivo di simulazione.
- 2.2. Occorre installare tre trasduttori nell'articolazione del ginocchio per misurare gli allungamenti del legamento collaterale mediale (LCM), del legamento crociato anteriore (LCA) e del legamento crociato posteriore (PCL). Le posizioni di misurazione di ciascun trasduttore sono riportate nella figura 3. Le posizioni di misurazione devono trovarsi entro $\pm 4 \text{ mm}$ lungo l'asse X rispetto al centro dell'articolazione del ginocchio.
- 2.3. Il valore di risposta CFC (Channel Frequency Class) della strumentazione, definito nella norma ISO 6487:2002, deve essere 180 per tutti i trasduttori. I valori di risposta CAC (Channel Amplitude Class), definiti nella norma ISO 6487:2002, devono essere i seguenti: 30 mm per gli allungamenti dei legamenti del ginocchio e 400 Nm per i momenti flettenti di tibia e femore. Questo non significa che il dispositivo di simulazione debba essere fisicamente in grado di allungarsi o flettersi fino a tali valori.



- 2.4. La determinazione di tutti i momenti flettenti massimi della tibia del dispositivo flessibile di simulazione della gamba e degli allungamenti dei legamenti deve essere limitata all'intervallo di valutazione come definito al punto 2.2 del presente regolamento.

Figura 1

Dispositivo flessibile di simulazione della gamba

Dimensioni e posizioni del baricentro del femore, dell'articolazione del ginocchio e della tibia (vista laterale)

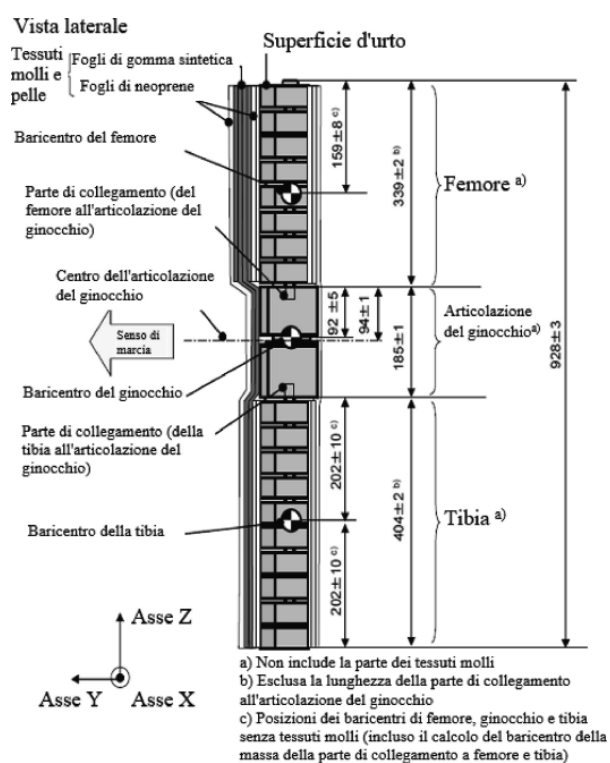


Figura 2

Viste schematiche in pianta del dispositivo flessibile di simulazione della gamba con indicazione delle dimensioni di femore, tibia e ginocchio (vista dall'alto)

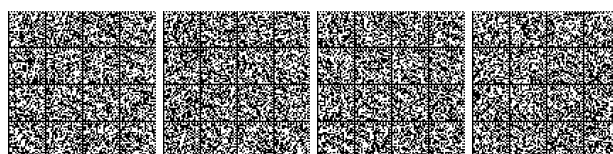
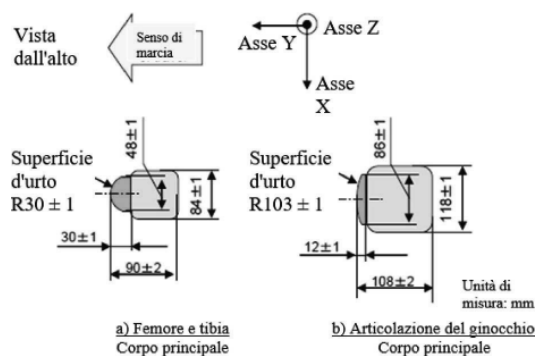
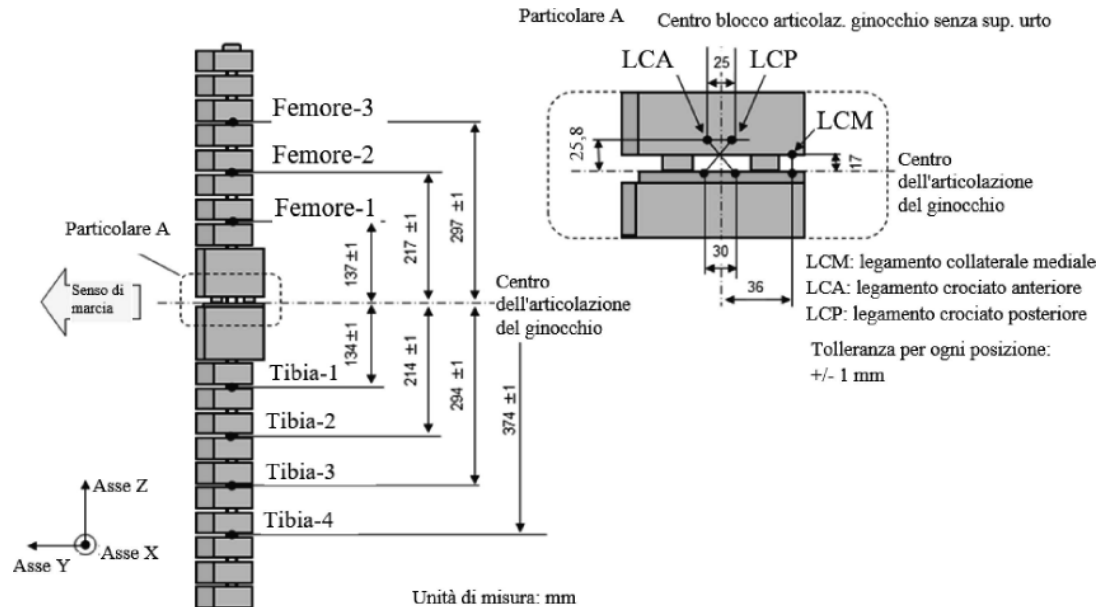


Figura 3

Posizioni della strumentazione del dispositivo flessibile di simulazione della gamba



3. Dispositivo di simulazione della coscia

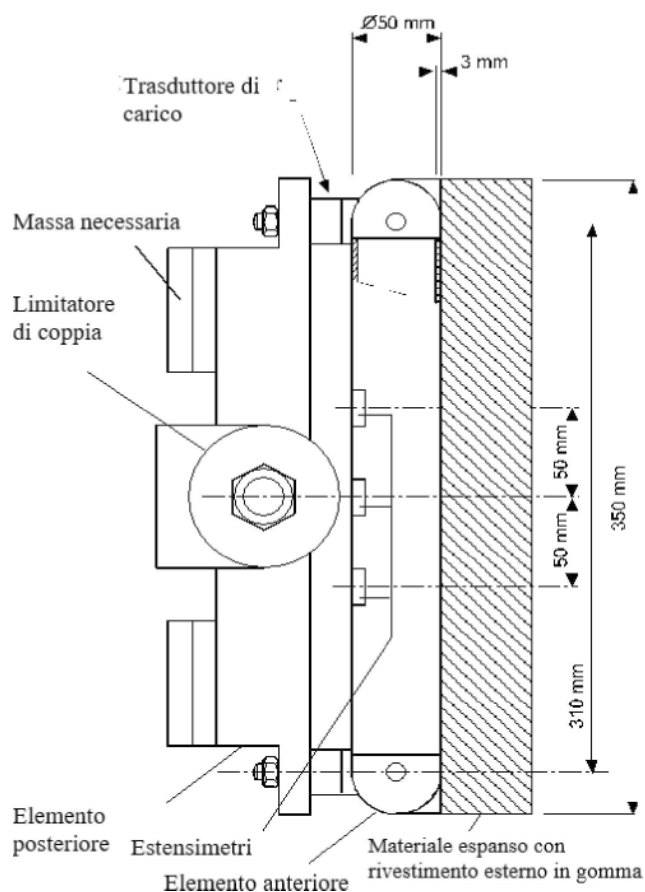
- 3.1. Il dispositivo di simulazione della coscia deve essere un elemento rigido, lungo $350 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$, rivestito di materiale espanso sul lato dell'urto (cfr. figura 4).
- 3.2. Durante l'urto la massa totale del dispositivo di simulazione della coscia, comprensivo dei componenti di propulsione e di guida che ne sono parte integrante, deve essere di $9,5 \text{ kg} \pm 0,1 \text{ kg}$.
- 3.3. La massa totale dell'elemento anteriore e degli altri componenti situati davanti ai trasduttori di carico, sommata a quella delle parti dei trasduttori di carico situate davanti agli elementi attivi, ad esclusione del materiale espanso e del rivestimento esterno, deve essere di $1,95 \text{ kg} \pm 0,05 \text{ kg}$.
- 3.4. Il dispositivo di simulazione della coscia per le prove d'urto contro il paraurti deve essere montato sul sistema di propulsione mediante un limitatore di coppia ed essere insensibile ai carichi fuori asse. Il dispositivo di simulazione deve muoversi soltanto nella direzione d'urto specificata quando viene a contatto con il veicolo e non deve potersi muovere in altre direzioni, compresa la rotazione attorno a qualsiasi asse.
- 3.5. Il limitatore di coppia deve essere posizionato in modo che l'asse longitudinale dell'elemento anteriore sia in posizione verticale al momento dell'urto, con una tolleranza di $\pm 2^\circ$. Coppia d'attrito del giunto: $675 \text{ Nm} \pm 25 \text{ Nm}$.
- 3.6. Il baricentro delle parti del dispositivo di simulazione poste anteriormente al limitatore di coppia, compresi i pesi applicati, deve situarsi sulla linea mediana longitudinale del dispositivo di simulazione, con una tolleranza di $\pm 10 \text{ mm}$.
- 3.7. La distanza tra le linee mediane dei trasduttori di carico deve essere di $310 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$ e il diametro dell'elemento anteriore $50 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.



4. Strumentazione per il dispositivo di simulazione della coscia
 - 4.1. L'elemento anteriore deve essere dotato di estensimetri per misurare i momenti flettenti in tre posizioni, come illustrato dalla figura 4, ciascuno dei quali deve utilizzare un canale separato. Gli estensimetri si trovano sul dispositivo di simulazione, sul retro dell'elemento anteriore. I due estensimetri esterni si trovano a $50\text{ mm} \pm 1\text{ mm}$ dall'asse simmetrico del dispositivo di simulazione. L'estensimetro centrale si trova sull'asse simmetrico con una tolleranza di $\pm 1\text{ mm}$.
 - 4.2. Occorre montare due trasduttori di carico per misurare singolarmente le forze applicate a ciascuna estremità del dispositivo di simulazione della coscia, oltre ad estensimetri che misurino i momenti flettenti al centro di tale dispositivo e in posizioni situate a 50 mm lateralmente rispetto alla linea centrale (cfr. figura 4).
 - 4.3. Il valore di risposta CFC della strumentazione, definito nella norma ISO 6487:2002, deve essere 180 per tutti i trasduttori. I valori di risposta CAC, definiti nella norma ISO 6487:2002, devono essere i seguenti: 10 kN per i trasduttori di forza e $1\,000\text{ Nm}$ per le misurazioni del momento flettente.

Figura 4

Dispositivo di simulazione della coscia



5. Dispositivi di simulazione delle teste di un bambino e di un adulto
 - 5.1. Dispositivo di simulazione della testa di un bambino (cfr. figura 5)



- 5.1.1. Il dispositivo di simulazione della testa di un bambino deve essere di alluminio e avere una costruzione omogenea e forma sferica. Il diametro complessivo deve essere di $165 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$ e la massa di $3,5 \text{ kg} \pm 0,07 \text{ kg}$. Il momento di inerzia attorno a un asse che attraversa il baricentro ed è perpendicolare alla direzione d'urto deve essere compreso tra $0,008$ e $0,012 \text{ kgm}^2$. Il baricentro del dispositivo di simulazione della testa, compresa la strumentazione, deve essere situato nel centro geometrico della sfera con una tolleranza di $\pm 2 \text{ mm}$.

La sfera deve essere ricoperta almeno per metà da un rivestimento esterno sintetico dello spessore di $14 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$.

- 5.1.2. La frequenza naturale iniziale del dispositivo di simulazione della testa di un bambino deve essere superiore a $5\,000 \text{ Hz}$.

5.2. Strumentazione del dispositivo di simulazione della testa di un bambino

- 5.2.1. Una cavità nella sfera deve permettere il montaggio di un accelerometro triassiale o di tre accelerometri monoassiali con una tolleranza di $\pm 10 \text{ mm}$ per il posizionamento della massa sismica rispetto al centro della sfera per l'asse di misurazione, e di $\pm 1 \text{ mm}$ per il posizionamento della massa sismica rispetto al centro della sfera per la direzione perpendicolare all'asse di misurazione.

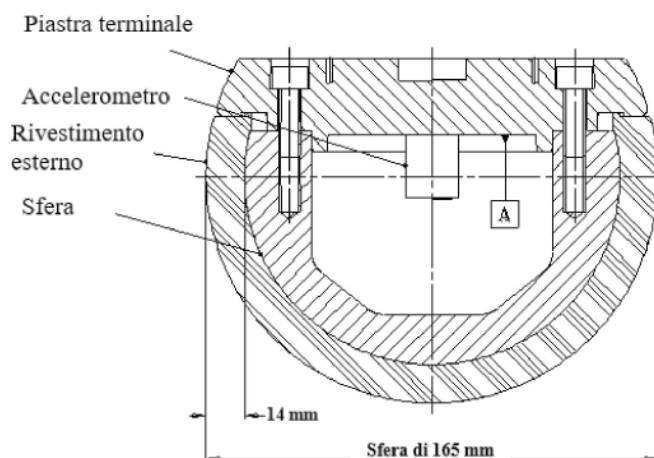
- 5.2.2. Se vengono utilizzati tre accelerometri monoassiali, l'asse sensibile di uno di essi deve essere perpendicolare al lato di montaggio A (cfr. figura 5), mentre la relativa massa sismica deve essere posizionata entro un campo di tolleranza cilindrico avente raggio di 1 mm e lunghezza di 20 mm . La linea mediana del campo di tolleranza deve essere perpendicolare al lato di montaggio e il suo punto centrale deve coincidere con il centro della sfera del dispositivo di simulazione della testa.

- 5.2.3. Gli assi sensibili degli altri accelerometri devono essere perpendicolari l'uno rispetto all'altro e paralleli al lato di montaggio A, mentre la relativa massa sismica deve essere posizionata entro un campo di tolleranza sferico avente raggio di 10 mm . Il centro del campo di tolleranza deve coincidere con il centro della sfera del dispositivo di simulazione della testa.

- 5.2.4. Il valore di risposta CFC della strumentazione, definito nella norma ISO 6487:2002, deve essere $1\,000$. Il valore di risposta CAC, definito nella norma ISO 6487:2002, deve essere 500 g per l'accelerazione.

Figura 5

Dispositivo di simulazione della testa di un bambino



- 5.3. Dispositivo di simulazione della testa di un adulto (cfr. figura 6)

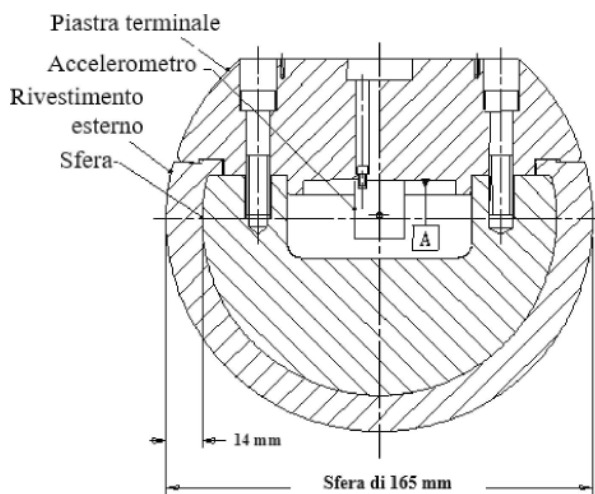


- 5.3.1. Il dispositivo di simulazione della testa di un adulto deve essere di alluminio e avere una costruzione omogenea e forma sferica. Il diametro complessivo deve essere di $165 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$, come indicato nella figura 6. La massa deve essere di $4,5 \text{ kg} \pm 0,1 \text{ kg}$. Il momento di inerzia attorno a un asse che attraversa il baricentro ed è perpendicolare alla direzione d'urto deve essere compreso tra $0,010$ e $0,013 \text{ kgm}^2$. Il baricentro del dispositivo di simulazione della testa, compresa la strumentazione, deve essere situato nel centro geometrico della sfera con una tolleranza di $\pm 5 \text{ mm}$.

La sfera deve essere ricoperta almeno per metà da un rivestimento esterno sintetico dello spessore di $14 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$.

Figura 6

Dispositivo di simulazione della testa di un adulto



- 5.3.2. La frequenza naturale iniziale del dispositivo di simulazione della testa di un adulto deve essere superiore a $5\,000 \text{ Hz}$.

5.4. Strumentazione del dispositivo di simulazione della testa di un adulto

- 5.4.1. Una cavità nella sfera deve permettere il montaggio di un accelerometro triassiale o di tre accelerometri monoassiali con una tolleranza di $\pm 10 \text{ mm}$ per il posizionamento della massa sismica rispetto al centro della sfera per l'asse di misurazione, e di $\pm 1 \text{ mm}$ per il posizionamento della massa sismica rispetto al centro della sfera per la direzione perpendicolare all'asse di misurazione.
- 5.4.2. Se sono utilizzati tre accelerometri monoassiali, l'asse sensibile di uno di essi deve essere perpendicolare al lato di montaggio A (cfr. figura 6); la sua massa sismica deve essere posizionata entro un campo di tolleranza cilindrico con un raggio di 1 mm e lungo 20 mm . La linea mediana del campo di tolleranza deve essere perpendicolare al lato di montaggio e il suo punto centrale deve coincidere con il centro della sfera del dispositivo di simulazione della testa.
- 5.4.3. Gli assi sensibili degli altri accelerometri devono essere perpendicolari l'uno rispetto all'altro e paralleli al lato di montaggio A, mentre la relativa massa sismica deve essere posizionata entro un campo di tolleranza sferico avente raggio di 10 mm . Il centro del campo di tolleranza deve coincidere con il centro della sfera del dispositivo di simulazione della testa.

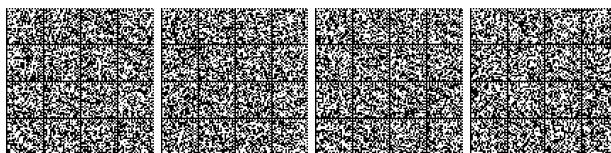


5.4.4. Il valore di risposta CFC della strumentazione, definito nella norma ISO 6487:2002, deve essere 1 000. Il valore di risposta CAC, definito nella norma ISO 6487:2002, deve essere 500 g per l'accelerazione.

5.5. Superficie posteriore dei dispositivi di simulazione delle teste di un bambino e di un adulto

Sulla superficie esterna dei dispositivi di simulazione della testa deve essere prevista una superficie piana posteriore perpendicolare al senso di marcia e in genere perpendicolare all'asse di uno degli accelerometri, che funga anche da piastra piana in grado di consentire l'accesso agli accelerometri e da punto di fissaggio per il sistema di propulsione.

—



Allegato 5

Procedure di prova

1. Dispositivo flessibile di simulazione della gamba
 - 1.1. Per ogni prova, il dispositivo di simulazione (femore, articolazione del ginocchio e tibia) deve essere coperto da tessuti molli e pelle composti da fogli di gomma sintetica (R1, R2) e fogli di neoprene (N1F, N2F, N1T, N2T, N3), come illustrato nella figura 1. Le dimensioni dei fogli devono rispettare le prescrizioni di cui alla figura 1. I fogli devono presentare le caratteristiche di compressione di cui alla figura 2. Le caratteristiche di compressione devono essere verificate utilizzando materiale dello stesso lotto dei fogli utilizzati per i tessuti molli e la pelle del dispositivo di simulazione.
 - 1.2. Tutti i componenti del dispositivo di simulazione devono essere conservati per un periodo di tempo sufficiente in un locale controllato avente una temperatura stabilizzata di $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 4\text{ }^{\circ}\text{C}$ prima del prelievo del dispositivo di simulazione per le prove. Dopo essere stato prelevato dal locale di conservazione, il dispositivo di simulazione non deve essere esposto a condizioni diverse da quelle dell'area di prova di cui all'allegato 3, punto 1.1.
 - 1.3. Le prove devono essere effettuate entro due ore dal momento in cui il dispositivo di simulazione è prelevato dal locale controllato.
 - 1.4. I punti di misurazione selezionati devono trovarsi nella superficie di prova del paraurti quale definita al punto 2.14 del presente regolamento.
 - 1.5. Devono essere effettuate almeno tre prove d'urto della gamba contro il paraurti, una per ciascun terzo della superficie di prova del paraurti, nelle posizioni ritenute più pericolose per l'integrità fisica della persona coinvolta. Le prove vanno effettuate su tipi diversi di struttura qualora la superficie da valutare ne comprenda più di uno. I punti di prova selezionati devono essere distanti almeno 84 mm tra loro, misurandoli orizzontalmente, e devono essere perpendicolari al piano mediano longitudinale del veicolo. Le posizioni sottoposte a prova dai laboratori devono essere indicate nel verbale di prova.
 - 1.6. La direzione del vettore della velocità d'impatto deve essere orizzontale e parallela al piano verticale longitudinale del veicolo. La tolleranza per la direzione del vettore di velocità nel piano orizzontale e nel piano longitudinale deve essere di $\pm 2^{\circ}$ al momento del primo contatto. L'asse del dispositivo di simulazione deve essere perpendicolare al piano orizzontale con una tolleranza di $\pm 2^{\circ}$ per gli angoli di rollio e di beccheggio nel piano laterale e in quello longitudinale. I piani orizzontale, longitudinale e laterale sono ortogonali l'uno rispetto all'altro (cfr. figura 3).
 - 1.7. L'estremità inferiore del dispositivo di simulazione (senza le parti necessarie per consentirne il movimento e/o la protezione) deve essere situata 75 mm sopra il piano di riferimento del suolo al momento del primo contatto con il paraurti (cfr. figura 4), con una tolleranza di ± 10 mm. Nell'impostare l'altezza del sistema di propulsione occorre tener conto dell'effetto della gravità nella fase di volo libero del dispositivo di simulazione.
 - 1.8. Il dispositivo di simulazione della gamba per le prove d'urto contro il paraurti deve essere in "volo libero" al momento dell'urto. La fase di volo libero del dispositivo di simulazione deve iniziare ad una distanza dal veicolo tale da garantire che i risultati della prova non siano influenzati dal contatto del dispositivo di simulazione con il sistema di propulsione durante il rimbalzo del dispositivo.

Il dispositivo di simulazione può essere proiettato tramite qualsiasi mezzo che possa dimostrare di soddisfare le prescrizioni per la prova.
 - 1.9. Al momento del primo contatto, il dispositivo di simulazione deve avere l'orientamento previsto intorno al suo asse verticale, con una tolleranza di $\pm 5^{\circ}$ per l'angolo di imbardata, per consentire il corretto funzionamento dell'articolazione del ginocchio (cfr. figura 3).
 - 1.10. Per le prove relative al dispositivo di simulazione della gamba si applica una tolleranza di impatto orizzontale e verticale di ± 10 mm. Il laboratorio di prova può verificare su un numero sufficiente di punti di misurazione che tale condizione possa essere soddisfatta e che le prove possano quindi essere svolte con la precisione necessaria.



- 1.11. Durante il contatto tra il dispositivo di simulazione e il veicolo, il dispositivo di simulazione non deve entrare in contatto con il suolo o con qualsiasi altro oggetto non facente parte del veicolo.
- 1.12. La velocità di impatto del dispositivo di simulazione quando colpisce il paraurti deve essere di $11,1 \text{ m/s} \pm 0,2 \text{ m/s}$. Occorre tenere conto dell'effetto della gravità quando la velocità di impatto è calcolata in base a misurazioni effettuate precedentemente al primo contatto.
- 1.13. I momenti flettenti della tibia non devono superare $\pm 15 \text{ Nm}$ entro un intervallo di valutazione di 30 ms immediatamente prima dell'impatto.
- 1.14. La compensazione dell'offset deve essere effettuata con il dispositivo flessibile di simulazione della gamba in posizione di riposo prima della fase di prova/accelerazione.

Figura 1

Dispositivo flessibile di simulazione della gamba: dimensioni di tessuti molli e pelle

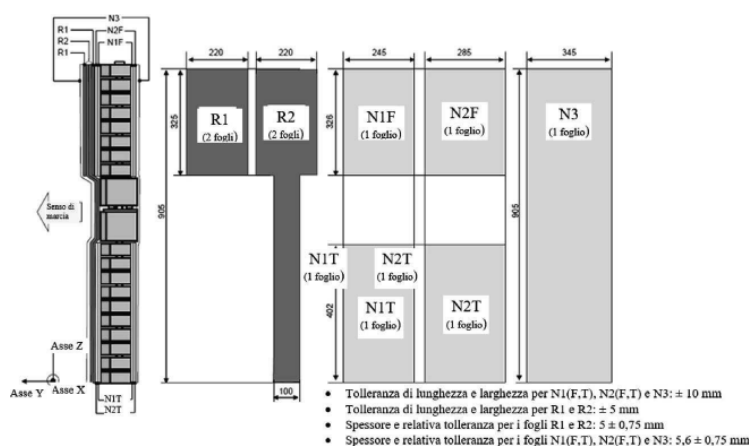
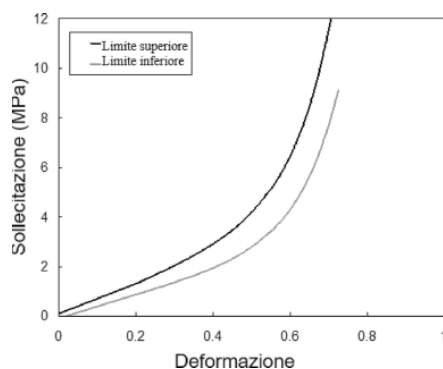


Figura 2

Dispositivo flessibile di simulazione della gamba: caratteristiche di compressione di tessuti molli e pelle

a) Fogli di gomma sintetica



b) Fogli di neoprene

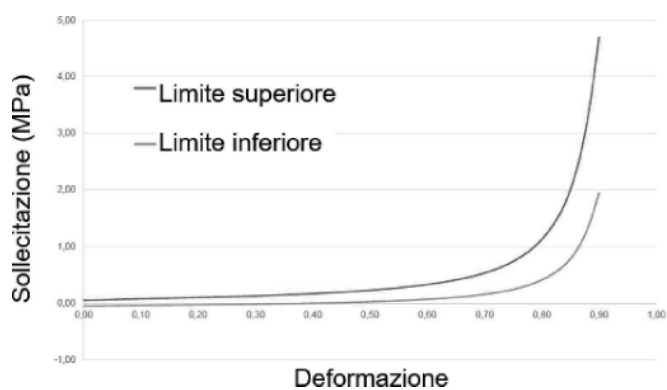


Figura 3

Tolleranze degli angoli per il dispositivo flessibile di simulazione della gamba al momento del primo impatto

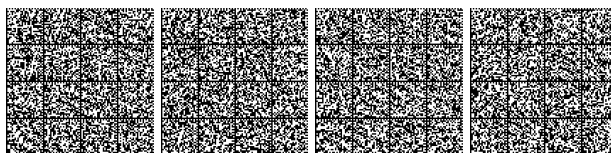
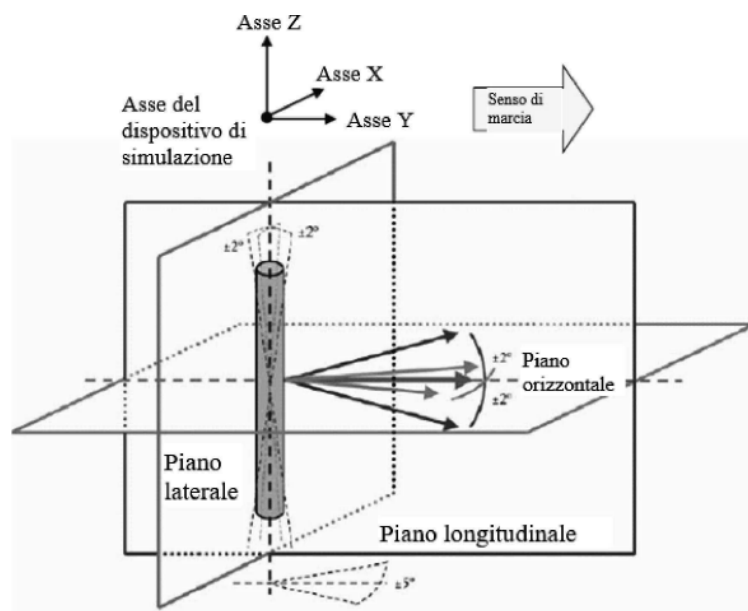
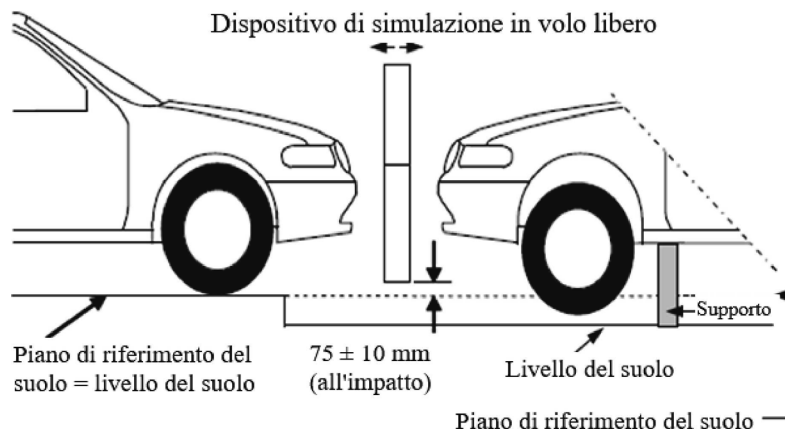


Figura 4

Prove d'urto del dispositivo flessibile di simulazione della gamba contro il paraurti per veicolo completo nel normale assetto di marcia (a sinistra) e per sezione di carrozzeria su supporti (a destra)



2. Urto del dispositivo di simulazione della coscia contro il paraurti
 - 2.1. Per ciascuna prova, il materiale espanso che riproduce i tessuti molli deve essere costituito da due fogli nuovi, con spessore di 25 mm, di materiale espanso di tipo CF-45 o equivalente, che devono essere tagliati dal foglio di materiale utilizzato per la prova dinamica di certificazione. Il rivestimento esterno deve essere formato da un foglio dello spessore di 1,5 mm di gomma rinforzata con fibre. La massa del materiale espanso e del rivestimento esterno in gomma deve essere complessivamente pari a $0,6 \text{ kg} \pm 0,1 \text{ kg}$ (non comprensiva del peso di rinforzi, supporti ecc. usati per fissare i bordi posteriori del rivestimento esterno in gomma all'elemento posteriore). Il materiale espanso e il rivestimento esterno in gomma devono essere ripiegati verso la parte posteriore e il rivestimento deve essere fissato all'elemento posteriore interponendo dei distanziatori in modo da mantenere paralleli i suoi lati. Le dimensioni e la forma del materiale espanso devono consentire il mantenimento di un'intercapedine sufficiente tra il materiale espanso e i componenti che si trovano dietro l'elemento anteriore, allo scopo di evitare percorsi di carico significativi tra il materiale espanso e questi componenti.
 - 2.2. Il dispositivo di simulazione, o almeno il relativo materiale espanso, deve essere conservato per almeno quattro ore in un locale controllato con umidità stabilizzata del $35 \% \pm 15 \%$ e temperatura stabilizzata di $20 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 4 \text{ }^{\circ}\text{C}$ prima di essere prelevato per la prova. Dopo essere stato prelevato dal locale di conservazione, il dispositivo di simulazione non deve essere soggetto a condizioni diverse da quelle relative all'area di prova.
 - 2.3. Le prove devono essere effettuate entro due ore dal momento in cui il dispositivo di simulazione è prelevato dal locale controllato.
 - 2.4. I punti di misurazione selezionati devono trovarsi nella superficie di prova del paraurti quale definita al punto 2.14 del presente regolamento.
 - 2.5. Devono essere effettuate almeno tre prove d'urto della coscia contro il paraurti, una per ciascun terzo della superficie di prova del paraurti, nelle posizioni ritenute più pericolose per l'integrità fisica della persona coinvolta. Le prove vanno effettuate su tipi diversi di struttura qualora la superficie da valutare ne comprenda più di uno. I punti di misurazione selezionati devono essere distanti almeno 84 mm tra loro, misurandoli orizzontalmente, e devono essere perpendicolari al piano mediano longitudinale del veicolo. Le posizioni sottoposte a prova dai laboratori devono essere indicate nel verbale di prova.
 - 2.6. La direzione d'urto deve essere parallela all'asse longitudinale del veicolo, con l'asse del dispositivo di simulazione della coscia verticale al momento del primo contatto. A questa direzione si applica una tolleranza di $\pm 2^{\circ}$.



Al momento del primo contatto, l'asse centrale verticale del dispositivo di simulazione deve essere equidistante tra la linea di riferimento superiore e quella inferiore del paraurti, con una tolleranza di ± 10 mm; lateralmente la sua posizione deve coincidere con la posizione d'urto selezionata con una tolleranza di ± 10 mm. Il laboratorio di prova può verificare su un numero sufficiente di punti di misurazione che tale condizione possa essere soddisfatta e che le prove possano quindi essere svolte con la precisione necessaria.

- 2.7. La velocità d'impatto del dispositivo di simulazione della coscia quando colpisce il paraurti deve essere di $11,1 \text{ m/s} \pm 0,2 \text{ m/s}$.

3. Procedure di prova con i dispositivi di simulazione delle teste di un bambino e di un adulto – Specifiche delle prove comuni

- 3.1. Propulsione dei dispositivi di simulazione della testa

- 3.1.1. I dispositivi di simulazione della testa devono essere in "volo libero" al momento dell'impatto, alla velocità d'impatto richiesta (di cui ai punti 4.6 e 5.6), e la loro direzione d'urto deve essere quella richiesta (di cui ai punti 4.7 e 5.7).

- 3.1.2. La fase di volo libero dei dispositivi di simulazione deve iniziare ad una distanza dal veicolo tale da garantire che i risultati della prova non siano influenzati dal contatto del dispositivo di simulazione con il sistema di propulsione durante il rimbalzo del dispositivo.

- 3.2. Misurazione della velocità di impatto

- 3.2.1. La velocità del dispositivo di simulazione della testa deve essere misurata in un dato punto durante il volo libero prima dell'impatto, con il metodo indicato nella norma ISO 3784:1976. La velocità misurata deve essere corretta tenendo conto di tutti i fattori che possono influenzare il dispositivo di simulazione tra il punto in cui è effettuata la misurazione e il punto dell'impatto, per determinare la velocità del dispositivo di simulazione al momento dell'impatto. Occorre calcolare o misurare l'angolo del vettore di velocità al momento dell'impatto.

- 3.3. Registrazione

- 3.3.1. È necessario registrare le serie temporali relative all'accelerazione e calcolare il parametro HIC (Head Injury Criterion). Si deve registrare il punto di misurazione sulla struttura anteriore del veicolo. La registrazione dei risultati della prova deve essere effettuata secondo la norma ISO 6487:2002.

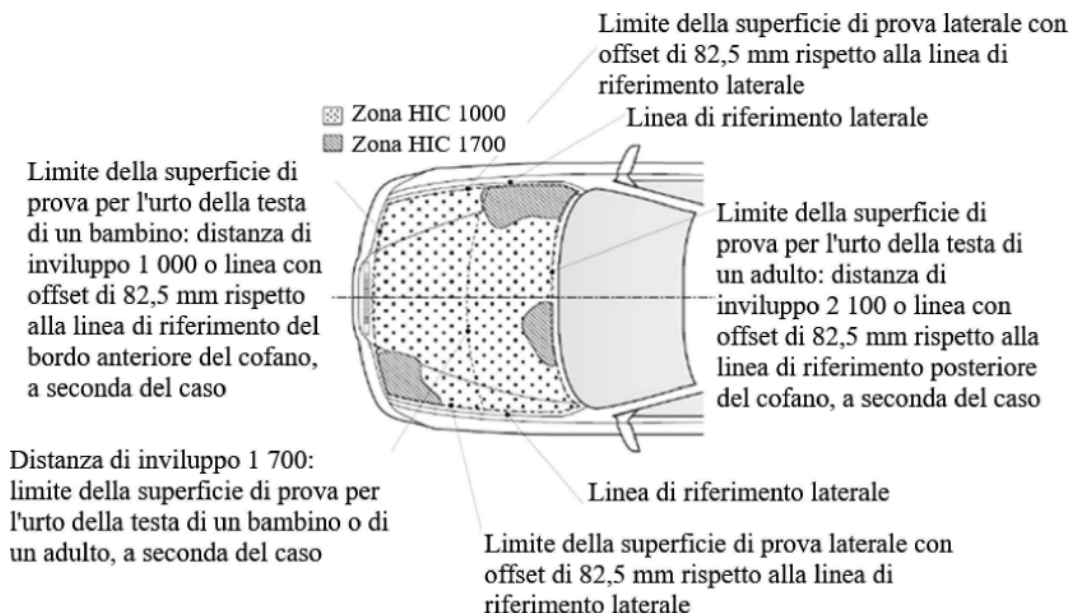
- 3.4. Suddivisione delle zone per le prove per l'urto della testa



- 3.4.1. Il costruttore deve individuare le zone dell'area di prova della superficie del cofano e dell'area di prova del parabrezza per le quali l'HIC non deve superare 1 000 mm (zona HIC1000) o 1 700 mm (zona HIC1700) (cfr. figura 5).

Figura 5

Esempio di individuazione della zona HIC1000 e della zona HIC1700



- 3.4.2. L'individuazione dell'area di prova della "superficie del cofano", nonché dell'area di prova del parabrezza, della "zona HIC1000" e della "zona HIC1700", si baserà sul disegno, fornito dal costruttore, di una veduta da un piano orizzontale sovrastante il veicolo parallelo al piano zero orizzontale. Il costruttore deve fornire un numero sufficiente di coordinate x e y per delimitare le zone sul veicolo, tenendo conto del contorno esterno del veicolo nella direzione z. L'area di monitoraggio della zona sotto il parabrezza non è presa in considerazione per l'individuazione della "zona HIC1000" e della "zona HIC1700".

- 3.4.3. Le aree della "zona HIC1000" e della "zona HIC1700" possono consistere in più parti, di numero illimitato. La determinazione della zona colpita viene effettuata dal punto di misurazione.

- 3.4.4. La superficie dell'area di prova della superficie del cofano e quelle dell'area di prova del parabrezza, della "zona HIC1000" e della "zona HIC1700" devono essere calcolate in base ad un cofano e a un parabrezza proiettati, visti da un piano orizzontale sovrastante il veicolo parallelo al piano zero orizzontale, secondo i dati del disegno fornito dal costruttore.

3.5. Punti di misurazione – Specifiche particolari

In deroga alle disposizioni di cui ai punti 4.2 e 5.2, se sono stati selezionati diversi punti di misurazione in ragione del potenziale lesivo e la superficie di prova residua è troppo piccola per selezionare un altro punto di misurazione mantenendo la distanza minima tra i punti, è possibile effettuare meno di nove prove per ciascun dispositivo di simulazione. Le posizioni sottoposte a prova dai laboratori devono essere indicate nel verbale di prova. I servizi tecnici che effettuano le prove devono eseguire tuttavia il numero di prove necessarie per garantire la conformità del veicolo con i valori limite per l'HIC di 1 000 per la zona HIC1000 e di 1 700 per la zona HIC1700, in particolare nei punti vicini ai margini tra i due tipi di zona.



4. Dispositivo di simulazione della testa di un bambino – Procedura di prova specifica

4.1. Le prove devono essere svolte contro la struttura anteriore entro i limiti definiti al punto 2.16 del presente regolamento. Le prove devono essere svolte anche contro il parabrezza entro i limiti definiti al punto 2.44. Per le prove effettuate sulla porzione posteriore della superficie del cofano, il dispositivo di simulazione della testa non deve entrare in contatto con il parabrezza o il montante A prima di colpire la superficie del cofano. Per le prove effettuate sul parabrezza, il dispositivo di simulazione della testa non deve entrare direttamente in contatto con i montanti A, con la cornice superiore del parabrezza e con la zona sotto il parabrezza, salvo in caso di prove di monitoraggio.

4.2. Occorre effettuare almeno nove prove con il dispositivo di simulazione della testa di un bambino sulle zone delle aree di prova della superficie del cofano e del parabrezza corrispondenti alla testa di un bambino, tre per il terzo centrale e tre per ognuno dei terzi laterali delle aree di prova per bambini o adulti di piccola statura, nelle posizioni ritenute più pericolose per l'integrità fisica della persona coinvolta. Se possibile, almeno una di queste nove prove deve essere effettuata sull'area di prova del parabrezza. Inoltre, a discrezione del servizio tecnico, una di queste nove prove può essere effettuata nell'area di monitoraggio della zona sotto il parabrezza.

Per ciascuna prova effettuata sul parabrezza deve essere utilizzato un parabrezza non danneggiato e non già sottoposto a prova.

Le prove devono essere effettuate su tipi diversi di struttura qualora l'area da valutare ne comprenda più d'uno e nelle posizioni ritenute più pericolose per l'integrità fisica della persona coinvolta. Tenendo conto dell'eventuale simmetria del parabrezza e delle strutture pertinenti, il numero di prove effettuate sull'area di prova del parabrezza può essere ridotto a discrezione del servizio tecnico.

4.3. I punti di misurazione selezionati per il dispositivo di simulazione della testa di un bambino o di un adulto di piccola statura devono distare almeno 165 mm tra loro e devono essere situati all'interno delle aree di prova corrispondenti alla testa di un bambino quali definite ai punti 2.16 e 2.44 del presente regolamento ONU.

Queste distanze minime devono essere misurate tendendo un nastro flessibile lungo la superficie esterna del veicolo.

4.4. Nessun punto di misurazione deve trovarsi in una posizione tale per cui il dispositivo di simulazione colpirà di striscio la superficie di prova, determinando un secondo impatto più grave all'esterno della superficie di prova.

4.5. Per le prove relative al dispositivo di simulazione della testa di un bambino si applica una tolleranza di impatto longitudinale e trasversale di ± 10 mm. Tale tolleranza è misurata lungo la superficie del cofano e del parabrezza. Il laboratorio di prova può verificare su un numero sufficiente di punti di misurazione che tale condizione possa essere soddisfatta e che le prove possano quindi essere svolte con la precisione necessaria.

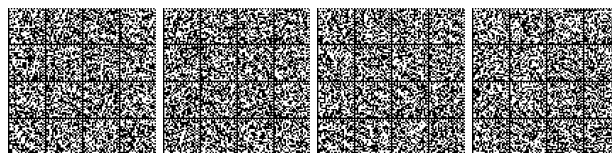
4.6. La velocità del dispositivo di simulazione della testa al momento dell'urto deve essere di $9,7 \text{ m/s} \pm 0,2 \text{ m/s}$.

4.7. La direzione d'urto deve trovarsi sul piano verticale longitudinale del veicolo da sottoporre a prova ad un angolo di $50^\circ \pm 2^\circ$ rispetto al piano orizzontale. La direzione d'urto delle prove d'urto contro la struttura anteriore deve essere verso il basso e all'indietro.

4.8. È possibile ripetere le prove in caso di rottura atipica del parabrezza. La ripetizione della prova è effettuata su richiesta del costruttore se il valore HIC non è inferiore al rispettivo limite della zona d'urto della testa. In questo caso il numero massimo di ripetizioni su un punto di misurazione è di 3 (ossia 4 prove totali). Se il servizio tecnico ne fa richiesta, è possibile ripetere le prove qualora il valore HIC sia inferiore al limite della zona d'urto della testa, ad esempio nel caso di strutture sottostanti situate entro 100 mm dal punto di misurazione.

Le prove in cui si verifica una rottura atipica del parabrezza devono essere debitamente registrate nel verbale di prova.

4.9. Se nei montanti A e/o nella cornice superiore del parabrezza sono integrati dei dispositivi di attenuazione delle lesioni alla testa per pedoni o ciclisti, che devono essere dichiarati dal costruttore (ad esempio airbag esterno, struttura mobile, elementi di assorbimento dell'energia), su tali strutture devono essere effettuate ulteriori prove di monitoraggio. Le parti contraenti possono indicare che i risultati delle prove di monitoraggio non sono necessari per il riconoscimento e l'accettazione dell'omologazione da parte loro.



In tale caso, i punti di misurazione sui montanti A, sulla cornice superiore del parabrezza e/o sulla zona sotto il parabrezza devono essere selezionati come convenuto tra il servizio tecnico e il costruttore, in modo che l'efficacia della protezione possa essere valutata scientificamente. A tale fine, non è necessario rispettare le distanze di separazione prescritte o le zone di esclusione.

Il costruttore del veicolo può anche richiedere volontariamente l'esecuzione di prove di monitoraggio in relazione ad eventuali altre soluzioni innovative che permettano di ridurre la gravità delle lesioni alla testa in caso di contatto della testa con i montanti A e/o la cornice superiore del parabrezza.

I risultati delle prove di monitoraggio devono essere illustrati al punto 16 della scheda di notifica dell'omologazione.

Nella scheda informativa deve essere inclusa anche una descrizione dettagliata del sistema di protezione, dei punti di misurazione selezionati e dei risultati della valutazione.

5. Procedura di prova specifica per il dispositivo di simulazione della testa di un adulto
- 5.1. Le prove devono essere svolte contro la struttura anteriore entro i limiti definiti al punto 2.1 del presente regolamento ONU. Le prove devono essere svolte anche contro il parabrezza entro i limiti definiti al punto 2.44. Per le prove effettuate contro la porzione posteriore della superficie del cofano, il dispositivo di simulazione della testa non deve entrare in contatto con il parabrezza o il montante A prima di colpire la superficie del cofano. Per le prove effettuate sul parabrezza, il dispositivo di simulazione della testa non deve entrare direttamente in contatto con i montanti A, con la cornice superiore del parabrezza e con la zona sotto il parabrezza, salvo in caso di prove di monitoraggio.
- 5.2. Occorre effettuare almeno nove prove con il dispositivo di simulazione della testa di un adulto sulle zone delle aree di prova della superficie del cofano e del parabrezza corrispondenti alla testa di un adulto, tre per il terzo centrale e tre per ognuno dei terzi laterali delle aree di prova per adulti, nelle posizioni ritenute più pericolose per l'integrità fisica della persona coinvolta. Se possibile, almeno una di queste nove prove deve essere effettuata sull'area di prova del parabrezza. Inoltre, a discrezione del servizio tecnico, una di queste nove prove può essere effettuata nell'area di monitoraggio della zona sotto il parabrezza (in un terzo qualsiasi).
- Per ciascuna prova effettuata sul parabrezza deve essere utilizzato un parabrezza non danneggiato e non già sottoposto a prova.
- Le prove devono essere effettuate su tipi diversi di struttura qualora l'area da valutare ne comprenda più d'uno e nelle posizioni ritenute più pericolose per l'integrità fisica della persona coinvolta.
- Tenendo conto dell'eventuale simmetria del parabrezza e delle strutture pertinenti, il numero di prove effettuate sull'area di prova del parabrezza può essere ridotto a discrezione del servizio tecnico.
- 5.3. I punti di misurazione selezionati per il dispositivo di simulazione della testa di un adulto devono distare almeno 165 mm tra loro e devono essere situati all'interno delle aree di prova corrispondenti alla testa di un adulto definite ai punti 2.1 e 2.44 del presente regolamento ONU.
- Queste distanze minime devono essere misurate tendendo un nastro flessibile lungo la superficie esterna del veicolo.
- 5.4. Nessun punto di misurazione deve trovarsi in una posizione tale per cui il dispositivo di simulazione colpirà di striscio la superficie di prova, determinando un secondo impatto più grave all'esterno della superficie di prova.
- 5.5. Per le prove relative al dispositivo di simulazione della testa di un adulto si applica una tolleranza di impatto longitudinale e trasversale di ± 10 mm. Tale tolleranza è misurata lungo la superficie del cofano e del parabrezza. Il laboratorio di prova può verificare su un numero sufficiente di punti di misurazione che tale condizione possa essere soddisfatta e che le prove possano quindi essere svolte con la precisione necessaria.
- 5.6. La velocità del dispositivo di simulazione della testa al momento dell'urto deve essere di $9,7 \text{ m/s} \pm 0,2 \text{ m/s}$.
- 5.7. La direzione d'urto deve trovarsi sul piano verticale longitudinale del veicolo da sottoporre a prova ad un angolo di $65^\circ \pm 2^\circ$ rispetto al piano orizzontale. La direzione d'urto delle prove d'urto contro la struttura anteriore deve essere verso il basso e all'indietro.



- 5.8. È possibile ripetere le prove in caso di rottura atipica del parabrezza. La ripetizione della prova è effettuata su richiesta del costruttore se il valore HIC non è inferiore al rispettivo limite della zona d'urto della testa. In questo caso il numero massimo di ripetizioni su un punto di misurazione è di 3 (ossia 4 prove totali). Se il servizio tecnico ne fa richiesta, è possibile ripetere le prove qualora il valore HIC sia inferiore al limite della zona d'urto della testa, ad esempio nel caso di strutture sottostanti situate entro 100 mm dal punto di misurazione.

Le prove in cui si verifica una rottura atipica del parabrezza devono essere debitamente registrate nel verbale di prova.

- 5.9. Se nei montanti A e/o nella cornice superiore del parabrezza sono integrati dei dispositivi di attenuazione delle lesioni alla testa per pedoni o ciclisti, che devono essere dichiarati dal costruttore (ad esempio airbag esterno, struttura mobile, elementi di assorbimento dell'energia), su tali strutture devono essere effettuate ulteriori prove di monitoraggio. Le parti contraenti possono indicare che i risultati delle prove di monitoraggio non sono necessari per il riconoscimento e l'accettazione dell'omologazione da parte loro.

In tale caso, i punti di misurazione sui montanti A, sulla cornice superiore del parabrezza e/o sulla zona sotto il parabrezza devono essere selezionati come convenuto tra il servizio tecnico e il costruttore, in modo che l'efficacia della protezione possa essere valutata scientificamente. A tale fine, non è necessario rispettare le distanze di separazione prescritte o le zone di esclusione.

Il costruttore del veicolo può anche richiedere volontariamente l'esecuzione di prove di monitoraggio in relazione ad eventuali altre soluzioni innovative che permettano di ridurre la gravità delle lesioni alla testa in caso di contatto della testa con i montanti A e/o la cornice superiore del parabrezza.

I risultati delle prove di monitoraggio devono essere illustrati al punto 16 della scheda di notifica dell'omologazione.

Nella scheda informativa deve essere inclusa anche una descrizione dettagliata del sistema di protezione, dei punti di misurazione selezionati e dei risultati della valutazione.



Allegato 6

Certificazione del dispositivo di simulazione

1. Certificazione del dispositivo flessibile di simulazione della gamba

- 1.1. Il dispositivo di simulazione deve essere certificato utilizzando due prove di certificazione come segue: innanzitutto, la certificazione deve essere effettuata secondo la procedura di prova di certificazione inversa (CI) di cui al punto 1.4 del presente allegato prima di iniziare una serie di prove sui veicoli; in secondo luogo, dopo un massimo di 10 prove sui veicoli, la certificazione dovrebbe essere effettuata secondo la procedura di prova di certificazione con pendolo (CP) di cui al punto 1.3 del presente allegato. Le prove di certificazione devono presentare quindi la sequenza CI – CP – CP – CI – CP – CP – ecc. con un massimo di 10 prove tra ciascuna certificazione.

Inoltre, il dispositivo di simulazione deve essere certificato secondo le procedure di cui al punto 1.2 almeno una volta l'anno.

1.2. Prove statiche di certificazione

- 1.2.1. Il femore e la tibia del dispositivo flessibile di simulazione della gamba devono soddisfare le prescrizioni di cui al punto 1.2.2 del presente allegato quando sottoposti a prova conformemente al punto 1.2.4 del presente allegato. L'articolazione del ginocchio del dispositivo flessibile di simulazione della gamba deve soddisfare le prescrizioni di cui al punto 1.2.3 del presente allegato quando sottoposta a prova conformemente al punto 1.2.5 del presente allegato. La temperatura stabilizzata del dispositivo di simulazione durante le prove di certificazione deve essere di $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

I valori di risposta CAC, definiti nella norma ISO 6487:2002, devono essere di 30 mm per gli allungamenti dei legamenti del ginocchio e di 4 kN per il carico esterno applicato. Per queste prove è ammesso un filtraggio passa-basso alla frequenza appropriata, onde eliminare il rumore di frequenza superiore senza alterare in modo significativo la misurazione della risposta del dispositivo di simulazione.

- 1.2.2. Quando il femore e la tibia del dispositivo di simulazione sono sottoposti a una sollecitazione di flessione conformemente al punto 1.2.4, il momento applicato e la deflessione generata al centro del femore e della tibia (M_c e D_c) devono trovarsi nei corridoi indicati nella figura 1.

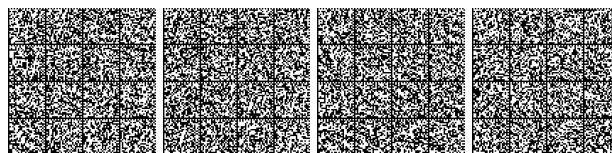
- 1.2.3. Quando l'articolazione del ginocchio del dispositivo di simulazione è sottoposta a una sollecitazione di flessione conformemente al punto 1.2.5 del presente allegato, gli allungamenti del legamento collaterale mediale, del legamento crociato anteriore e del legamento crociato posteriore e il momento flettente o la forza applicata al centro dell'articolazione del ginocchio (M_c o F_c) devono trovarsi nei corridoi indicati nella figura 2.

- 1.2.4. Sull'elemento di supporto devono essere montati saldamente i bordi del femore e della tibia, non le parti flettenti, come si vede nelle figure 3 e 4. L'asse Y del dispositivo di simulazione deve essere parallelo all'asse di carico, con una tolleranza di $180^{\circ} \pm 2^{\circ}$. Per ottenere un carico ripetibile, sotto ciascun supporto vengono utilizzati cuscinetti in plastica di politetrafluoroetilene (PTFE) a basso attrito (cfr. figure 3 e 4).

Il centro della forza di carico deve essere applicato al centro del femore e della tibia, con una tolleranza di ± 2 mm lungo l'asse Z. La forza deve essere aumentata in maniera tale da mantenere un tasso di deflessione compreso tra 10 e 100 mm/minuto fino a quando il momento flettente nella parte centrale (M_c) del femore o della tibia raggiunge i 380 Nm.

- 1.2.5. Le estremità dell'articolazione del ginocchio devono essere montate saldamente sull'elemento di supporto, come mostrato nella figura 5. L'asse Y del dispositivo di simulazione deve essere parallelo all'asse di carico, con una tolleranza di $\pm 2^{\circ}$. Per ottenere un carico ripetibile, sotto ciascun supporto vengono utilizzati cuscinetti in plastica di politetrafluoroetilene (PTFE) a basso attrito (cfr. figura 5). Per evitare danni al dispositivo di simulazione, occorre posizionare un foglio di neoprene sotto il pistone di carico e rimuovere la superficie del dispositivo di simulazione dell'articolazione del ginocchio descritta nella figura 3 dell'allegato 4. Il foglio di neoprene utilizzato in questa prova deve presentare le caratteristiche di compressione di cui alla figura 2b dell'allegato 5.

Il centro della forza di carico deve essere applicato al centro dell'articolazione del ginocchio, con una tolleranza di ± 2 mm lungo l'asse Z (cfr. figura 5). Il carico esterno deve essere aumentato in maniera tale da mantenere un tasso di deflessione compreso tra 10 e 100 mm/minuto fino a quando il momento flettente nella parte centrale dell'articolazione del ginocchio (M_c) raggiunge i 400 Nm.



1.3. Prove dinamiche di certificazione (prova del pendolo)

1.3.1. Certificazione

1.3.1.1. Durante la prova di certificazione, la temperatura dell'impianto di prova utilizzato deve essere stabile a $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

1.3.1.2. La temperatura della zona di certificazione deve essere misurata al momento della certificazione e registrata nel verbale di certificazione.

1.3.2. Prescrizioni

1.3.2.1. Quando il dispositivo flessibile di simulazione della gamba viene utilizzato per una prova conformemente al punto 1.3.3, il valore assoluto del momento flettente massimo della tibia:

- a) nel punto Tibia-1 deve essere $235\text{ Nm} \leq 272\text{ Nm}$;
- b) nel punto Tibia-2 deve essere $187\text{ Nm} \leq 219\text{ Nm}$;
- c) nel punto Tibia-3 deve essere $139\text{ Nm} \leq 166\text{ Nm}$;
- d) nel punto Tibia-4 deve essere $90\text{ Nm} \leq 111\text{ Nm}$.

Il valore assoluto dell'allungamento massimo:

- a) del legamento collaterale mediale deve essere $20,5 \leq 24,0\text{ mm}$;
- b) del legamento crociato anteriore deve essere $8,0\text{ mm} \leq 10,5\text{ mm}$;
- c) del legamento crociato posteriore deve essere $3,5\text{ mm} \leq 5,0\text{ mm}$.

Per tutti questi valori concernenti il momento flettente massimo e l'allungamento massimo, le rilevazioni da utilizzare devono essere quelle acquisite dal momento dell'impatto iniziale fino a 200 ms dopo il momento dell'impatto.

1.3.2.2. Il valore di risposta CFC della strumentazione, definito nella norma ISO 6487:2002, deve essere di 180 per tutti i trasduttori. I valori di risposta CAC, definiti nella norma ISO 6487:2002, devono essere di 30 mm per gli allungamenti dei legamenti del ginocchio e di 400 Nm per i momenti flettenti della tibia.

1.3.3. Procedura di prova

1.3.3.1. Il dispositivo flessibile di simulazione della gamba, comprensivo di tessuti molli e pelle, deve essere appeso al banco per le prove dinamiche di certificazione e rimanere sospeso a $15^{\circ} \pm 1^{\circ}$ verso l'alto rispetto all'orizzontale, come illustrato nella figura 6. Il dispositivo di simulazione deve essere rilasciato dalla posizione sospesa e cadere liberamente sul giunto a perno del banco di prova, come si vede nella figura 6.

1.3.3.2. Il centro dell'articolazione del ginocchio del dispositivo di simulazione deve trovarsi $30\text{ mm} \pm 1\text{ mm}$ al di sotto della linea inferiore della barra di arresto e la superficie di impatto della tibia senza tessuti molli e pelle deve trovarsi a $13\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ dal bordo superiore anteriore della barra di arresto quando il dispositivo di simulazione è sospeso liberamente, come si vede nella figura 6.

1.4. Prove dinamiche di certificazione (prova inversa)

1.4.1. Certificazione

1.4.1.1. Durante la prova di certificazione, la temperatura dell'impianto di prova utilizzato deve essere stabile a $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

1.4.1.2. La temperatura della zona di certificazione deve essere misurata al momento della certificazione e registrata nel verbale di certificazione.

1.4.2. Prescrizioni



1.4.2.1. Quando il dispositivo flessibile di simulazione della gamba viene utilizzato per una prova conformemente al punto 1.4.3 del presente allegato, il valore assoluto del momento flettente massimo della tibia:

- a) nel punto Tibia-1 deve essere $230 \text{ Nm} \leq 272 \text{ Nm}$;
- b) nel punto Tibia-2 deve essere $210 \text{ Nm} \leq 252 \text{ Nm}$;
- c) nel punto Tibia-3 deve essere $166 \text{ Nm} \leq 192 \text{ Nm}$;
- d) nel punto Tibia-4 deve essere $93 \text{ Nm} \leq 108 \text{ Nm}$.

Il valore assoluto dell'allungamento massimo:

- a) del legamento collaterale mediale deve essere $17,0 \text{ mm} \leq 21,0 \text{ mm}$;
- b) del legamento crociato anteriore deve essere $8,0 \text{ mm} \leq 10,0 \text{ mm}$;
- c) del legamento crociato posteriore deve essere $4,0 \text{ mm} \leq 6,0 \text{ mm}$.

Per tutti questi valori concernenti il momento flettente massimo e l'allungamento massimo, le rilevazioni da utilizzare devono essere quelle acquisite dal momento dell'impatto iniziale fino a 50 ms dopo il momento dell'impatto.

1.4.2.2. Il valore di risposta CFC della strumentazione, definito nella norma ISO 6487:2002, deve essere di 180 per tutti i trasduttori. I valori di risposta CAC, definiti nella norma ISO 6487:2002, devono essere di 30 mm per gli allungamenti dei legamenti del ginocchio e di 400 Nm per i momenti flettenti della tibia.

1.4.3. Procedura di prova

1.4.3.1. Il dispositivo flessibile di simulazione della gamba assemblato (con i tessuti molli e la pelle) deve essere appeso verticalmente al banco di prova e rimanere liberamente sospeso, come si vede nella figura 7. Il dispositivo viene quindi colpito dal bordo superiore di un dispositivo di simulazione a nido d'ape in alluminio a guida lineare, rivestito da un sottile panno di carta con uno spessore massimo di 1 mm, a una velocità d'urto di $11,1 \text{ m/s} \pm 0,2 \text{ m/s}$. Il dispositivo di simulazione della gamba deve raggiungere una condizione di volo libero entro 10 ms dopo il momento del primo contatto con il dispositivo di simulazione a nido d'ape.

1.4.3.2. Il nido d'ape in lega 5052, fissato davanti al pistone mobile, deve avere una larghezza di $200 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$, un'altezza di $160 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ e una profondità di $60 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ e deve presentare una resistenza alla compressione di 75 libbre per pollice quadrato (psi) $\pm 10 \%$. Il nido d'ape dovrebbe avere celle con dimensioni pari a $3/16$ di pollice o $1/4$ di pollice e una densità di 2,0 libbre per piede cubo (pcf) per le celle di dimensione pari a $3/16$ di pollice o una densità di 2,3 pcf per le celle di dimensione pari a $1/4$ di pollice.

1.4.3.3. Il bordo superiore della superficie a nido d'ape deve essere in linea con la piastra rigida del dispositivo di simulazione a guida lineare. Al momento del primo contatto, il bordo superiore del nido d'ape deve essere in linea con la linea centrale dell'articolazione del ginocchio, con una tolleranza verticale di $\pm 2 \text{ mm}$.

Il nido d'ape non deve essere deformato prima della prova d'urto.

1.4.3.4. Al momento del primo contatto, l'angolo di beccheggio (rotazione attorno all'asse Y) del dispositivo flessibile di simulazione della gamba, e quindi l'angolo di beccheggio del vettore di velocità del dispositivo di simulazione a nido d'ape, deve rientrare in una tolleranza di $\pm 2^\circ$ rispetto al piano verticale laterale. L'angolo di rollio (rotazione attorno all'asse X) del dispositivo flessibile di simulazione della gamba, e quindi l'angolo di rollio del dispositivo di simulazione a nido d'ape, deve rientrare in una tolleranza di $\pm 2^\circ$ rispetto al piano verticale longitudinale. L'angolo di imbardata (rotazione attorno all'asse Z) del dispositivo flessibile di simulazione della gamba, e quindi l'angolo di imbardata del vettore di velocità del dispositivo di simulazione a nido d'ape, deve rientrare in una tolleranza di $\pm 2^\circ$.

2. Certificazione del dispositivo di simulazione della coscia

2.1. Il dispositivo di simulazione certificato può essere utilizzato non più di 20 volte, dopodiché deve essere nuovamente certificato (questo limite non si applica ai componenti di propulsione o di guida). Il dispositivo di simulazione deve essere oggetto di una nuova certificazione dopo un anno dalla precedente o se i segnali di uscita di uno dei trasduttori hanno superato in un urto il valore CAC indicato.



2.2. Certificazione

- 2.2.1. Il materiale espanso utilizzato per il dispositivo di simulazione deve essere conservato per almeno quattro ore in un locale controllato con umidità stabilizzata di $35 \pm 10\%$ e temperatura stabilizzata di $20\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ prima che il dispositivo di simulazione sia prelevato per la certificazione. La temperatura del dispositivo di simulazione deve essere di $20\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ al momento dell'impatto. Le tolleranze di temperatura per il dispositivo di simulazione si applicano a un'umidità relativa di $40 \pm 30\%$ dopo un periodo di impregnazione di almeno quattro ore prima dell'utilizzazione in una prova.
- 2.2.2. L'impianto di prova utilizzato per la prova di certificazione deve presentare un'umidità stabilizzata di $40 \pm 30\%$ e una temperatura stabilizzata di $20\text{ °C} \pm 4\text{ °C}$ durante la certificazione.
- 2.2.3. Ogni certificazione deve essere completata entro due ore dal momento in cui il dispositivo di simulazione è prelevato dal locale controllato.
- 2.2.4. L'umidità relativa e la temperatura della zona di certificazione devono essere misurate al momento della certificazione e registrate nel verbale di certificazione.

2.3. Prescrizioni

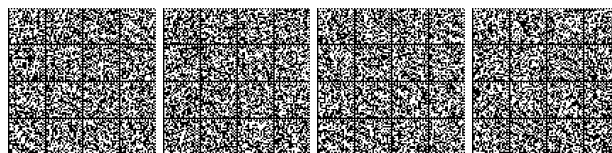
- 2.3.1. Quando il dispositivo di simulazione è proiettato contro un pendolo cilindrico stazionario, la forza massima misurata da ogni trasduttore di carico deve essere compresa fra 1,20 kN e 1,55 kN e la differenza tra la forza massima misurata dal trasduttore di carico posto all'estremità superiore e quella misurata dal trasduttore di carico posto all'estremità inferiore non deve essere superiore a 0,10 kN. Il momento flettente massimo misurato dagli estensimetri deve essere compreso fra 190 Nm e 250 Nm per la posizione centrale e fra 160 Nm e 220 Nm per le posizioni esterne. La differenza tra il momento flettente massimo misurato nella posizione superiore e quello misurato nella posizione inferiore non deve essere superiore a 20 Nm.

Per tutti questi valori le rilevazioni devono essere effettuate dall'urto iniziale con il pendolo e non dalla fase di arresto. Il sistema utilizzato per l'arresto del dispositivo di simulazione o del pendolo deve essere tale che la fase di arresto non si sovrapponga temporalmente all'impatto iniziale. I segnali d'uscita dei trasduttori non devono superare, per effetto del sistema di arresto, il valore CAC definito.

- 2.3.2. Il valore di risposta CFC della strumentazione, definito nella norma ISO 6487:2002, deve essere 180 per tutti i trasduttori. I valori di risposta CAC, definiti nella norma ISO 6487:2002, devono essere i seguenti: 10 kN per i trasduttori di forza e 1 000 Nm per le misurazioni del momento flettente.

2.4. Procedura di prova

- 2.4.1. Il dispositivo di simulazione deve essere montato sul sistema di propulsione e di guida con un limitatore di coppia. Il limitatore di coppia deve essere posizionato in modo che l'asse longitudinale dell'elemento anteriore sia perpendicolare all'asse del sistema di guida, con una tolleranza di $\pm 2^\circ$. Coppia d'attrito del giunto: $675\text{ Nm} \pm 25\text{ Nm}$. Il sistema di guida deve essere munito di guide a basso attrito che permettano al dispositivo di simulazione di muoversi unicamente nella direzione d'urto specificata quando è a contatto con il pendolo.
- 2.4.2. La massa del dispositivo di simulazione, compresi gli elementi di propulsione e di guida che ne sono parte integrante durante l'urto, deve essere di $12\text{ kg} \pm 0,1\text{ kg}$.
- 2.4.3. Il baricentro delle parti del dispositivo di simulazione che si trovano davanti al limitatore di coppia, comprese le masse aggiuntive applicate, deve trovarsi sulla linea mediana longitudinale del dispositivo di simulazione, con una tolleranza di $\pm 10\text{ mm}$.
- 2.4.4. Il materiale espanso del dispositivo di simulazione non deve mai essere stato utilizzato in precedenza.
- 2.4.5. Il materiale espanso del dispositivo di simulazione non deve essere sottoposto ad eccessive manipolazioni o deformazioni prima, durante o dopo la sua applicazione.



- 2.4.6. Il dispositivo di simulazione deve essere proiettato orizzontalmente contro il pendolo fermo, con l'elemento anteriore in posizione verticale, alla velocità di $7,1 \text{ m/s} \pm 0,1 \text{ m/s}$, come illustrato nella figura 8.
- 2.4.7. Il cilindro del pendolo deve avere una massa di $3 \text{ kg} \pm 0,03 \text{ kg}$, uno spessore della parete di $3 \text{ mm} \pm 0,15 \text{ mm}$ e un diametro esterno di $150 \text{ mm} + 1 \text{ mm}/-4 \text{ mm}$, per una lunghezza totale di $275 \text{ mm} \pm 25 \text{ mm}$. Deve essere realizzato in acciaio finito a freddo senza saldatura (è ammessa la metallizzazione della superficie per proteggerla dalla corrosione), con finitura della superficie esterna superiore a 2,0 micrometri. Deve essere fissato mediante due cavi metallici di $1,5 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$ di diametro e almeno 2,0 m di lunghezza e rimanere sospeso. La superficie del pendolo deve essere pulita e asciutta. Il cilindro deve essere posizionato in modo che il suo asse longitudinale sia perpendicolare rispetto all'elemento anteriore (cioè orizzontale), con una tolleranza di $\pm 2^\circ$, e alla direzione di moto del dispositivo di simulazione, con una tolleranza di $\pm 2^\circ$, e che il suo centro sia allineato con il centro dell'elemento anteriore del dispositivo di simulazione, con una tolleranza di $\pm 5 \text{ mm}$ lateralmente e di $\pm 5 \text{ mm}$ verticalmente.
3. Dispositivi di simulazione delle teste di un bambino e di un adulto
- 3.1. I dispositivi di simulazione certificati possono essere utilizzati non più di 20 volte, dopodiché devono essere nuovamente certificati. Devono essere oggetto di una nuova certificazione dopo un anno dalla precedente o se i segnali di uscita del trasduttore hanno superato in un urto il valore CAC specificato.
- 3.2. Prova di caduta
- 3.2.1. Quando i dispositivi di simulazione della testa sono lasciati cadere da un'altezza di $376 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$, come indicato al punto 3.3, l'accelerazione massima risultante misurata da un accelerometro triassiale (o da tre accelerometri monoassiali) collocati al loro interno deve essere:
- a) compresa tra 245 g e 300 g per il dispositivo di simulazione della testa di un bambino;
 - b) compresa tra 225 g e 275 g per il dispositivo di simulazione della testa di un adulto.
- La curva del tempo di accelerazione deve essere unimodale.
- 3.2.2. I valori di risposta CFC e CAC della strumentazione per ogni accelerometro devono essere rispettivamente 1 000 Hz e 500 g, come definiti nella norma ISO 6487:2002.
- 3.2.3. La temperatura dei dispositivi di simulazione della testa deve essere di $20^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ al momento dell'impatto. Le tolleranze di temperatura per il dispositivo di simulazione si applicano a un'umidità relativa di $40\% \pm 30\%$ dopo un periodo di impregnazione di almeno quattro ore prima dell'utilizzazione in una prova.
- 3.3. Procedura di prova
- 3.3.1. Il dispositivo di simulazione della testa deve essere appeso a un dispositivo di caduta e rimanere sospeso, come illustrato nella figura 9.
- 3.3.2. Il dispositivo di simulazione della testa deve essere lasciato cadere dall'altezza specificata, mediante un dispositivo che assicuri un rilascio istantaneo su una piastra d'acciaio piana orizzontale, poggianti su un supporto rigido, di spessore superiore a 50 mm e con una superficie di 300 x 300 mm, pulita e asciutta, con finitura compresa tra 0,2 e 2,0 micrometri.
- 3.3.3. Il dispositivo di simulazione della testa deve essere lasciato cadere con la sua superficie posteriore secondo l'angolo di prova indicato nell'allegato 5, punto 4.7 per il dispositivo di simulazione della testa di un bambino e punto 5.7 per il dispositivo di simulazione della testa di un adulto, rispetto alla verticale, come si vede nella figura 9. Il dispositivo di simulazione deve essere sospeso in modo che non ruoti durante la caduta.

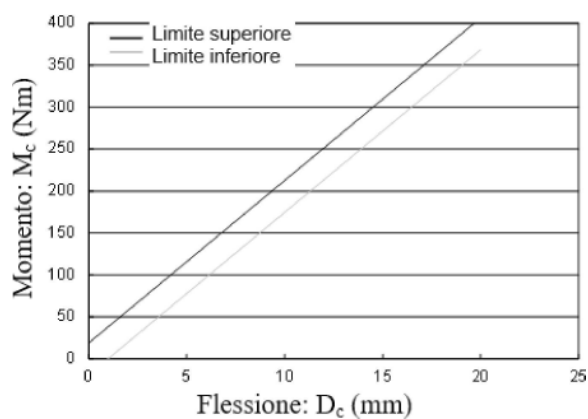


- 3.3.4. La prova di caduta deve essere effettuata tre volte. Dopo ogni prova il dispositivo di simulazione deve essere ruotato di 120° attorno al proprio asse simmetrico.

Figura 1

Dispositivo flessibile di simulazione della gamba: prescrizioni per i corridoi del femore e della tibia per la prova statica di certificazione (cfr. punto 1.2.2 del presente allegato)

- a) Corridoio di flessione del femore



- b) Corridoio di flessione della tibia

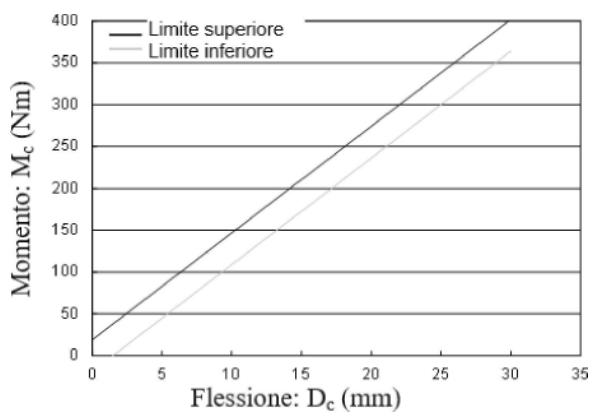
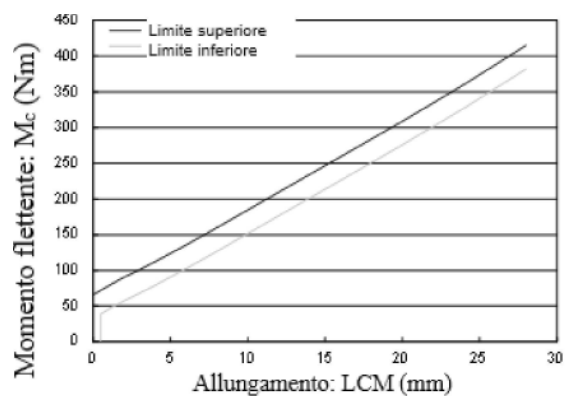
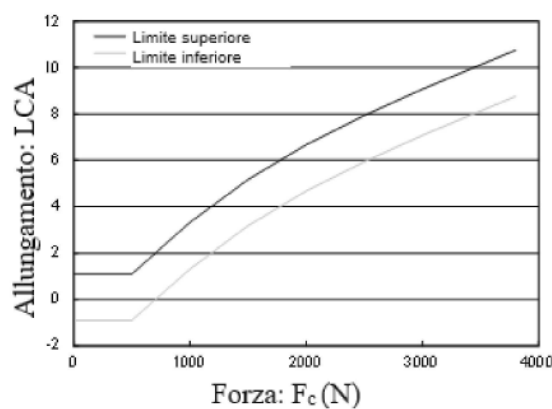


Figura 2

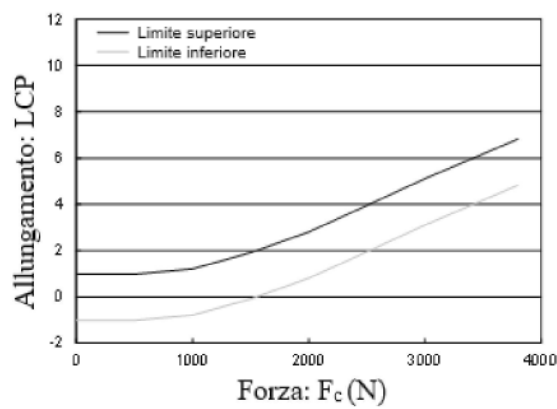
Dispositivo flessibile di simulazione della gamba: prescrizioni per i corridoi dell'articolazione del ginocchio per la prova statica di certificazione (cfr. punto 1.2.3 del presente allegato)



a) per LCM



b) per LCA



c) per LCP



Figura 3

Dispositivo flessibile di simulazione della gamba: configurazione per il femore per la prova statica di certificazione (cfr. punto 1.2.4 del presente allegato)

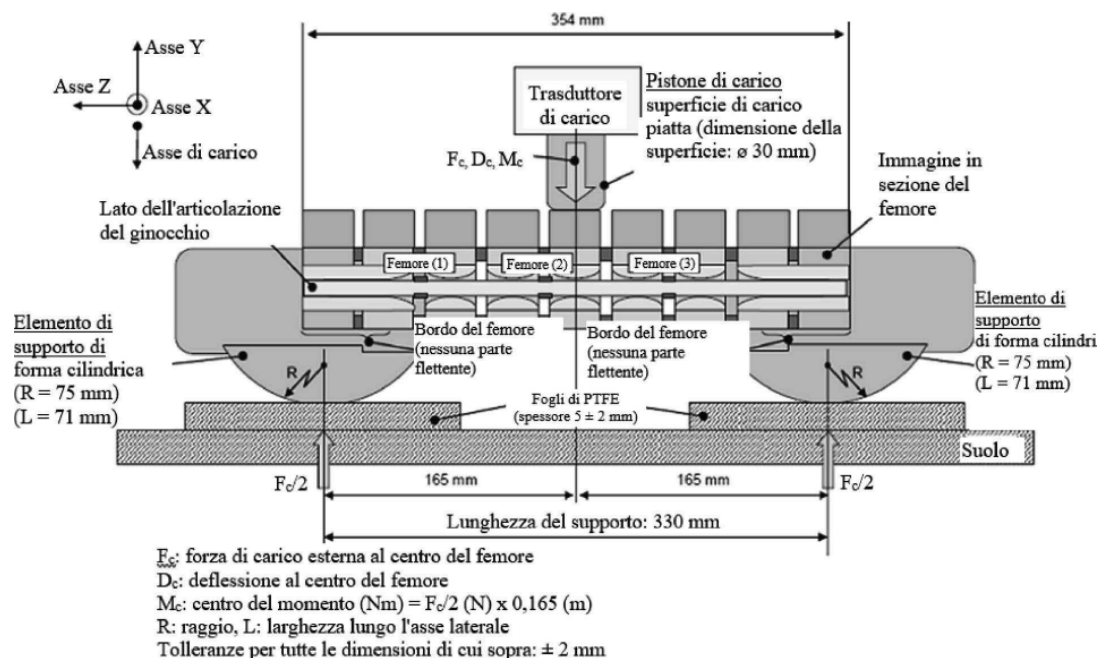


Figura 4

Dispositivo flessibile di simulazione della gamba: configurazione per la tibia per la prova statica di certificazione (cfr. punto 1.2.4 del presente allegato)

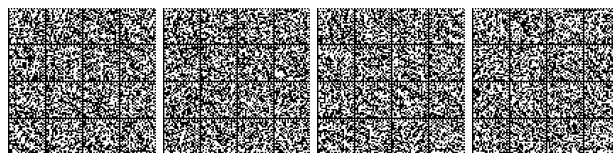
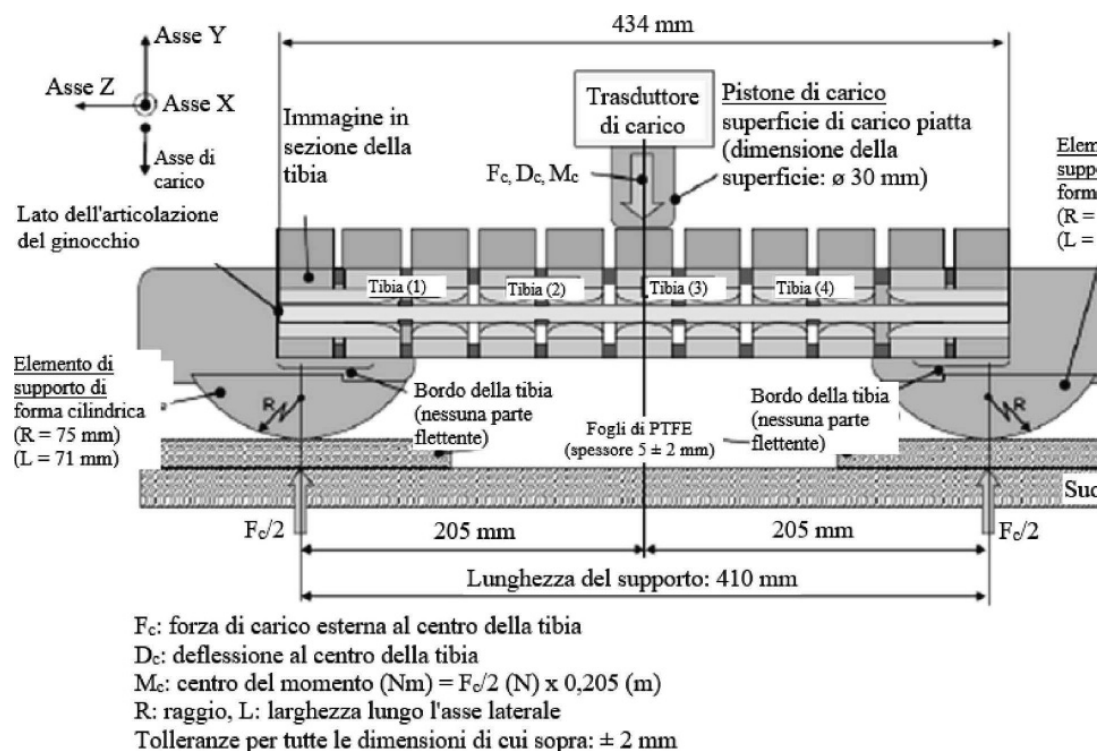


Figura 7

Dispositivo flessibile di simulazione della gamba: configurazione per la prova dinamica di certificazione del dispositivo di simulazione della gamba (prova inversa, cfr. punto 1.4.3.1 del presente allegato)

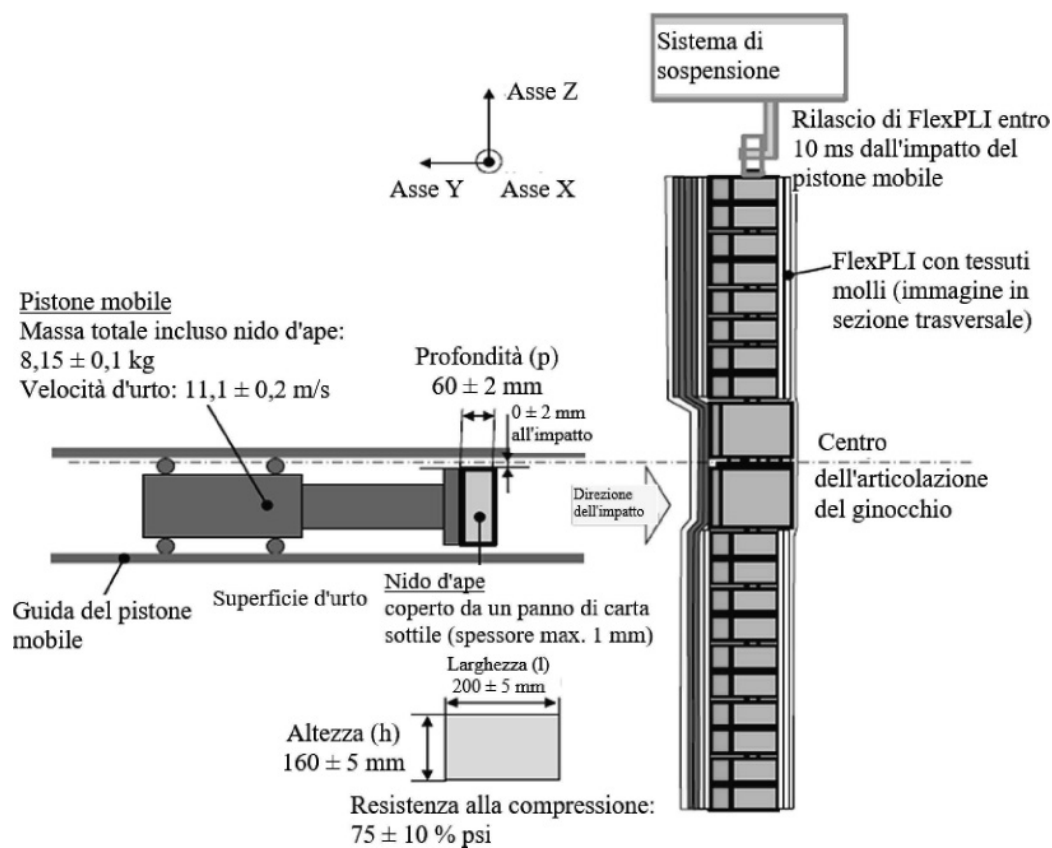


Figura 8

Configurazione per la prova dinamica di certificazione del dispositivo di simulazione della coscia

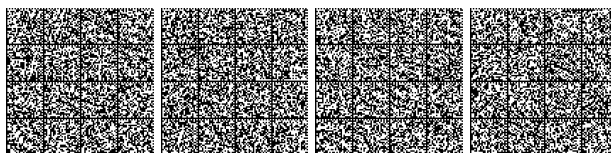
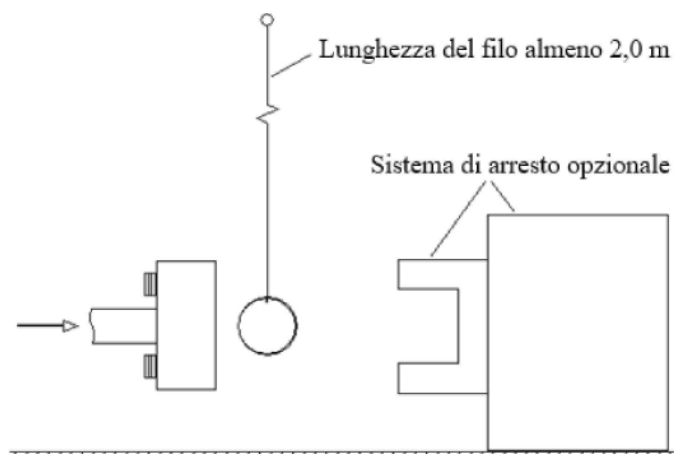
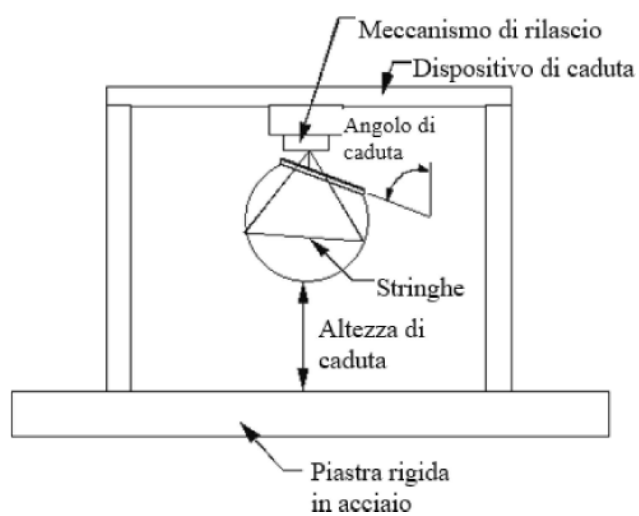


Figura 9

Configurazione per la prova dinamica di biofedeltà del dispositivo di simulazione della testa



25CE1049



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/515 DEL CONSIGLIO
del 17 marzo 2025

che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686.
- (2) In considerazione della costante minaccia rappresentata dall'ISIL (Da'esh) e da Al Qaeda nonché da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere un'entità all'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

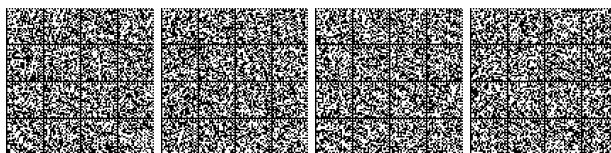
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

⁽¹⁾ GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1686/oj>.

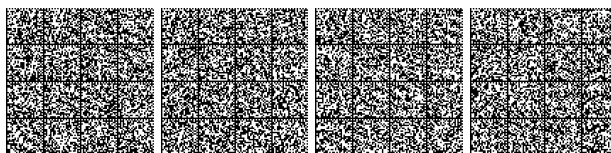


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, nella rubrica «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 3» è aggiunta la voce seguente:

«7. Al-Azaim MEDIA Foundation.».

25CE1050



DECISIONE (UE) 2025/490 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2025

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, e di tre relativi accordi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 5,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo («l'accordo») e di tre relativi protocolli aggiuntivi, ossia: a) il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, b) il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e c) il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'unione europea («i protocolli»), sono stati firmati, a nome dell'Unione, l'11 aprile 2014, conformemente alla decisione n. 2014/343/UE del Consiglio ⁽²⁾, fatta salva la loro conclusione.
- (2) L'accordo e i relativi protocolli dovrebbero essere conclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome dell'Unione, l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, deposita gli strumenti di approvazione ai sensi dell'accordo e di ciascun relativo protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. DOMAŃSKI

⁽¹⁾ Approvazione del 16 dicembre 2014.

⁽²⁾ GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 3.

⁽³⁾ L'accordo e i tre relativi protocolli sono stati pubblicati nella GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 5 assieme alla decisione relativa alla firma.



DECISIONE (UE) 2025/521 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2025

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, tra l'Unione europea e la Repubblica libanese, in forma di scambio di lettere che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha istituito il partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, per un periodo fino al 31 dicembre 2028.
- (2) Il Libano è uno dei 19 Stati partecipanti a PRIMA che hanno concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione a PRIMA ⁽³⁾ («accordo PRIMA»). L'accordo PRIMA deve restare in vigore finché vige la decisione (UE) 2017/1324.
- (3) La decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha prorogato la durata complessiva di PRIMA fino al 31 dicembre 2031 e ha disposto che il Libano continui a partecipare a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa ⁽⁵⁾, subordinatamente alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che modifichi e integri l'accordo PRIMA.
- (4) Poiché ha espresso interesse a continuare a partecipare a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa, il Libano dovrebbe accettare formalmente i termini e le condizioni aggiornati di tale partecipazione.
- (5) A tal fine, il 9 novembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2023/2621 ⁽⁶⁾, che ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo in forma di scambio di lettere che modifica e integra l'accordo PRIMA volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Libano a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa («accordo»).

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1324/oj>).

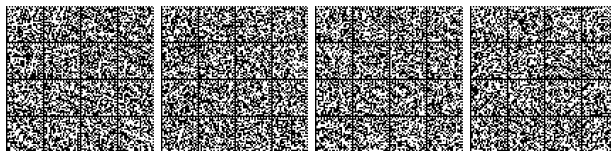
⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1291/oj>).

⁽³⁾ Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (GU L 79 del 22.3.2018, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2018/467/oj).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (GU L, 2024/1167, 19.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1167/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj>).

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2023/2621 del Consiglio, del 9 novembre 2023, che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi, in forma di scambio di lettere, che modifichino e integrino gli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare, la Repubblica araba d'Egitto, il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese e il Regno del Marocco volti a stabilire, rispettivamente, i termini e le condizioni della loro partecipazione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L, 2023/2621, 21.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2621/oj>).



(6) I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo del 22 luglio 2024.

(7) È pertanto opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo, tra l'Unione europea e la Repubblica libanese, in forma di scambio di lettere che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA), con riserva della sua conclusione ⁽⁷⁾.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. DOMAŃSKI

⁽⁷⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/486 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2025****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 8, e l'articolo 17, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

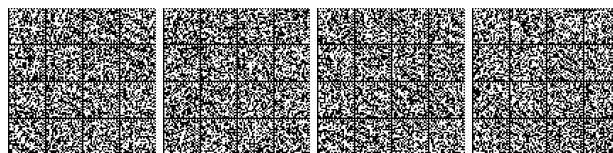
- (1) Il regolamento (UE) 2023/956 stabilisce le norme per la presentazione della domanda per diventare un dichiarante CBAM autorizzato (la «domanda») e stabilisce i criteri e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Gli importatori devono presentare la domanda per poter importare nel territorio doganale dell'Unione le merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956. Gli importatori di energia elettrica, ai quali si applica l'articolo 5, paragrafo 4, di tale regolamento, devono essere considerati dichiaranti CBAM autorizzati senza che sia necessario presentare una domanda.
- (3) La Commissione deve adottare norme di attuazione per la presentazione delle domande e per la procedura di autorizzazione, tenendo debitamente conto della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi ricorrendo, nella misura del possibile, all'automazione delle procedure e all'autodichiarazione delle informazioni.
- (4) Al fine di ottenere l'autorizzazione, prima della prima importazione di merci il richiedente dovrebbe presentare la domanda allo Stato membro di stabilimento mediante un formato standard predisposto nel registro CBAM.
- (5) Per garantire che l'autorità competente decida sulla base di una serie completa e aggiornata di informazioni, il richiedente dovrebbe essere autorizzato, prima che l'autorità competente adotti una decisione, a chiedere un adeguamento delle informazioni fornite nella domanda, motivando tale richiesta. Tale diritto non dovrebbe pregiudicare il diritto del richiedente di ottenere in qualsiasi momento dal titolare del trattamento una rettifica dei suoi dati personali inesatti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾.
- (6) Al fine di garantire, da un lato, che l'autorità competente possa esaminare adeguatamente la domanda e svolgere la procedura di consultazione e, dall'altro, che i richiedenti ricevano una decisione tempestiva in merito alla loro domanda, l'autorità competente destinataria di una domanda dovrebbe prendere una decisione al riguardo entro un periodo ragionevole. Tale periodo non dovrebbe superare i 120 giorni di calendario.
- (7) Ove necessario, l'autorità competente dovrebbe essere autorizzata a chiedere informazioni supplementari al richiedente. In tal caso l'autorità competente dovrebbe essere in grado di prorogare il termine per l'esame della domanda per un periodo ragionevole.
- (8) Al fine di agevolare l'attuazione della procedura di autorizzazione durante i primi mesi di applicazione del presente regolamento, è necessario prorogare il periodo entro il quale le autorità competenti possono decidere in merito alle domande.

⁽¹⁾ GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).



- (9) Il termine per l'esame della domanda può essere prorogato qualora siano necessarie indagini per determinare se il richiedente abbia commesso violazioni gravi o ripetute.
- (10) Al fine di poter ottenere la loro autorizzazione, gli importatori di energia elettrica cui si applica l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956 dovrebbero informare l'autorità competente dello Stato membro di importazione del fatto che l'articolo 5, paragrafo 4, di tale regolamento è loro applicabile e fornire i documenti a sostegno di tale affermazione.
- (11) Per garantire che solo gli importatori in buona fede diventino dichiaranti CBAM autorizzati, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che i richiedenti non abbiano commesso violazioni gravi o ripetute della normativa durante un periodo ragionevole prima di presentare una domanda o reati economici nei cinque anni che precedono la domanda, e che abbiano un buon rating finanziario.
- (12) A seguito di una valutazione dei rischi effettuata dall'autorità competente, il rispetto dei criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956 può essere stabilito sulla base dell'autocertificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2023/956. Se necessario, l'autorità competente può chiedere al richiedente un certificato del casellario giudiziale per confermare le informazioni presentate nella domanda.
- (13) Le norme sulla procedura di consultazione dovrebbero inoltre consentire all'autorità competente di ottenere informazioni dalla Commissione e da altre autorità competenti in merito al rispetto, da parte del richiedente, dei criteri per l'autorizzazione. I dati ricevuti durante il periodo transitorio mostrano che gli importatori che importano annualmente merci di peso inferiore a una tonnellata svolgono attività transfrontaliere limitate, il termine stabilito per la procedura di consultazione dovrebbe pertanto variare di conseguenza.
- (14) Per garantire un'applicazione proporzionata della procedura di autorizzazione, le autorità competenti possono, nella loro valutazione dei criteri per il rilascio di un'autorizzazione, prendere in considerazione le caratteristiche specifiche del richiedente, in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese, che non dovrebbero essere soggette a inutili oneri amministrativi.
- (15) Se il richiedente non era costituito come persona giuridica nei due esercizi finanziari precedenti quello di presentazione della domanda, l'autorità competente deve esigere la costituzione di una garanzia. La sottoscrizione di tale garanzia dovrebbe essere registrata nel registro CBAM entro un periodo stabilito dal presente regolamento. L'autorità competente dovrebbe monitorare la garanzia per accertarsi che continui ad essere sufficiente, anche richiedendo un adeguamento ove necessario, e dovrebbe svincolare la garanzia quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/956.
- (16) Per garantire che i dichiaranti CBAM autorizzati continuino a soddisfare i criteri per l'autorizzazione, è opportuno che le autorità competenti, di propria iniziativa e dopo il rilascio di un'autorizzazione, possano riesaminare i criteri per l'autorizzazione dopo aver ricevuto informazioni da un'altra autorità competente o dalla Commissione o dopo aver ricevuto informazioni dal dichiarante CBAM autorizzato.
- (17) Le persone la cui qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è revocata dovrebbero rispettare tutti i loro obblighi per le merci importate prima della revoca. In caso di revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, il conto CBAM assegnato è chiuso se sono adempiuti tutti gli obblighi in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956. Un conto CBAM può essere riaperto solo entro il periodo di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956. Trascorso tale periodo, il conto CBAM dovrebbe essere definitivamente chiuso.
- (18) Le disposizioni relative alla domanda di qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e quelle relative alla concessione di tale qualifica sono strettamente connesse in quanto riguardano la presentazione della domanda e i criteri e la procedura di autorizzazione. Per garantire la coerenza, il presente regolamento dovrebbe includere in un unico regolamento le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 17, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/956.



- (19) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 28 marzo 2025 per agevolare l'autorizzazione dei dichiaranti CBAM e, in parallelo, consentire lo sviluppo del sistema informatico del registro CBAM al fine di rendere tale registro pienamente operativo entro il 1° gennaio 2026.
- (20) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere effettuato solo ai fini delle misure relative alla concessione o alla revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, quale definita nel presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. In particolare, dovrebbero essere predisposte garanzie appropriate per tutelare i diritti degli interessati quando è necessario trattare dati personali a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679. Oltre ad altre misure tecniche e organizzative che devono essere attuate dalle autorità competenti degli Stati membri, tali garanzie dovrebbero includere misure specifiche volte a impedire l'accesso non autorizzato o la divulgazione di tali dati.
- (21) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 27 novembre 2024.
- (22) Per garantire la sua applicazione tempestiva, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato CBAM,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Domanda per diventare un dichiarante CBAM autorizzato

Articolo 1

Procedure di domanda

1. Le procedure per la domanda volta ad ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (la «domanda») sono espletate tramite il registro CBAM in formato elettronico.
2. All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, ciascun richiedente di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/956 fornisce le informazioni elencate in tale articolo.
3. Il richiedente, se è una persona giuridica costituita in un paese terzo e si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 5, punto 31, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*), fornisce il proprio indirizzo in tale paese terzo, l'indirizzo di stabilimento e il numero EORI nello Stato membro in cui è presentata la domanda.
4. A ciascuna domanda è assegnato automaticamente un numero di riferimento unico nel registro CBAM.

^(*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

^(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).



*Articolo 2***Adeguamenti della domanda presentata**

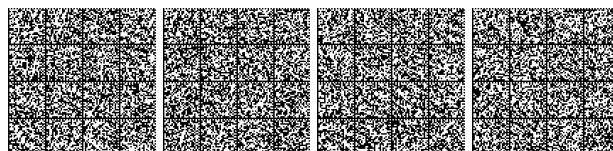
1. Il richiedente informa senza indugio l'autorità competente di qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella domanda e chiede un adeguamento di tali informazioni prima che sia presa una decisione sulla domanda. Il richiedente presenta all'autorità competente la richiesta di adeguamento corredata di tutte le informazioni pertinenti e dei documenti giustificativi.
2. La richiesta di adeguamento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere a), c) e h), del regolamento (UE) 2023/956 non richiede una giustificazione e le informazioni sono automaticamente adeguate e registrate.
3. Il richiedente fornisce giustificazioni per una richiesta di adeguamento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere da d) a g), del regolamento (UE) 2023/956 nella suddetta richiesta.
4. L'autorità competente può prorogare di 30 giorni di calendario il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, qualora debba riesaminare la domanda a causa della richiesta del richiedente di adeguare le informazioni ivi fornite.
5. Se gli adeguamenti richiesti sono sostanziali, l'autorità competente può respingere la domanda e chiedere la presentazione di una nuova domanda.

*Articolo 3***Ritiro della domanda dopo l'avvio della procedura di consultazione**

Se il richiedente ritira la domanda dopo che è stata avviata una procedura di consultazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, l'autorità competente interrompe la procedura di consultazione e informa del ritiro le autorità competenti negli altri Stati membri e la Commissione (le «parti consultate»).

*Articolo 4***Valutazione della domanda da parte dell'autorità competente**

1. L'autorità competente valuta la domanda entro 120 giorni di calendario dalla data di ricevimento della stessa.
2. Al fine di valutare se i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 sono soddisfatti, l'autorità competente può tenere conto di quanto segue:
 - a) conclusioni di esperti;
 - b) conclusioni di terzi;
 - c) audit forniti dal richiedente.
3. L'autorità competente documenta la valutazione della conformità ai criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 e i relativi risultati.
4. Se il richiedente non è costituito nello Stato membro di presentazione della domanda, l'autorità competente respinge la domanda. L'autorità competente notifica senza indugio al richiedente il rifiuto e le relative motivazioni.
5. In deroga al paragrafo 1, per le domande volte a ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato presentate anteriormente al 15 giugno 2025 l'autorità competente valuta la domanda entro 180 giorni di calendario.



*Articolo 5***Richiesta di informazioni supplementari da parte dell'autorità competente**

1. L'autorità competente può chiedere al richiedente informazioni supplementari necessarie per la valutazione delle condizioni e del rispetto dei criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956.
2. Il richiedente fornisce all'autorità competente le informazioni richieste a norma del paragrafo 1, compresi, se del caso, i documenti giustificativi, entro il termine fissato dall'autorità stessa. Detto termine non supera i 30 giorni di calendario dalla data della richiesta di informazioni supplementari.
3. Quando l'autorità competente chiede informazioni supplementari, il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, può essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni di calendario. L'autorità competente informa il richiedente in merito alla proroga indicando le relative motivazioni.
4. La valutazione di una domanda nei casi in cui siano richieste informazioni supplementari a norma del presente articolo non supera i 180 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda.

*Articolo 6***Decisione negativa prevista e ricorso**

1. Qualora intenda rifiutare la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l'autorità competente ne informa il richiedente e offre la possibilità di presentare osservazioni.
2. Nella comunicazione al richiedente l'autorità competente indica quanto segue:
 - a) l'intenzione di rifiutare la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e le relative motivazioni;
 - b) il termine entro il quale il dichiarante può presentare le sue osservazioni.
3. Il termine di cui al paragrafo 2, lettera b), decorre dalla data in cui l'autorità competente ha notificato la comunicazione al richiedente e non supera i 30 giorni di calendario.
4. Allo scadere del termine di cui al paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente, tenendo conto delle osservazioni presentate dal richiedente, può prendere la decisione definitiva.
5. Se l'autorità competente rifiuta di concedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e il richiedente ha esercitato il diritto di ricorso, l'autorità competente registra l'esistenza del ricorso e il relativo esito nel registro CBAM.

*Articolo 7***Data di decorrenza degli effetti di una decisione relativa alla domanda**

1. La decisione relativa alla domanda ha effetto a decorrere dalla data in cui l'autorità competente registra tale decisione nel registro CBAM e il richiedente riceve notifica di tale decisione nel registro CBAM.
2. Se la registrazione di una garanzia è richiesta a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/956, la decisione di cui al paragrafo 1 prende effetto il giorno della registrazione della garanzia a norma dell'articolo 13 del presente regolamento.



Articolo 8

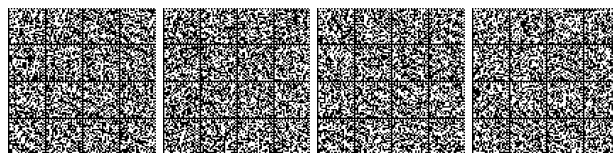
Identificazione degli importatori di energia elettrica

1. Ciascuna persona a cui è stata assegnata una capacità esplicita per l'importazione di energia elettrica a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956 e che designa tale capacità per l'importazione fornisce, entro un mese dalla dichiarazione doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso regolamento, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale:
 - a) detta dichiarazione doganale relativa alle importazioni di energia elettrica;
 - b) le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/956;
 - c) un'indicazione del fatto che la capacità di importazione di energia elettrica è stata assegnata a tale persona e che tale capacità è stata designata per l'importazione conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956;
 - d) i documenti a sostegno dell'indicazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Articolo 9

Violazioni gravi o ripetute

1. I criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956 sono soddisfatti se il richiedente, le persone responsabili delle questioni CBAM del richiedente, le persone responsabili del richiedente e le persone che esercitano il controllo sulla gestione del richiedente soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) non esiste alcuna decisione, adottata al termine di un procedimento amministrativo o giudiziario, che concluda che tali persone hanno commesso, nei tre anni precedenti la domanda, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato, del regolamento (UE) 2023/956 o degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento;
 - b) non esistono precedenti di reati gravi in relazione alle loro attività economiche nei cinque anni che precedono la domanda.
2. Se il richiedente è costituito da meno di cinque anni, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento valuta la domanda sulla base delle scritture e informazioni di cui dispone.
3. L'autorità competente chiede le seguenti informazioni, ove necessario, per stabilire che il richiedente non ha commesso le violazioni gravi o ripetute di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956:
 - a) certificato del casellario giudiziale o qualsiasi altro documento accettato ai sensi del diritto nazionale come certificato del casellario giudiziale della persona fisica che chiede l'autorizzazione;
 - b) certificato del casellario giudiziale, o qualsiasi altro documento accettato ai sensi del diritto nazionale come certificato del casellario giudiziale, del titolare effettivo della persona giuridica che agisce in qualità di richiedente e dei dirigenti di tale persona giuridica.
4. Se chiede il certificato del casellario giudiziale o qualsiasi altro documento accettato ai sensi del diritto nazionale come certificato del casellario giudiziale di cui al paragrafo 3, l'autorità competente registra i motivi di tale richiesta. L'autorità competente non conserva il certificato del casellario giudiziale o qualsiasi altro documento accettato a norma del diritto nazionale come certificato del casellario giudiziale dopo aver preso la decisione di concedere l'autorizzazione. Quando è stata adottata una decisione di rigetto della domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, tali certificati o documenti dovrebbero essere conservati solo per la durata del ricorso a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, se del caso. L'autorità competente provvede affinché l'accesso al certificato del casellario giudiziale sia limitato alle persone responsabili, presso tale autorità competente, di effettuare la valutazione delle violazioni gravi o ripetute.



Articolo 10

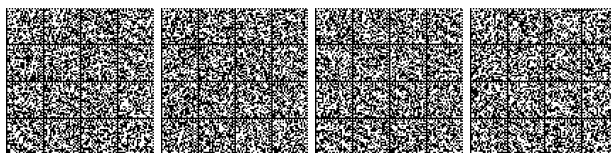
Condizioni relative alla capacità finanziaria e operativa

1. I criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/956 sono soddisfatti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
 - b) il richiedente non ha arretrati significativi nel pagamento di dazi doganali, imposte o oneri riscossi per o in relazione all'importazione di merci e ad obblighi di regolamentazione finanziaria;
 - c) il richiedente dimostra una capacità finanziaria sufficiente per rispettare i propri obblighi e adempiere agli impegni, tenuto conto del tipo e del volume dell'attività economica svolta, indicando i dati finanziari e qualsiasi altra informazione finanziaria;
 - d) il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa idonea all'adempimento degli obblighi stimati di restituzione dei certificati CBAM e dispone di controlli interni in grado di prevenire, individuare e correggere gli errori nelle dichiarazioni CBAM e nella gestione dei certificati CBAM, nonché di prevenire e individuare le operazioni illegali o irregolari.
2. Se il richiedente è costituito da meno di due anni, la capacità finanziaria di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/956 è verificata e valutata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
3. Nell'esaminare le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente esamina i dati forniti nella domanda e, ove necessario, i documenti giustificativi presentati insieme alla domanda e tiene conto delle caratteristiche specifiche del richiedente, comprese le informazioni sul volume stimato di importazioni fornite dal richiedente conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, lettera g), del regolamento (UE) 2023/956.

Articolo 11

Procedura di consultazione e formato per la concessione di un'autorizzazione

1. L'autorità competente avvia, in formato elettronico tramite il registro CBAM, la procedura di consultazione che coinvolge le parti consultate di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/956 (la «procedura di consultazione») entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. Durante la procedura di consultazione l'autorità competente avvia la consultazione in merito ai seguenti aspetti:
 - a) se le parti consultate hanno obiezioni alla concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato;
 - b) se il richiedente ha presentato domanda di autorizzazione nel suo Stato membro;
 - c) se al richiedente è stata concessa un'autorizzazione nel suo Stato membro;
 - d) se al richiedente è stata revocata un'autorizzazione nel suo Stato membro.
3. Se una parte consultata nella procedura di consultazione dispone di informazioni in base alle quali il richiedente potrebbe non soddisfare una o più delle condizioni e dei criteri per la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, essa registra senza indugio la propria posizione nel registro CBAM indicando i motivi debitamente documentati e giustificati.
4. Le parti consultate nell'ambito della procedura di consultazione hanno accesso, tramite il registro CBAM, al numero EORI, alle informazioni di contatto, allo status della domanda nonché alle risposte delle parti consultate di cui al paragrafo 3.
5. L'autorità competente può chiedere alle parti consultate informazioni e documentazione supplementari, qualora lo ritenga necessario a seguito delle risposte delle parti consultate di cui al paragrafo 3. La parte consultata cui è stato chiesto di fornire informazioni e documentazione supplementari presenta tali informazioni e documentazione entro cinque giorni lavorativi.



*Articolo 12***Periodo della consultazione**

1. L'autorità competente fissa un termine entro il quale le parti consultate sono tenute a presentare le loro osservazioni in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 non supera cinque giorni lavorativi se, in base alle informazioni fornite nella domanda, il volume annuo stimato delle importazioni di merci corrisponde a una tonnellata o meno.
3. Il termine di cui al paragrafo 1 non supera 15 giorni lavorativi se, in base alle informazioni fornite nella domanda, il volume annuo stimato delle importazioni di merci è superiore a una tonnellata.
4. L'autorità competente può prorogare il termine stabilito per la consultazione conformemente ai paragrafi 2 e 3 in uno dei seguenti casi:
 - a) il richiedente chiede adeguamenti a norma dell'articolo 2 che sono accettati dall'autorità competente e pertinenti ai fini della consultazione;
 - b) la parte consultata chiede più tempo a causa della natura degli esami da effettuare.
 - c) La proroga di cui alla lettera b) non supera 15 giorni lavorativi.
5. Se le parti consultate non reagiscono entro i termini stabiliti per la consultazione a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, le condizioni e i criteri oggetto della consultazione sono considerati soddisfatti.

CAPO II

Garanzia*Articolo 13***Costituzione di una garanzia**

Qualora sia richiesta la costituzione di una garanzia a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/956, la garanzia è fornita dal richiedente all'autorità competente ed è registrata da tale autorità nel registro CBAM.

*Articolo 14***Monitoraggio della garanzia**

1. L'autorità competente che concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato effettua il monitoraggio della garanzia.
2. Il dichiarante CBAM autorizzato provvede affinché la garanzia sia a un livello sufficiente da coprire il numero di certificati CBAM che dovrebbe restituire a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2023/956 in relazione alle merci importate rispetto alle stime effettuate a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera g), di tale regolamento.
3. Il dichiarante CBAM autorizzato provvede affinché la garanzia rimanga al livello di cui al paragrafo 2 in qualsiasi momento.
4. L'autorità competente rivaluta l'importo della garanzia e chiede, se necessario, un adeguamento della stessa per rispettare le disposizioni dell'articolo 16 del presente regolamento e dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/956.



*Articolo 15***Accettazione di altre forme di garanzia**

L'autorità competente notifica alla Commissione l'accettazione di altre forme di garanzia a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/956.

*Articolo 16***Adeguamento della garanzia**

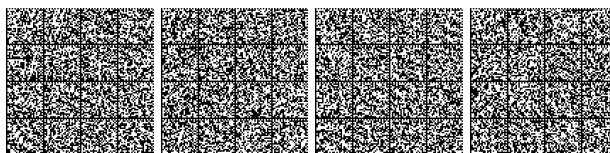
1. Se stabilisce che l'adeguamento di una garanzia è necessario per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/956, l'autorità competente impone al dichiarante CBAM autorizzato di adeguare senza indugio la garanzia.
2. La decisione di adeguare l'importo di una garanzia si basa sull'importo delle merci importate indicato nella dichiarazione doganale e su altre informazioni pertinenti di cui dispone l'autorità competente. Tali informazioni sono rese accessibili al dichiarante CBAM autorizzato dall'autorità competente.
3. Il dichiarante CBAM fornisce la garanzia adeguata entro un termine deciso dall'autorità competente non superiore a due mesi dalla richiesta di cui al paragrafo 1. L'autorità competente registra senza indugio nel registro CBAM la garanzia adeguata.
4. L'autorità competente può prorogare il periodo di cui al paragrafo 3 se il dichiarante CBAM autorizzato presenta una richiesta motivata al riguardo. Se concessa, la proroga del termine non supera i tre mesi dalla richiesta di adeguamento della garanzia effettuata dall'autorità competente.
5. Se il dichiarante CBAM autorizzato non effettua l'adeguamento della garanzia entro il termine di cui al paragrafo 3 o al paragrafo 4, a seconda dei casi, l'autorità competente avvia la procedura di revoca di cui all'articolo 22.

*CAPO III***Autorizzazione***Articolo 17***Informazioni sull'autorizzazione**

1. La decisione di concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato contiene almeno le informazioni specificate nell'allegato. Tale autorizzazione è successivamente registrata come «attiva» nel registro CBAM.
2. Il numero di conto CBAM assegnato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/956 indica lo Stato membro dell'autorità competente che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

*Articolo 18***Riesame della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato**

1. L'autorità competente che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato riesamina tale qualifica periodicamente e almeno nei seguenti casi:
 - a) le informazioni fornite dal dichiarante CBAM autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/956 sono cambiate;
 - b) l'autorità competente dispone di informazioni indicanti che la condizione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 potrebbe non essere più soddisfatta;



- c) l'autorità competente dispone di informazioni indicanti che i criteri per la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 potrebbero non essere soddisfatti;
 - d) il numero EORI è stato invalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. L'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità competente che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e la Commissione informano senza indugio tale autorità competente qualora il dichiarante CBAM autorizzato abbia commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale o delle norme sugli abusi di mercato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956.

Articolo 19

Conclusioni del riesame

1. Se, sulla base del riesame di cui all'articolo 18, l'autorità competente che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato conclude che è necessario apportare adeguamenti a tale qualifica, comunica senza indugio le proprie conclusioni al dichiarante CBAM autorizzato.
2. Il dichiarante CBAM autorizzato può rispondere alla comunicazione trasmessa a norma del paragrafo 1 entro 30 giorni di calendario dalla notifica di tale comunicazione.
3. L'autorità competente avvia la procedura di revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato a norma dell'articolo 22 del presente regolamento se, tenendo conto di eventuali osservazioni formulate dal dichiarante CBAM autorizzato a norma del paragrafo 2, conclude che il dichiarante stesso non soddisfa più i criteri e le condizioni per disporre di un'autorizzazione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/956.

CAPO IV

Revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

Articolo 20

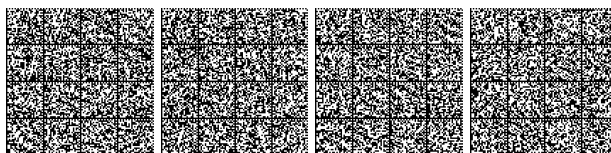
Disposizioni generali concernenti la revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

1. La persona la cui qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata revocata adempie all'obbligo di presentare una dichiarazione CBAM a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/956 per le merci importate prima della revoca.
2. La persona la cui qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata revocata può presentare nuovamente domanda di autorizzazione in qualsiasi momento, se sono soddisfatti gli obblighi di cui al paragrafo 1.

Articolo 21

Procedura di revoca su richiesta del dichiarante CBAM autorizzato

1. Se il dichiarante CBAM autorizzato chiede la revoca dell'autorizzazione, indica il motivo e la data a decorrere dalla quale la revoca prende effetto (la «data della revoca»). La data della revoca non può essere anteriore a quella della presentazione della richiesta di revoca. L'autorità competente registra i motivi della richiesta di revoca.
2. Se la data della revoca di cui al paragrafo 1 del presente articolo cade anteriormente al 31 maggio o il 31 maggio di ogni anno, la dichiarazione CBAM comprende le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/956 e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, riguardanti le merci importate prima della data della revoca e non altrimenti coperte da una dichiarazione CBAM.

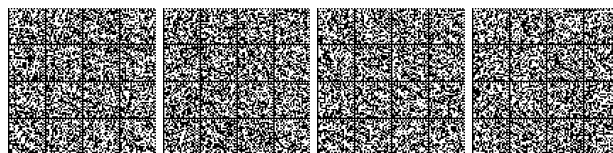


3. Se la data della revoca di cui al paragrafo 1 del presente articolo cade dopo il 31 maggio di ogni anno, la dichiarazione CBAM comprende le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/956 e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, riguardanti le merci importate tra il 1° gennaio di tale anno e la data della revoca.
4. Il dichiarante CBAM autorizzato che chiede la revoca presenta la dichiarazione di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 entro un mese dalla data della revoca di cui al paragrafo 1.
5. Se il dichiarante CBAM autorizzato non è in grado di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 del presente articolo, ne informa l'autorità competente all'atto della trasmissione della richiesta di revoca di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il dichiarante CBAM autorizzato fornisce all'autorità competente, alla data della revoca, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956.
6. Entro un mese dalla data della revoca l'autorità competente redige la dichiarazione CBAM per le merci importate non altrimenti coperte da una dichiarazione CBAM sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 5, delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956, delle informazioni in suo possesso e delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/956.
7. Il numero totale di certificati CBAM calcolato sulla base delle informazioni fornite nella dichiarazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 è restituito dal dichiarante CBAM autorizzato che chiede la revoca entro 15 giorni di calendario.
8. Un dichiarante CBAM autorizzato può ritirare la richiesta di revoca dell'autorizzazione in qualsiasi momento prima che l'autorità competente abbia deciso in merito alla richiesta stessa.
9. L'autorità competente notifica al dichiarante CBAM autorizzato, alla Commissione e alle altre autorità competenti la revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

Articolo 22

Intenzione dell'autorità competente di avviare la procedura di revoca

1. Se intende revocare un'autorizzazione, l'autorità competente valuta le condizioni e i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/956, come specificati agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
2. Per determinare se il dichiarante CBAM autorizzato ha commesso violazioni gravi o ripetute dell'obbligo di restituzione dei certificati CBAM di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/956 o dell'obbligo di garantire un numero sufficiente di certificati CBAM nel conto CBAM di cui all'articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento, l'autorità competente prende in considerazione i fattori seguenti:
 - a) la disponibilità del dichiarante CBAM autorizzato a soddisfare la richiesta di restituzione dell'importo corretto di certificati CBAM o a garantire una quantità sufficiente di certificati CBAM nel conto CBAM;
 - b) il comportamento doloso o colposo del dichiarante CBAM autorizzato;
 - c) il comportamento tenuto in passato dal dichiarante CBAM autorizzato;
 - d) il livello di cooperazione del dichiarante CBAM autorizzato nel porre fine alla violazione o alla condotta reiterata;
 - e) se il dichiarante CBAM autorizzato ha volontariamente adottato misure per evitare violazioni analoghe in futuro.
3. L'autorità competente può chiedere al dichiarante CBAM autorizzato di fornire informazioni aggiuntive e formulare osservazioni con riguardo alle informazioni sulle quali l'autorità competente intende basare la propria decisione di revocare l'autorizzazione prima di adottare tale decisione o di avviare una procedura di consultazione a norma dell'articolo 25. L'autorità competente fissa un termine, non superiore a 10 giorni lavorativi, entro il quale il dichiarante fornisce le informazioni o le osservazioni richieste.



Articolo 23

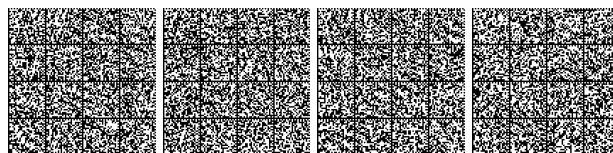
Decisione di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

1. A seguito della valutazione a norma dell'articolo 22 e dopo che il dichiarante CBAM autorizzato è stato sentito a norma dell'articolo 27, l'autorità competente può adottare una decisione di revoca. La decisione di revoca è notificata senza indugio nel registro CBAM.
2. Se la decisione di revoca è stata notificata anteriormente al 31 maggio o il 31 maggio di ogni anno, la dichiarazione CBAM comprende le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/956 e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, riguardanti le merci importate prima della data della notifica della decisione di revoca e non altrimenti coperte da una dichiarazione CBAM.
3. Se la decisione di revoca è stata notificata dopo il 31 maggio di ogni anno, la dichiarazione CBAM comprende le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/956 e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, riguardanti le merci importate nel periodo compreso fra il 1° gennaio di tale anno e la data di notifica della decisione di revoca.
4. Il titolare dell'autorizzazione revocata presenta la dichiarazione di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 entro un mese dalla data in cui la revoca è stata notificata.
5. Se il titolare dell'autorizzazione revocata non è in grado di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 del presente articolo, entro un mese dalla notifica della decisione di revoca ne informa l'autorità competente e trasmette immediatamente a tale autorità le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956.
6. Entro un mese dalla data del ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo l'autorità competente redige una dichiarazione CBAM per le merci importate non altrimenti coperte da una dichiarazione CBAM sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 5 del presente articolo, delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956, delle informazioni in suo possesso e delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/956.
7. Il numero totale di certificati CBAM calcolato sulla base delle informazioni fornite nella dichiarazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 è restituito dal titolare dell'autorizzazione revocata entro 15 giorni di calendario.

Articolo 24

Data di decorrenza degli effetti

1. La revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato ha effetto il giorno successivo alla data in cui la decisione di revoca è stata notificata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 9, e dell'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento. La notifica relativa a tale decisione è registrata nel registro CBAM e si considera notificata al dichiarante CBAM.
2. La revoca non ha alcun effetto sulla validità dell'importazione delle merci, e delle relative emissioni, che ha avuto luogo prima che la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato della persona sia registrata come revocata nel registro CBAM.
3. Se un'autorizzazione CBAM è stata revocata a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 23, il conto CBAM mantiene lo status di «chiuso» a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956 fino al quinto anno successivo alla revoca. Trascorso tale periodo, il conto CBAM è definitivamente chiuso.
4. L'autorità competente riapre un conto CBAM «chiuso» per consentire al titolare di adempiere all'obbligo di restituire il numero corretto di certificati CBAM a seguito del riesame, a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/956, di una dichiarazione CBAM presentata.



*Articolo 25***Revoca immediata**

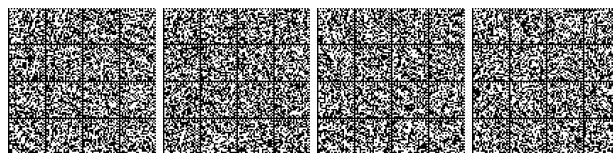
1. L'autorità competente può decidere di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato nei casi seguenti:
 - a) le conclusioni del riesame di cui all'articolo 19 lo giustificano;
 - b) il dichiarante CBAM autorizzato ha cessato la sua attività economica;
 - c) la decisione di concessione dell'autorizzazione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete e il dichiarante CBAM autorizzato sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete.
2. Dopo che il dichiarante CBAM autorizzato è stato sentito a norma dell'articolo 27, l'autorità competente può notificare senza indugio allo stesso nel registro CBAM la revoca immediata della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e i motivi di tale revoca.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 contiene i requisiti di cui all'articolo 23, paragrafi da 2 a 7.
4. Se l'autorità competente ha deciso di revocare immediatamente la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, modifica lo status dell'autorizzazione in «revocata».

*Articolo 26***Procedura di consultazione per la revoca**

1. L'autorità competente avvia la procedura di consultazione con le parti consultate in formato elettronico nel registro CBAM, indica l'intenzione di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e chiede, ai fini della decisione, informazioni supplementari sui criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956.
2. Se una delle parti consultate ritiene che il dichiarante CBAM autorizzato non soddisfi una o più delle condizioni e dei criteri richiesti per l'autorizzazione, il che giustificerebbe la revoca a norma dell'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/956, essa notifica la propria posizione, debitamente documentata e giustificata, all'autorità competente che ha avviato la procedura di consultazione.
3. L'autorità competente può chiedere alle parti consultate informazioni e documentazione supplementari, qualora lo ritenga necessario al fine di adottare una decisione sulla revoca.
4. L'autorità competente fissa un termine per la procedura di consultazione, che non supera i 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui tale autorità competente comunica le condizioni e i criteri che le parti consultate devono esaminare.

L'autorità competente può stabilire un termine più breve se la gravità delle azioni dei dichiaranti CBAM autorizzati lo giustifica.

5. Se le parti consultate non reagiscono entro il termine stabilito per la consultazione, le condizioni e i criteri oggetto della procedura di consultazione sono considerati soddisfatti.



*Articolo 27***Diritto di essere sentiti in caso di revoca e ricorso**

1. L'autorità competente offre al dichiarante CBAM autorizzato la possibilità di essere sentito prima di revocarne la qualifica.
2. Nella comunicazione al dichiarante CBAM autorizzato l'autorità competente include:
 - a) il riferimento ai documenti e alle informazioni su cui l'autorità competente intende basare la sua decisione;
 - b) il termine, non superiore a 15 giorni lavorativi, entro il quale il dichiarante CBAM autorizzato può presentare osservazioni;
 - c) se del caso, il termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, entro il quale il dichiarante CBAM autorizzato oggetto della revoca immediata di cui all'articolo 25 può presentare osservazioni.
3. Se il dichiarante CBAM autorizzato esprime un punto di vista prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), l'autorità competente può procedere ad adottare la decisione definitiva, tenendo conto, se del caso, delle osservazioni, a meno che la persona interessata non esprima contemporaneamente l'intenzione di presentare ulteriori osservazioni entro il termine prescritto.
4. Se l'autorità competente revoca la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato ed è esercitato il diritto di ricorso, l'autorità competente informa in merito a tale ricorso e registra le conclusioni del procedimento di ricorso nel registro CBAM.
5. Il ricorso di cui al paragrafo 4 non sospende la decisione di revoca.

CAPO V

Protezione dei dati*Articolo 28***Protezione dei dati personali**

1. I dati personali specificati nel presente regolamento e registrati nel registro CBAM, istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/956, sono trattati ai fini delle misure relative alla concessione e alla revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
2. In relazione al trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente che concede o revoca la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679.
3. Ai fini della domanda e della concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato non sono registrate categorie particolari di dati, quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725.



CAPO VI

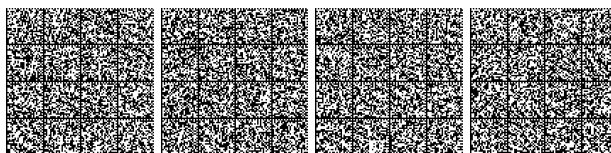
Disposizioni finali*Articolo 29***Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 28 marzo 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

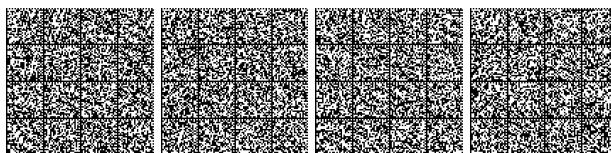


ALLEGATO

Contenuto della decisione che concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

Informazioni
— Il dichiarante CBAM autorizzato è un rappresentante doganale indiretto?
— Dichiarante CBAM autorizzato
- - Nome e indirizzo
- - - Nome
- - - Via e numero civico
- - - Codice postale
- - - Città
- - - Paese
- - Identificazione dell'attore
- - - Numero EORI
— Referente
- - Nome
- - Email
- - Numero di telefono
— Dati generali
- - Numero di conto CBAM
- - Autorità competente che adotta la decisione
- - Status dell'autorizzazione
- - Data di rilascio dell'autorizzazione

25CE1053



DECISIONE (PESC) 2025/529 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2025

**relativa al sostegno del progetto dell'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo
«Osservatorio scientifico e tecnologico: monitoraggio dell'innovazione per il disarmo»**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

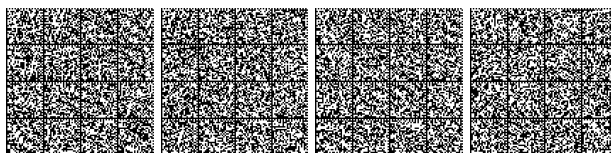
- (1) La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 sottolinea che l'Unione intensificherà il contributo alla sicurezza collettiva.
- (2) Nella strategia dell'Unione del 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali (SALW) e le relative munizioni, dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini», si osserva che l'Unione si avvarrà degli strumenti pertinenti per sostenere la ricerca e lo sviluppo di una tecnologia affidabile ed efficiente sotto il profilo dei costi, atta a rendere sicure le SALW e le relative munizioni e a ridurre il rischio di sviamento. Inoltre, nelle conclusioni che accompagnano l'adozione della strategia, il Consiglio ha preso atto dell'evoluzione del contesto di sicurezza, inclusi gli sviluppi in materia di progettazione delle SALW e relative tecnologie, che incidono sulla capacità dei governi di far fronte alle minacce per la sicurezza.
- (3) Nella relazione del 2023 dal titolo «Current developments in science and technology and their potential impact on international security and disarmament efforts» (Ultimi sviluppi scientifici e tecnici e relativo potenziale impatto sulla sicurezza internazionale e sugli sforzi di disarmo), il segretario generale delle Nazioni Unite ha preso atto delle crescenti preoccupazioni per quanto riguarda il fatto che la capacità dei quadri normativi e di governance intesi a comprendere e gestire i rischi non stiano al passo con gli sviluppi scientifici e tecnologici rilevanti per la sicurezza e il disarmo.
- (4) L'Unione intende contribuire alla sicurezza collettiva e alla possibilità di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, nonché affrontare le sfide connesse a tali tecnologie, in particolare per quanto riguarda il sistema multilaterale in materia di disarmo e controllo degli armamenti.
- (5) L'Unione ha già sostenuto, con decisione (PESC) 2022/2320 del Consiglio ⁽¹⁾ un precedente progetto dell'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) dal titolo «Liberare l'innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale» e attuato dall'UNIDIR nel 2023 fino al 2024. L'Unione desidera continuare a esplorare questo settore al fine di contribuire a un'individuazione e a un'analisi più sistematiche degli sviluppi scientifici e tecnologici e del loro impatto in contesti specifici di disarmo. L'Unione dovrebbe pertanto sostenere l'attuazione di un ulteriore progetto dell'UNIDIR dal titolo «Osservatorio scientifico e tecnologico: monitoraggio dell'innovazione per il disarmo»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In vista dell'attuazione della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, e tenendo conto della strategia dell'Unione contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» nonché della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, L'Unione supporta l'attuazione di un progetto dell'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) dal titolo «Osservatorio scientifico e tecnologico: monitoraggio dell'innovazione per il disarmo».

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2022/2320 del Consiglio del 25 novembre 2022 relativa al sostegno da parte dell'Unione dell'attuazione di un Progetto dal titolo «Liberare l'innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale» (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 142, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/23>).



2. Le attività di progetto che devono essere sostenute dall'Unione perseguono i seguenti obiettivi specifici:
 - a) fornire ricerche e analisi basate su dati concreti per sostenere e orientare il processo politico e decisionale monitorando in modo proattivo l'innovazione scientifica e tecnologica;
 - b) facilitare lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze sugli aspetti scientifici e tecnologici della sicurezza internazionale e del disarmo;
 - c) creare ponti tra le comunità interessate per consentire il trasferimento di conoscenze da una gamma diversificata, sia a livello geografico che disciplinare, di esperti e di Stati membri impegnati in negoziati multilaterali sul disarmo.
3. Le attività del progetto sono volte a:
 - a) consentire la costituzione di una funzione di analisi continua delle prospettive tecnologiche, per garantire che i progressi scientifici e tecnologici più pertinenti siano individuati, vagliati e analizzati nelle prime fasi di sviluppo o applicazione;
 - b) condurre attività di ricerca sulle tendenze scientifiche e tecnologiche più rilevanti attinenti a ciascun settore del disarmo oggetto di studio, contribuendo ai processi multilaterali e internazionali in materia di tecnologie emergenti e controllo degli armamenti;
 - c) intensificare il dialogo e rafforzare lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze, anche grazie alla creazione di una rete globale di esperti in grado di contribuire a un impatto duraturo del progetto oltre il periodo di finanziamento.
4. Una descrizione dettagliata del progetto, di cui al paragrafo 1, è riportata nell'allegato.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è affidata all'UNIDIR.
3. L'UNIDIR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l'UNIDIR.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 1 671 615 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di contributo con l'UNIDIR. L'accordo di contributo prevede che l'UNIDIR assicuri la visibilità del contributo dell'Unione, in modo corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di contributo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione di tale accordo.

Articolo 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali stilate dall'UNIDIR. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.



2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione dell'accordo di contributo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la sua data di entrata in vigore se entro tale termine non è stato concluso alcun accordo.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS



ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

Progetto a sostegno del lavoro svolto dall'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) nel settore della sicurezza e delle tecnologie emergenti**«Osservatorio scientifico e tecnologico dell'UNIDIR: monitoraggio dell'innovazione per il disarmo»****Introduzione**

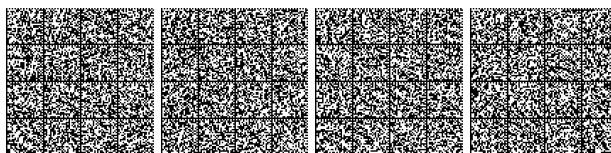
I progressi scientifici e tecnologici sono fattori abilitanti fondamentali per lo sviluppo e la prosperità economici e sociali. Tuttavia, come indicato dal segretario generale delle Nazioni Unite nella relazione del 2023 dal titolo *Current developments in science and technology and their potential impact on international security and disarmament efforts* (Ultimi sviluppi scientifici e tecnologici e relativo potenziale impatto sulla sicurezza internazionale e sugli sforzi di disarmo), si riscontrano persistenti preoccupazioni per il fatto che la capacità dei quadri normativi e di governance di gestire i rischi non riesce a stare al passo con gli sviluppi scientifici e tecnologici rilevanti per la sicurezza e il disarmo. I vantaggi delle tecnologie nuove ed emergenti non possono andare a scapito della sicurezza globale. D'altro canto, un numero sempre maggiore di pubblicazioni esamina i potenziali benefici della scienza e della tecnologia per il disarmo e il controllo degli armamenti, ad esempio per migliorare il monitoraggio e la verifica della conformità.

L'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) è un'istituzione autonoma all'interno delle Nazioni Unite che conduce ricerche indipendenti sul disarmo e sui problemi ad esso connessi, in particolare sulle questioni inerenti alla sicurezza internazionale. L'Istituto svolge il proprio ruolo attraverso quattro ambiti di attività principali: promozione delle conoscenze, generazione di idee, facilitazione del dialogo e prestazione di consulenza per aiutare gli Stati membri, le Nazioni Unite, le organizzazioni regionali, la comunità politica e la comunità dei ricercatori a individuare soluzioni pratiche e a promuovere progressi multilaterali in materia di disarmo e controllo degli armamenti che contribuiscano a rendere il mondo più sostenibile e pacifico.

L'UNIDIR svolge un ruolo di primo piano nel sostenere gli sforzi tesi a comprendere le implicazioni dei rapidi progressi tecnologici trasformativi per la sicurezza e a rispondervi. Tuttavia, negli ultimi anni il ritmo dello sviluppo tecnologico ha registrato un'accelerazione senza precedenti che ha indotto molti Stati membri a segnalare, nel quadro della maggior parte dei processi di disarmo, la necessità di un'individuazione e di un'analisi più sistematiche degli sviluppi scientifici e tecnologici e del loro impatto in contesti specifici di disarmo.

Sulla base del successo del progetto finanziato dall'UE dal titolo «*Liberare l'innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale*», attuato dall'UNIDIR tra il 2023 e il 2024, e di altri progetti di ricerca dall'esito positivo, come quello dal titolo *Exploring Science and Technology Review Mechanisms Under the Biological Weapons Convention* (Esplorare i meccanismi di revisione scientifica e tecnologica nell'ambito della convenzione sulle armi biologiche), il progetto di tre anni proposto, dal titolo «*Osservatorio scientifico e tecnologico dell'UNIDIR: monitoraggio dell'innovazione per il disarmo*», amplierebbe l'ambito di indagine per includere una gamma più ampia di settori scientifici e tecnologici e fornire indicazioni specialistiche a tutti gli organismi per il disarmo, ove necessario e applicabile.

Il progetto proposto è inteso a sviluppare e sostenere ulteriormente il lavoro svolto nell'ambito dei diversi processi di disarmo, nonché dai rispettivi organismi operativi (ad esempio segretariati e unità di supporto all'attuazione), membri e presidenti. Poiché ogni processo ha affrontato la questione della scienza e della tecnologia in modi diversi, il coordinamento e la prevenzione della conflittualità saranno adattati per rispondere alle esigenze specifiche degli Stati nel quadro di regimi e processi differenti. Si presterà particolare attenzione a evitare interferenze con i negoziati in corso riguardanti l'istituzione di meccanismi formali di revisione scientifica e tecnologica (o di organismi equivalenti) nel contesto di specifici trattati sul disarmo o processi di disarmo, nonché a evitare la duplicazione del lavoro già intrapreso dagli organismi istituiti (ad esempio il comitato scientifico consultivo dell'OPCW). Inoltre, il progetto mirerà a completare e integrare il lavoro già svolto dal segretariato delle Nazioni Unite riguardo alla relazione annuale del segretario generale sugli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici e sul relativo potenziale impatto sulla sicurezza internazionale e sugli sforzi di disarmo. Inoltre, il progetto cercherà di instaurare processi di coordinamento e collaborazione relativamente alle pertinenti attività svolte dal consorzio dell'UE per la non proliferazione e il disarmo, compresa la sua rete associata, e dall'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (IUESS), al fine di garantire non soltanto la complementarità con le attività esistenti, ma anche un maggior ritorno in termini di visibilità e profilo dell'UE in relazione alla scienza e alla tecnologia applicate alla pace e alla sicurezza internazionali.



In tale contesto, il progetto ha tre obiettivi chiave, che sono strettamente allineati al mandato principale dell'Istituto ⁽¹⁾.

Obiettivo 1: fornire ricerche e analisi basate su dati concreti per sostenere e orientare il processo politico e decisionale. Monitorando in modo proattivo l'innovazione scientifica e tecnologica in molteplici discipline e settori tecnologici di interesse per un'ampia gamma di processi di disarmo, il progetto contribuirà a orientare le discussioni politiche mettendo in evidenza rischi e opportunità nuovi o emergenti.

Obiettivo 2: facilitare lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze sugli aspetti scientifici e tecnologici della sicurezza internazionale e del disarmo. Il progetto intende ridurre, o contribuire a ridurre, le notevoli asimmetrie informative esistenti nel settore della scienza e della tecnologia tra i vari processi di disarmo, il che rafforzerà a sua volta la partecipazione significativa alle discussioni multilaterali su questo tema e migliorerà la preparazione complessiva degli Stati in relazione all'avvio di discussioni basate sulle conoscenze scientifiche e tecniche.

Obiettivo 3: creare ponti tra le comunità. In un momento caratterizzato da crescente instabilità e sfiducia a livello mondiale, un maggior numero di attori, una maggiore distribuzione delle conoscenze e delle competenze e opzioni più limitate per le forme tradizionali di regolamentazione, vi è la necessità urgente che le diverse comunità si uniscano e condividano informazioni al fine di poter orientare i rispettivi programmi. Questo progetto sfrutterà la posizione unica dell'UNIDIR per consentire tale trasferimento di conoscenze da una gamma diversificata, sia a livello geografico che disciplinare, di esperti e di Stati membri impegnati in negoziati multilaterali sul disarmo.

In linea con il mandato dell'UNIDIR, l'obiettivo principale del progetto sarà fornire alla comunità del disarmo e della sicurezza internazionale ricerche indipendenti, obiettive e basate su dati concreti a sostegno dei negoziati in corso e dei potenziali negoziati futuri. Per conseguire tale obiettivo, oltre a condurre direttamente progetti di ricerca, l'UNIDIR instaurerà e faciliterà il dialogo nell'ambito di una rete di esperti geograficamente diversificata e multidisciplinare, come ulteriormente illustrato di seguito, al fine di completare e integrare le competenze interne. Secondo necessità, durante l'intero progetto sarà attuata una stretta cooperazione con l'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite.

PROGETTO

Rispondere alle sfide e sfruttare le opportunità offerte dai progressi scientifici e tecnologici nel contesto del disarmo, della pace e della sicurezza è un compito complesso. In generale, richiede di essere in grado di individuare gli sviluppi scientifici e tecnologici emergenti e di comprendere il prima possibile le implicazioni, positive o negative, che tali sviluppi possono avere per l'attuale architettura internazionale di pace e sicurezza e per la macchina del disarmo.

Il progetto impiegherà metodologie multidisciplinari e interdisciplinari per lo studio di diverse innovazioni scientifiche e tecnologiche. Consentirà inoltre di esplorare e analizzare la questione sempre più rilevante della convergenza tecnologica, definita come il fenomeno attraverso il quale tecnologie originariamente non correlate diventano più strettamente integrate e persino unificate man mano che si sviluppano e progrediscono, nonché la questione della convergenza tra settori, definita come il crescente intreccio tra diversi settori di applicazione della tecnologia (ad esempio biologia e IA, spazio e informatica, ecc.).

L'ambito del progetto comprenderà i seguenti settori del disarmo e della sicurezza internazionale: armi convenzionali, ADM (chimiche, biologiche, nucleari) e il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, se del caso. Al loro interno, gli esempi di specifici ambiti scientifici e tecnologici che saranno monitorati comprendono, tra l'altro: intelligenza artificiale, scienza e ingegneria dei materiali, scienze della vita, robotica e sistemi autonomi. Tra i settori di applicazione che saranno monitorati figurano: ricerca e sperimentazione, sviluppo e prestazioni delle piattaforme, sistemi di comando e controllo, rilevamento, monitoraggio e verifica.

Tutte le attività del progetto saranno raggruppate in due filoni di lavoro principali, come descritto di seguito.

⁽¹⁾ Cfr. il mandato dell'UNIDIR: <https://unidir.org/unidir-statute/>.



1. Filone di lavoro 1 - Monitorare le tendenze e migliorare la comprensione degli sviluppi scientifici e tecnologici e dei loro effetti sul disarmo e sul controllo degli armamenti

- 1.1. Finalità

L'obiettivo di questo filone di lavoro è individuare le tecnologie nuove ed emergenti, nonché le nuove applicazioni delle tecnologie più consolidate, per comprenderne meglio i potenziali effetti positivi e negativi sul disarmo e sul controllo degli armamenti. Le attività nell'ambito di questo filone di lavoro saranno principalmente dedicate a fornire ai responsabili politici e decisionali conoscenze accessibili sui settori tecnologici in esame, sulla base di dati concreti, tecnicamente e scientificamente comprovati.

- 1.2. Risultati attesi:

- a) migliore comprensione dei collegamenti e delle convergenze tra le diverse tecnologie, compresi i loro potenziali rischi e benefici;
- b) migliore preparazione dei responsabili politici e dei diplomatici di diverse regioni del mondo a partecipare in modo significativo a discussioni di argomento scientifico e tecnologico nell'ambito dei pertinenti processi di disarmo.

- 1.3. Descrizione del filone di lavoro

Questo filone di lavoro comprenderà tre attività principali. In primo luogo consentirà la costituzione di una funzione di analisi continua delle prospettive tecnologiche, per garantire che i progressi scientifici e tecnologici più pertinenti siano individuati, vagliati e analizzati nelle prime fasi di sviluppo o applicazione. Questa attività si tradurrà in un massimo di due compendi delle tendenze più rilevanti in materia di scienza e tecnologia attinenti a ciascun settore del disarmo oggetto di studio (in totale otto compendi per la durata del progetto). I risultati di questa attività integreranno e non duplicheranno i lavori condotti nell'ambito di processi ufficiali multilaterali e saranno utilizzati per contribuire alla più ampia gamma di attività multilaterali pertinenti quali la relazione annuale del segretario generale delle Nazioni Unite sul ruolo della scienza e della tecnologia nel contesto della pace e della sicurezza internazionali, l'agenda comune, compresa la nuova agenda per la pace, nonché altre iniziative internazionali come le iterazioni future del vertice su un'IA responsabile nel settore militare.

La seconda attività nell'ambito di questo filone di lavoro comprenderà la realizzazione di progetti di ricerca specifici e mirati, che forniscano approfondimenti su temi selezionati considerati pertinenti, opportuni e incisivi per ciascun settore del disarmo e individuati con il sostegno della pertinente rete di esperti (ulteriori dettagli sono forniti di seguito). Questa attività produrrà un documento di ricerca all'anno, per settore del disarmo. Saranno rese disponibili delle sintesi in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite, per favorire una maggiore portata e accessibilità (la traduzione delle relazioni integrali sarà effettuata in base al tempo e alle risorse disponibili).

La terza attività comprenderà l'organizzazione di un massimo di due briefing sulla tecnologia virtuale all'anno, per settore del disarmo, concepiti per offrire alla comunità diplomatica di Ginevra e New York l'opportunità di conoscere e discutere, in un contesto informale e attraverso un dialogo diretto con gli esperti, specifiche tecnologie abilitanti pertinenti per la pace e la sicurezza internazionali. La parte di presentazione di ciascun evento sarà registrata e resa disponibile sul canale YouTube dell'UNIDIR, mentre il segmento delle domande e risposte di ciascun evento non sarà incluso nella registrazione per garantire una discussione più aperta tra i partecipanti.

2. Filone di lavoro 2 - Intensificare il dialogo e rafforzare lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze

- 2.1. Finalità

In linea con gli obiettivi 2 e 3 del progetto, l'obiettivo di questo filone di lavoro è facilitare lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze sugli aspetti scientifici e tecnologici della sicurezza internazionale e del disarmo collegando una gamma diversificata, sia a livello geografico che disciplinare, di esperti con Stati membri impegnati in negoziati multilaterali sul disarmo.

- 2.2. Risultati attesi:

- a) maggiore contributo, da parte di un gruppo di esperti diversificato a livello regionale e disciplinare, alle discussioni sulla scienza e la tecnologia nell'ambito dei processi di disarmo;



- b) creazione di una rete globale di esperti in grado di contribuire a un impatto duraturo del progetto oltre il periodo di finanziamento;
- c) sviluppo o rafforzamento dei collegamenti e delle collaborazioni tra gli Stati membri e gli esperti regionali della comunità scientifica e tecnologica.

2.3. Descrizione del filone di lavoro

Questo filone di lavoro comprenderà tre attività principali. In primo luogo, il progetto cercherà di creare sottoreti di esperti in materia di scienza e tecnologia pertinenti per ciascun settore del disarmo nell'ambito del progetto. Sulla base del modello delle reti mondiali di ricerca sul disarmo dell'UNIDIR, ciascuna sottorete sarà gestita da un ricercatore dell'UNIDIR specializzato nel settore del disarmo interessato. Nella creazione delle sottoreti si presterà particolare attenzione alla diversità geografica e di genere. Saranno individuati esperti indipendenti coniugando il ricorso all'ampia rete di collaboratori e borsisti dell'UNIDIR con ricerche mirate (ad esempio per trovare accademici di spicco attraverso l'esame degli studi più pertinenti e recenti) e, ove necessario e opportuno, inviti aperti. Queste sottoreti saranno sfruttate per sostenere sia l'individuazione che la classificazione in ordine di priorità di questioni specifiche da affrontare attraverso progetti e/o eventi di ricerca, sulla base della valutazione delle esigenze più pertinenti e urgenti in ciascun forum sul disarmo. Inoltre, gli esperti che faranno parte di queste sottoreti saranno responsabili dell'accertamento della qualità delle ricerche condotte dall'UNIDIR e, se del caso, potranno essere assunti come ricercatori principali per progetti specifici.

Una seconda attività nell'ambito di questo filone di lavoro riguarderà l'organizzazione di un dialogo multipartecipativo in formato ibrido all'anno, per settore del disarmo, che integrerà le attività di ricerca volte a promuovere lo scambio di opinioni e il trasferimento di conoscenze tra diverse comunità di portatori di interessi. Se del caso, tali dialoghi potrebbero essere organizzati come eventi destinati alla preparazione delle riunioni e delle conferenze programmate per i processi pertinenti o al sostegno delle stesse. Le trascrizioni dei dialoghi multipartecipativi saranno compilate e rese disponibili in inglese e in almeno altre due lingue ufficiali dell'ONU.

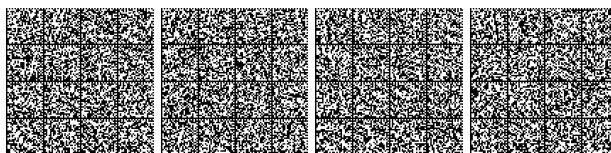
Una terza attività per questo filone di lavoro sarà incentrata principalmente sull'aumento della visibilità del progetto e sulla diffusione dei suoi risultati. Nell'ambito di tale attività saranno pertanto organizzati un evento all'anno in seno al primo comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York per sostenere i negoziati durante le discussioni tematiche pertinenti e un evento all'anno a Bruxelles per la comunità diplomatica e politica dell'UE. Sulla base delle opportunità, questa serie di eventi annuali potrebbe essere utilizzata per avviare la raccolta di compendi annuali o effettuare approfondimenti su temi, tecnologie o settori del disarmo specifici. Infine, questo filone di lavoro prevederà la partecipazione a un massimo di due eventi all'anno organizzati da altre entità o organizzazioni che costituirebbero una piattaforma idonea per diffondere i risultati del lavoro svolto e aumentare la visibilità del progetto stesso e dell'UE. Tale piattaforma potrebbe essere rappresentata, ad esempio, dalle future edizioni del vertice REAIM.

Cooperazione con l'UE

Il progetto è concepito sia per sfruttare potenziali sinergie con altre iniziative o altri progetti guidati dall'UE (ad esempio il consorzio dell'UE per la non proliferazione e il disarmo, l'IUSS o progetti specifici finanziati dall'UE) sia per offrire all'UE l'opportunità di consolidare ulteriormente il proprio profilo pubblico e la propria leadership in questo settore. In particolare, oltre a produrre materiale scritto secondo le linee guida sul branding, nel corso del progetto l'UE avrà la possibilità di partecipare a tutti gli eventi organizzati. Potrà ad esempio formulare osservazioni introduttive e/o conclusive, svolgere attività di moderazione, assicurare il contributo di esperti e ospitare gli eventi. Tutte le opzioni elencate possono essere prese in considerazione per tutti gli eventi; tuttavia, tenendo conto della difficoltà di disporre di personale sufficiente per la serie di partecipazioni previste nell'ambito del progetto, raccomandiamo di considerare l'evento annuale organizzato in seno al primo comitato come l'opportunità principale per promuovere il ruolo di primo piano svolto dall'UE nel settore della scienza e della tecnologia per quanto riguarda la pace e la sicurezza internazionali.

Durata del progetto

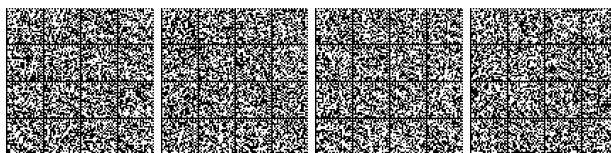
La durata prevista del progetto è di tre anni; l'attuazione sarà avviata all'inizio del 2025.



Monitoraggio e valutazione

Il monitoraggio e la valutazione del progetto proposto saranno condotti conformemente alla politica, a livello di Istituto, in materia di monitoraggio e valutazione dei prodotti della conoscenza dell'UNIDIR (*Policy on Monitoring and Evaluation of UNIDIR's Knowledge Outputs*), approvata dal consiglio di amministrazione dell'UNIDIR nel giugno 2018 ⁽²⁾.

⁽²⁾ Il documento può essere fornito su richiesta.



DECISIONE (UE) 2025/519 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2025

relativa alla procedura per l'introduzione di restrizioni operative all'aeroporto di Schiphol a norma del regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*[notificata con il numero C(2025) 1355]***(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 4 settembre 2024 ⁽²⁾ i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 598/2014 («regolamento»), l'intenzione di introdurre restrizioni operative dirette a contenere il rumore presso l'aeroporto di Schiphol («notifica»).
- (2) Con lettera del 27 settembre 2024 ⁽³⁾ i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità dei Paesi Bassi di precisare ulteriormente l'intervallo dei massimali di movimenti notificato e di fornire ulteriori chiarimenti per consentire loro di riesaminare la procedura per l'introduzione delle restrizioni operative presso l'aeroporto di Schiphol e di valutare la compatibilità delle misure previste con il regolamento.
- (3) Con lettera del 6 dicembre 2024 ⁽⁴⁾ le autorità dei Paesi Bassi hanno fornito ulteriori elementi a integrazione della notifica, indicando con precisione il massimale annuo di movimenti, fissato a 478 000, e presentando ulteriori informazioni sullo scenario di riferimento, sul contributo delle misure proposte al conseguimento dell'obiettivo di abbattimento del rumore e sulle relative ipotesi di base. La notifica è stata ritenuta completa a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni supplementari trasmesse dalle autorità dei Paesi Bassi.
- (4) Il regolamento stabilisce le norme e le procedure che uno Stato membro deve seguire per l'introduzione di restrizioni operative dirette a contenere il rumore negli aeroporti dell'Unione.
- (5) La procedura per l'introduzione di restrizioni operative presso l'aeroporto di Schiphol, notificata dai Paesi Bassi il 4 settembre 2024 e integrata il 6 dicembre 2024, è stata riesaminata dalla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 598/2014.
- (6) La presente decisione riguarda solo le conclusioni della Commissione, in quanto alcuni aspetti dell'introduzione di restrizioni operative dirette a contenere il rumore non hanno seguito pienamente la procedura stabilita nel regolamento. I servizi della Commissione hanno effettuato il riesame in linea con l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, illustrandone i risultati in un documento di lavoro dei servizi della Commissione che viene reso pubblico contestualmente alla notifica della presente decisione alle autorità dei Paesi Bassi.
- (7) Alla notifica era incluso, in allegato, il piano d'azione contro l'inquinamento acustico 2024-2029 per l'aeroporto di Schiphol, comprendente la mappa acustica strategica più aggiornata, risalente al 2021, per determinare il rumore presso l'aeroporto di Schiphol. Nel valutare il rumore, i Paesi Bassi affermano di avere utilizzato una metodologia conforme al documento 29 della Conferenza europea dell'aviazione civile, in linea con l'allegato I del regolamento.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 65.

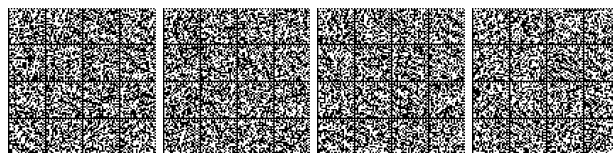
⁽²⁾ Protocollata con i numeri Ares(2024)6274926, Ares(2024)6274959 e Ares(2024)6275032.

⁽³⁾ Ares(2024)6858995.

⁽⁴⁾ Ares(2025)87541.



- (8) Per determinare il rumore le autorità dei Paesi Bassi hanno adottato come punto di partenza le previsioni di utilizzo di Schiphol per il 2023 e hanno previsto quale sarebbe stato l'utilizzo nel novembre 2024, ipotizzando che sarebbero stati operati da o verso l'aeroporto di Schiphol 500 000 movimenti di voli commerciali l'anno, di cui 32 000 durante la notte.
- (9) I calcoli evidenziano la situazione seguente relativa al rumore:
- il numero di abitazioni all'interno della curva isofonica di 58 dB (A) L_{den} sarebbe pari a 7 081;
 - il numero di persone disturbate all'interno della curva isofonica di 48 dB (A) L_{den} sarebbe pari a 113 862;
 - il numero di abitazioni all'interno della curva isofonica di 48 dB (A) L_{night} sarebbe pari a 5 685;
 - e il numero di persone fortemente disturbate durante il sonno all'interno della curva isofonica di 40 dB (A) L_{night} sarebbe pari a 24 365.
- (10) I Paesi Bassi hanno definito un obiettivo di abbattimento del rumore e lo hanno registrato nell'ambito del loro piano d'azione contro l'inquinamento acustico 2024-2029.
- (11) L'obiettivo di abbattimento del rumore comprende i seguenti sotto-obiettivi:
- a) ridurre del 20 % il numero di abitazioni all'interno della curva isofonica di 58 dB(A) L_{den} ;
 - b) ridurre del 20 % il numero di persone disturbate all'interno della curva isofonica di 48 dB(A) L_{den} ;
 - c) ridurre del 15 % il numero di abitazioni all'interno della curva isofonica di 48 dB(A) L_{night} ; e
 - d) ridurre del 15 % il numero di persone fortemente disturbate durante il sonno all'interno della curva isofonica di 40 dB(A) L_{night} .
- (12) Nella notifica si specificava che i sotto-obiettivi di abbattimento del rumore a) e b) dovevano essere conseguiti in due fasi:
- il 15 % come primo passo, entro il 1° novembre 2025, e
 - il restante 5 % in una fase successiva, che non è stata definita in termini temporali.
- (13) Anche i sotto-obiettivi c) e d) devono essere conseguiti entro il 1° novembre 2025.
- (14) La presente decisione riguarda solo la prima fase, vale a dire la riduzione del 15 % del numero di persone e abitazioni vittime dell'inquinamento acustico all'interno delle curve isofoniche specificate e lascia impregiudicata la futura valutazione, da parte della Commissione, della procedura per l'introduzione della restante riduzione del 5 %, in quanto richiederebbe nuove restrizioni operative e una nuova notifica.
- (15) Nel determinare il rumore e lo scenario di riferimento in base al quale viene misurato il conseguimento dell'obiettivo di abbattimento del rumore, le autorità dei Paesi Bassi hanno deciso che talune misure di riduzione del rumore sarebbero incluse nello scenario di riferimento e non si ritiene pertanto che contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo di abbattimento del rumore.
- (16) Si tratta delle misure già annunciate dal settore dell'aviazione o che si presume il settore adotti indipendentemente da eventuali prescrizioni imposte dalle autorità dei Paesi Bassi. Nella notifica sono definite «sviluppi autonomi». Tali misure comprendono il rinnovo autonomo della flotta e talune procedure operative di abbattimento del rumore. Il rinnovo autonomo della flotta si basa su un'ipotesi delle autorità dei Paesi Bassi relativa al rinnovo ordinario della flotta da parte delle compagnie aeree. Secondo le autorità dei Paesi Bassi, le ipotesi si basano sulle tendenze del settore. La notifica non contiene tuttavia ulteriori elementi che attestino il modo in cui sono state ricavate le tendenze del settore e il modo in cui si è tenuto conto della situazione specifica e delle particolarità dell'aeroporto di Schiphol nel perfezionare le ipotesi. Per quanto riguarda le procedure operative, esse comprendono un maggiore ricorso alle procedure di avvicinamento in discesa continua, un maggiore ricorso alle operazioni con set di flap ridotto, il rispetto al 95 % della procedura antirumore alla partenza (NADP-2) e le misure incluse nel programma «Minder Hinder Schiphol» la cui attuazione era prevista prima del novembre 2024, come indicato nell'allegato B della relazione To70 inclusa nella consultazione pubblica del marzo 2023.



- (17) Per conseguire l'obiettivo di abbattimento del rumore entro novembre 2025, le autorità dei Paesi Bassi hanno concluso in merito alla necessità delle seguenti misure:
- utilizzo di aeromobili più silenziosi durante la notte da parte di KLM Royal Dutch Airlines;
 - rinnovo supplementare della flotta sulla base del calendario previsto dalle compagnie aeree, oltre al rinnovo autonomo della flotta;
 - incentivi all'uso di aeromobili più silenziosi attraverso la fissazione di imposte aeroportuali;
 - esclusione degli aeromobili con un margine di -13EPNdB o superiore dall'aeroporto di Schiphol durante la notte;
 - limitazione dei movimenti degli aeromobili a 27 000 l'anno durante il periodo notturno; e
 - limitazione dei movimenti totali annui degli aeromobili a 478 000.
- (18) Le autorità dei Paesi Bassi hanno concluso che il massimale annuo per i movimenti degli aeromobili dovrebbe essere fissato a 478 000 per conseguire almeno una riduzione del 15 % per tutti i sotto-obiettivi dell'obiettivo di abbattimento del rumore. Nei sotto-obiettivi b), c) e d) la combinazione di misure supererebbe la riduzione del rumore stabilita dall'obiettivo di abbattimento del rumore, in particolare durante la notte.
- (19) È opportuno osservare che il massimale annuo copre solo i servizi commerciali di linea e non di linea. Le attività di aviazione generale e d'affari non sono prese in considerazione ai fini del massimale annuo dell'aeroporto di Schiphol.
- (20) Successivamente alla notifica e a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, la Commissione ha riesaminato la procedura per l'introduzione delle restrizioni operative dirette a contenere il rumore.
- (21) Nella notifica la Commissione ha individuato alcuni aspetti per i quali non è stata seguita pienamente la procedura per l'introduzione delle restrizioni operative dirette a contenere il rumore di cui al regolamento.
- (22) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, gli Stati membri provvedono affinché, quando sono messi in atto interventi diretti a contenere il rumore, l'effetto prevedibile di una riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli sia considerato una misura disponibile. Il rinnovo della flotta deve essere considerato una misura di questo tipo, in quanto le compagnie aeree sostituiscono velivoli più vecchi con velivoli più recenti con emissioni sonore inferiori.
- (23) Nella notifica si afferma che l'obiettivo di abbattimento del rumore deve essere misurato rispetto allo scenario di riferimento, che comprende l'effetto degli sviluppi autonomi descritti nel considerando 16 nel corso del tempo. I Paesi Bassi sostengono che ciò consente di determinare gli effetti e il contributo all'obiettivo di abbattimento del rumore delle nuove misure proposte dalle autorità dei Paesi Bassi separatamente rispetto alle misure che il settore sta adottando di propria iniziativa. In altre parole, i Paesi Bassi intendono conseguire l'obiettivo di abbattimento del rumore *in aggiunta* a eventuali riduzioni del rumore derivanti dagli sviluppi autonomi del settore.
- (24) Nella notifica si afferma che gli sviluppi autonomi non sono sufficienti per conseguire l'obiettivo di abbattimento del rumore, in quanto sarebbero neutralizzati dalla crescita del traffico. La Commissione osserva tuttavia che, a causa del massimale annuo proposto per i movimenti, pari a 478 000, non vi sarà alcun ulteriore aumento del traffico aereo e gli sviluppi autonomi del settore possono pertanto contribuire alla riduzione del rumore all'aeroporto oltre novembre 2025. Per questi motivi, e fatta salva la direttiva sul rumore ambientale⁽⁹⁾, le autorità dei Paesi Bassi, analizzando gli effetti prevedibili della riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli, dovrebbero tenere conto dell'impatto di una combinazione tra il massimale per i movimenti attuato a partire dal novembre 2025 e gli sviluppi autonomi del settore.

⁽⁹⁾ Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).



- (25) La Commissione osserva inoltre che le autorità dei Paesi Bassi non hanno fornito alcuna motivazione in merito alla metodologia e alle ipotesi su cui si fonda la suddivisione del rinnovo della flotta nella parte «rinnovo autonomo» dello scenario di riferimento, come spiegato al considerando 8, e nella parte «rinnovo supplementare» della flotta, considerata una misura che contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di abbattimento del rumore. La Commissione osserva che la motivazione e la metodologia alla base della suddivisione sono necessarie per consentire ai Paesi Bassi di determinare l'efficacia in termini di costi e l'effetto prevedibile di una riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli.
- (26) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento, al fine di determinare la misura o combinazione di misure che offre il miglior rapporto costi/benefici, gli Stati membri provvedono affinché sia preso in considerazione l'effetto delle procedure operative volte all'abbattimento del rumore sull'obiettivo di abbattimento del rumore. Le procedure operative volte all'abbattimento del rumore comprendono le operazioni di discesa continua (*Continuous Descent Operations*, CDO), le operazioni di salita continua (*Continuous Climb Operations*, CCO), le procedure antirumore alla partenza (*Noise Abatement Departure Procedures*, NADP) e le operazioni di navigazione basata sulle prestazioni (*Performance Based Navigation*, PBN) nei terminal intorno all'aeroporto.
- (27) Per quanto riguarda specificamente le procedure NADP, i Paesi Bassi sostengono che, tra il 1° gennaio 2023 e il 28 luglio 2024, oltre il 95 % dei voli ha già seguito la procedura NADP-2. In merito alle operazioni che non seguono ancora tale procedura, i Paesi Bassi sostengono che essa non è giuridicamente vincolante e alcuni piloti seguono una procedura diversa, come richiesto dalla compagnia aerea per la quale lavorano. Le procedure PBN consentono ai velivoli di volare su traiettorie laterali molto precise e su profili di salita e di discesa migliorati, contribuendo in tal modo alla riduzione del rumore. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione ⁽⁶⁾ sulla PBN impone ai fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea di garantire una transizione agevole e sicura alla fornitura dei loro servizi tramite l'uso della navigazione basata sulle prestazioni e di pubblicare le procedure PBN. LVNL (*Luchtverkeersleiding Nederland*, organismo di controllo del traffico aereo dei Paesi Bassi) ha pubblicato diverse procedure PBN, tra cui procedure con la caratteristica «radius to fix» (RF) che permette ai velivoli di navigare più accuratamente tra le aree residenziali, consentendo di ridurre l'estensione delle rotte di volo su aree edificate.
- (28) Come descritto al considerando 16, alcune procedure operative sono incluse nello scenario di riferimento. A causa del massimale annuo per i movimenti, l'effetto di questi sviluppi autonomi non sarà più neutralizzato dalla crescita del traffico e detti sviluppi possono pertanto contribuire alla riduzione del rumore all'aeroporto oltre novembre 2025. Le autorità dei Paesi Bassi hanno tuttavia rifiutato di prendere in considerazione l'ulteriore ricorso a misure operative volte all'abbattimento del rumore: innanzitutto, a quelle che vanno oltre le misure stabilite nel programma *Minder Hinder Schiphol* e, in secondo luogo, a quelle che, pur essendo incluse in tale programma, non sono state attuate entro la data prevista a novembre 2024. La Commissione osserva che le autorità dei Paesi Bassi non hanno quindi esaminato pienamente l'effetto di tali misure ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento.
- (29) L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento stabilisce che le restrizioni operative non devono introdurre discriminazioni.
- (30) In relazione a quest'ultimo punto, la Commissione osserva che le misure riguardano esclusivamente l'aviazione commerciale. Le autorità dei Paesi Bassi hanno spiegato che, nello scenario di riferimento, è incluso il rumore prodotto dall'aviazione generale e d'affari. Per questi tipi di servizi è applicata una maggiorazione del 2,5 % in termini di rumore, che non è trascurabile alla luce dell'obiettivo di abbattimento del rumore incluso nella notifica. La Commissione osserva che questi tipi di operazioni contribuiscono pertanto al problema generale del rumore nei pressi dell'aeroporto di Schiphol. Le autorità dei Paesi Bassi hanno incluso il rumore prodotto da tali operazioni nello scenario di riferimento al quale applicano i piani per la riduzione del rumore. La notifica non comprende tuttavia alcuna misura di mitigazione del rumore applicabile all'aviazione generale e d'affari. L'intero onere della riduzione del rumore derivante da tutte le operazioni presso l'aeroporto di Schiphol grava pertanto esclusivamente sull'aviazione commerciale, anche se all'origine del problema sono sia l'aviazione commerciale che l'aviazione generale e d'affari. Tale approccio introduce una discriminazione nei confronti dell'aviazione commerciale. L'inclusione dell'aviazione generale e d'affari nelle misure di mitigazione del rumore avrebbe potuto ridurre la necessità di restrizioni operative.
- (31) La Commissione osserva infine che l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento impone alle autorità competenti di seguire e controllare l'attuazione delle restrizioni operative, intervenendo laddove necessario,

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sulla base del riesame volto a verificare se i Paesi Bassi abbiano seguito la procedura di cui al regolamento (UE) n. 598/2014, la Commissione ritiene che tale procedura sia stata rispettata, ad eccezione dei seguenti aspetti:
 - a) i Paesi Bassi hanno escluso dalle misure operative l'aviazione generale e d'affari, includendo il rumore prodotto da tali operazioni nella determinazione del rumore, in violazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento;
 - b) i Paesi Bassi hanno tenuto conto solo parzialmente degli effetti prevedibili delle misure volte a ridurre alla fonte il rumore prodotto dai velivoli attraverso il rinnovo autonomo della flotta, come previsto all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento;
 - c) i Paesi Bassi hanno preso in considerazione solo in parte le procedure operative volte all'abbattimento del rumore previste all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento.
2. I Paesi Bassi esaminano la presente decisione e informano la Commissione delle loro intenzioni prima di introdurre tali restrizioni operative all'aeroporto di Schiphol.

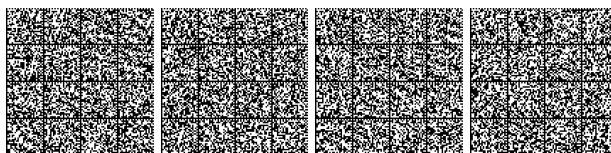
Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2025

Per la Commissione
Apostolos TZITZIKOSTAS
Membro della Commissione

25CE1055



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/485 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2025

relativa alla proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

*[notificata con il numero C(2025) 1565]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

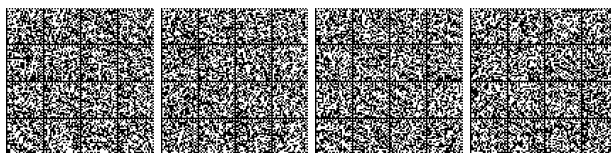
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° maggio 2024 il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, che agisce per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell'Irlanda del Nord («autorità competente del Regno Unito»), ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 al fine di consentire, dal 3 maggio 2024 e fino al 30 ottobre 2024, la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord («misura»). L'autorità competente del Regno Unito ha informato la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente del Regno Unito, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili è causata da microrganismi, quali batteri, muffe e lieviti, che crescono nell'acqua depositata e si nutrono degli idrocarburi contenuti nel carburante all'interfaccia acqua-carburante. Se non trattata, la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e compromettere l'aeronavigabilità degli aeromobili, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La prevenzione e il trattamento della contaminazione microbiologica, qualora rilevata, sono pertanto fondamentali per evitare problemi operativi degli aeromobili.
- (3) Il Biobor JF contiene 2,2'-(1-metiltrimetilendirossi)bis-(4-metil-1,3,2-diossaborinano) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2'-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) (numero CAS 14697-50-8) come principi attivi. Il Biobor JF è un biocida del tipo di prodotto 6, ossia «preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio» quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 2,2'-(1-metiltrimetilendirossi)bis-(4-metil-1,3,2-diossaborinano) e il 2,2'-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) non sono stati oggetto di una valutazione ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 6. Non essendo elencate tra le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame del 17 marzo 2022 di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione⁽²⁾, tali sostanze non rientrano nel programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 non si applica pertanto a tali principi attivi, che devono essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj).

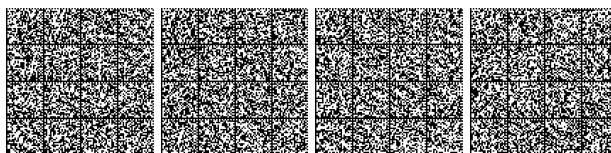


- (4) Il 2 ottobre 2024 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente del Regno Unito una richiesta motivata volta a consentire la proroga della misura nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull'argomentazione che il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.
- (5) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente del Regno Unito, l'unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori degli aeromobili riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto. Il Biobor JF è pertanto l'unico prodotto disponibile per tale uso a essere raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili.
- (6) Come indicato dall'autorità competente del Regno Unito, la procedura alternativa per il trattamento di una contaminazione microbiologica esistente prevede la rimozione manuale nel serbatoio, in seguito all'estrazione del carburante e allo spurgo del sistema di alimentazione dell'aeromobile. Tuttavia, tale procedura non è sempre possibile ed esporrebbe i lavoratori a gas tossici, e dovrebbe pertanto essere evitata.
- (7) In base alle informazioni disponibili trasmesse alla Commissione, il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per ottenere l'autorizzazione del prodotto. Una domanda di approvazione dei principi attivi contenuti dal Biobor JF dovrebbe essere presentata entro la metà del 2025. L'approvazione dei principi attivi e l'autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento delle procedure di approvazione e di autorizzazione.
- (8) Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile controllare in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all'autorità competente del Regno Unito di prorogare la misura nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
- (9) Dato che detta misura è scaduta il 30 ottobre 2024, la presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, che agisce per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell'Irlanda del Nord, può prorogare fino al 4 maggio 2026 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord



Articolo 2

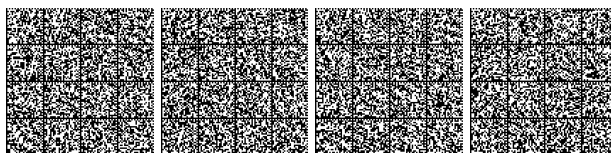
Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, che agisce per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell'Irlanda del Nord, è destinatario della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 31 ottobre 2024.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2025

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione

25CE1056



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/489 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2025

relativa alla proroga della misura adottata dall'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

*[notificata con il numero C(2025) 1560]***(I testi in lingua inglese e maltese sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

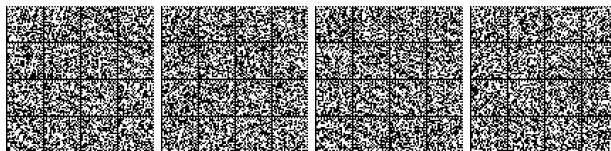
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 maggio 2024 l'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta (Malta Competition and Consumer Affairs Authority, «autorità maltese competente») ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili fino al 1º novembre 2024 («misura»). L'autorità maltese competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) In base alle informazioni fornite dall'autorità maltese competente, la misura era necessaria al fine di tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili è causata da microrganismi, quali batteri, muffe e lieviti, che crescono nell'acqua stagnante e si nutrono degli idrocarburi contenuti nel carburante all'interfaccia acqua-carburante. Se non trattata, la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e compromettere l'aeronavigabilità degli aeromobili, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La prevenzione e il trattamento della contaminazione microbiologica, qualora rilevata, sono pertanto fondamentali per evitare problemi operativi degli aeromobili.
- (3) Il Biobor JF contiene 2,2'-(1-metiltrimetilendirossi)bis-(4-metil-1,3,2-diossaborinano) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2'-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) (numero CAS 14697-50-8) come principi attivi. Il Biobor JF è un biocida del tipo di prodotto 6, («preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio»), quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 2,2'-(1-metiltrimetilendirossi)bis-(4-metil-1,3,2-diossaborinano) e il 2,2'-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) non sono stati oggetto di una valutazione ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 6. Non essendo elencate tra le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame del 17 marzo 2022 di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾, tali sostanze non rientrano nel programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 non si applica pertanto a tali principi attivi, che devono essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj).



- (4) Il 21 ottobre 2024 la Commissione ha ricevuto dall'autorità maltese competente una richiesta motivata volta a consentire la proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fondava sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull'argomentazione secondo cui il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.
- (5) Secondo le informazioni fornite dall'autorità maltese competente, l'unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori di aeromobili (segnatamente, il Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento riscontrate in seguito al trattamento dei motori di aeromobili con tale prodotto. Il Biobor JF è pertanto l'unico prodotto disponibile per tale uso a essere raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili.
- (6) Come indicato dall'autorità maltese competente, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile e le procedure raccomandate dai costruttori di motori richiedono il trattamento con un biocida anche quando la pulizia meccanica è possibile. Inoltre il trattamento meccanico esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato.
- (7) In base alle informazioni disponibili trasmesse alla Commissione, il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per ottenere l'autorizzazione del prodotto. Una domanda di approvazione dei principi attivi contenuti nel Biobor JF dovrebbe essere presentata entro la metà del 2025. L'approvazione dei principi attivi e l'autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento delle procedure di approvazione e di autorizzazione.
- (8) Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all'autorità maltese competente di prorogare la misura.
- (9) Dato che detta misura è scaduta il 1° novembre 2024, la presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta può prorogare fino al 6 maggio 2026 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.

Articolo 2

L'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta è destinataria della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 2 novembre 2024.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2025

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/501 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 2025****che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 16 febbraio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC» o «paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2024 da Glass Fibre Europe («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di filati in fibra di vetro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Misure provvisorie

- (3) In conformità all'articolo 19 bis del regolamento di base, il 16 settembre 2024 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi.
- (4) Non sono pervenute osservazioni in ordine all'accuratezza dei calcoli.
- (5) Il 15 ottobre 2024 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione ⁽³⁾ («regolamento provvisorio»).

1.3. Fase successiva della procedura

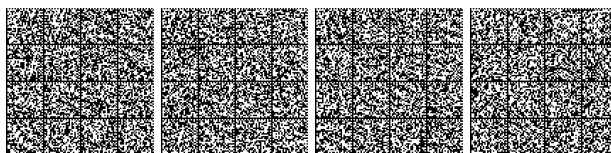
- (6) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), le parti seguenti hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.

— Il denunciante;

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2024/1484, 16.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/1484/oj>).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione, dell'11 ottobre 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/2673, 14.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2673/oj).



- gli utilizzatori Proxim Plewka I Wspolnicy Spolka Komandytowa («Proxim»), Kelteks d.o.o. («Kelteks»), Rymatex sp. z o. o. («Rymatex»), Tolnatext Fonalfeldolgozó és Műszakiszöveg-gyártó Bt. («Tolnatext») e Vitrolan Holding GmbH («Vitrolan»);
 - l'importatore indipendente FIBKO Sp. z o.o. («FIBKO»).
- (7) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con gli utilizzatori Proxim e Kelteks.
- (8) Un terzo utilizzatore ha presentato una comunicazione scritta e ha partecipato a un'audizione. Tale utilizzatore ha però chiesto che le sue osservazioni ricevessero un trattamento riservato e non ha presentato un riassunto non riservato delle proprie osservazioni e dell'audizione. Di conseguenza, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base, nella sua analisi la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni fornite da tale utilizzatore poiché non è stato possibile dimostrare adeguatamente in base a fonti attendibili che tali informazioni fossero corrette.
- (9) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
- (10) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Cina («divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
- (11) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Solidian & Kelteks e Rymatex.

1.4. Argomentazioni in merito all'apertura

- (12) In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando 1 e 2 del regolamento provvisorio.

1.5. Campionamento

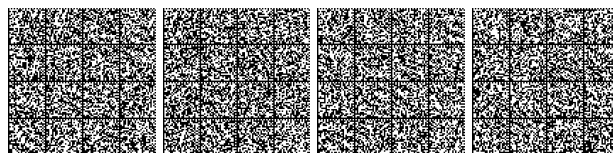
- (13) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha osservato che nel considerando 8 il nome di uno dei produttori dell'Unione era scritto in modo errato. La Commissione riconosce che il nome corretto è Valmieras Stikla Skiedra AS.
- (14) In assenza di altre osservazioni in merito al campionamento, sono state confermate le risultanze di cui ai considerando da 7 a 18 del regolamento provvisorio.

1.6. Esame individuale

- (15) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un produttore esportatore cinese, Schaeffler Friction Products (Suzhou) Co., Ltd, ha presentato richiesta di esame individuale. Tuttavia tale società, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, non aveva risposto al questionario per i produttori esportatori entro il termine indicato nell'avviso di apertura. La richiesta è stata pertanto respinta.

1.7. Risposte al questionario e visite di verifica

- (16) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni si sono svolte visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso locali degli utilizzatori Proxim in Polonia e RELATS, S.A.U. in Spagna.
- (17) Il denunciante ha osservato che anche nel considerando 24 del regolamento provvisorio il nome di uno dei produttori dell'Unione era scritto in modo errato. La Commissione ha riconosciuto che è opportuno correggere il nome in Valmieras Stikla Skiedra AS, Valmiera, Lettonia.



1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (18) In assenza di osservazioni, è stato confermato il considerando 25 del regolamento provvisorio.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (19) Il considerando 26 del regolamento provvisorio contiene la definizione del prodotto in esame. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da filati in fibra di vetro, anche torti, esclusi gli stoppini e i cavi in fibra di vetro e i filati tagliati, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 13 00 ed ex 7019 19 00 (codici TARIC 7019 13 00 10, 7019 13 00 15, 7019 13 00 20, 7019 13 00 25, 7019 13 00 30, 7019 13 00 50, 7019 13 00 87, 7019 13 00 94, 7019 19 00 30, 7019 19 00 85).
- (20) I cavi in fibra che, insieme agli stoppini e ai filati tagliati in fibra di vetro, non rientrano nella definizione del prodotto sono strutture resistenti in fibra di vetro tessile ottenute mediante torcitura, ritorcitura, ritorcitura su ritorto (*câblage*) o intreccio di filamenti o filati di fibre in fiocco.
- (21) In merito alla definizione del prodotto, il 13 novembre 2024 l'utilizzatore P-D Glasseiden GmbH Oschatz («P-D Glasseiden») ha chiesto per un prodotto denominato Compofil, una combinazione di vetro e fibre termoplastiche, l'esclusione dalla definizione del prodotto. Tale prodotto è attualmente importato con il codice NC 7019 19 00.
- (22) Sulla scorta di elementi di prova forniti dalla società P-D Glasseiden e delle proprie ricerche, la Commissione ha concluso che il Compofil presenta caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base diverse da quelle del prodotto in esame e pertanto non rientra nella definizione del prodotto in esame. L'industria dell'Unione si è dichiarata d'accordo con tale conclusione.
- (23) Sulla base di tali considerazioni la Commissione ha chiarito che la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta non include il Compofil.

3. DUMPING**3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base**

- (24) Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione non ha ricevuto osservazioni sulla procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel presente caso.
- (25) Le risultanze provvisorie della Commissione di cui al considerando 41 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate.

3.2. Valore normale

- (26) Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione non ha ricevuto osservazioni sul considerando 43 che cita le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (27) Le risultanze provvisorie della Commissione di cui al considerando 43 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate.

3.2.1. Esistenza di distorsioni significative

- (28) Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione non ha ricevuto osservazioni sull'esistenza di distorsioni rilevanti. Le risultanze provvisorie di cui al considerando 70 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate.

3.2.2. Paese rappresentativo

- (29) Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione non ha ricevuto osservazioni per quanto riguarda la selezione del paese rappresentativo. Le risultanze provvisorie di cui al considerando 92 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate.



3.2.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

3.2.3.1. Materie prime

- (30) Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante, citando il considerando 105 del regolamento provvisorio, ha ribadito la richiesta di un chiarimento della Commissione in merito all'inserimento dell'ossigeno tra i materiali di consumo. Il denunciante ha inoltre chiesto un trattamento distinto per l'ossigeno, asserendo che tale elemento rappresenta un fattore di costo significativo.
- (31) La Commissione ha confermato di aver preso in considerazione per il calcolo del valore normale tutti i fattori produttivi, separatamente oppure in forma aggregata come materiali di consumo. I dati verificati forniti da Henan Guangyuan hanno dimostrato che l'ossigeno non rappresenta un costo notevole nella produzione. Inoltre il denunciante non ha fornito elementi di prova che dimostrino il contrario. Di conseguenza la richiesta è stata respinta.
- (32) Non sono pervenute altre osservazioni in merito alle materie prime. Sono state pertanto confermate le risultanze provvisorie e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 98 a 107 del regolamento provvisorio.

3.2.3.2. Altri fattori produttivi

- (33) Non sono pervenute osservazioni in merito agli altri fattori produttivi (manodopera, elettricità, gas naturale, gas naturale liquefatto, vapore e acqua). Sono state pertanto confermate le risultanze provvisorie e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 108 a 116 del regolamento provvisorio.

3.2.3.3. Spese generali di produzione, SGAV e profitti

- (34) Non sono pervenute osservazioni per quanto riguarda le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. Sono state pertanto confermate le risultanze e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 117 a 125 del regolamento provvisorio.

3.2.4. Calcolo del valore normale

- (35) Non sono pervenute osservazioni in merito al calcolo del valore normale. I considerando da 126 a 130 del regolamento provvisorio sono stati pertanto confermati.

3.2.5. Prezzo all'esportazione

- (36) Non sono pervenute osservazioni in merito al prezzo all'esportazione. I considerando da 131 a 134 del regolamento provvisorio sono stati pertanto confermati.

3.2.6. Confronto

- (37) Non sono pervenute osservazioni in merito al confronto. Il considerando 135 del regolamento provvisorio è stato pertanto confermato.

3.2.7. Margine di dumping

- (38) Non sono pervenute osservazioni in merito al calcolo del margine di dumping. Il considerando 146 del regolamento provvisorio è stato pertanto confermato.
- (39) I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo
Henan Guangyuan New Material Co., Ltd	26,3 %
Tutte le altre importazioni originarie della Cina	56,1 %



4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (40) In assenza di osservazioni riguardanti la definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 147 e 148 del regolamento provvisorio.

4.2. Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

- (41) In assenza di osservazioni riguardanti la determinazione del mercato pertinente dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 149 a 154 del regolamento provvisorio.

4.3. Consumo dell'Unione

- (42) In assenza di osservazioni riguardanti il consumo dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 155 a 158 del regolamento provvisorio.

4.4. Importazioni dal paese interessato

- (43) In assenza di osservazioni riguardanti le importazioni dal paese interessato, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 159 a 163 del regolamento provvisorio.

4.4.1. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

- (44) In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo delle importazioni dal paese interessato, l'undercutting e la compressione dei prezzi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 162 a 167 del regolamento provvisorio.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (45) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 168 a 171 del regolamento provvisorio.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (46) In assenza di osservazioni riguardanti la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 172 a 175 del regolamento provvisorio.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (47) In assenza di osservazioni riguardanti il volume delle vendite e la quota di mercato, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 176 a 178 del regolamento provvisorio.

4.5.2.3. Crescita

- (48) In assenza di osservazioni riguardanti la crescita, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 179 del regolamento provvisorio.

4.5.2.4. Occupazione e produttività

- (49) In assenza di osservazioni riguardanti l'occupazione e la produttività, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 180 e 181 del regolamento provvisorio.



4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (50) In assenza di osservazioni riguardanti l'entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 182 e 183 del regolamento provvisorio.

4.5.3. Indicatori microeconomici

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (51) In assenza di osservazioni riguardanti i prezzi e i fattori che incidono sui prezzi, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 184 a 186 del regolamento provvisorio.

4.5.3.2. Costo del lavoro

- (52) In assenza di osservazioni riguardanti il costo del lavoro, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 187 e 188 del regolamento provvisorio.

4.5.3.3. Scorte

- (53) In assenza di osservazioni riguardanti le scorte, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 189 e 190 del regolamento provvisorio.

4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (54) In assenza di osservazioni riguardanti la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 191 a 196 del regolamento provvisorio.

4.5.4. Conclusioni sul pregiudizio

- (55) Sono state confermate le conclusioni riportate nei considerando da 197 a 199 del regolamento provvisorio.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (56) Come indicato al considerando 203 del regolamento provvisorio, gli importatori cinesi avevano incrementato notevolmente la propria quota di mercato nel periodo in esame e l'avevano mantenuta a un livello elevato durante il periodo dell'inchiesta, vendendo il prodotto a prezzi pregiudizievoli. Inoltre, come spiegato al considerando 203 del regolamento provvisorio, il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che gli utilizzatori stavano accumulando volumi elevati di scorte nel 2022 e hanno iniziato ad approvvigionarsi in misura minore presso l'industria dell'UE nel 2023. Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, nessuna delle parti ha contestato le informazioni di cui a tale considerando. La Commissione ha comunque ritenuto che tutti gli altri elementi disponibili nel fascicolo erano sufficienti a confermare la conclusione che le importazioni cinesi oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

- (57) Come già accertato nella fase provvisoria, la quota di mercato cinese è aumentata in modo significativo durante l'intero periodo in esame e si è mantenuta elevata nel periodo dell'inchiesta (passando dal 15 %-25 % del 2020 al 30 %-40 % nel periodo dell'inchiesta, con un aumento del 68 %). Inoltre, i prezzi cinesi delle esportazioni destinate all'Unione durante il periodo dell'inchiesta sono rimasti a un livello estremamente basso al confronto sia con i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sia con i suoi costi di produzione. Come indicato alle tabelle 4 e 8 del regolamento provvisorio, il prezzo medio all'importazione dalla Cina era di 1 720 EUR/tonnellata, mentre il prezzo medio dell'industria dell'Unione si situava in una forchetta compresa tra [2 150-2 250] EUR/tonnellata e il costo di



produzione unitario in una forchetta compresa tra [2 280-2 330] EUR/tonnellata. Oltre a ciò, come indicato al considerando 166 del regolamento provvisorio, la Commissione ha riscontrato un undercutting significativo sia nel caso del produttore esportatore che ha collaborato che di tutte le altre importazioni dalla Cina, oltre a una significativa contrazione dei prezzi, come evidenziato al considerando 198 del regolamento provvisorio. Solo grazie a tali prezzi bassi la Cina ha mantenuto la propria quota di mercato nel contesto di una domanda in calo, mentre l'industria dell'Unione non poteva coprire i propri costi a causa delle importazioni cinesi a basso prezzo. Sullo sfondo di costi di produzione in aumento per l'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, il prezzo medio delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta era già inferiore ai prezzi e ai costi di produzione dell'industria dell'Unione nel 2022, quando questa riusciva ancora a conseguire un profitto. Si tratta di un ulteriore esempio del pregiudizio riguardante i prezzi causato dalle importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta.

- (58) Alla luce di quanto precede e in assenza di osservazioni, i considerando da 201 a 204 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. Importazioni da paesi terzi

- (59) In assenza di osservazioni, i considerando da 205 a 209 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (60) In assenza di osservazioni, i considerando da 210 a 211 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

5.2.3. Consumo

- (61) In assenza di osservazioni, i considerando da 212 a 213 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

5.2.4. Uso vincolato

- (62) In assenza di osservazioni, il considerando 214 del regolamento provvisorio è stato confermato.

5.2.5. Consumo

- (63) In assenza di osservazioni, i considerando da 215 a 225 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

5.3. Conclusioni sul nesso di causalità

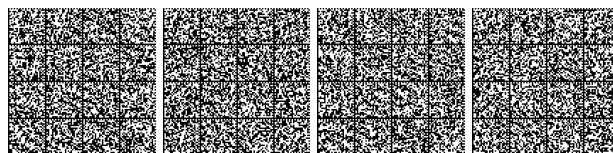
- (64) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni sul nesso di causalità di cui ai considerando da 226 a 227 del regolamento provvisorio.

6. LIVELLO DELLE MISURE

6.1. Margine di pregiudizio

- (65) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 229 a 242 del regolamento provvisorio.
- (66) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, e dato che non ha disposto la registrazione delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione ha esaminato l'andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell'inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva di cui al considerando 3, al fine di tenere presente il conseguente pregiudizio aggiuntivo nella determinazione del margine di pregiudizio.
- (67) In base ai dati della banca dati Surveillance 3, nel periodo di quattro settimane di comunicazione preventiva i volumi delle importazioni dalla Cina sono stati inferiori del 2 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che non si era verificato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell'inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva.

La Commissione non ha pertanto adeguato il livello di eliminazione del pregiudizio in relazione a tale aspetto.



6.2. Conclusioni sul livello delle misure

(68) In base alla valutazione di cui sopra, è opportuno fissare i dazi antidumping definitivi come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Società	Dazio antidumping definitivo
Henan Guangyuan New Material Co., Ltd	26,3 %
Tutte le altre importazioni originarie della Cina	56,1 %

7. INTERESSE DELL'UNIONE

(69) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, si sono manifestate diverse nuove parti interessate. Come indicato nel considerando 6, sono pervenute osservazioni da cinque utilizzatori e da un importatore indipendente. Sono state tenute audizioni con due di tali utilizzatori. Il denunciante ha presentato un documento integrativo in risposta alle argomentazioni avanzate dalle altre parti interessate.

7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

(70) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 245 del regolamento provvisorio.

7.2. Interesse degli importatori indipendenti

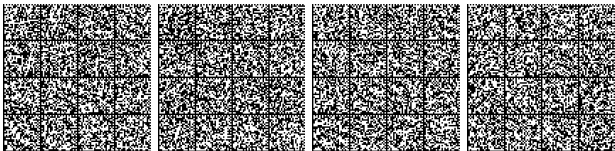
(71) Nelle osservazioni in merito alle risultanze provvisorie l'importatore e distributore indipendente di filati in fibra di vetro FIBKO ha sostenuto che i produttori dell'Unione non disponevano della capacità produttiva necessaria per soddisfare la domanda di filati in fibra di vetro espressa dai produttori indipendenti di stoffe, i quali pertanto compravano tali filati da importatori e distributori. FIBKO ha sostenuto che l'industria dell'Unione, che produceva anche stoffe e prodotti a base di filati in fibra di vetro, offriva volumi di produzione insufficienti e non aveva né la capacità né l'intenzione di fornire a utilizzatori indipendenti le quantità necessarie di filati in fibra di vetro. FIBKO ha inoltre espresso preoccupazione in merito alla concorrenza leale, ipotizzando la potenziale apparizione di pratiche monopolistiche da parte dei produttori dell'Unione integrati.

(72) FIBKO non ha corroborato le proprie affermazioni di carenze di approvvigionamento sul mercato dell'Unione né fornito elementi di prova al riguardo. Di fatto, nella fase provvisoria la Commissione ha riscontrato che la capacità produttiva dei produttori dell'Unione, compresa tra [130 000-150 000] tonnellate nel periodo dell'inchiesta, era superiore al consumo dell'Unione, che era pari a [98 000-118 000] tonnellate nello stesso periodo⁽⁴⁾. In ogni caso, l'imposizione di dazi antidumping non impedisce a un importatore indipendente di continuare a importare a condizioni di mercato eque filati in fibra di vetro dalla Cina, né da altri paesi terzi, né di continuare a fornire agli utilizzatori i quantitativi di filati in fibra di vetro necessari per le loro produzioni.

(73) L'argomentazione della potenziale apparizione di pratiche monopolistiche è trattata nel punto 7.3.1.

(74) In assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 246 del regolamento provvisorio.

⁽⁴⁾ Tabelle 2 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione, dell'11 ottobre 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/2673, 14.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2673/oj).



7.3. Interesse degli utilizzatori

- (75) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, diversi utilizzatori hanno osservato che le misure avrebbero creato una posizione dominante sul mercato dell'Unione in capo a due produttori dell'Unione e avrebbero comportato carenze di approvvigionamento. Hanno sostenuto che l'istituzione di misure sui filati in fibra di vetro sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. Hanno anche chiesto che le misure, qualora imposte, comprendano i prodotti a valle a base di filati in fibra di vetro, originari di altri paesi terzi, che utilizzano filati in fibra di vetro cinesi a basso costo come materia prima, in modo da proteggere gli utilizzatori sul loro mercato dalla competizione sleale proveniente da paesi terzi.

7.3.1. Posizione dominante sul mercato dei produttori dell'Unione

- (76) Gli utilizzatori hanno affermato che il mercato dell'Unione dei filati in fibra di vetro è caratterizzato da un'alta concentrazione della produzione in un numero limitato di produttori integrati. Hanno sostenuto che tali società integrate detenevano un controllo significativo sia sulla produzione che sulla determinazione dei prezzi dei filati in fibra di vetro. Hanno affermato inoltre che l'integrazione verticale dei produttori dell'Unione permetterebbe loro di manipolare a proprio vantaggio le dinamiche del mercato.
- (77) Nella risposta alle osservazioni degli utilizzatori, il denunciante ha sostenuto che i due produttori dell'Unione non detenevano una posizione dominante sul mercato ai sensi dell'articolo 102 TFUE, in quanto le loro quote di mercato aggregate non superavano il 50 % durante il periodo in esame. In realtà la quota di mercato aggregata dell'industria dell'Unione si è addirittura ridotta di 12 punti percentuali tra il 2020 e il 2023. Il denunciante ha inoltre affermato che, a parte gli esportatori cinesi, sono presenti sul mercato dell'Unione anche produttori di filati in fibra di vetro di Taiwan, del Messico e di altri paesi terzi.
- (78) La Commissione ha notato anzitutto che nel contesto della presente inchiesta essa non può formulare valutazioni o conclusioni sull'ipotesi che l'industria dell'Unione detenga una posizione dominante sul mercato ai sensi dell'articolo 102 TFUE. In ogni caso la Commissione, nella fase provvisoria, ha riscontrato che le importazioni da paesi terzi rappresentavano una quota di mercato aggregata del 28 %; tale elemento indica che gli utilizzatori hanno fonti di approvvigionamento alternative, diverse dai produttori cinesi o dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione degli utilizzatori di cui al considerando 76.
- (79) In un'audizione, in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Rymatex ha sostenuto che i prezzi bassi delle esportazioni cinesi si basano su una concorrenza interna molto elevata, costi energetici bassi, elevata efficienza produttiva e in misura minore sul sostegno pubblico.
- (80) Rymatex non ha dimostrato il rapporto tra la presunta concorrenza interna elevata e il livello dei prezzi all'esportazione. Nel determinare il valore normale si è tenuto conto dell'efficienza del produttore esportatore che ha collaborato, in quanto nel calcolo sono stati utilizzati i tassi di consumo effettivi. È stato infine riscontrato che i prezzi dei fattori produttivi, compresa l'energia, erano influenzati dalle distorsioni significative riscontrate nella RPC. Nessuna parte interessata ha fornito prove precise e adeguate, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, che dimostrassero positivamente che nessuno dei costi (compresa l'energia) era soggetto a distorsioni. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

7.3.2. Carenze di approvvigionamento

- (81) Diversi utilizzatori hanno sostenuto che, poiché alcuni produttori dell'Unione sono integrati e in concorrenza con i propri utilizzatori, si sarebbero create carenze di approvvigionamento. Alcuni utilizzatori hanno anche aggiunto che l'industria dell'Unione non produceva tutti i tipi di filati in fibra di vetro necessari a tali utilizzatori e che con l'applicazione dei dazi antidumping anche a tali tipi di filati in fibra di vetro gli utilizzatori sarebbero stati fortemente svantaggiati. Altri utilizzatori hanno affermato inoltre di aver incontrato difficoltà nel reperire filati in fibra di vetro dai produttori dell'Unione, i quali utilizzano i filati in fibra di vetro soprattutto per produrre prodotti a valle in forma di stoffe, in diretta concorrenza con i prodotti degli utilizzatori.



- (82) Se da un lato il fatto che entrambi i produttori dell'Unione siano integrati e in concorrenza con i propri utilizzatori per diversi prodotti può in potenza creare situazioni in cui i produttori dell'Unione favoriscono i consumi vincolati a discapito delle forniture al mercato dell'Unione, dall'altro gli utilizzatori non hanno fornito sufficienti elementi di prova a sostegno dell'affermazione che tale stato di cose sia strutturale e non limitato a circostanze passeggere. Anche se i produttori dell'Unione possono non offrire attualmente tutti i tipi di filati in fibra di vetro, non è stato affermato che solo specifici importatori cinesi hanno la tecnologia per produrre i tipi di filati in fibra di vetro necessari a tale utilizzatore. Poiché esistono volumi consistenti di importazioni da altri paesi terzi, la Commissione ha pertanto concluso che la necessità temporanea di importare un tipo specifico di filati in fibra di vetro con dazi superiori, fino a quando sia completato il passaggio ad un altro fornitore, non costituisce un fondato motivo per non adottare tali misure.
- (83) Considerati inoltre gli esportatori appartenenti a paesi terzi, situazioni di carenze di approvvigionamento dovute al comportamento dei produttori dell'Unione non dovrebbero presentarsi con frequenza particolare.
- (84) La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni degli utilizzatori a tale riguardo.
- (85) In un'audizione, in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Rymatex ha sostenuto che l'approvvigionamento disponibile presso i produttori dell'Unione non creerebbe una situazione di approvvigionamento stabile per gli utilizzatori e che i dazi sui filati in fibra di vetro cinesi comprometterebbero gravemente la capacità dell'utilizzatore di competere sul mercato dell'Unione.
- (86) La Commissione ha concluso che il fascicolo non conteneva sufficienti prove documentali di una situazione strutturale di instabilità dell'approvvigionamento, tenendo conto anche dell'approvvigionamento alternativo, come descritto al considerando 78; era pertanto impossibile concludere che la situazione dell'approvvigionamento costituisce un fondato motivo per non istituire misure definitive.

7.3.3. *Pressione sui prezzi dei prodotti degli utilizzatori esercitata da concorrenti di paesi terzi*

- (87) Gli utilizzatori hanno sostenuto che l'imposizione di dazi antidumping sui filati in fibra di vetro originari della Cina rafforzerebbe la posizione concorrenziale dei produttori dei prodotti a valle a base di fibra di vetro esterni all'UE, nello specifico della regione dei Balcani, che non pagano dazi antidumping sulle proprie materie prime.
- (88) Durante l'inchiesta non sono stati presentati dati tali da indicare che i produttori dei prodotti a valle in fibra di vetro siano esposti a una forte concorrenza dall'estero. La Commissione ha inoltre osservato che nessuno degli utilizzatori ha presentato calcoli volti a sverlare i meccanismi della pressione sui prezzi e dell'effetto dei dazi antidumping sugli utilizzatori.
- (89) La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni degli utilizzatori a tale riguardo.

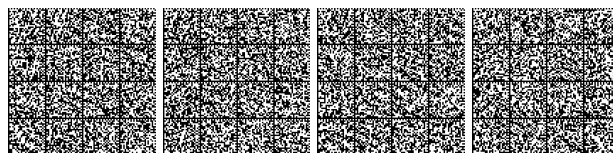
7.4. **Altri fattori**

- (90) Un utilizzatore ha sostenuto di non aver ricevuto informazioni in merito alla presente inchiesta dalla propria associazione di categoria. Tale società ha sostenuto che tale fatto suscita preoccupazioni per quanto riguarda la governance, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità dell'organizzazione in questione.
- (91) La Commissione ha preso atto delle osservazioni e ha svolto un'analisi accurata. La Commissione può confermare in proposito, sulla base delle informazioni di dominio pubblico, che i due produttori dell'Unione sono effettivamente soci di Tech-Fab ⁽⁷⁾. La Commissione ha confermato che l'associazione di utilizzatori Tech-Fab non era stata menzionata dal denunciante nell'elenco delle associazioni rappresentative allegato alla denuncia. I rapporti tra l'utilizzatore, la sua associazione e la rappresentanza legale esulano dall'ambito della presente inchiesta. La Commissione ha osservato che l'apertura dell'inchiesta era stata resa nota tramite la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul sito della Commissione e che l'utilizzatore in questione si era registrato come parte interessata diversi mesi prima della divulgazione provvisoria delle informazioni e della pubblicazione del regolamento provvisorio.

7.5. **Conclusioni sull'interesse dell'Unione**

- (92) Alla luce delle risultanze di cui ai considerando da 70 a 91 del presente regolamento, non vi sono fondati motivi per non istituire misure definitive e di conseguenza la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 250 del regolamento provvisorio.

⁽⁷⁾ <https://tech-fab-europe.eu/members/>, consultato da ultimo il 13.1.2025.



8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1. Misure definitive

- (93) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (94) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società	Margine di dumping (%)	Margine di pregiudizio (%)	Dazio antidumping definitivo (%)
Henan Guangyuan New Material Co., Ltd	26,3	129,9	26,3
Tutte le altre importazioni originarie della Cina	56,1	182,2	56,1

- (95) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
- (96) Una società può chiedere l'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere presentata alla Commissione ⁽⁹⁾. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (97) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
- (98) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

⁽⁹⁾ Email: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.



- (99) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
- (100) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione nel periodo dell'inchiesta.

8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (101) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.

9. DISPOSIZIONI FINALI

- (102) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (103) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

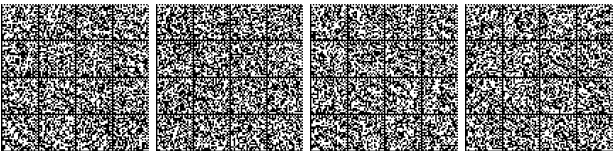
Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati in fibra di vetro, anche torti, esclusi gli stoppini e i cavi in fibra di vetro e i filati tagliati, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 13 00 ed ex 7019 19 00 (codici TARIC 7019 13 00 10, 7019 13 00 15, 7019 13 00 20, 7019 13 00 25, 7019 13 00 30, 7019 13 00 50, 7019 13 00 87, 7019 13 00 94, 7019 19 00 30, 7019 19 00 85) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Henan Guangyuan New Material Co., Ltd	26,3 %	89FV
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese	56,1 %	8999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figurì una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come

^(*) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).



segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell'unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

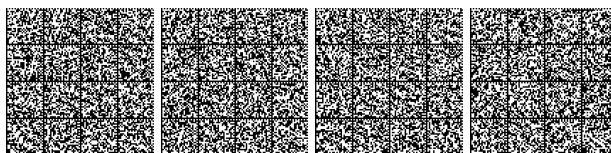
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

25CE1058



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/495 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2025

relativa alla proroga della misura adottata dal servizio pubblico federale belga per la salute pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l'ambiente che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Interlox SG 35 Plus conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

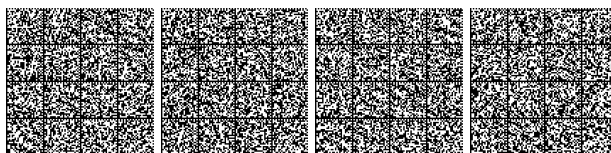
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 aprile 2024 il servizio pubblico federale belga per la salute pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l'ambiente («autorità competente belga») ha adottato una decisione in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di permettere fino al 27 ottobre 2024 la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Interlox SG 35 Plus per la disinfezione degli isolatori nell'ospedale universitario di Gand («misura»). L'autorità competente belga ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente belga, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. Il biocida Interlox SG 35 Plus è utilizzato per la disinfezione degli isolatori dell'ospedale universitario di Gand. L'uso di isolatori ospedalieri richiede l'impiego di biocidi per la disinfezione delle loro superfici interne; la disinfezione deve essere convalidata dal fornitore degli isolatori. La disinfezione degli isolatori è necessaria al fine di garantire la preparazione di prodotti finali sterili e quindi sicuri per i pazienti.
- (3) Il metodo di disinfezione convalidato per gli isolatori in uso nell'ospedale universitario di Gand prevede l'uso del biocida Interlox SG 35 Plus tramite vaporizzazione automatizzata. La disponibilità di Interlox SG 35 Plus è pertanto necessaria al fine di consentire il funzionamento degli isolatori e la fornitura continua di cure essenziali adeguate alle esigenze dei pazienti. Sospendere l'uso di Interlox SG 35 Plus per la disinfezione convalidata degli isolatori significherebbe dover passare alla disinfezione manuale. La disinfezione manuale non garantisce la sterilità dei preparati e comporta pertanto un notevole aumento del rischio per i pazienti e, dato il ruolo dell'ospedale universitario di Gand come ospedale terziario, per la salute pubblica.
- (4) Il biocida Interlox SG 35 Plus contiene perossido di idrogeno come principio attivo ed è applicato tramite vaporizzazione automatica nella disinfezione delle superfici interne degli isolatori. È stata rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per Interlox SG 35 Plus in quanto parte della famiglia di biocidi «Interlox Biocidal Product Family 1» ⁽²⁾. Tuttavia, il prodotto è autorizzato per la disinfezione di spazi chiusi di almeno 15 m³, mentre il volume degli isolatori dell'ospedale universitario di Gand è di 1,5 m³. L'autorizzazione temporanea concessa dall'autorità competente belga consente l'uso di Interlox SG 35 Plus a condizioni diverse da quelle previste nell'autorizzazione.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1232 della Commissione, del 13 luglio 2022, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «INTEROX Biocidal Product Family 1» (GU L 190 del 19.7.2022, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1232/oj).



- (5) Il 21 ottobre 2024 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente belga una richiesta motivata affinché fosse consentita la proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata comprendeva le stesse informazioni già fornite al momento dell'adozione della misura e si basava sul timore che la sospensione dell'uso di Interlox SG 35 Plus, in assenza di alternative convalidate da utilizzare negli isolatori dell'ospedale universitario di Gand, potesse costituire una minaccia per la salute pubblica, dato che non sarebbe più garantita la fornitura di prodotti sterili essenziali adeguati alle esigenze dei pazienti. La Commissione ha analizzato le informazioni contenute nella richiesta motivata di cui sopra.
- (6) L'autorità competente belga ha consigliato all'ospedale universitario di Gand di contattare il titolare dell'autorizzazione dell'Unione per Interlox SG 35 Plus e di chiedere una modifica delle istruzioni per l'uso, nelle quali è indicato anche il volume dello spazio chiuso da disinfettare. Se autorizzata, tale modifica costituirebbe una soluzione permanente per l'uso futuro del prodotto presso l'ospedale universitario di Gand.
- (7) Una disinfezione non adeguata degli isolatori dell'ospedale universitario di Gand potrebbe mettere in pericolo la salute pubblica e tale pericolo non può essere adeguatamente contenuto utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all'autorità competente belga di prorogare la misura per un periodo di 550 giorni.
- (8) Poiché detta misura è scaduta il 27 ottobre 2024, la presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il servizio pubblico federale belga per la salute pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l'ambiente può prorogare fino al 1° maggio 2026 la misura che consente la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Interlox SG 35 Plus per la disinfezione degli isolatori dell'ospedale universitario di Gand, a condizione che garantisca che il prodotto sia utilizzato solo sotto la sua supervisione.

Articolo 2

Il servizio pubblico federale belga per la salute pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l'ambiente è destinatario della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 28 ottobre 2024.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2025

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione

25CE1059



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/530 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 2024**

che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio a seguito di un accordo volontario di partenariato con la Repubblica del Ghana relativo a un sistema di licenze per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) per le importazioni di legname nell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Un accordo volontario di partenariato (AVP) tra l'Unione europea e la Repubblica del Ghana (di seguito «l'accordo») è stato ratificato dalle parti ed è entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
- (2) L'articolo 12, paragrafi 2 e 3, dell'accordo prevede che le parti, sulla base delle raccomandazioni del meccanismo congiunto di monitoraggio e riesame (MCMR) a seguito di una valutazione indipendente del sistema ghanese di verifica della legalità realizzata secondo i criteri di cui all'allegato VII dell'accordo, concordino la data a decorrere dalla quale il sistema di licenze per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale («FLEGT») dovrebbe essere operativo a tutti gli effetti.
- (3) Una valutazione congiunta indipendente ha concluso che il sistema ghanese di verifica della legalità soddisfa i criteri di cui all'allegato VII dell'accordo.
- (4) Le due parti sono ora in grado di concordare la data di inizio del sistema di licenze FLEGT per il Ghana.
- (5) Per poter avviare il sistema di licenze FLEGT per il Ghana, occorre dapprima modificare gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 al fine di includere la Repubblica del Ghana e la sua Divisione per lo sviluppo dell'industria del legno nell'elenco di «Paesi partner e loro autorità designate di rilascio delle licenze» di cui all'allegato I e nell'elenco dei prodotti contemplati dal sistema di licenze FLEGT «Legno e prodotti derivati ai quali si applica il sistema di licenze FLEGT solo in relazione ai paesi partner corrispondenti» di cui all'allegato III.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2173/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2173/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1, ELI: <https://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj>.



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 8 luglio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

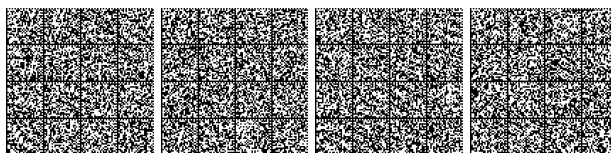
Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 sono modificati come segue.

- 1) Nell'allegato I, prima della tabella relativa alla Repubblica di Indonesia è inserita la tabella seguente:

«Paese partner	Autorità designata di rilascio delle licenze
REPUBBLICA DEL GHANA	Divisione per lo Sviluppo dell'industria del legno Commissione forestale* Commissione forestale P. O. Box 783 Takoradi – Ghana. Tel. +233 312024100 Email: info.tidd@fcghana.org»

- 2) Nell'allegato III, prima della tabella relativa alla Repubblica di Indonesia è inserita la seguente tabella:

«Paese partner	Voce	Sottovoce SA	Descrizione
REPUBBLICA DEL GHANA	CAPITOLO 44		
	4403		Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
			– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:
		4403 11	-- di conifere
		4403 12	-- diverso da quello di conifere
			-- altro, di legno tropicale:
		4403 49	-- altro
	4406		Traversine di legno per strade ferrate o simili
			– non impregnato:
		4406 11	-- di conifere
		4406 12	-- diverso da quello di conifere
			– altro:
		4406 91	-- di conifere
		4406 92	-- diverso da quello di conifere
	4407		Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
			– di conifere:
		4407 11	– di pino (<i>Pinus</i> spp.)
		4407 19	-- altro
			– di legno tropicale:
		4407 21	-- mahogany (<i>Swietenia</i> spp.)
		4407 27	-- sapelli



«Paese partner	Voce	Sottovoce SA	Descrizione
		4407 28	-- iroko
		4407 29	-- altro
			- altro
		ex 4407 99	-- altro (diverso dal bambù o dalla canna d'India)
4408			Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
		4408 10	- di conifere
			- di legno tropicale:
		4408 39	-- altro
		ex 4408 90	-- altro (diverso dal bambù o dalla canna d'India)
4409			Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
		4409 10	-- di conifere
			-- diverso da quello di conifere:
		4409 22	- di legno tropicale
		ex 4409 29	-- altro (diverso dalla canna d'India)
4412			Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
			- altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm
		4412 31	-- avente almeno uno strato esterno di legno tropicale
		4412 33	-- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere delle specie di ontano (<i>Alnus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), castagno (<i>Castanea</i> spp.), olmo (<i>Ulmus</i> spp.), eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.), hickory (<i>Carya</i> spp.), ippocastano (<i>Aesculus</i> spp.), tiglio (<i>Tilia</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), quercia (<i>Quercus</i> spp.), platano (<i>Platanus</i> spp.), pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.), robinia (<i>Robinia</i> spp.), tulipier o albero dei tulipani (<i>Liriodendron</i> spp.) o noce (<i>Juglans</i> spp.)

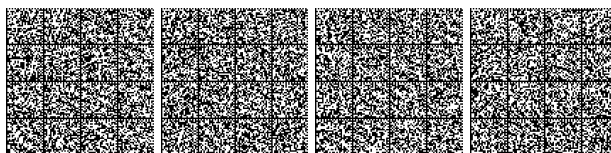


«Paese partner	Voce	Sottovoce SA	Descrizione
		4412 34	-- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere non definito alla sottovoce 4412 33
		4412 39	-- altro, avente entrambi i due strati esterni di legno di conifere
			- ad anima a pannello, ad anima listellata e lamellata
		ex 4412 51	-- avente almeno uno strato esterno di legno tropicale (diverso dalla canna d'India)
		ex 4412 52	-- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere (diverso dalla canna d'India)
		ex 4412 59	-- altro, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere (diverso dalla canna d'India)
			- altro
		ex 4412 91	-- avente almeno uno strato esterno di legno tropicale (diverso dalla canna d'India)
		ex 4412 92	-- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere (diverso dalla canna d'India)
		ex 4412 99	-- altro, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere (diverso dalla canna d'India)
4418			Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno
			- Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti
		4418 11	-- di legno tropicale
		ex 4418 19	-- altri (diversi dal bambù o dalla canna d'India)
			- porte e loro intelaiature, stipiti e soglie
		4418 21	-- di legno tropicale
		ex 4418 29	-- altri (diversi dal bambù o dalla canna d'India)
		ex 4418 40	- casseforme per gettate di calcestruzzo (diverse dal bambù o dalla canna d'India)
		ex 4418 50	— shingles e shakes (diversi dal bambù o dalla canna d'India)
		ex 4418 30	- pali e travi diversi dai prodotti delle sottovoci da 4418 81 a 4418 89 (diversi dal bambù o dalla canna d'India)
			- pannelli assemblati per pavimenti:



«Paese partner	Voce	Sottovoce SA	Descrizione
		4418 74	-- altri, per pavimenti a mosaico
		4418 75	-- altri, multistrato
		ex 4418 79	-- altri (diversi dal bambù o dalla canna d'India)
			– prodotti di legno per impiego strutturale
		ex 4418 81	-- legno lamellare incollato (glulam) (diverso dal bambù o dalla canna d'India)
		ex 4418 82	-- legno a strati incrociati (CLT o X-lam) (diverso dal bambù o dalla canna d'India)
		ex 4418 83	– travi (diverso dal bambù o dalla canna d'India)
		ex 4418 89	-- altri (diversi dal bambù o dalla canna d'India)
			– altri:
		ex 4418 92	-- pannelli cellulari di legno (diversi dalla canna d'India)
		ex 4418 99	-- altri (diversi dalla canna d'India)
Capitolo 94			
	9401		Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti
			– parti
		ex 9401 91	-- di legno (diverso dal bambù o dalla canna d'India)
	9403		Altri mobili e loro parti
		9403 30	– mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici
		9403 40	– mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine
		9403 50	– mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto
		9403 60	– altri mobili di legno
			– parti
		ex 9403 91	-- di legno (diverso dal bambù o dalla canna d'India)»

25CE1060



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/505 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per quanto riguarda la proroga delle misure temporanee in relazione a frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell'Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

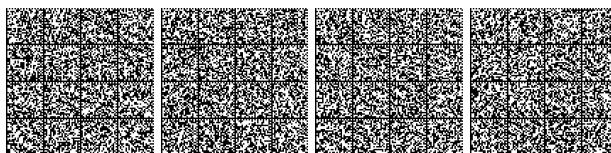
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce misure per quanto concerne i frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium L.* e *Citrus latifolia Tanaka* («frutti specificati»), originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell'Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione della *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa («organismo nocivo specificato»). Tale regolamento scade il 31 marzo 2025.
- (2) A partire dal 2022 gli Stati membri hanno segnalato vari casi di non conformità dovuti alla presenza dell'organismo nocivo specificato nelle importazioni nell'Unione dei frutti specificati originari dell'Argentina, del Sud Africa, dell'Uruguay e dello Zimbabwe. Inoltre, e a partire da tale anno, non sono state effettuate importazioni nell'Unione degli agrumi specificati originari del Brasile. Non è stato quindi possibile valutare il livello di conformità del Brasile alle misure del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632.
- (3) È pertanto necessario mantenere le misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per i frutti specificati da ciascuno di detti paesi terzi, in quanto tali misure continuano a essere necessarie per mantenere a un livello accettabile il rispettivo rischio fitosanitario per il territorio dell'Unione.
- (4) Il rischio fitosanitario causato dalla presenza dell'organismo nocivo specificato in Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe, e dall'importazione dei frutti specificati da tali paesi terzi nell'Unione, varia di anno in anno a seconda del paese terzo di origine dei frutti specificati. È dunque opportuno che tale rischio sia valutato ulteriormente sulla base dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici in materia di prevenzione e controllo dell'organismo nocivo specificato.
- (5) Le misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 dovrebbero pertanto essere mantenute fino al 31 marzo 2028.
- (6) Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 scade il 31 marzo 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° aprile 2025 per evitare lacune giuridiche.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione, del 13 aprile 2022, che stabilisce misure temporanee per quanto concerne frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell'Uruguay e dello Zimbabwe, per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 11; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/632/oj).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Data di scadenza

Il presente regolamento scade il 31 marzo 2028.».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

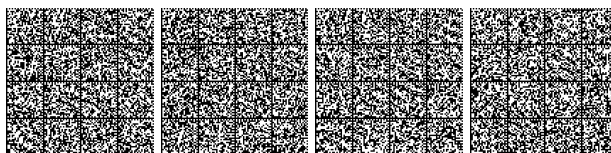
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

25CE1061



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/506 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2025

che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda il metodo di riferimento e l'autorizzazione di *lumiVAST Trichinella* come metodo equivalente per il rilevamento di Trichine nelle carni di suini domestici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

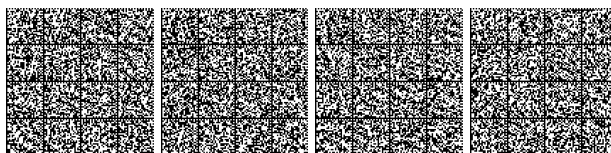
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 8, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 definisce, tra l'altro, norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali e per le azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- (2) Le Trichine sono parassiti che possono essere presenti nelle carni di specie sensibili, come i suini domestici, e che provocano malattie di origine alimentare negli esseri umani in caso di consumo di carni infette. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione ⁽²⁾ definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, comprese norme sugli esami di laboratorio di campioni prelevati dalle carcasse di suini domestici.
- (3) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 stabilisce i metodi di rilevamento della presenza di Trichine e il capitolo I di tale allegato stabilisce che il metodo di riferimento per l'esame dei campioni in relazione alla presenza di Trichine è costituito dalla norma ISO 18743:2015.
- (4) Il metodo di riferimento ISO 18743:2015 non specifica il peso del campione da prelevare nel caso di carcasse intere e tagli di carni di suini domestici. Per garantire la sensibilità del metodo e un approccio armonizzato, è opportuno stabilire tali pesi. La norma ISO 18743:2015 è stata inoltre aggiornata nel 2023 mediante la norma ISO 18743:2015/Amd 1:2023. Dovrebbe essere garantito il riferimento a questa versione più recente del metodo ISO. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, capitolo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.
- (5) Inoltre l'allegato I, capitolo II, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 elenca metodi di rilevamento equivalenti autorizzati per l'esame di campioni in relazione alla presenza di Trichine.
- (6) Per motivi di coerenza, anche nell'allegato I, capitolo II, nei riferimenti al metodo ISO dovrebbe essere indicata la versione più recente e occorrerebbe fare riferimento al capitolo I di tale allegato per garantire che il peso dei campioni ivi introdotto si applichi anche in caso di prove effettuate utilizzando un metodo equivalente.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1375/oj).



- (7) Il 3 settembre 2024 il laboratorio europeo di riferimento per i parassiti ha trasmesso alla Commissione una relazione sulla convalida del metodo *lumiVAST Trichinella* per l'esame di campioni di carni di suini domestici in relazione alla presenza di Trichine. La relazione conclude che in base ai risultati dei cicli di convalida, il metodo *lumiVAST Trichinella* è idoneo a individuare le larve di *Trichinella* spp. nei campioni di muscoli di suini. L'utilizzo di questo metodo è limitato unicamente all'ispezione delle carni suine, in quanto il kit non è stato convalidato per altre specie animali.
- (8) È pertanto opportuno autorizzare *lumiVAST Trichinella* come metodo equivalente per l'esame di campioni prelevati da carcasse di suini domestici in relazione alla presenza di Trichine. La taratura dell'apparecchiatura è essenziale per garantire un'esecuzione ottimale della prova. È inoltre opportuno stabilire le modalità di svolgimento di ulteriori verifiche nel caso in cui l'esame di un campione aggregato dia un risultato positivo o incerto. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, capitolo II, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 è così modificato:

- (1) il capitolo I è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO I

METODO DI RILEVAMENTO DI RIFERIMENTO

1. Il metodo di rilevamento di riferimento per l'esame di campioni in relazione alla presenza di Trichine è costituito dalla norma ISO 18743:2015/Amd 1:2023.

2. Le norme seguenti si applicano unicamente all'esame delle carni di suini domestici.

- a) Per le carcasse intere di suini domestici, diversi dalle scrofe riproduttrici e dai verri riproduttori, si preleva un campione del peso minimo di 1 g da un pilastro del diaframma, nella zona di transizione tra la parte muscolare e la parte tendinea. Si può utilizzare una pinza speciale per Trichine, purché sia garantito un grado di precisione compreso tra 1,00 e 1,15 g.

Per le carcasse intere di scrofe riproduttrici e verri riproduttori si preleva un campione più grande, del peso minimo di 2 g, da un pilastro del diaframma, nella zona di transizione tra la parte muscolare e la parte tendinea.

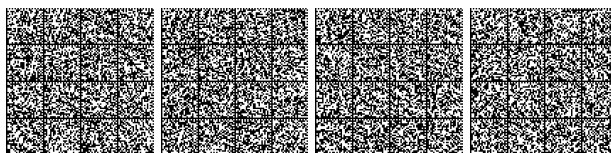
Qualora non siano presenti pilastri del diaframma, si preleva un campione di 2 g dalla parte del diaframma vicina alle costole o allo sterno oppure dai muscoli della mascella, della lingua o dai muscoli addominali dei suini domestici diversi dalle scrofe riproduttrici e dai verri riproduttori, e un campione di 4 g dagli stessi tessuti delle scrofe riproduttrici e dei verri riproduttori.

- b) Per i tagli di carne si preleva un campione del peso minimo di 5 g di muscoli striati, contenente poco grasso, e per quanto possibile, in prossimità di ossa o tendini. Un campione delle stesse dimensioni si preleva da carni non destinate a una cottura completa o ad altre lavorazioni dopo la macellazione.»;

- (2) il capitolo II è così modificato:

- a) nelle disposizioni seguenti il testo «ISO 18743:2015» è sostituito da «ISO 18743:2015/Amd 1:2023»:

- i) parte A, punto 1, lettera o) e lettera q), secondo comma;
- ii) parte A, punto 3.IV, prima e ultima frase;
- iii) parte C, punto 1, lettera f), secondo comma;
- iv) parte D, punto 1, lettera m), secondo comma;



- v) parte D, punto 3.II, titolo; e
- vi) parte D, punto 3.III, primo e terzo comma;
- b) il testo della parte A, punto 2, della parte B, punto 2, della parte C, punto 2, e della parte D, punto 2, è sostituito dal seguente:

«2. *Prelievo di campioni e quantitativi per la digestione*

Secondo quanto indicato al capitolo I e al punto 4.2 della norma ISO 18743:2015/Amd 1:2023 (cfr. anche i relativi allegati A e B per ulteriori dettagli).»;

- c) è aggiunta la seguente parte F:

«F **Rilevamento automatizzato di *Trichinella* spp. mediante il metodo *lumiVAST Trichinella***

Tale metodo è considerato equivalente unicamente per le analisi sulle carni di suini domestici

La preparazione e l'analisi dei campioni sono effettuate conformemente alle istruzioni fornite dal produttore. Tutti gli apparecchi utilizzati per questo metodo sono tarati e mantenuti secondo le istruzioni fornite dall'uno o più fabbricanti.

Nel caso in cui l'esame di un campione aggregato dia un esito positivo o incerto, si preleva un ulteriore campione di 20 g dal pilatro del diaframma o da altri tessuti di ciascun suino, conformemente a quanto disposto al capitolo I.

I campioni di 20 g prelevati da cinque suini sono aggregati ed esaminati mediante lo stesso metodo.

Nel caso in cui si ottenga un risultato positivo per un gruppo di cinque suini, si procede all'ulteriore prelievo di un campione di 20 g dai singoli suini del gruppo e ciascuno è esaminato separatamente mediante lo stesso metodo.

Nel caso in cui si ottenga un risultato positivo o incerto, si procede a inviare al laboratorio nazionale di riferimento almeno 20 g di muscolo di suino per le analisi di conferma mediante il metodo di riferimento di cui al capitolo I.

I campioni contenenti parassiti sono conservati in alcool etilico al 70-90 % per l'identificazione della specie presso il laboratorio di riferimento nazionale o dell'UE.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

25CE1062



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/512 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2025

sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

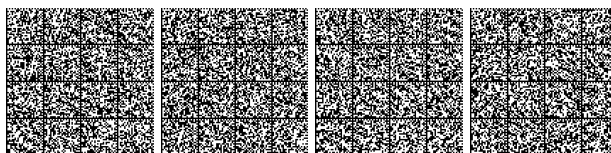
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 17 e l'articolo 50, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 («il codice» o «CDU») stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra le autorità doganali degli Stati membri nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali degli Stati membri, e l'archiviazione di tali informazioni, richiesti dalla normativa doganale dell'Unione, sono effettuati mediante procedimenti informatici.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il programma di lavoro per l'attuazione dei sistemi elettronici necessari all'applicazione del codice, che devono essere sviluppati mediante i progetti elencati nella sezione II dell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (3) È opportuno precisare disposizioni tecniche importanti per il funzionamento dei sistemi elettronici, quali le disposizioni in materia di sviluppo, prove e utilizzazione, e per la manutenzione e le modifiche da introdurre nei sistemi elettronici. È inoltre opportuno precisare le disposizioni relative alla protezione dei dati, all'aggiornamento dei dati, alla limitazione del trattamento dei dati e alla proprietà e sicurezza dei sistemi.
- (4) Al fine di salvaguardare i diritti e gli interessi dell'Unione, degli Stati membri e degli operatori economici, è importante stabilire norme procedurali e fornire soluzioni alternative da attuare nell'ipotesi di un guasto temporaneo dei sistemi elettronici.
- (5) Il portale delle dogane dell'UE per gli operatori (EUCTP), inizialmente sviluppato attraverso i progetti nell'ambito del CDU relativi all'operatore economico autorizzato (AEO), alle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI) e ai bollettini d'informazione (INF) per i regimi speciali (INF SP), mira a fornire un punto di accesso unico per gli operatori economici e le altre persone e a consentire l'accesso a ciascuno dei portali specifici per gli operatori, sviluppati per i rispettivi sistemi.
- (6) Il sistema di decisioni doganali (CDS), sviluppato mediante il progetto di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, intende armonizzare i processi relativi alla domanda di decisione doganale, all'adozione e alla gestione delle decisioni in tutta l'Unione utilizzando esclusivamente procedimenti informatici. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema elettronico. L'ambito di applicazione del sistema dovrebbe essere determinato con riferimento alle decisioni doganali che devono essere richieste, adottate e gestite mediante tale sistema. È opportuno stabilire norme dettagliate riguardanti i componenti comuni del sistema (portale dell'UE per gli operatori, sistema centrale di gestione delle decisioni doganali e servizi di informazioni sui clienti) e i componenti nazionali (portale nazionale per gli operatori e sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali), specificando le loro funzioni e interconnessioni.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 2879 del 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_imp/2023/2879/oj).



- (7) Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS), sviluppato mediante il progetto di accesso diretto dell'operatore ai sistemi di informazione europei (*Uniform User Management & Digital Signature*) mira a gestire il processo di autenticazione e verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone. È necessario stabilire norme dettagliate con riguardo all'ambito di applicazione e alle caratteristiche del sistema specificando i diversi componenti del sistema (componenti comuni e componenti nazionali), le loro funzioni e interconnessioni.
- (8) Il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato attraverso il progetto di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira ad allineare i processi di domanda, adozione e gestione delle decisioni ITV con i requisiti stabiliti dal codice utilizzando esclusivamente procedimenti informatici. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema. È opportuno stabilire norme dettagliate con riguardo ai componenti comuni del sistema (portale UE per gli operatori, sistema EBTI centrale e monitoraggio dell'uso delle ITV) e ai componenti nazionali (portale nazionale per gli operatori e sistema ITV nazionale), specificandone le funzioni e interconnessioni. Il progetto inoltre mira ad agevolare il monitoraggio dell'utilizzo obbligatorio delle ITV nonché il monitoraggio e la gestione dell'utilizzo esteso delle stesse.
- (9) Il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato attraverso il progetto del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, consente la registrazione e l'identificazione degli operatori economici dell'Unione e di paesi terzi e di altre persone ai fini dell'applicazione della normativa doganale dell'Unione. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano il sistema specificando i componenti (sistema EORI centrale e sistemi EORI nazionali) e l'utilizzo del sistema EORI. Per garantire l'applicazione uniforme della normativa doganale e dei controlli doganali, che comprendono tutta la legislazione che disciplina l'entrata, l'importazione, l'esportazione, il transito e l'uscita delle merci, comprese le misure restrittive in linea con l'articolo 46 e l'articolo 50, paragrafo 1, del codice, e in particolare per fornire agli Stati membri dati arricchiti e altre informazioni pertinenti per l'identificazione dei rischi attraverso il trattamento dei dati, nonché il confronto e l'analisi dei dati provenienti da diverse fonti a livello dell'Unione, è necessario garantire che la Commissione abbia accesso alla componente centrale del sistema EORI. Inoltre, come stabilito all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, la Commissione è tenuta a garantire l'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni a norma degli stessi, inclusa la normativa doganale e quindi anche le disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli operatori economici nella normativa doganale, il presente regolamento e la decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 adottata a norma dell'articolo 280, paragrafo 2, lettera b), del codice, al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'applicazione uniforme delle procedure doganali, compresi i controlli doganali. Dato che si tratta di uno dei sistemi stabiliti nel presente regolamento e nella decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, e come già previsto con riguardo al sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) e al sistema Surveillance, anche il sistema EORI dovrebbe pertanto essere utilizzato dalla Commissione per garantire l'attuazione uniforme, efficace ed efficiente della normativa doganale e sarebbe quindi opportuno chiarire che la Commissione dovrebbe avere accesso alla componente centrale del sistema EORI anche a tal fine.
- (10) Il sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO), aggiornato attraverso il progetto degli operatori economici autorizzati (AEO) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira a migliorare i processi operativi connessi alle domande e alle autorizzazioni AEO nonché la gestione di tali domande e autorizzazioni. Il sistema intende altresì introdurre il formulario elettronico da utilizzare per le domande e le decisioni AEO e fornire agli operatori economici un portale delle dogane dell'UE per gli operatori (EUCTP) tramite il quale sia possibile presentare le domande AEO e ricevere le relative decisioni in formato elettronico. È necessario stabilire norme dettagliate relative ai componenti comuni del sistema.
- (11) Il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2), sviluppato mediante il progetto ICS2 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira a rafforzare la sicurezza delle merci che entrano nell'Unione. Il sistema supporta la raccolta dei dati della dichiarazione sommaria di entrata presso diversi operatori economici e altre persone che operano nella catena di approvvigionamento internazionali delle merci. Il sistema inoltre mira a supportare tutti gli scambi di informazioni relativi all'adempimento dei requisiti della dichiarazione sommaria di entrata fra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone attraverso un'interfaccia armonizzata per gli operatori sviluppata come applicazione comune o nazionale. Esso mira inoltre a sostenere, attraverso un repertorio comune e i relativi processi, la collaborazione in tempo reale per l'attuazione dell'analisi dei rischi per la sicurezza da parte degli uffici doganali di prima entrata e lo scambio dei risultati dell'analisi dei rischi tra le autorità doganali degli Stati membri, prima della partenza delle merci da paesi terzi e/o prima del loro arrivo nel territorio doganale dell'Unione. Il sistema supporta inoltre le misure doganali volte ad affrontare i rischi per la sicurezza individuati a

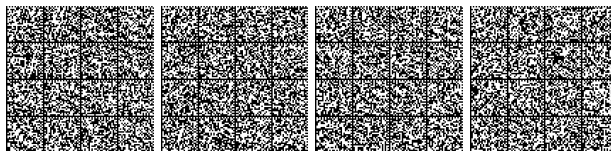


seguito di un'analisi dei rischi, compresi i controlli doganali e lo scambio dei risultati dei controlli e, se del caso, le notifiche agli operatori economici e alle altre persone in merito a determinate misure che devono adottare per attenuare i rischi. Infine il sistema supporta il monitoraggio e la valutazione, da parte della Commissione e delle autorità doganali degli Stati membri, dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui al codice. Per i motivi sopra menzionati è necessario stabilire norme dettagliate che specifichino i componenti e l'utilizzo del sistema.

- (12) In conformità della decisione 6/2020 del comitato misto ⁽³⁾ e dell'articolo 12, paragrafo 2, del Quadro di Windsor ⁽⁴⁾, è opportuno confermare che i rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del Quadro di Windsor possono continuare a utilizzare i dati relativi al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord raccolti tramite l'ICS2.
- (13) Il sistema automatizzato di esportazione, aggiornato attraverso il progetto di sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira ad aggiornare l'attuale sistema di controllo delle esportazioni per allinearli ai nuovi requisiti operativi e in materia di dati stabiliti nel codice. Il sistema inoltre mira a offrire tutte le funzionalità richieste e a coprire le interfacce necessarie con sistemi di supporto, ossia il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) e il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. L'AES supporta inoltre l'attuazione delle funzionalità dello sdoganamento centralizzato all'esportazione. Poiché l'AES è un sistema decentralizzato, è necessario stabilire norme che ne specifichino i componenti e l'uso.
- (14) Nell'interesse della continuità operativa e al fine di prevenire gravi perturbazioni degli scambi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di continuare ad avvalersi delle misure transitorie e dei meccanismi di sostegno, compreso il convertitore centrale per l'AES, per un periodo prolungato che termini alla data definita all'articolo 56 del presente regolamento, che va oltre la finestra di utilizzazione dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879.
- (15) Il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), aggiornato attraverso il progetto del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira ad aggiornare l'attuale fase 4 dell'NCTS per allinearla ai nuovi requisiti operativi e in materia di dati stabiliti nel codice. Il sistema punta inoltre a offrire le nuove funzionalità indicate nel codice e a includere le interfacce necessarie con sistemi di supporto e l'AES. Poiché l'NCTS è un sistema decentralizzato, è necessario stabilire norme che ne specifichino i componenti e l'utilizzo.
- (16) Il sistema INF SP, sviluppato attraverso il progetto dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira a sviluppare un nuovo sistema transeuropeo per supportare e razionalizzare i processi di gestione dei dati INF e il trattamento elettronico degli stessi con riguardo ai regimi speciali. È opportuno stabilire norme dettagliate per specificare i componenti del sistema e il suo utilizzo.

⁽³⁾ Decisione n. 6/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2020/2250] (GU L 443 del 30.12.2020, pag. 16, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2250/oj>).

⁽⁴⁾ Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign) è denominato «Quadro di Windsor» in virtù della dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GUUE L 102 del 17.4.2023, pag. 87).



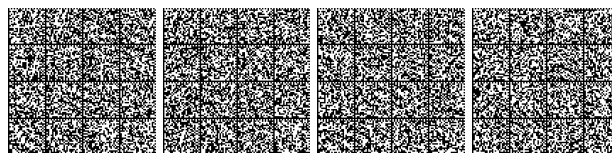
- (17) In linea con l'articolo 46, paragrafi 3 e 5, nonché con l'articolo 47, paragrafo 2, del codice, con l'articolo 8 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽⁵⁾, con il protocollo n. 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009 ⁽⁶⁾, e con l'articolo 12 dell'accordo del 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza, modificato dalla decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-Svizzera ⁽⁷⁾, il sistema doganale di gestione dei rischi (CRMS), di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁸⁾, mira a sostenere lo scambio di informazioni sui rischi tra le autorità doganali degli Stati membri, della Svizzera e della Norvegia e tra tali autorità doganali e la Commissione per sostenere l'attuazione del quadro comune di gestione dei rischi.
- (18) Il sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI), sviluppato attraverso il progetto di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira a far sì che le merci siano vincolate a un regime doganale utilizzando lo sdoganamento centralizzato, consentendo così agli operatori economici di centralizzare le loro attività dal punto di vista doganale. Il trattamento della dichiarazione doganale e lo svincolo fisico delle merci dovrebbero essere coordinati tra gli uffici doganali interessati. Poiché il CCI è un sistema decentralizzato, è necessario stabilire norme che ne specifichino i componenti e l'utilizzo.
- (19) Il sistema degli esportatori registrati (REX), di cui agli articoli da 68 a 93 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, mira a consentire agli esportatori registrati nell'Unione e in alcuni paesi terzi con cui l'Unione ha un regime preferenziale di autocertificare l'origine delle loro merci. È opportuno stabilire norme dettagliate per specificare i componenti e l'utilizzo del sistema.
- (20) Il sistema di prova della posizione unionale delle merci (PoUS), sviluppato attraverso il progetto PoUS nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira a creare un nuovo sistema transeuropeo per archiviare, gestire e consultare le prove della posizione unionale delle merci sotto forma di documenti T2L/T2LF e del manifesto doganale delle merci. È necessario stabilire norme che specifichino i componenti e l'utilizzo del sistema.
- (21) Il sistema di sorveglianza, aggiornato attraverso il progetto «Surveillance 3» (SURV3) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira ad aggiornare il sistema Surveillance 2+ per garantirne la conformità ai requisiti del CDU, quali i normali scambi di informazioni mediante procedimenti informatici e la messa a punto delle funzionalità necessarie per il trattamento e l'analisi dell'insieme dei dati di sorveglianza ottenuti dagli Stati membri. Il sistema Surveillance, a disposizione della Commissione e degli Stati membri, comprende inoltre capacità di estrazione dei dati e funzionalità di trasmissione delle informazioni. È necessario stabilire norme che specifichino i componenti e l'utilizzo del sistema.

⁽⁵⁾ Accordo sullo Spazio economico europeo — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Dichiarazioni dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) — Modalità — Verbale concordato — Dichiarazioni di una o più parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/1994/1/oj).

⁽⁶⁾ Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009, del 30 giugno 2009, che modifica il protocollo 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 (GU L 232 del 3.9.2009, pag. 40, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2009/76\(2\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2009/76(2)/oj)).

⁽⁷⁾ Decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-Svizzera del 12 marzo 2021 che modifica il capitolo III, e gli allegati I e II, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza [2021/714] (GU L 152 del 3.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/714/oj>).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).



- (22) Il sistema di gestione delle garanzie (GUM), sviluppato attraverso il progetto GUM nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira a garantire la gestione efficiente ed efficace dei diversi tipi di garanzie, ad eccezione del transito, che è gestito nell'ambito del progetto NCTS. È opportuno stabilire norme dettagliate per specificare i componenti e l'utilizzo del sistema.
- (23) Nei casi in cui la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri, gli Stati membri e la Commissione stabiliscono un accordo di contitolarità a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾ e dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾.
- (24) È necessario definire i periodi di conservazione dei dati per consentire la piena applicazione della normativa doganale e per garantire l'efficacia della gestione del rischio e dei controlli, compresi i controlli a posteriori.
- (25) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 della Commissione⁽¹¹⁾ stabilisce le disposizioni tecniche per sviluppare, mantenere e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice. Considerato il numero di modifiche da apportare a tale regolamento per tenere conto del fatto che la GUM è diventata pienamente operativa nonché degli sviluppi per quanto riguarda l'approccio transitorio per l'AES e dell'accesso aggiornato ai dati per l'EORI, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 dovrebbe essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento di esecuzione.
- (26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Qualora, ai fini dell'applicazione uniforme della normativa doganale dell'Unione, sia necessario trattare dati personali nei sistemi elettronici, le autorità degli Stati membri dovrebbero trattare tali dati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e la Commissione dovrebbe trattare tali dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali degli operatori economici e di altre persone trattati dai sistemi elettronici sono limitati agli insiemi di dati definiti nell'allegato A, titolo II, sezione 3, gruppo 33 - parti; nell'allegato B, titolo II, gruppo 13 - parti; e nell'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione⁽¹²⁾.
- (27) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.
- (28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 della Commissione, del 1° giugno 2023, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 2.6.2023, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1070/oj).

⁽¹²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti sistemi centrali sviluppati o aggiornati mediante i seguenti progetti di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879:
 - a) il sistema di decisioni doganali (CDS), sviluppato attraverso il progetto relativo alle decisioni doganali del codice doganale dell'Unione («il codice» o «CDU»);
 - b) il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS), sviluppato attraverso il progetto di accesso diretto dell'operatore ai sistemi di informazione europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale);
 - c) il sistema di informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato mediante il progetto di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nell'ambito del CDU;
 - d) il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato attraverso il progetto di aggiornamento del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2);
 - e) il sistema degli operatori economici autorizzati (AEO), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto di aggiornamento del sistema AEO;
 - f) il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2), sviluppato attraverso il progetto ICS2;
 - g) il sistema dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali (INF SP), sviluppato attraverso il progetto dei bollettini d'informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU;
 - h) il sistema degli esportatori registrati (REX), sviluppato attraverso il progetto REX nell'ambito del CDU;
 - i) il sistema di prova della posizione unionale delle merci (PoUS), sviluppato attraverso il progetto PoUS nell'ambito del CDU;
 - j) il sistema Surveillance, aggiornato attraverso il progetto Surveillance 3 nell'ambito del CDU.
2. Il presente regolamento si applica ai seguenti sistemi decentralizzati sviluppati o aggiornati mediante i seguenti progetti di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879:
 - a) il sistema automatizzato di esportazione (AES), sviluppato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto AES;
 - b) il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto di aggiornamento del sistema NCTS;
 - c) il sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI), sviluppato mediante il progetto CCI nell'ambito del CDU;
 - d) il sistema di gestione delle garanzie (GUM), sviluppato attraverso il progetto GUM nell'ambito del CDU.
3. Il presente regolamento si applica inoltre ai seguenti sistemi centrali:
 - a) il portale delle dogane dell'Unione europea per gli operatori (EUCPT);
 - b) il sistema doganale di gestione dei rischi (CRMS) di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.



*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «componente comune»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello unionale e accessibile a tutti gli Stati membri o individuato come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;
- 2) «componente nazionale»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale e accessibile nello Stato membro che lo ha elaborato o ha contribuito alla sua elaborazione congiunta;
- 3) «sistema transeuropeo»: una serie di sistemi collaborativi con responsabilità distribuite tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, sviluppato in collaborazione con la Commissione;
- 4) «sistema centrale»: un sistema transeuropeo sviluppato a livello unionale, costituito da componenti comuni che sono accessibili a tutti gli Stati membri e che non richiedono l'elaborazione di un componente nazionale;
- 5) «sistema decentralizzato»: un sistema transeuropeo costituito da componenti comuni e nazionali, basato su specifiche comuni;
- 6) «EU Login»: il servizio di autenticazione degli utenti della Commissione, che consente agli utenti autorizzati di accedere in modo sicuro a un'ampia gamma di servizi web della Commissione;
- 7) «estrazione di dati»: l'analisi di grandi volumi di dati in forma digitale mediante qualsiasi tecnica analitica per generare informazioni che comprendono modelli, tendenze e correlazioni al fine di attenuare i rischi e consentire un processo decisionale informato basato sull'intervento umano;
- 8) «rappresentanti dell'Unione»: i rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del Quadro di Windsor.

*Articolo 3***Punti di contatto per i sistemi elettronici**

La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici di cui all'articolo 1 del presente regolamento allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici.

La Commissione e gli Stati membri si comunicano i dati di tali punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche di tali dati.

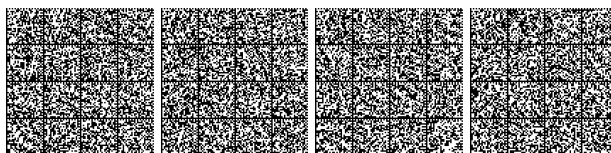
CAPO II**PORTALE DELLE DOGANE DELL'UE PER GLI OPERATORI (EUCTP)***Articolo 4***Obiettivo e struttura dell'EUCTP**

Il portale delle dogane dell'UE per gli operatori («EUCTP») costituisce un punto di accesso unico per gli operatori economici e altre persone per accedere ai portali specifici per gli operatori dei sistemi transeuropei di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

*Articolo 5***Autenticazione e accesso all'EUCTP**

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso all'EUCTP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere all'EUCTP, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento. La delega non è registrata ai fini dell'accesso all'interfaccia condivisa per gli operatori nel quadro dell'ICS2 di cui all'articolo 45 del presente regolamento.



2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso all'EUCTP sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso all'EUCTP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Articolo 6

Utilizzo dell'EUCTP

1. L'EUCTP fornisce accesso ai portali specifici per gli operatori dei sistemi transeuropei- EBTI, AEO, INF, REX e PoUS di cui rispettivamente agli articoli 24, 38, 68, 83 e 96 del presente regolamento, nonché all'interfaccia condivisa per gli operatori nel quadro dell'ICS2 di cui all'articolo 45 del presente regolamento.
2. L'EUCTP è utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone in merito alle richieste, alle domande, alle autorizzazioni e alle decisioni relative a EBTI, AEO e INF, al sistema REX e al PoUS.
3. L'EUCTP può essere utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone in merito alle dichiarazioni sommarie di entrata e, ove applicabile, alle rispettive modifiche, segnalazioni emanate e invalidamento in relazione all'ICS2.

CAPO III

SISTEMA DI DECISIONI DOGANALI (CDS)

Articolo 7

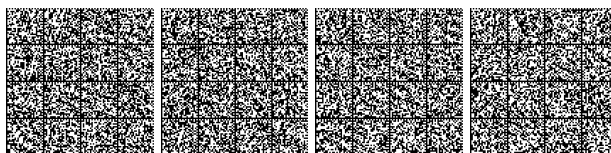
Obiettivo e struttura del CDS

1. Il sistema di decisioni doganali («CDS») permette la comunicazione tra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e altre persone al fine di presentare e trattare le domande e le decisioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché di gestire le decisioni relative alle autorizzazioni, ossia modifiche, revoche, annullamenti e sospensioni.
2. Il CDS consiste dei seguenti componenti comuni:
 - a) un portale dell'Unione per gli operatori;
 - b) un sistema di gestione centrale delle decisioni doganali («CDMS centrale»);
 - c) servizi di informazioni sui clienti (CRS).
3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:
 - a) un portale nazionale per gli operatori;
 - b) un sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali («CDMS nazionale»).

Articolo 8

Utilizzo del CDS

1. Il CDS è utilizzato per presentare e trattare le domande per le seguenti autorizzazioni, nonché per gestire le decisioni relative a tali domande o autorizzazioni:
 - a) autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi inclusi nel valore in dogana delle merci, di cui all'articolo 73 del codice;
 - b) autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale, compresa l'eventuale riduzione o esonero, di cui all'articolo 95 del codice;



- c) autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione, di cui all'articolo 110 del codice;
- d) autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, di cui all'articolo 148 del codice;
- e) autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo, di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
- f) autorizzazione per lo status di emittente autorizzato, di cui all'articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
- g) autorizzazione per il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata, di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del codice;
- h) autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato, di cui all'articolo 179 del codice;
- i) autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per il regime di esportazione, di cui all'articolo 182 del codice;
- j) autorizzazione per l'autovalutazione, di cui all'articolo 185 del codice;
- k) autorizzazione per lo status di pesatore autorizzato di banane, di cui all'articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
- l) autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
- m) autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
- n) autorizzazione per il ricorso al regime di uso finale, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
- o) autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
- p) autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice;
- q) autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato ai fini del regime TIR, di cui all'articolo 230 del codice;
- r) autorizzazione per lo status di spedite autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice;
- s) autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice;
- t) autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello particolare, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice;
- u) autorizzazione per l'uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice;
- v) autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.

2. I componenti comuni del CDS sono utilizzati per le domande e le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro. Le autorizzazioni o le decisioni di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento sono conservate nel CDMS centrale per renderle disponibili per il sistema PoUS centrale.

3. Uno Stato membro può decidere che i componenti comuni del CDS possano essere utilizzati in relazione alle domande e alle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.

4. Il CDS non è utilizzato per domande, autorizzazioni o decisioni diverse da quelle elencate al paragrafo 1.



*Articolo 9***Autenticazione e accesso al CDS**

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CDS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del CDS, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CDS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CDS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

*Articolo 10***Portale dell'UE per gli operatori**

1. Il portale dell'UE per gli operatori costituisce il punto d'accesso al CDS per gli operatori economici e le altre persone.
2. Il portale dell'UE per gli operatori interagisce con il CDMS centrale e con il CDMS nazionale, ove quest'ultimo sia stato sviluppato da uno Stato membro.
3. Il portale dell'UE per gli operatori è utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro.
4. Uno Stato membro può decidere che il portale dell'UE per gli operatori possa essere utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.

Lo Stato membro che decide di utilizzare il portale dell'UE per gli operatori per le autorizzazioni o le decisioni che hanno ripercussioni unicamente nel proprio territorio ne informa la Commissione.

*Articolo 11***Sistema centrale di gestione delle decisioni doganali (CDMS centrale)**

1. Il CDMS centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per trattare le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per gestire le decisioni relative a tali domande e autorizzazioni allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il CDMS centrale interagisce con il portale dell'UE per gli operatori, con i servizi di informazioni sui clienti di cui all'articolo 13 del presente regolamento e con il CDMS nazionale, ove quest'ultimo sia stato sviluppato da uno Stato membro.



Articolo 12

Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il CDMS

L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il CDMS centrale quando ha bisogno di consultare l'autorità doganale di un altro Stato membro prima di adottare una decisione in merito alle domande o alle autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 13

Servizi di informazioni sui clienti (CRS)

1. I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l'archiviazione centrale dei dati relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per le decisioni relative a tali autorizzazioni, e consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di dette autorizzazioni mediante altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell'articolo 16 del codice.

2. I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l'archiviazione centrale dei dati relativi alle registrazioni del sistema REX di cui agli articoli 81 e 88 del presente regolamento e consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di dette registrazioni mediante altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell'articolo 16 del codice. I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati da Andorra, Norvegia, San Marino, Svizzera e Turchia per archiviare i dati dei rispettivi operatori economici nazionali registrati e per consultare, riprodurre e convalidare i dati del sistema REX degli Stati membri e del sistema REX dei paesi terzi con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale, ai fini dei rispettivi regimi del sistema di preferenze generalizzate.

3. Oltre ai dati del CDMS centrale, i servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l'archiviazione dei dati relativi ai sistemi EORI, EBTI, AEO e GUM e consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di tali dati mediante altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell'articolo 16 del codice.

4. I servizi di informazioni sui clienti possono essere utilizzati dalla Commissione e dalle autorità competenti partner degli Stati membri per consultare, riprodurre e convalidare i dati del sistema EORI ai fini dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾.

Articolo 14

Portale nazionale per gli operatori

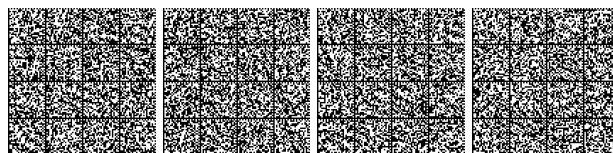
1. Il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, costituisce un punto d'accesso supplementare al sistema di decisioni doganali CDS per gli operatori economici e altre persone.

2. Per quanto riguarda le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento nonché la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora dette autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, gli operatori economici e le altre persone possono scegliere di utilizzare il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato, o il portale dell'UE per gli operatori.

3. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il CDMS nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro.

4. Lo Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj>).



*Articolo 15***Sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali (CDMS nazionale)**

1. Il CDMS nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per trattare le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento nonché per gestire le decisioni relative a tali domande e autorizzazioni allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il CDMS nazionale interagisce con il CDMS centrale per la consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

CAPO IV

SISTEMA DI GESTIONE UNIFORME DEGLI UTENTI E FIRMA DIGITALE (UUM&DS)*Articolo 16***Obiettivo e struttura del sistema UUM&DS**

1. Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale («sistema UUM&DS») consente la comunicazione tra la Commissione e i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri di cui all'articolo 20 del presente regolamento allo scopo di fornire al personale della Commissione, agli operatori economici e alle altre persone un accesso autorizzato e sicuro ai sistemi elettronici.
2. Il sistema UUM&DS consiste dei seguenti componenti comuni:
 - a) un sistema di gestione dell'accesso;
 - b) un sistema di gestione amministrativa.
3. Gli Stati membri sviluppano un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso come componente nazionale del sistema UUM&DS.

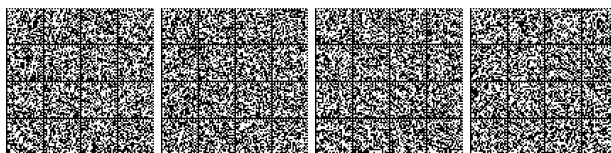
*Articolo 17***Utilizzo del sistema UUM&DS**

Il sistema UUM&DS è utilizzato per assicurare l'autenticazione e la verifica dell'accesso:

- a) di operatori economici e altre persone ai fini dell'accesso all'EUCTP, ai componenti comuni del CDS, del sistema EBTI, del sistema AEO, del sistema INF SP, del sistema REX, del sistema PoUS, dell'ICS2 e del sistema GUM;
- b) del personale della Commissione ai fini dell'accesso all'EUCTP, ai componenti comuni del CDS, del sistema EBTI, del sistema EORI, del sistema AEO, dell'ICS2, dell'AES, dell'NCTS, del CRMS, del sistema CCI, del sistema REX, del sistema PoUS, del sistema INF SP e del sistema GUM ai fini della manutenzione e gestione del sistema UUM&DS.

*Articolo 18***Sistema di gestione dell'accesso**

La Commissione istituisce un sistema di gestione dell'accesso per convalidare le richieste di accesso presentate dagli operatori economici e da altre persone nell'ambito del sistema UUM&DS mediante l'interazione con i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri di cui all'articolo 20 del presente regolamento.



*Articolo 19***Sistema di gestione amministrativa**

La Commissione istituisce un sistema di gestione amministrativa che consente di gestire le norme di autenticazione e autorizzazione per la convalida dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone al fine di concedere l'accesso ai sistemi elettronici.

*Articolo 20***Sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri**

Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso per assicurare:

- a) la registrazione e l'archiviazione sicure dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone;
- b) lo scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici e di altre persone.

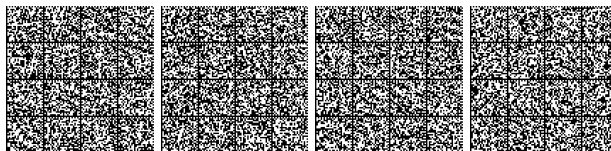
CAPO V

SISTEMA DELLE INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI EUROPEE (EBTI)*Articolo 21***Obiettivo e struttura del sistema EBTI**

1. Il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee («sistema EBTI»), conformemente agli articoli 33 e 34 del codice, consente:
 - a) la comunicazione fra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e le altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande ITV e delle decisioni ITV;
 - b) la gestione di eventuali eventi successivi che possano incidere sulla domanda o sulla decisione originaria;
 - c) il monitoraggio dell'utilizzo obbligatorio delle decisioni ITV;
 - d) il monitoraggio e la gestione dell'uso esteso delle decisioni ITV;
 - e) il monitoraggio da parte della Commissione delle decisioni ITV, comprese le procedure di domanda, adozione e gestione di tali decisioni, al fine di garantire l'applicazione uniforme della normativa doganale e di altre normative dell'Unione.
2. Il sistema EBTI consiste dei seguenti componenti comuni:
 - a) un portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI;
 - b) un sistema EBTI centrale;
 - c) una funzione di monitoraggio dell'uso delle decisioni ITV.
3. Gli Stati membri possono sviluppare, come componente nazionale, un sistema nazionale di informazioni tariffarie vincolanti («sistema ITV nazionale») insieme a un portale nazionale per gli operatori.

*Articolo 22***Utilizzo del sistema EBTI**

1. Il sistema EBTI è utilizzato per presentare, trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.



2. Il sistema EBTI è utilizzato in ausilio al monitoraggio, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, del rispetto degli obblighi derivanti dall'ITV a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3. Il sistema EBTI è utilizzato dalla Commissione per informare gli Stati membri, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, del fatto che i quantitativi di merci che possono essere sdoganati durante un periodo di uso esteso sono stati raggiunti non appena tale situazione si verifica.

Articolo 23

Autenticazione e accesso al sistema EBTI

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema EBTI, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Articolo 24

Portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI

1. Il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI comunica con l'EUCTP e l'EUCPT funge da punto di accesso al sistema EBTI per gli operatori economici e altre persone.

2. Il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI interagisce con il sistema EBTI centrale e rinvia ai portali nazionali per gli operatori ove gli Stati membri abbiano sviluppato sistemi ITV nazionali.

3. Il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI è utilizzato per trasmettere e scambiare informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.

Articolo 25

Sistema EBTI centrale

1. Il sistema EBTI centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.

2. Il sistema EBTI centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per consultare, trattare, scambiare e archiviare le informazioni in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 17 e dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3. Il sistema EBTI centrale interagisce con:

- a) il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI;
- b) i sistemi ITV nazionali, ove sviluppati dagli Stati membri.



*Articolo 26***Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema EBTI centrale**

L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema EBTI centrale per consultare l'autorità doganale di un altro Stato membro al fine di garantire la conformità con l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

*Articolo 27***Monitoraggio dell'uso delle decisioni ITV**

La capacità del sistema EBTI di monitorare l'uso delle decisioni ITV è utilizzata ai fini dell'articolo 21, paragrafo 3, e dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

*Articolo 28***Portale nazionale per gli operatori**

1. Se uno Stato membro ha sviluppato un sistema ITV nazionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento, il portale nazionale per gli operatori è il principale punto d'accesso al sistema ITV nazionale per gli operatori economici e le altre persone.
2. Gli operatori economici e le altre persone utilizzano il portale nazionale per gli operatori, ove questo sia sviluppato da uno Stato membro, per le domande e le decisioni ITV o qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
3. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema ITV nazionale, ove questo sia stato sviluppato da uno Stato membro.
4. Il portale nazionale per gli operatori agevola processi equivalenti a quelli agevolati dal portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI.
5. Uno Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione. La Commissione provvede a garantire l'accesso al portale nazionale per gli operatori direttamente dal portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI.

*Articolo 29***Sistema ITV nazionale**

1. Il sistema ITV nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda o per l'adozione di una decisione.
2. L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il proprio sistema ITV nazionale per consultare, trattare, scambiare e archiviare le informazioni in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 17 e dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, a meno che non utilizzi il sistema EBTI centrale a tali fini.
3. Il sistema ITV nazionale interagisce con:
 - a) il portale nazionale per gli operatori, ove sviluppato da uno Stato membro;
 - b) il sistema EBTI centrale.



CAPO VI

SISTEMA DI REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (EORI)

Articolo 30

Obiettivo e struttura del sistema EORI

Il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici («sistema EORI») consente una registrazione e un'identificazione univoche a livello unionale degli operatori economici e di altre persone.

Il sistema EORI consiste dei seguenti componenti:

- a) un sistema EORI centrale;
- b) i sistemi EORI nazionali, ove sviluppati dagli Stati membri.

Articolo 31

Utilizzo del sistema EORI

1. Il sistema EORI è utilizzato ai seguenti fini:
 - a) ricevere i dati della registrazione degli operatori economici e di altre persone, come indicato all'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 («dati EORI»), comunicati dagli Stati membri;
 - b) archiviare a livello centrale i dati EORI relativi alla registrazione e all'identificazione degli operatori economici e di altre persone;
 - c) mettere a disposizione degli Stati membri i dati EORI;
 - d) garantire l'applicazione uniforme dei controlli doganali e della normativa doganale;
 - e) minimizzare i rischi.
2. Il sistema EORI consente alle autorità doganali degli Stati membri di accedere online ai dati EORI archiviati a livello centrale.
3. Il sistema EORI interagisce con tutti gli altri sistemi elettronici in cui si utilizza il numero EORI.

Articolo 32

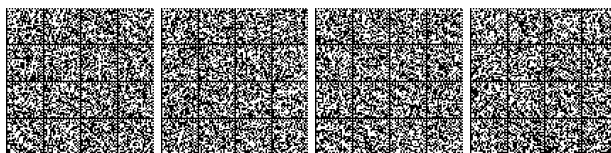
Autenticazione e accesso al sistema EORI centrale

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Articolo 33

Sistema EORI centrale

1. Il sistema EORI centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché dalla Commissione per mettere i dati EORI a disposizione ai fini dell'articolo 46, dell'articolo 47, paragrafo 2, e dell'articolo 50, paragrafo 1, del codice per garantire l'applicazione uniforme dei controlli doganali e della normativa doganale e minimizzare i rischi, anche attraverso tecniche di estrazione dei dati e lo scambio di informazioni sui rischi.



2. Il sistema EORI può inoltre essere utilizzato dalla Commissione e dalle autorità competenti partner degli Stati membri ai fini dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2399.
3. Il sistema EORI centrale interagisce con i sistemi EORI nazionali, ove questi siano stati sviluppati dagli Stati membri.

Articolo 34

Sistema EORI nazionale

1. Un sistema EORI nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per scambiare e archiviare i dati EORI.
2. Un sistema EORI nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, interagisce con il sistema EORI centrale.

CAPO VII

SISTEMA DELL'OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO)

Articolo 35

Obiettivo e struttura del sistema AEO

1. Il sistema dell'operatore economico autorizzato («sistema AEO») consente la comunicazione tra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e altre persone al fine di:
 - a) presentare e trattare le domande AEO;
 - b) concedere le autorizzazioni AEO;
 - c) gestire qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema AEO consiste dei seguenti componenti comuni:
 - a) un portale specifico dell'UE per gli operatori per l'AEO;
 - b) un sistema AEO centrale.
3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:
 - a) un portale nazionale per gli operatori;
 - b) un sistema nazionale dell'operatore economico autorizzato («sistema AEO nazionale»).

Articolo 36

Utilizzo del sistema AEO

1. Il sistema AEO è utilizzato per trasmettere, scambiare, trattare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, e dell'articolo 31, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema AEO per adempiere ai loro obblighi a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e per tenere una registrazione delle consultazioni interessate.



*Articolo 37***Autenticazione e accesso al sistema AEO centrale**

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema AEO, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

*Articolo 38***Portale specifico dell'UE per gli operatori AEO**

1. Il portale specifico dell'UE per gli operatori AEO comunica con l'EUCTP e l'EUCPT funge da punto di accesso al sistema AEO per gli operatori economici e le altre persone.

2. Il portale specifico dell'UE per gli operatori AEO interagisce con il sistema AEO centrale e rinvia verso i portali nazionali per gli operatori, ove questi siano stati sviluppati dallo Stato membro.

3. Il portale specifico dell'UE per gli operatori AEO è utilizzato per trasmettere e scambiare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria.

*Articolo 39***Sistema AEO centrale**

1. Il sistema AEO centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria.

2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema AEO centrale per scambiare e archiviare informazioni, consultare e gestire le decisioni di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

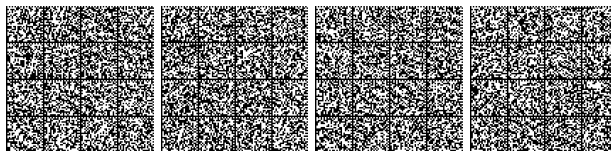
3. Il sistema AEO centrale interagisce con:

- a) il portale dell'UE per gli operatori;
- b) i sistemi EORI nazionali, ove sviluppati dagli Stati membri.

*Articolo 40***Portale nazionale per gli operatori**

1. Il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, consente lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO.

2. Gli operatori economici e le altre persone utilizzano il portale nazionale destinato agli operatori, ove sia stato sviluppato, per scambiare informazioni con le autorità doganali degli Stati membri in merito alle domande e alle decisioni AEO.



3. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema AEO nazionale, ove questo sia stato sviluppato da uno Stato membro.

Articolo 41

Sistema AEO nazionale

1. Il sistema AEO nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria.
2. Il sistema AEO nazionale interagisce con:
 - a) il portale nazionale per gli operatori, ove sviluppato da uno Stato membro;
 - b) il sistema AEO centrale.

CAPO VIII

SISTEMA DI CONTROLLO DELLE IMPORTAZIONI 2 (ICS2)

Articolo 42

Obiettivo e struttura dell'ICS2

1. Il sistema di controllo delle importazioni 2 («ICS2») supporta la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, nonché tra gli operatori economici e altre persone e le autorità doganali degli Stati membri, per i seguenti fini:
 - a) adempimento dei requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata;
 - b) analisi dei rischi da parte delle autorità doganali degli Stati membri, principalmente a fini di sicurezza e per misure doganali volte ad attenuare i rischi pertinenti, compresi i controlli doganali;
 - c) comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'adempimento dei requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata;
 - d) applicazione uniforme della normativa doganale e riduzione al minimo dei rischi, mediante, fra l'altro, il trattamento, il confronto e l'analisi dei dati da parte degli Stati membri e della Commissione e l'arricchimento e la comunicazione dei dati agli Stati membri.
2. L'ICS2 consiste dei seguenti componenti comuni:
 - a) un'interfaccia condivisa per gli operatori;
 - b) un repertorio comune.
3. Ciascuno Stato membro sviluppa il proprio sistema nazionale di entrata come componente nazionale.
4. Uno Stato membro può sviluppare un'interfaccia nazionale per gli operatori come componente nazionale.

Articolo 43

Utilizzo dell'ICS2

1. L'ICS2 è utilizzato per i seguenti fini:
 - a) la trasmissione, il trattamento e l'archiviazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata di cui all'articolo 127 del codice e delle domande di modifiche e di invalidamento di cui all'articolo 129 del codice;
 - b) la ricezione, il trattamento e l'archiviazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all'articolo 130 del codice;



- c) la trasmissione, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni relative alle notifiche di arrivo di navi marittime o di aeromobili di cui all'articolo 133 del codice;
 - d) la ricezione, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni relative alla presentazione delle merci in dogana di cui all'articolo 139 del codice;
 - e) la ricezione, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni relative alle richieste e ai risultati dell'analisi dei rischi, alle raccomandazioni di controllo, alle decisioni sui controlli e ai risultati dei controlli di cui all'articolo 46, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 47, paragrafo 2, del codice;
 - f) la ricezione, il trattamento, l'archiviazione e la comunicazione delle notifiche e delle informazioni destinate agli operatori economici o ad altre persone di cui all'articolo 186, paragrafo 2, lettera e), e paragrafi da 3 a 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
 - g) la trasmissione, il trattamento e l'archiviazione delle ulteriori informazioni chieste dalle autorità doganali degli Stati membri a norma dell'articolo 186, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. L'ICS2 è utilizzato per supportare il monitoraggio e la valutazione da parte della Commissione e degli Stati membri dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all'articolo 46, paragrafo 3, del codice.
3. Oltre ai dati di cui al paragrafo 1, al fine di sostenere i processi di gestione dei rischi, la funzionalità di analisi della sicurezza dell'ICS2 può essere utilizzata per raccogliere, archiviare, trattare e analizzare le seguenti informazioni:
- a) informazioni diverse dalle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
 - b) le informazioni attinenti ai rischi e gli esiti delle analisi dei rischi a norma dell'articolo 46, paragrafo 5, del codice;
 - c) i dati scambiati a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del codice diversi dalle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
 - d) i dati raccolti dagli Stati membri o dalla Commissione da fonti nazionali, unionali o internazionali a norma dell'articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del codice;
 - e) eventuali altri dati o informazioni messi a disposizione nei sistemi elettronici della Commissione per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni doganali di cui all'articolo 16 del codice e di altre informazioni riguardanti l'entrata, l'uscita, il transito, il movimento, il magazzinaggio e l'uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell'Unione e paesi o territori al di fuori di tale territorio ai fini dell'attuazione uniforme dei controlli doganali e della normativa doganale.

Articolo 44

Autenticazione e accesso all'ICS2

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Articolo 45

Interfaccia condivisa per gli operatori

1. L'interfaccia condivisa per gli operatori costituisce un punto di accesso all'ICS2 per gli operatori economici e le altre persone ai fini dell'articolo 182, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.



2. L'interfaccia condivisa per gli operatori interagisce con il repertorio comune dell'ICS2 di cui all'articolo 46 del presente regolamento.
3. L'interfaccia condivisa per gli operatori è utilizzata per:
 - a) presentare, trattare e archiviare le indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo;
 - b) presentare, trattare e archiviare le richieste di modifica e di invalidamento delle dichiarazioni sommarie di entrata;
 - c) scambiare informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone.

Articolo 46

Repertorio comune dell'ICS2

1. Il repertorio comune dell'ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dalle autorità doganali degli Stati membri per trattare, archiviare e scambiare:
 - a) le indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata;
 - b) le richieste di modifica e di invalidamento delle dichiarazioni sommarie di entrata;
 - c) le notifiche di arrivo;
 - d) le informazioni relative alla presentazione delle merci;
 - e) le informazioni relative alle richieste di analisi dei rischi e ai risultati di tali analisi;
 - f) le raccomandazioni di controllo;
 - g) le decisioni di controllo;
 - h) i risultati dei controlli e le informazioni scambiate con gli operatori economici o altre persone.
2. Il repertorio comune dell'ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri a fini statistici e di valutazione e per lo scambio di informazioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata tra gli Stati membri e tra la Commissione e gli Stati membri.
3. Il repertorio comune dell'ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri per:
 - a) raccogliere, archiviare, trattare e analizzare elementi aggiuntivi di informazione in combinazione con le dichiarazioni sommarie di entrata;
 - b) supportare i processi di gestione dei rischi di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento attraverso la funzionalità di analisi della sicurezza dell'ICS2.
4. Il repertorio comune dell'ICS2 interagisce con:
 - a) l'interfaccia condivisa per gli operatori;
 - b) le interfacce nazionali per gli operatori, ove sviluppate dagli Stati membri;
 - c) i sistemi nazionali di entrata.

Articolo 47

Scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il repertorio comune dell'ICS2

L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il repertorio comune dell'ICS2 per scambiare:

- a) informazioni con l'autorità doganale di un altro Stato membro in conformità all'articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 prima di completare l'analisi dei rischi principalmente a fini di sicurezza;
- b) informazioni con l'autorità doganale di un altro Stato membro riguardanti:
 - i) i controlli raccomandati di cui all'articolo 186, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2015/2447;
 - ii) le decisioni adottate in relazione ai controlli raccomandati di cui al punto i);



- iii) i risultati dei controlli doganali effettuati a norma dell'articolo 186, paragrafo 7 e 7 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 48

Interfaccia nazionale per gli operatori

1. L'interfaccia nazionale per gli operatori, ove sviluppata da uno Stato membro, costituisce un punto d'accesso all'ICS2 per gli operatori economici e altre persone in conformità all'articolo 182, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 se la richiesta è indirizzata allo Stato membro che gestisce l'interfaccia nazionale per gli operatori.
2. Gli operatori economici e altre persone possono scegliere di utilizzare l'interfaccia nazionale per gli operatori, ove sia stata sviluppata, o l'interfaccia condivisa per gli operatori al fine di:
 - a) presentare, trattare e archiviare le indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo;
 - b) chiedere la modifica e l'invalidamento delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata;
 - c) scambiare informazioni tra le autorità doganali e gli operatori economici e altre persone.
3. L'interfaccia nazionale per gli operatori, ove sia stata sviluppata, interagisce con il repertorio comune dell'ICS2.
4. Lo Stato membro che sviluppa un'interfaccia nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.

Articolo 49

Sistema nazionale di entrata

1. L'autorità doganale dello Stato membro interessato utilizza un sistema nazionale di entrata per i seguenti fini:
 - a) lo scambio di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all'articolo 130 del codice;
 - b) lo scambio di informazioni e notifiche con il repertorio comune dell'ICS2 per quanto riguarda informazioni relative all'arrivo di navi marittime o di aeromobili di cui all'articolo 133 del codice;
 - c) lo scambio di informazioni relative alla presentazione delle merci;
 - d) il trattamento delle richieste di analisi dei rischi;
 - e) lo scambio e il trattamento di informazioni relative ai risultati delle analisi dei rischi, alle raccomandazioni di controllo, alle decisioni di controllo e ai risultati dei controlli;

l'autorità doganale dello Stato membro interessato utilizza un sistema nazionale di entrata quando l'autorità doganale di uno Stato membro riceve ulteriori informazioni dagli operatori economici e da altre persone.

2. Il sistema nazionale di entrata interagisce con il repertorio comune dell'ICS2.
3. Il sistema nazionale di entrata interagisce con i sistemi sviluppati a livello nazionale per estrarre le informazioni di cui al paragrafo 1.



CAPO IX

SISTEMA AUTOMATIZZATO DI ESPORTAZIONE (AES)

Articolo 50

Obiettivo e struttura dell'AES

1. Il sistema automatizzato di esportazione («AES») consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri, e tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e le altre persone, al fine di presentare e trattare le dichiarazioni di esportazione e di riesportazione quando le merci sono portate fuori dal territorio doganale dell'Unione. L'AES può anche consentire la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri per trasmettere le indicazioni delle dichiarazioni sommarie di uscita nelle situazioni di cui all'articolo 271, paragrafo 1, secondo comma, del codice.
2. L'AES consiste dei seguenti componenti comuni:
 - a) una rete comune di comunicazione;
 - b) servizi centrali.
3. Gli Stati membri sviluppano i seguenti componenti nazionali:
 - a) un portale nazionale per gli operatori;
 - b) un sistema nazionale di esportazione («AES nazionale»);
 - c) un'interfaccia comune tra l'AES e l'NCTS a livello nazionale;
 - d) un'interfaccia comune tra l'AES e il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) a livello nazionale.

Articolo 51

Utilizzo dell'AES

L'AES è utilizzato per i seguenti fini nel caso di merci che escono dal territorio doganale dell'Unione o sono trasportate a destinazione di o in provenienza da territori fiscali speciali:

- a) garantire l'espletamento delle formalità all'esportazione e all'uscita stabilite dal codice;
- b) presentare e trattare le dichiarazioni di esportazione e di riesportazione;
- c) gestire gli scambi di messaggi tra l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita e, con riguardo allo sdoganamento centralizzato all'esportazione, tra l'ufficio doganale di controllo e l'ufficio doganale di presentazione;
- d) gestire gli scambi di messaggi tra l'ufficio doganale di presentazione e l'ufficio doganale di uscita nelle situazioni di cui all'articolo 271, paragrafo 1, secondo comma, del codice.

Articolo 52

Autenticazione e accesso all'AES

1. Gli operatori economici e le altre persone hanno unicamente accesso all'AES nazionale tramite il portale nazionale per gli operatori. L'autenticazione e la verifica dell'accesso sono stabilite dagli Stati membri.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AES sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AES sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.



Articolo 53

Rete comune di comunicazione dell'AES

1. La rete comune di comunicazione garantisce la comunicazione elettronica tra gli AES nazionali degli Stati membri.
2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano la rete comune di comunicazione per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettere c) e d), del presente regolamento.

Articolo 54

Portale nazionale per gli operatori

1. Il portale nazionale per gli operatori consente lo scambio di informazioni tra gli operatori economici o altre persone e l'AES nazionale delle autorità doganali degli Stati membri.
2. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con l'AES nazionale.

Articolo 55

Sistema nazionale di esportazione

1. L'AES nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori ed è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro per trattare le dichiarazioni di esportazione e di riesportazione.
2. Gli AES nazionali degli Stati membri comunicano tra loro per via elettronica attraverso la rete comune di comunicazione e trattano le informazioni sulle esportazioni e sulle uscite ricevute da altri Stati membri.
3. Gli Stati membri forniscono e mantengono a livello nazionale un'interfaccia tra l'AES nazionale e l'EMCS ai fini dell'articolo 280 del codice e degli articoli 21 e 25 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ⁽¹⁴⁾.
4. Gli Stati membri forniscono e mantengono a livello nazionale un'interfaccia tra l'AES nazionale e l'NCTS ai fini dell'articolo 280 del codice e dell'articolo 329, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 333, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 56

Transizione informatica

1. Fino al 14 dicembre 2025 la Commissione fornisce agli Stati membri componenti comuni supplementari, norme transitorie e meccanismi di sostegno per creare un ambiente operativo in cui gli Stati membri che non hanno ancora utilizzato il sistema AES possano continuare temporaneamente a interagire con i sistemi negli Stati membri che lo hanno già introdotto.
2. La Commissione offre un componente comune sotto forma di convertitore centrale per lo scambio di messaggi mediante la rete comune di comunicazione. Uno Stato membro può decidere di applicare il convertitore a livello nazionale. La Commissione mantiene e gestisce il convertitore centrale fino al 14 dicembre 2025.
3. In caso di connettività graduale degli operatori economici e di altre persone, uno Stato membro può offrire un convertitore nazionale per lo scambio di messaggi tra l'operatore economico e altre persone e l'autorità doganale di tale Stato membro.

⁽¹⁴⁾ Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj>).



4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora le norme di natura operativa e tecnica da applicare fino al 14 dicembre 2025, in modo da consentire la mappatura e l'interoperabilità tra i requisiti in materia di scambio di informazioni definiti nei regolamenti delegati (UE) 2016/341 ⁽¹⁵⁾ e (UE) 2015/2446 della Commissione e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

CAPO X

NUOVO SISTEMA DI TRANSITO INFORMATIZZATO (NCTS)

Articolo 57

Obiettivo e struttura dell'NCTS

1. Il nuovo sistema di transito informatizzato («NCTS») consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri, e tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici ed altre persone, ai fini della presentazione e del trattamento delle dichiarazioni doganali e delle notifiche quando le merci sono vincolate al regime di transito.
2. L'NCTS consiste dei seguenti componenti comuni:
 - a) una rete comune di comunicazione;
 - b) servizi centrali.
3. Gli Stati membri sviluppano i seguenti componenti nazionali:
 - a) un portale nazionale per gli operatori;
 - b) un sistema nazionale di transito informatizzato («NCTS nazionale»);
 - c) un'interfaccia comune tra l'NCTS e l'AES a livello nazionale.

Articolo 58

Utilizzo dell'NCTS

L'NCTS è utilizzato per i seguenti fini quando le merci circolano in regime di transito:

- a) garantire l'espletamento delle formalità di transito stabilite dal codice;
- b) garantire l'espletamento delle formalità previste dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito ⁽¹⁶⁾;
- c) presentare e trattare le dichiarazioni di transito;
- d) presentare una dichiarazione di transito contenente le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza conformemente all'articolo 263, paragrafo 4, del codice;
- e) presentare una dichiarazione di transito in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata conformemente all'articolo 130, paragrafo 1, del codice.

⁽¹⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).

⁽¹⁶⁾ Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/1987/415/oj>).



*Articolo 59***Autenticazione e accesso all'NCTS**

1. Gli operatori economici hanno unicamente accesso al sistema di transito nazionale attraverso un portale nazionale per gli operatori. L'autenticazione e la verifica dell'accesso sono stabilite dagli Stati membri.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'NCTS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'NCTS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

*Articolo 60***Rete comune di comunicazione dell'NCTS**

1. La rete comune di comunicazione garantisce la comunicazione elettronica tra l'NCTS nazionale degli Stati membri e le parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito.
2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano la rete comune di comunicazione per lo scambio di informazioni inerenti alle formalità in materia di transito.

*Articolo 61***Portale nazionale per gli operatori**

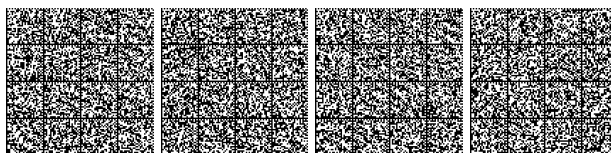
1. Il portale nazionale per gli operatori consente lo scambio di informazioni tra gli operatori economici e altre persone e l'NCTS nazionale delle autorità doganali degli Stati membri.
2. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con l'NCTS nazionale.

*Articolo 62***Sistema nazionale di transito**

1. L'NCTS nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori ed è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri o delle parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito per presentare e trattare la dichiarazione di transito.
2. L'NCTS nazionale comunica per via elettronica, attraverso la rete comune di comunicazione, con tutte le applicazioni di transito nazionali degli Stati membri e delle parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito e tratta le informazioni sul transito ricevute da altri Stati membri e da altre parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito.
3. Gli Stati membri forniscono e mantengono un'interfaccia tra i rispettivi sistemi nazionali di NCTS e AES ai fini dell'articolo 329, paragrafi 5 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

*Articolo 63***Scambio di informazioni con il sistema ICS2**

1. Per gli Stati membri dell'UE e le parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito che decidono di includere nella dichiarazione di transito le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, e unicamente se queste sono fornite dall'operatore economico o da un'altra persona, l'NCTS comunica tali indicazioni al sistema ICS2 e supporta lo scambio di informazioni tra l'ICS2 e gli operatori economici e altre persone.



2. La Commissione fornisce un componente comune per lo scambio di messaggi tra l'NCTS e l'ICS2.

Articolo 64

Transizione informatica

1. Durante il periodo di transizione dell'NCTS stabilito nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 la Commissione fornisce agli Stati membri componenti comuni supplementari, norme transitorie e meccanismi di sostegno per creare un ambiente operativo in cui gli Stati membri che non hanno ancora utilizzato il nuovo sistema NCTS possano continuare temporaneamente a interagire con i sistemi degli Stati membri che lo hanno già introdotto.
2. La Commissione offre un componente comune sotto forma di convertitore centrale per lo scambio di messaggi mediante la rete comune di comunicazione. Uno Stato membro può decidere di applicare il convertitore a livello nazionale.
3. In caso di connettività graduale degli operatori economici e di altre persone, uno Stato membro può offrire un convertitore nazionale per lo scambio di messaggi tra l'operatore economico e altre persone e l'autorità doganale di tale Stato membro.
4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora le norme di natura operativa e tecnica da applicare durante il periodo di transizione dell'NCTS stabilito nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, in modo da consentire la mappatura e l'interoperabilità tra i requisiti in materia di scambio di informazioni definiti nel regolamento delegato (UE) 2016/341, nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

CAPO XI

SISTEMA INF PER I REGIMI SPECIALI (INF SP)

Articolo 65

Obiettivo e struttura del sistema INF SP

1. Il sistema INF per i regimi speciali («INF SP») consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone per l'emissione e la gestione dei dati INF con riguardo ai regimi speciali.
2. Il sistema INF SP consiste dei seguenti componenti comuni:
 - a) un portale specifico INF dell'UE per gli operatori;
 - b) un sistema centrale INF SP.

Articolo 66

Utilizzo del sistema INF SP

1. Il sistema INF SP è utilizzato dagli operatori economici e da altre persone per presentare le richieste INF e seguirne il relativo iter. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema INF SP per trattare tali richieste e gestire gli INF.
2. Il sistema INF SP consente la creazione di INF da parte delle autorità doganali degli Stati membri e, se necessario, la comunicazione tra le medesime autorità.
3. Il sistema INF SP consente di effettuare il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione conformemente all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.



*Articolo 67***Autenticazione e accesso al sistema centrale INF SP**

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema INF SP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema INF SP, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema INF SP sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema INF SP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

*Articolo 68***Portale dell'UE specifico per gli operatori per l'INF**

1. L'EUCTP fornisce accesso al portale dell'UE specifico per gli operatori per l'INF in conformità all'articolo 6 del presente regolamento, e il portale specifico dell'UE per gli operatori funge da punto di accesso al sistema INF SP per gli operatori economici e altre persone.

2. Il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'INF interagisce con il sistema centrale INF SP.

*Articolo 69***Sistema centrale INF SP**

1. Il sistema centrale INF SP è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per scambiare e archiviare le informazioni relative agli INF presentati.

2. Il sistema centrale INF SP interagisce con il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'INF.

*CAPO XII***SISTEMA DOGANALE DI GESTIONE DEI RISCHI (CRMS)***Articolo 70***Obiettivo e struttura del CRMS**

1. Il sistema doganale di gestione dei rischi («CRMS») consente la comunicazione, l'archiviazione e lo scambio di informazioni sui rischi tra gli Stati membri, la Svizzera e la Norvegia, nonché tra gli Stati membri, la Svizzera, la Norvegia e la Commissione al fine di sostenere l'attuazione del quadro comune di gestione dei rischi.

2. Un servizio web per i sistemi nazionali può essere utilizzato per consentire lo scambio di dati tra il CRMS e i sistemi nazionali attraverso un'interfaccia web. Il CRMS interagisce con i componenti comuni dell'ICS2.



*Articolo 71***Utilizzo del CRMS**

1. Il CRMS è utilizzato per i seguenti fini:
 - a) lo scambio di informazioni sui rischi, compresi i risultati delle analisi dei rischi, tra gli Stati membri, la Svizzera e la Norvegia, nonché tra gli Stati membri, la Svizzera, la Norvegia e la Commissione in conformità dell'articolo 46, paragrafo 5, e dell'articolo 47, paragrafo 2, del codice e dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché l'archiviazione e il trattamento di tali informazioni;
 - b) la comunicazione tra gli Stati membri, la Svizzera e la Norvegia, nonché tra gli Stati membri, la Svizzera, la Norvegia e la Commissione, delle informazioni relative all'attuazione dei criteri comuni di rischio, delle azioni di controllo prioritarie, della gestione delle crisi di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché la presentazione, il trattamento e l'archiviazione di tali informazioni, compreso lo scambio di informazioni relative ai rischi, i risultati delle analisi dei rischi effettuate prima delle azioni di controllo prioritario e della gestione delle crisi, e l'analisi dei risultati di tali azioni;
 - c) la consultazione elettronica nel sistema, da parte degli Stati membri, della Svizzera, della Norvegia e della Commissione, di relazioni di analisi dei rischi sui rischi esistenti, sui risultati delle analisi dei rischi e sulle nuove tendenze da inserire nel quadro comune di gestione dei rischi e nel sistema nazionale di gestione dei rischi.
2. Ove il trasferimento di dati tra il CRMS e i sistemi nazionali possa essere automatizzato, gli Stati membri adattano i sistemi nazionali per utilizzare il servizio web del CRMS.

*Articolo 72***Autenticazione e accesso al CRMS**

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CRMS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CRMS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

*Articolo 73***Componente comune del CRMS**

1. Il CRMS prevede formulari di informazione sui rischi e formulari di feedback sull'analisi dei rischi e sui risultati dei controlli, da compilare per via elettronica nel sistema, che sono elaborati a fini di comunicazione e archiviati nel sistema. Gli utenti autorizzati possono estrarre i formulari e utilizzarli a fini di gestione e controllo dei rischi a livello nazionale.
2. Il CRMS prevede meccanismi di comunicazione che consentono agli utenti (individualmente o nell'ambito di un'unità organizzativa) di fornire e scambiare informazioni sui rischi, rispondere a richieste specifiche di altri utenti e fornire alla Commissione fatti e analisi dei risultati delle loro azioni nel corso dell'attuazione dei criteri comuni di rischio, delle azioni di controllo prioritarie e della gestione delle crisi.
3. Il CRMS fornisce strumenti che consentono l'analisi e l'aggregazione dei dati provenienti dai formulari di informazione sui rischi archiviati nei sistemi.
4. Il CRMS prevede una piattaforma in cui le informazioni pertinenti per la gestione e i controlli del rischio, comprese guide, informazioni e dati relativi alle tecnologie di rilevazione e link ad altre banche dati, sono archiviate e messe a disposizione degli utenti autorizzati a fini di gestione e controllo dei rischi.



CAPO XIII

SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO ALL'IMPORTAZIONE (CCI)*Articolo 74***Obiettivo e struttura del CCI**

1. Il sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione («CCI») consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri, e tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici, per la presentazione e il trattamento delle dichiarazioni doganali nel contesto dello sdoganamento centralizzato all'importazione quando più Stati membri sono interessati.
2. Il CCI consiste dei seguenti componenti comuni:
 - a) una rete comune di comunicazione;
 - b) servizi centrali.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi sistemi CCI nazionali comunichino attraverso la rete comune di comunicazione del CCI con i sistemi CCI nazionali degli altri Stati membri e affinché il sistema CCI nazionale comprenda almeno i seguenti componenti nazionali:
 - a) un portale nazionale per gli operatori;
 - b) un'applicazione CCI nazionale;
 - c) un'interfaccia con l'EMCS/il sistema di scambio dei dati relativi alle accise a livello nazionale.

*Articolo 75***Utilizzo del CCI**

Il sistema CCI è utilizzato ai seguenti fini:

- a) garantire l'espletamento delle formalità relative allo sdoganamento centralizzato all'importazione previste dal codice quando sono interessati più Stati membri;
- b) presentare e trattare dichiarazioni doganali normali nell'ambito dello sdoganamento centralizzato all'importazione;
- c) presentare e trattare dichiarazioni doganali semplificate e le rispettive dichiarazioni complementari nell'ambito dello sdoganamento centralizzato all'importazione;
- d) presentare e trattare le rispettive dichiarazioni doganali e notifiche di presentazione previste nell'autorizzazione di iscrizione nelle scritture del dichiarante nell'ambito dello sdoganamento centralizzato all'importazione.

*Articolo 76***Autenticazione e accesso al CCI**

1. Gli operatori economici hanno unicamente accesso ai sistemi CCI nazionali attraverso un portale nazionale per gli operatori sviluppato dagli Stati membri. L'autenticazione e la verifica dell'accesso sono stabilite dagli Stati membri.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema CCI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema CCI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.



*Articolo 77***Rete comune di comunicazione del CCI**

1. La rete comune di comunicazione garantisce la comunicazione elettronica tra le applicazioni nazionali CCI degli Stati membri.
2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano la rete comune di comunicazione per lo scambio di informazioni relative alle formalità di importazione inerenti al CCI.

*Articolo 78***Portale nazionale per gli operatori**

1. Il portale nazionale per gli operatori consente lo scambio di informazioni tra gli operatori economici e i sistemi CCI nazionali delle autorità doganali degli Stati membri.
2. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con le applicazioni CCI nazionali.

*Articolo 79***Sistema CCI nazionale**

1. Il sistema CCI nazionale è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per il trattamento delle dichiarazioni doganali nell'ambito del CCI.
2. I sistemi CCI nazionali degli Stati membri comunicano tra loro per via elettronica attraverso un dominio comune e trattano le informazioni sulle importazioni ricevute da altri Stati membri.

*CAPO XIV***SISTEMA DEGLI ESPORTATORI REGISTRATI (REX)***SEZIONE 1***Il sistema REX per gli Stati membri***Articolo 80***Obiettivo e struttura del sistema REX per gli Stati membri**

1. Il sistema degli esportatori registrati («sistema REX») per gli Stati membri consente alle autorità doganali degli Stati membri di registrare gli operatori economici stabiliti nell'Unione al fine di dichiarare l'origine preferenziale delle merci, nonché di gestire tali registrazioni, ossia le modifiche e le revoche delle registrazioni, la cancellazione delle revoche e la comunicazione delle registrazioni.
2. Il sistema REX per gli Stati membri consiste dei seguenti componenti comuni:
 - a) un portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri;
 - b) un sistema REX centrale per gli Stati membri.
3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:
 - a) un portale nazionale per gli operatori;
 - b) un sistema nazionale degli esportatori registrati («sistema REX nazionale»).



*Articolo 81***Utilizzo del sistema REX per gli Stati membri**

Il sistema REX per gli Stati membri è utilizzato dagli esportatori e dalle autorità doganali degli Stati membri, conformemente alle disposizioni in vigore ai fini dei regimi commerciali preferenziali dell'Unione.

*Articolo 82***Autenticazione e accesso al sistema REX per gli Stati membri**

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso al portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere al portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso al sistema REX centrale per gli Stati membri sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso al sistema REX centrale per gli Stati membri sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

*Articolo 83***Portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri**

1. Il portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri interagisce con l'EUCTP e l'EUCTP funge da punto di accesso per le richieste degli operatori economici e di altre persone al sistema REX centrale per gli Stati membri.

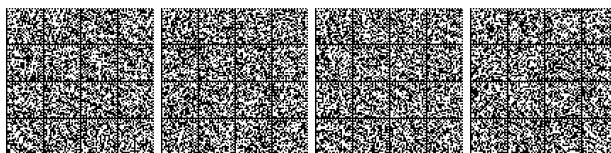
2. Il portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri interagisce con il sistema REX centrale per gli Stati membri e rinvia gli utenti verso il portale nazionale per gli operatori, ove questo sia stato sviluppato da uno Stato membro.

3. Negli Stati membri che non hanno sviluppato un portale nazionale per gli operatori, il portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri è utilizzato per trasmettere e scambiare le informazioni relative alle domande di registrazione e alle decisioni di registrazione, nonché in relazione a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria di cui all'articolo 80 del presente regolamento.

*Articolo 84***Sistema REX centrale per gli Stati membri**

1. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema REX centrale per gli Stati membri per trattare le domande di registrazione di cui all'articolo 83 del presente regolamento, archiviare le registrazioni, trattare qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria o effettuare ricerche nelle registrazioni.

2. Il sistema REX centrale per gli Stati membri interagisce con il portale specifico dell'UE per gli operatori per il sistema REX, i servizi di informazioni sui clienti e altri sistemi pertinenti.



Articolo 85

Portale nazionale per gli operatori

1. Quando uno Stato membro istituisce un portale nazionale per gli operatori, gli operatori economici e altre persone utilizzano detto portale per trasmettere e scambiare le informazioni relative alle domande di registrazione e alle decisioni di registrazione, nonché in relazione a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria di cui all'articolo 80 del presente regolamento.
2. Lo Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.
3. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema REX nazionale.

Articolo 86

Sistema REX nazionale

1. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema REX nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, per trattare le domande di registrazione di cui all'articolo 85 del presente regolamento, archiviare le registrazioni, trattare qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria o effettuare ricerche nelle registrazioni.
2. Il sistema REX nazionale interagisce e rimane sincronizzato con il sistema REX centrale per gli Stati membri.

SEZIONE 2

Sistema REX per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale

Articolo 87

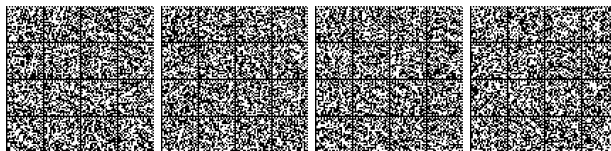
Obiettivo e struttura del sistema REX per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale

1. Il sistema REX per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale («il sistema REX per i paesi terzi») consente agli operatori economici di tali paesi di preparare le domande di registrazione in qualità di esportatori registrati e alle autorità competenti di tali paesi di trattare le domande, nonché di gestire le registrazioni, ossia le modifiche e le revocche delle registrazioni, la cancellazione delle revocche e la comunicazione delle registrazioni.
2. Il sistema REX per i paesi terzi consiste dei seguenti componenti comuni:
 - a) un sistema di domande preliminari;
 - b) un sistema REX centrale per i paesi terzi.

Articolo 88

Utilizzo del sistema REX per i paesi terzi

Il sistema REX per i paesi terzi si applica in alcuni paesi terzi, conformemente ai regimi commerciali preferenziali dell'Unione.



*Articolo 89***Autenticazione e accesso al sistema REX per i paesi terzi**

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari di paesi terzi ai fini dell'accesso al sistema REX centrale per i paesi terzi sono effettuate utilizzando EU Login e il sistema di gestione degli utenti per il sistema REX per i paesi terzi (T-REX).
2. L'accesso degli operatori economici e di altre persone al sistema di domande preliminari di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento è anonimo.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso al sistema REX centrale per i paesi terzi sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
4. Qualora il regime commerciale preferenziale dell'Unione non sia più applicabile a un paese terzo, le autorità competenti di tale paese terzo conservano l'accesso al sistema REX per i paesi terzi per il tempo necessario a consentire a dette autorità di adempiere ai loro obblighi.

*Articolo 90***Trattamento dei dati con riguardo al sistema REX per i paesi terzi**

I dati personali degli interessati stabiliti in paesi terzi compresi nel sistema REX per i paesi terzi registrati dalle autorità competenti nei paesi terzi sono trattati ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del pertinente regime commerciale preferenziale con l'Unione.

*Articolo 91***Sistema REX centrale per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale**

1. Le autorità competenti nei paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale utilizzano il sistema REX centrale per i paesi terzi per trattare le domande di registrazione, archiviare le registrazioni, trattare qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria o effettuare ricerche nelle registrazioni.
2. Il sistema REX centrale per i paesi terzi interagisce con il sistema di domande preliminari, i servizi di informazioni sui clienti e altri sistemi pertinenti.

*Articolo 92***Sistema di domande preliminari nel sistema REX per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale**

1. Il sistema di domande preliminari funge da punto di accesso per gli operatori economici e altre persone per trasmettere per via elettronica i dati contenuti nella loro domanda volta a ottenere la qualifica di esportatore registrato. Il sistema di domande preliminari non è utilizzato per presentare richieste di modifica o di revoca di registrazioni esistenti.
2. Il sistema di domande preliminari interagisce con il sistema REX centrale per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale.



CAPO XV

SISTEMA DI PROVA DELLA POSIZIONE UNIONALE DELLE MERCI (PoUS)*Articolo 93***Obiettivo e struttura del sistema PoUS**

1. Il sistema di prova della posizione unionale delle merci («sistema PoUS») consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone al fine di rilasciare e gestire i documenti T2L/T2LF e i documenti del manifesto doganale delle merci in quanto mezzo di prova della posizione doganale di merci unionali.
2. Il sistema PoUS consiste dei seguenti componenti comuni:
 - a) un portale specifico dell'UE per gli operatori per il PoUS;
 - b) un sistema PoUS centrale.
3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:
 - a) un portale nazionale per gli operatori;
 - b) un sistema nazionale di prova della posizione unionale («sistema PoUS nazionale»).

*Articolo 94***Utilizzo del sistema PoUS**

1. Gli operatori economici e altre persone utilizzano il sistema PoUS per:
 - a) presentare richieste di visto e di registrazione, o di registrazione senza visto;
 - b) presentare prova della posizione unionale sotto forma di documenti T2L/T2LF e di documenti del manifesto doganale delle merci;
 - c) gestire l'utilizzo della prova della posizione unionale delle merci alla presentazione.
2. Il sistema PoUS consente di vistare e registrare le richieste degli operatori economici e di altre persone e di gestire l'utilizzo della prova della posizione unionale.
3. Il sistema PoUS consente inoltre la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri al fine di presentare i documenti T2L/T2LF e i documenti del manifesto doganale delle merci come mezzo di prova della posizione doganale di merci unionali.

*Articolo 95***Autenticazione e accesso al sistema PoUS centrale**

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema PoUS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere al portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema PoUS per gli Stati membri, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema PoUS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso al sistema PoUS nazionale sono effettuate utilizzando un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito dallo Stato membro interessato.



3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema PoUS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Articolo 96

Portale specifico dell'UE per gli operatori per il PoUS

1. Il portale specifico dell'UE per gli operatori per il PoUS comunica con l'EUCTP e l'EUCPT funge da punto di accesso al sistema PoUS per gli operatori economici e altre persone.
2. Il portale specifico dell'UE per gli operatori per il PoUS interagisce con il sistema PoUS centrale.

Articolo 97

Sistema PoUS centrale

1. Il sistema PoUS centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per scambiare e archiviare le informazioni relative ai documenti T2L/T2LF e ai documenti del manifesto doganale delle merci presentati.
2. Il sistema PoUS centrale interagisce con il portale dell'UE specifico per gli operatori per il PoUS.

Articolo 98

Portale nazionale per gli operatori

1. Se uno Stato membro ha sviluppato un sistema PoUS nazionale a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, il portale nazionale per gli operatori è il principale punto d'accesso al sistema PoUS nazionale per gli operatori economici e altre persone.
2. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema PoUS nazionale, ove questo sia stato sviluppato da uno Stato membro.
3. Il portale nazionale per gli operatori fornisce funzionalità equivalenti a quelle fornite dal portale dell'UE specifico per gli operatori per il PoUS.
4. Lo Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.

Articolo 99

Sistema PoUS nazionale

Il sistema PoUS nazionale interagisce con il sistema PoUS centrale per rendere disponibili nel sistema centrale le prove create nel sistema PoUS nazionale.

CAPO XVI

SISTEMA SURVEILLANCE

Articolo 100

Obiettivo e struttura del sistema Surveillance

1. Conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, del codice e al diritto dell'Unione che ne prevede l'uso, il sistema Surveillance consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione ai fini della sorveglianza doganale e la raccolta, l'archiviazione, il trattamento e l'analisi dei dati estratti dalla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di esportazione delle merci.



2. Gli Stati membri trasmettono le informazioni richieste dai sistemi di dichiarazione doganale al sistema Surveillance in modo automatizzato.
3. Il sistema Surveillance è un sistema centrale costituito dai seguenti componenti comuni:
 - a) un componente per la raccolta, la convalida e l'archiviazione dei dati;
 - b) un componente per effettuare l'estrazione dei dati e generare informazioni ai fini della sorveglianza doganale.

Articolo 101

Utilizzo del sistema Surveillance

I dati del sistema Surveillance sono utilizzati per la sorveglianza dei regimi di immissione in libera pratica e di esportazione, che comporta:

- a) un sostegno alla Commissione e alle autorità doganali degli Stati membri per garantire l'applicazione uniforme dei controlli doganali e della normativa doganale;
- b) la riduzione dei rischi al minimo, anche mediante l'estrazione di dati e lo scambio di informazioni sui rischi;
- c) l'attuazione delle misure specifiche prescritte da altre disposizioni dell'Unione che devono essere attuate dalle autorità doganali degli Stati membri alla frontiera.

Articolo 102

Autenticazione e accesso al sistema Surveillance

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema Surveillance sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema Surveillance sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Articolo 103

Sistema Surveillance centrale

Gli Stati membri e la Commissione utilizzano il sistema Surveillance centrale per raccogliere, archiviare, trattare e analizzare i dati di cui all'articolo 101 del presente regolamento.

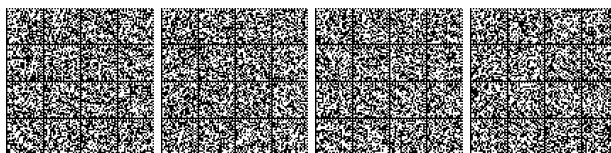
CAPO XVII

SISTEMA DI GESTIONE DELLE GARANZIE

Articolo 104

Obiettivo e struttura del sistema GUM

1. Il sistema di gestione delle garanzie («sistema GUM») consente la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande e delle decisioni relative alle garanzie globali attraverso il CDS di cui all'articolo 7 del presente regolamento. Esso consente inoltre la gestione e il monitoraggio delle garanzie globali e di altre garanzie, ad eccezione del transito che è gestito nell'ambito del progetto NCTS.
2. Il sistema GUM è costituito dai seguenti componenti comuni del CDS di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento:
 - a) un portale dell'UE per gli operatori;
 - b) un sistema GUM centrale;



- c) servizi di informazioni sui clienti (CRS).
3. Gli Stati membri istituiscono, come componente nazionale, un sistema nazionale di gestione delle garanzie («sistema GUM nazionale»).

Articolo 105

Utilizzo del sistema GUM

1. Il sistema GUM è utilizzato, attraverso il CDS di cui all'articolo 7 del presente regolamento, per presentare e trattare le domande di garanzie globali e per gestire le decisioni relative alle domande o alle autorizzazioni di garanzie globali.
2. Il sistema GUM è inoltre utilizzato ai seguenti fini:
 - a) la registrazione delle garanzie individuali e delle garanzie globali;
 - b) la gestione delle garanzie individuali e delle garanzie globali;
 - c) la verifica dell'esistenza di una garanzia costituita in uno Stato membro diverso da quello in cui la garanzia è utilizzata;
 - d) il monitoraggio dell'importo di riferimento.

Articolo 106

Autenticazione e accesso al sistema GUM centrale

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema GUM sono effettuate in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema GUM sono effettuate in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso al sistema GUM nazionale sono effettuate utilizzando un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito dallo Stato membro interessato.
4. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema GUM sono effettuate in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 107

Portale dell'UE per gli operatori

1. Il portale dell'UE per gli operatori di cui all'articolo 10 del presente regolamento funge da punto d'accesso al sistema GUM per gli operatori economici e le altre persone.
2. Il portale dell'UE per gli operatori è utilizzato per le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni.

Articolo 108

Sistema GUM centrale

1. Il sistema GUM centrale, che utilizza il CDMS centrale di cui all'articolo 11 del presente regolamento, è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per gestire le domande e le decisioni relative alle garanzie globali.
2. Il sistema GUM centrale interagisce con il sistema GUM nazionale per le garanzie globali.



*Articolo 109***Sistema GUM nazionale**

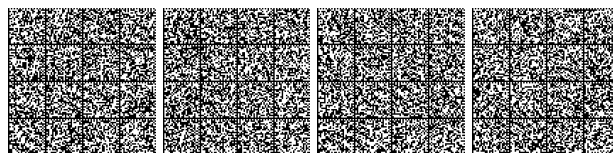
1. Il sistema GUM nazionale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per registrare e gestire le garanzie globali e per monitorare i relativi importi di riferimento.
2. Il sistema GUM nazionale può essere utilizzato per la registrazione e la gestione di altre garanzie.
3. Il sistema GUM nazionale interagisce con i sistemi nazionali di dichiarazione doganale qualora ci si avvalga di garanzie.
4. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento, il sistema GUM nazionale può estrarre dai servizi di informazioni sui clienti i dati operativi pertinenti provenienti dalla corrispondente autorizzazione di garanzie globali.

*CAPO XVIII***FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ELETTRONICI E FORMAZIONE AL LORO UTILIZZO***Articolo 110***Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici**

1. La Commissione sviluppa, sottopone a prove, utilizza e gestisce i componenti comuni e gli Stati membri possono sottoporli a prove. Gli Stati membri sviluppano, sottopongono a prove, utilizzano e gestiscono i componenti nazionali.
2. Gli Stati membri assicurano che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni.
3. La Commissione elabora e mantiene le specifiche comuni dei sistemi decentralizzati in stretta collaborazione con gli Stati membri.
4. Gli Stati membri sviluppano, gestiscono e mantengono interfacce per fornire le funzionalità dei sistemi decentralizzati necessarie per lo scambio di informazioni con gli operatori economici e altre persone attraverso componenti e interfacce nazionali e con gli altri Stati membri attraverso componenti comuni.

*Articolo 111***Manutenzione e modifiche dei sistemi elettronici**

1. La Commissione esegue la manutenzione dei componenti comuni e gli Stati membri eseguono la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali.
2. La Commissione e gli Stati membri assicurano il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici.
3. La Commissione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare le funzionalità esistenti.
4. La Commissione informa gli Stati membri di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche e gli aggiornamenti dei componenti nazionali che possono avere ripercussioni sul funzionamento dei componenti comuni.
6. La Commissione e gli Stati membri rendono pubblicamente accessibili le informazioni sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 4 e 5.



Articolo 112

Guasto temporaneo dei sistemi elettronici

1. In caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del codice, gli operatori economici e altre persone trasmettono le informazioni necessarie per adempiere alle formalità in questione con i mezzi stabiliti dagli Stati membri, compresi mezzi diversi dai procedimenti informatici.

2. Le autorità doganali degli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 siano rese disponibili nei rispettivi sistemi elettronici entro sette giorni da quando i rispettivi sistemi elettronici tornano ad essere accessibili.

3. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente anche qualora i sistemi degli operatori economici non siano disponibili con riguardo all'ICS2.

4. In deroga al paragrafo 1, in caso di guasto temporaneo dell'ICS2, dell'AES, del CRMS, del PoUS o del CCI, si applica il piano di continuità operativa concordato tra gli Stati membri e la Commissione.

5. Con riguardo all'ICS2, ciascuno Stato membro decide in merito all'attivazione del piano di continuità operativa qualora tale Stato membro sia interessato dal guasto temporaneo del sistema elettronico o qualora un operatore economico non sia in grado di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o le indicazioni di tale dichiarazione in conformità dell'articolo 127, paragrafi 4 e 6, del codice.

6. In deroga al paragrafo 1, in caso di guasto temporaneo del sistema NCTS si applica la procedura di continuità operativa di cui all'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

7. In deroga al paragrafo 2, in caso di guasto temporaneo del sistema PoUS si applica il piano di continuità operativa concordato tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 113

Assistenza alla formazione con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni

La Commissione assiste gli Stati membri con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni dei sistemi elettronici fornendo il materiale formativo appropriato.

CAPO XIX

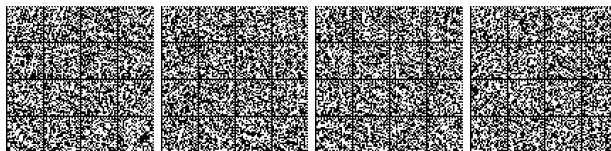
PROTEZIONE DEI DATI, GESTIONE DEI DATI, PROPRIETÀ E SICUREZZA DEI SISTEMI ELETTRONICI

Articolo 114

Protezione dei dati personali

1. I dati personali registrati nei sistemi elettronici sono trattati ai fini dell'attuazione della normativa doganale e degli altri atti normativi indicati nel codice, tenuto conto degli obiettivi specifici di ciascuno dei sistemi elettronici di cui all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 30, all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 50, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 80, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 1, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 100, paragrafo 1, e all'articolo 104, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Le autorità nazionali di vigilanza nel settore della protezione dei dati personali e il Garante europeo della protezione dei dati collaborano, a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725, al fine di assicurare un controllo coordinato del trattamento dei dati personali registrati nei sistemi elettronici.



3. Le richieste degli interessati registrati nel sistema REX di esercitare i propri diritti a norma del capo III dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 sono dapprima trasmesse alle autorità competenti del paese terzo o alle autorità doganali dello Stato membro che ha registrato i dati personali.

Qualora l'interessato abbia presentato tale richiesta alla Commissione senza aver cercato di far valere i propri diritti presso le autorità competenti del paese terzo o le autorità doganali dello Stato membro che ha registrato i dati personali, la Commissione inoltra tale richiesta, rispettivamente, alle autorità competenti del paese terzo o alle autorità doganali dello Stato membro che ha registrato tali dati.

Se l'esportatore registrato non riesce a far valere i propri diritti presso le autorità competenti del paese terzo o le autorità doganali dello Stato membro che ha registrato i dati personali, presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 115

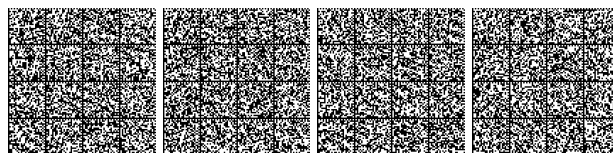
Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.
2. In deroga al paragrafo 1, con riguardo all'ICS2 gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati siano tenuti aggiornati e corrispondano ai dati del repertorio comune dell'ICS2:
 - a) i dati registrati a livello nazionale e comunicati dal sistema nazionale di entrata al repertorio comune dell'ICS2;
 - b) i dati ricevuti dal sistema nazionale di entrata provenienti dal repertorio comune dell'ICS2.

Articolo 116

Limitazione dell'accesso ai dati e del trattamento dei dati

1. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro. Possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.
2. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. Possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.
3. I dati del componente comune dell'ICS2 comunicati o registrati nell'interfaccia condivisa per gli operatori da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona.
4. I dati registrati nel sistema EBTI centrale da uno Stato membro possono essere trattati dal suddetto Stato membro. Possono anche essere trattati da un altro Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda cui i dati si riferiscono, anche nell'ambito di una consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri a norma dell'articolo 26 del presente regolamento. Possono essere consultati dalle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento e dalla Commissione ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento.
5. I dati registrati nel sistema EBTI centrale da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. Possono essere consultati dalle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento e dalla Commissione ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento.



6. I dati registrati nel componente comune del sistema EORI possono essere consultati e trattati dalla Commissione. Lo Stato membro che ha registrato tali dati può anche consultarli e trattarli.
7. I dati contenuti nei componenti comuni dell'ICS2:
- a) comunicati a uno Stato membro da un operatore economico o da un'altra persona tramite l'interfaccia condivisa per gli operatori nel repertorio comune dell'ICS2 possono essere consultati e trattati da tale Stato membro nel repertorio comune dell'ICS2 e, se necessario, tale Stato membro può consultare anche i dati registrati nell'interfaccia condivisa per gli operatori;
 - b) comunicati o registrati nel repertorio comune dell'ICS2 da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro;
 - c) di cui alle lettere a) e b) possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro se quest'ultimo, in conformità all'articolo 186, paragrafo 2, lettere a), b) e d), all'articolo 186, paragrafi 5, 7 e 7 bis, e all'articolo 189, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, partecipa al processo di analisi o di controllo dei rischi, o a entrambi, cui i dati si riferiscono, ad eccezione dei dati registrati nel sistema dalle autorità doganali di altri Stati membri in relazione alle informazioni sui rischi per la sicurezza di cui all'articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
 - d) possono essere trattati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri ai fini di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del presente regolamento e all'articolo 182, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, e i risultati di tale trattamento possono essere consultati dalla Commissione e dagli Stati membri;
 - e) possono essere consultati e trattati dagli Stati membri e dalla Commissione ai fini di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 119 del presente regolamento e conformemente agli accordi specifici di progetto che descrivono nel dettaglio le operazioni di trattamento tra gli Stati membri e la Commissione.
8. I dati del componente comune dell'ICS2 registrati dalla Commissione nel repertorio comune dell'ICS2 possono essere consultati e trattati dalla Commissione e dagli Stati membri.
9. I dati contenuti nel sistema Surveillance possono essere consultati e trattati dalla Commissione e dagli Stati membri.
10. I dati registrati nel sistema REX centrale per gli Stati membri possono essere consultati dalle autorità doganali degli Stati membri e dalla Commissione ai fini dell'attuazione e del monitoraggio dei regimi commerciali preferenziali dell'Unione.
11. I dati registrati nel sistema REX centrale per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale possono essere consultati dalle entità seguenti:
- a) le autorità competenti del paese terzo in cui i dati sono stati registrati;
 - b) le autorità doganali degli Stati membri ai fini della verifica delle dichiarazioni doganali di cui all'articolo 188 del codice o del controllo a posteriori di cui all'articolo 48 del codice;
 - c) la Commissione ai fini dell'attuazione e del monitoraggio dei regimi commerciali preferenziali dell'Unione.
12. Qualora gli Stati membri segnalino incidenti e problemi nei processi operativi per la fornitura dei servizi dei sistemi in cui la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento, la Commissione può avere accesso ai dati solo per risolvere un incidente o un problema registrato. La Commissione garantisce la riservatezza di tali dati conformemente all'articolo 12 del codice.
13. I dati registrati nei componenti comuni del CRMS da uno Stato membro, dalla Svizzera, dalla Norvegia o dalla Commissione possono essere consultati o trattati da tale Stato membro, dalla Svizzera, dalla Norvegia, da un altro Stato membro o dalla Commissione per garantire l'attuazione del quadro comune di gestione dei rischi in conformità dell'articolo 46, paragrafo 5, del codice e dell'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.



14. I dati registrati nel sistema PoUS centrale possono essere consultati o trattati:
- dalle autorità doganali degli Stati membri in conformità dell'articolo 93 del presente regolamento;
 - dalla Commissione a fini statistici.
15. Nel contesto del Quadro di Windsor i rappresentanti dell'Unione possono consultare i dati ICS2 relativi all'Irlanda del Nord.

Articolo 117

Proprietà del sistema

- La Commissione è proprietaria del sistema per i componenti comuni.
- Gli Stati membri sono proprietari del sistema per i rispettivi componenti nazionali.

Articolo 118

Sicurezza del sistema

- La Commissione assicura la sicurezza dei componenti comuni. Gli Stati membri assicurano la sicurezza dei componenti nazionali.

A tal fine la Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

- impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati;
 - impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate;
 - individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b).
- La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.
 - La Commissione e gli Stati membri stabiliscono piani di sicurezza per tutti i sistemi elettronici.

Articolo 119

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento nell'ambito dei sistemi

Per i sistemi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e in relazione al trattamento dei dati personali:

- gli Stati membri agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 e rispettano gli obblighi previsti da tale regolamento;
- la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725 e rispetta gli obblighi previsti da tale regolamento;
- in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell'ambito dell'ICS2 nel trattamento dei dati per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari, conformemente all'articolo 116, paragrafo 7, lettera d), del presente regolamento;
- in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell'ambito dell'ICS2 nel trattamento dei dati per la raccolta, l'archiviazione, il trattamento e l'analisi di elementi aggiuntivi di informazioni in combinazione con le dichiarazioni sommarie di entrata e per fornire supporto ai processi di gestione dei rischi di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 116, paragrafo 7, lettera e), del presente regolamento;



- e) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell'ambito del CRMS;
- f) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell'ambito del sistema REX nei seguenti casi:
 - i) nel trattamento dei dati ai fini della sincronizzazione con un sistema nazionale;
 - ii) nel trattamento dei dati ai fini dell'accesso ai dati per la verifica delle dichiarazioni doganali di cui all'articolo 188 del codice o del controllo a posteriori di cui all'articolo 48 del codice;
 - iii) nel trattamento dei dati a fini statistici e di monitoraggio dell'uso del sistema REX per gli Stati membri;
 - iv) nel trattamento dei dati a fini statistici e di monitoraggio dell'uso del sistema REX per i paesi terzi;
- g) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell'ambito del sistema Surveillance.

Articolo 120

Periodi di conservazione dei dati

1. Il periodo di conservazione dei dati per i sistemi per cui gli Stati membri sono titolari del trattamento, di cui all'articolo 119 del presente regolamento, è stabilito da tali Stati membri, tenendo conto dei requisiti della normativa doganale. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali periodi di conservazione.
 2. I seguenti periodi di conservazione dei dati si applicano ai seguenti sistemi per i quali la Commissione e gli Stati membri sono contitolari del trattamento:
 - a) per l'ICS2, al fine di monitorare e valutare l'attuazione dei criteri e delle norme comuni di rischio in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all'articolo 43, paragrafo 2, e supportare i processi di gestione del rischio di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, un periodo di conservazione di 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale;
 - b) per il sistema REX, al fine di consentire la notifica dell'obbligazione doganale per un periodo massimo di 10 anni conformemente all'articolo 103, paragrafo 2, del codice, una registrazione revocata è conservata nel sistema REX per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno in cui la revoca ha avuto luogo e, dopo la scadenza di tale periodo, l'autorità competente di un paese terzo o le autorità doganali dello Stato membro che hanno revocato la registrazione cancellano i dati di registrazione. Tuttavia, se tutte le registrazioni in un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate sono state revocate a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e se il paese beneficiario non ha beneficiato del sistema di preferenze generalizzate della Norvegia, della Svizzera o della Turchia da più di 10 anni, la Commissione cancella i dati di registrazione;
 - c) per il CRMS, al fine di garantire la protezione della sicurezza dei cittadini e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, un periodo di conservazione di 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale;
 - d) per il sistema Surveillance, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri e delle politiche commerciali e di tutte le altre politiche dell'Unione basate sui dati estratti mediante sorveglianza, un periodo di conservazione di 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale.
- Tuttavia, qualora siano stati avviati procedimenti giudiziari o presentati ricorsi riguardanti dati archiviati nei sistemi elettronici di cui alle lettere da a) a d), tali dati sono conservati fino alla conclusione della procedura di ricorso o del procedimento giudiziario.
3. Il periodo di conservazione dei dati è applicabile a tutti i dati contenuti nei sistemi elettronici.



CAPO XX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 121

Valutazione dei sistemi elettronici

La Commissione e gli Stati membri effettuano valutazioni dei componenti di cui sono responsabili e analizzano la sicurezza e l'integrità di tali componenti e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito di tali componenti.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente dei risultati di tali valutazioni.

Articolo 122

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 è abrogato.

I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 123

Entrata in vigore

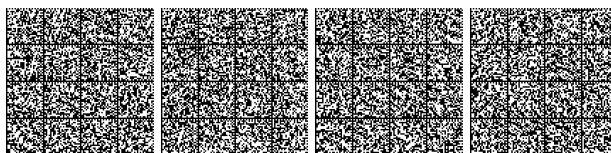
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

25CE1063



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/522 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2025

recante iscrizione dell'indicazione geografica «Río Negro» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la domanda di registrazione dell'indicazione geografica «Río Negro» presentata dalla Spagna e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.
- (2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143 applicabile alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (3) È pertanto opportuno iscrivere l'indicazione geografica «Río Negro» nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

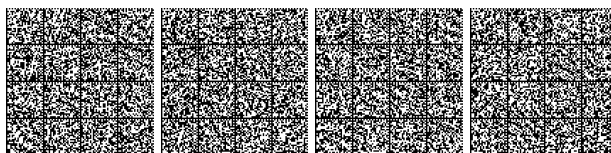
Articolo 1

L'indicazione geografica «Río Negro» (DOP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

⁽¹⁾ GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>).

⁽³⁾ GU C, C/2024/7000, 21.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/7000/oj>.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2025

*Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione*

25CE1064



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/503 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2025

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per garantire che le loro strategie nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione siano comparabili riguardo a specifici elementi centrali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/1351 introduce un approccio globale alla gestione della migrazione attraverso un'elaborazione integrata delle politiche di gestione dell'asilo e della migrazione, nelle componenti sia interne che esterne.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 impone agli Stati membri di adottare strategie nazionali intese a stabilire un approccio strategico che garantisca loro mezzi e capacità per attuare efficacemente il loro sistema di gestione dell'asilo e della migrazione, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e internazionale, compreso il rispetto dei diritti fondamentali. Le strategie nazionali dovrebbero comprendere almeno misure preventive intese a ridurre la pressione migratoria e una pianificazione di emergenza, informazioni sull'attuazione a livello nazionale del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e informazioni sulle misure adottate per tenere conto dei pertinenti risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex).
- (3) Al fine di stabilire tale approccio strategico, le strategie nazionali dovrebbero trasmettere la visione a lungo termine degli Stati membri attraverso gli obiettivi strategici di un sistema integrato di gestione dell'asilo e della migrazione a livello nazionale, tenendo conto, tra l'altro, della loro situazione specifica, in particolare della loro posizione geografica, e rispecchiando l'approccio globale alla gestione dell'asilo e della migrazione con le sue componenti interne ed esterne, conformemente agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) 2024/1351, e il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità, conformemente all'articolo 6 del medesimo regolamento.
- (4) Per garantire che le strategie nazionali siano comparabili, è opportuno che al momento di definirle gli Stati membri utilizzino un modello che contenga una struttura comune e i necessari elementi comparabili, pur mantenendo la loro discrezionalità nel decidere la natura e la portata delle misure pertinenti. Le strategie nazionali non dovrebbero fungere da strumento di monitoraggio, ma limitarsi a delineare l'approccio strategico degli Stati membri riguardo alla gestione dell'asilo e della migrazione e le loro esigenze future a tale riguardo.
- (5) Per assicurare l'attuazione coerente delle strategie nazionali degli Stati membri, è opportuno che la Commissione elabori, in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351, una strategia europea quinquennale per la gestione dell'asilo e della migrazione che definisca l'approccio strategico e a lungo termine riguardo alla gestione della migrazione e dell'asilo a livello dell'Unione. La strategia europea per la gestione dell'asilo e della migrazione dovrebbe basarsi sulle strategie nazionali elaborate dagli Stati membri e tenerne conto.
- (6) Il modello dovrebbe aiutare gli Stati membri a sviluppare strategie ben strutturate per la gestione dell'asilo e della migrazione e a formulare i loro obiettivi strategici per ciascun settore individuando specifici elementi centrali. Esso dovrebbe includere elementi e misure essenziali specifici, in modo che tutte le strategie siano globali e comparabili.

⁽¹⁾ GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj>.



- (7) Le strategie nazionali dovrebbero includere un approccio globale alla gestione dell'asilo e della migrazione basato sulle componenti interne ed esterne di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) 2024/1351. Una gestione efficace dell'asilo e della migrazione richiede misure intese a ridurre la pressione migratoria, nonché azioni da intraprendere sia all'interno degli Stati membri, sia in cooperazione con i paesi terzi. Le strategie nazionali dovrebbero pertanto fissare di conseguenza i loro obiettivi strategici e dovrebbero comprendere misure e azioni che trattino le pertinenti rotte migratorie e riducano gli incentivi alla fuga e ai movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o apolidi tra Stati membri, riducendo tali fenomeni. Tali misure e azioni nell'ambito delle componenti interne ed esterne sono necessarie anche per ridurre il numero complessivo di arrivi irregolari nell'Unione, diminuendo in tal modo la pressione migratoria.
- (8) Tenendo conto degli obblighi degli Stati membri nell'ambito della componente esterna dell'approccio globale di cui al regolamento (UE) 2024/1351, le strategie nazionali dovrebbero includere misure e azioni centrali che trattino le pertinenti rotte migratorie, quali misure che promuovano i partenariati con i paesi terzi, promuovano la migrazione legale e i percorsi legali, sostengano i paesi partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati, prevenano e riducano la migrazione irregolare, affrontino le cause profonde e i fattori alla base della migrazione irregolare e migliorino il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione. Tali misure e azioni sono di fondamentale importanza per gestire la migrazione a livello nazionale e per ridurre il rischio di pressione migratoria a lungo termine.
- (9) Tenendo conto degli obblighi degli Stati membri nell'ambito della componente interna dell'approccio globale di cui al regolamento (UE) 2024/1351, le strategie nazionali dovrebbero includere misure e azioni centrali pertinenti per garantire l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, misure volte a combattere lo sfruttamento, a ridurre il lavoro illegale e a prevenire lo sfruttamento dei migranti nel mercato del lavoro, nonché misure volte a garantire una gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente. Tali misure e azioni sono fondamentali per affrontare efficacemente le sfide migratorie e limitare i possibili abusi delle procedure di asilo attuate a livello nazionale.
- (10) Al fine di garantire il funzionamento efficace delle politiche dell'Unione in materia di asilo e migrazione sulla base del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità nel contesto degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351, le strategie nazionali dovrebbero includere misure e azioni centrali nel settore della gestione delle frontiere, necessarie ai fini di un approccio coerente ed equo nei confronti dell'asilo e della migrazione, quali misure volte a rafforzare le procedure di frontiera, migliorare il rilascio dei visti e prevenire l'abuso dei regimi di esenzione dal visto.
- (11) Affinché i sistemi nazionali di asilo e migrazione permettano un accesso effettivo alle procedure di protezione internazionale, le strategie nazionali dovrebbero includere specifiche misure e azioni centrali volte a garantire un accesso rapido ed effettivo alle procedure di asilo nel territorio di uno Stato membro, misure che indichino in che modo è garantito e monitorato il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e da altri trattati internazionali pertinenti, misure volte a creare un solido sistema di accoglienza, misure volte a fornire un sostegno effettivo ad altri Stati membri, misure volte a promuovere opportunità di migrazione legale e una mobilità adeguatamente gestita e misure che creino le condizioni per un'integrazione riuscita. Tali misure sono essenziali per garantire l'efficace attuazione degli obblighi imposti agli Stati membri dal regolamento (UE) 2024/1351. Gli obiettivi strategici nel cui ambito sono comprese tali misure sono di fondamentale importanza per rispettare il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità.
- (12) Gli obiettivi strategici e le misure correlate che figurano nelle strategie nazionali contribuiscono a rendere gli Stati membri resilienti e capaci di adattarsi agli sviluppi futuri nel settore dell'asilo e della migrazione, nonché preparati ad assorbire le fluttuazioni delle situazioni migratorie e ad affrontare le situazioni di crisi.



- (13) Tenendo conto della preparazione degli Stati membri e della loro capacità di adeguarsi agli sviluppi e all'evoluzione delle realtà della gestione dell'asilo e della migrazione, le strategie nazionali dovrebbero comprendere un approccio strategico alle esigenze di pianificazione di emergenza, e garantire la complementarità e la coerenza di vari altri strumenti nel settore della preparazione e dell'emergenza.
- (14) Affinché i sistemi nazionali di asilo e migrazione siano preparati a eventuali arrivi in massa di cittadini di paesi terzi o apolidi, situazioni di strumentalizzazione nel settore dell'asilo e della migrazione o situazioni di forza maggiore, le strategie nazionali dovrebbero includere misure volte a dotare detti sistemi delle misure e degli strumenti necessari a prepararsi in generale a tali situazioni, rispondervi e risolverle.
- (15) Al fine di realizzare l'approccio integrato, le strategie nazionali dovrebbero includere anche obiettivi strategici, sostenuti da misure pertinenti, per attuare il principio dell'elaborazione integrata delle politiche e dell'approccio esteso a tutta l'amministrazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1351 per quanto riguarda l'approccio globale alla gestione dell'asilo e della migrazione.
- (16) Al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze, conformemente al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, per quanto riguarda la necessità di garantire le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351, il modello dovrebbe prevedere l'inclusione di misure che garantiscano mezzi e capacità sufficienti per attuare le diverse componenti della strategia, considerando che la strategia nazionale deve essere attuata nell'arco di cinque anni.
- (17) Inoltre, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1351, le strategie nazionali dovrebbero contenere informazioni sulle modalità con cui tenere conto dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'EUAA, istituita dal regolamento (UE) 2021/2303 ⁽⁷⁾, e da Frontex, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 ⁽⁸⁾.
- (18) Le strategie dovrebbero inoltre tenere conto della valutazione Schengen svolta a norma del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio ⁽⁹⁾, nonché dei pertinenti risultati del monitoraggio dei diritti fondamentali effettuato in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356 ⁽¹⁰⁾.
- (19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (20) A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con lettera del 27 giugno 2024 l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento (UE) 2024/1351. La partecipazione dell'Irlanda è stata confermata dalla decisione (UE) 2024/2088 della Commissione ⁽¹¹⁾. L'Irlanda è pertanto vincolata dalla presente decisione.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj>).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj>).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/922/oj>).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj>).

⁽¹¹⁾ Decisione (UE) 2024/2088 della Commissione, del 31 luglio 2024, che conferma la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 (GU L, 2024/2088, 2.8.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2088/oj>).



- (21) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

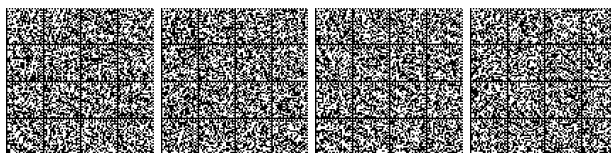
Il modello per le strategie nazionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1351 figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

MODELLO CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A UTILIZZARE PER GARANTIRE CHE LE LORO STRATEGIE NAZIONALI DI GESTIONE DELL'ASILO E DELLA MIGRAZIONE SIANO COMPARABILI RIGUARDO A SPECIFICI ELEMENTI CENTRALI**1. CONTESTO NAZIONALE DI GESTIONE DELL'ASILO E DELLA MIGRAZIONE**

Fornire una sintesi dettagliata dell'attuale situazione nazionale in materia di asilo e migrazione, basata fra l'altro sui risultati delle analisi dei rischi e su valutazioni della situazione operativa. Indicare gli elementi centrali di una prospettiva strategica, evidenziando eventuali rischi, sfide, esigenze e opportunità attuali e futuri nel settore della migrazione, tenendo conto della situazione specifica degli Stati membri, in particolare della loro posizione geografica.

2. OBIETTIVI STRATEGICI E MISURE CENTRALI NEL SETTORE DELLA GESTIONE DELL'ASILO E DELLA MIGRAZIONE

Stabilire in ciascuno dei settori seguenti gli obiettivi strategici e le misure centrali correlate che permettono di attuare efficacemente il vostro sistema di gestione dell'asilo e della migrazione, conformemente al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e al principio di elaborazione integrata delle politiche, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e internazionale e dei diritti fondamentali. Nel definire tali obiettivi, esaminare tutte le sfide, le esigenze e le opportunità attuali e future individuate per ciascuna rubrica. Nel descrivere le misure, valutare quali di esse sono pertinenti per conseguire i vostri obiettivi strategici nazionali attuali e futuri nel settore interessato nei prossimi cinque anni. Fornire informazioni sulle modalità con cui si tiene conto dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), nonché di altre valutazioni e risultati di monitoraggi pertinenti ⁽¹⁾. Aggiungere inoltre, se necessario, riferimenti ad altre strategie e piani, tra cui la strategia nazionale per la gestione integrata delle frontiere e altri piani di emergenza nazionali pertinenti, al fine di garantire sinergie, coerenza e complementarità.

2.1. Gestione efficace del sistema di asilo e migrazione volta a ridurre la pressione migratoria sulla base dell'approccio globale**2.1.1. Elementi della dimensione esterna**

Considerando il vostro contesto nazionale e la vostra posizione geografica, le sfide attuali e future e le esigenze individuate, descrivere in che modo gli obiettivi strategici tratteranno le pertinenti rotte migratorie, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e internazionale e dei diritti fondamentali.

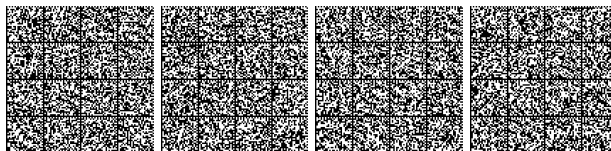
Descrivere quali degli elementi e delle misure centrali seguenti sono pertinenti per conseguire i vostri obiettivi strategici attuali e futuri in questo settore. Aggiungere le eventuali altre misure ritenute più pertinenti per il conseguimento degli obiettivi strategici.

- Come promuovere e instaurare al meglio partenariati mirati e reciprocamente vantaggiosi con i paesi terzi di origine e di transito e come promuovere la cooperazione con i paesi terzi interessati a livello bilaterale, regionale e multilaterale, anche per quanto riguarda il rimpatrio effettivo.
- Come promuovere la migrazione legale e i percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente nello Stato membro, compresa, se del caso, la partecipazione al partenariato dell'UE per i talenti ⁽²⁾ e al quadro dell'Unione per il reinsediamento ⁽³⁾.

⁽¹⁾ La valutazione svolta in conformità del regolamento (UE) 2022/922 e il monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Attirare competenze e talenti nell'UE (COM(2022) 657 final, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022DC0657>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj>).



- Altre misure che potrebbero facilitare il conseguimento dei vostri obiettivi strategici in questo settore, quali: misure a sostegno dei paesi terzi che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati, misure a sostegno delle capacità operative dei paesi terzi in materia di gestione della migrazione, dell'asilo e delle frontiere nel pieno rispetto dei diritti umani, misure per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e dello sfollamento forzato e per prevenire e ridurre la migrazione irregolare verso i territori degli Stati membri, garantendo nel contempo il diritto di chiedere protezione internazionale, misure per prevenire e combattere il traffico di migranti e misure per combattere la tratta di esseri umani, anche riducendo le vulnerabilità da essi causate, e per tutelare i diritti delle persone vittime di traffico e tratta. Valutare le misure volte ad affrontare le cause profonde e i fattori alla base della migrazione irregolare e dello sfollamento forzato.

2.1.2. Elementi della dimensione interna

Considerando il vostro contesto nazionale e la vostra posizione geografica, le sfide attuali e future e le esigenze individuate, descrivere gli obiettivi strategici volti in particolare a ridurre gli incentivi alla fuga e ai movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o apolidi tra Stati membri, e a prevenire tali fenomeni.

Descrivere quali degli elementi e delle misure centrali seguenti sono pertinenti per conseguire i vostri obiettivi strategici attuali e futuri in questo settore. Aggiungere le eventuali altre misure ritenute più pertinenti per il conseguimento degli obiettivi strategici.

- Come garantire al meglio l'applicazione corretta e rapida delle norme relative alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e, se necessario, procedere al trasferimento verso lo Stato membro competente. Indicare inoltre le misure volte a un'attuazione efficace delle procedure di ripresa in carico e di presa in carico, le misure che limitano gli abusi del sistema nazionale di asilo, anche attraverso la fuga e i movimenti non autorizzati, e le modalità con cui si è tenuto conto o si terrà conto, a seconda dei casi, dei risultati del monitoraggio effettuato in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*).
- Misure per combattere lo sfruttamento e ridurre il lavoro illegale, conformemente alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), comprese misure volte a garantire la corretta applicazione delle sanzioni e a prevenire efficacemente lo sfruttamento dei migranti nel mercato del lavoro.
- Per quanto riguarda la gestione efficace dei rimpatri, descrivere il vostro approccio strategico per garantire una gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente, compreso il loro rimpatrio effettivo e dignitoso, conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*).
- Altre misure che potrebbero facilitare i vostri obiettivi strategici nel settore della gestione dei rimpatri, quali: l'istituzione di una cooperazione tra gli attori e le autorità competenti, la pianificazione strategica delle capacità, l'utilizzo dei pertinenti strumenti di Frontex o lo sviluppo di misure di sostegno alla reintegrazione. Esaminare inoltre le modalità con cui si tiene conto o si terrà conto, a seconda dei casi, dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'EUAA e da Frontex e della valutazione svolta in conformità del regolamento (UE) 2022/922 ^(*).

^(*) Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj>).

^(*) Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/52/oj>).

^(*) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj>).

^(*) Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/922/oj>).



2.1.3. Misure per fornire un sostegno effettivo ad altri Stati membri

- Descrivere l'approccio strategico volto a garantire la capacità dello Stato membro di fornire un sostegno effettivo ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà e nell'ambito del pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell'UE in materia di migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.

2.2. Gestione efficace delle frontiere esterne dell'UE

Considerando il vostro contesto nazionale e la vostra posizione geografica, le sfide attuali e future e le esigenze individuate, descrivere gli obiettivi strategici volti a garantire una gestione integrata efficace delle frontiere esterne.

Descrivere quali degli elementi e delle misure centrali seguenti sono pertinenti per conseguire i vostri obiettivi strategici attuali e futuri in questo settore. Aggiungere le eventuali altre misure ritenute più pertinenti per il conseguimento degli obiettivi strategici.

2.2.1. Gestione efficace delle frontiere esterne dell'UE e accesso alla protezione internazionale

- Come conseguire un elevato livello di complementarità tra la presente strategia e la strategia nazionale per la gestione europea integrata delle frontiere di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. Se opportuno, valutare le misure che possono garantire il pieno rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale e dell'Unione per quanto riguarda le persone soccorse in mare.
- Come garantire la piena attuazione della politica comune in materia di visti a livello nazionale, comprese le modalità per organizzare al meglio gli opportuni controlli in materia di migrazione e sicurezza prima del rilascio tempestivo dei visti e per prevenire gli abusi dei regimi di esenzione dal visto.
- Come si tiene conto o si terrà conto, a seconda dei casi, dei risultati principali del monitoraggio intrapreso dall'EUA e da Frontex e della valutazione svolta a norma del regolamento (UE) 2022/922 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del monitoraggio effettuato in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.

2.2.2. Accesso effettivo alla protezione internazionale alle frontiere esterne dell'UE

- Come garantire al meglio un accesso tempestivo ed effettivo a una procedura equa ed efficiente di protezione internazionale alle frontiere esterne dell'UE, nelle zone di transito e nelle acque territoriali.
- In relazione alla necessità di un'attuazione continua ed efficace della procedura di frontiera di cui ai regolamenti (UE) 2024/1348 ⁽⁹⁾ e (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ in futuro, descrivere le misure che garantiranno, tra l'altro, la sua corretta applicazione alle frontiere e tuteleranno il diritto di asilo. Inoltre esaminare e descrivere il modo di razionalizzare al meglio la procedura di asilo e di rimpatrio in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, anche nella fase del controllo giurisdizionale.

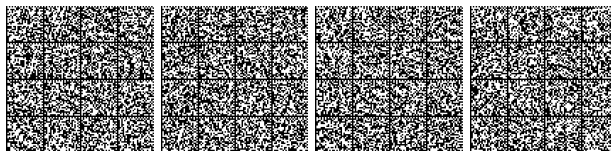
⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj>).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj>).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj>).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj>).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj>).



2.3. Un sistema equo di asilo e integrazione

Considerando il vostro contesto nazionale e la vostra posizione geografica, le sfide attuali e future e le esigenze individuate, descrivere gli obiettivi strategici volti a garantire che il sistema di gestione dell'asilo permetta un accesso effettivo alla procedura di protezione internazionale in modo da offrire ai richiedenti un livello di vita adeguato e concedere protezione internazionale ai richiedenti che ne hanno bisogno, provvedendo alla loro adeguata integrazione.

Descrivere quali degli elementi e delle misure centrali seguenti sono pertinenti per conseguire i vostri obiettivi strategici attuali e futuri in questo settore. Aggiungere le eventuali altre misure ritenute più pertinenti per il conseguimento degli obiettivi strategici.

2.3.1. **Garantire un accesso tempestivo ed effettivo a procedure di asilo eque ed efficienti nel territorio di uno Stato membro**

- Il vostro approccio strategico per garantire, a livello amministrativo e giudiziario (organi giurisdizionali), nel pieno rispetto del principio dell'indipendenza della magistratura, la qualità elevata e la coerenza dei processi decisionali amministrativi e giudiziari in modo tempestivo nello Stato membro, anche attraverso misure volte alla convergenza delle decisioni in materia di asilo e alla riduzione del rischio di abusi del sistema nazionale di asilo.
- Misure volte alla pianificazione strategica, che garantiscano le capacità necessarie a livello amministrativo e giudiziario (organi giurisdizionali), nel pieno rispetto del principio dell'indipendenza della magistratura, per rispettare correttamente gli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2024/1348 e (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, per quanto riguarda l'accesso alla procedura e il riesame delle domande di protezione internazionale.

2.3.2. **Garanzie procedurali e diritti fondamentali**

- In che modo l'approccio strategico, accompagnato dalle pertinenti misure centrali volte a garantire il rispetto dei diritti e delle garanzie fondamentali, compresi quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare le garanzie procedurali e le condizioni di trattenimento, è garantito e monitorato tenendo debitamente conto della giurisprudenza nazionale, dell'Unione e internazionale. Tenere conto delle esigenze specifiche dei minori non accompagnati e dei richiedenti vulnerabili.

2.3.3. **Un solido sistema di accoglienza**

- Il vostro approccio strategico per garantire al meglio che il sistema di accoglienza disponga delle capacità necessarie per fornire ai richiedenti l'accesso a condizioni di accoglienza adeguate conformemente alla direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾.
- Altre misure che potrebbero facilitare il conseguimento dei vostri obiettivi strategici in questo settore, quali: misure volte a garantire un sistema di accoglienza sostenibile, resiliente e adeguato, misure volte a garantire il monitoraggio di condizioni di accoglienza adeguate (e delle esigenze di base, se del caso), misure per ridurre il rischio di abusi del sistema di accoglienza, misure per rispondere alle esigenze specifiche dei minori non accompagnati e delle persone vulnerabili; aggiungere misure riguardanti l'integrazione, in conformità della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.3.4. **Creare le condizioni per un'integrazione efficace e tempestiva**

- Il vostro approccio strategico per garantire un'integrazione efficace dei beneficiari di protezione internazionale e dei beneficiari di altri regimi nazionali di protezione, compreso il rispetto dei diritti di cui al regolamento (UE) 2024/1347 (istruzione, compresi i corsi di lingua, occupazione, assistenza sanitaria, alloggi, sicurezza sociale e assistenza sociale).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj>).

⁽¹⁴⁾ Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj>).



2.4. Preparazione e pianificazione di emergenza

Valutare in che modo, in relazione alle sfide attuali e future e alle esigenze individuate, la pianificazione di emergenza e la preparazione alle crisi siano integrate nell'approccio strategico in materia di asilo e migrazione.

Valutare e descrivere gli elementi e le misure centrali pertinenti per il conseguimento dei vostri obiettivi strategici attuali e futuri in questo settore. Tenere conto del fatto che il regolamento (UE) 2024/1351 e il regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ stabiliscono che gli elementi elencati di seguito devono essere contemplati dalla strategia. Aggiungere le eventuali altre misure ritenute più pertinenti per il conseguimento degli obiettivi strategici.

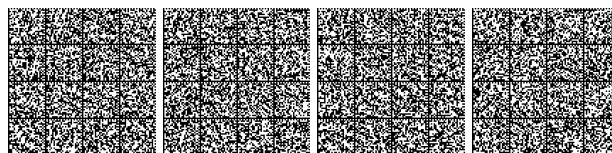
- Come garantire al meglio che gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/1359, al regolamento (UE) 2019/1896, alla direttiva (UE) 2024/1346 e al regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio siano presi in considerazione e rispecchiati nell'attuazione della strategia nazionale.
- Come conseguire, a livello strategico e sulla base di un'analisi continua delle sfide emergenti e dei possibili rischi futuri, la pertinenza dei vostri piani di emergenza in materia di asilo e migrazione, garantendo nel contempo il rispetto degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio. Valutare inoltre come garantire che la strategia nazionale sia coerente con altre pertinenti strategie nazionali di emergenza e di preparazione, ad esempio nel settore della sicurezza, e integri strategicamente le stesse.
- Come utilizzare le relazioni pubblicate dalla Commissione nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione ⁽¹⁴⁾, affinché contribuiscano a soddisfare le vostre esigenze di pianificazione di emergenza.
- Come garantire che il vostro sistema nazionale sia dotato delle misure necessarie di preparazione, risposta e risoluzione delle situazioni eccezionali di arrivi in massa di cittadini di paesi terzi o apolidi nel vostro Stato membro per via terrestre, aerea o marittima, comprese, se del caso, le persone sbarcate, anche attraverso misure volte a tutelare i diritti fondamentali dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e offrire altre forme di protezione.
- Come garantire che il vostro sistema nazionale sia dotato delle misure necessarie di preparazione, risposta e risoluzione delle situazioni di strumentalizzazione nel settore della migrazione e dell'asilo, nel caso in cui un paese terzo o un attore non statale ostile incoraggi o faciliti lo spostamento di cittadini di paesi terzi o apolidi verso le frontiere esterne o verso il vostro Stato membro, al fine di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro, e tali azioni possano mettere a repentaglio funzioni essenziali di uno Stato membro, comprese misure volte a tutelare i diritti fondamentali dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e a offrire altre forme di protezione.
- Come garantire che il vostro sistema nazionale sia dotato delle misure necessarie di preparazione, risposta e risoluzione delle situazioni di forza maggiore, comprese misure volte a tutelare i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e a offrire altre forme di protezione.

2.5. Attuazione dell'approccio integrato — misure per attuare il principio dell'elaborazione integrata delle politiche

Valutare in che modo l'attuazione del principio di elaborazione integrata delle politiche sulla base di un approccio globale alle politiche di gestione dell'asilo e della migrazione è garantita e sviluppata a livello strategico, compresa la coerenza tra le componenti interne ed esterne di tali politiche e la necessità di una stretta collaborazione interistituzionale a livello nazionale.

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj>).

⁽¹⁴⁾ Raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione, del 23 settembre 2020, su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione) (GU L 317 dell'1.10.2020, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2020/1366/oj>).



Valutare e descrivere quali degli elementi e delle misure centrali seguenti sono pertinenti per conseguire i vostri obiettivi strategici attuali e futuri in questo settore. Aggiungere le eventuali altre misure ritenute più pertinenti per il conseguimento degli obiettivi strategici.

- Come definire al meglio disposizioni istituzionali per la governance della migrazione e dell'asilo basate sull'approccio globale alla gestione della migrazione e dell'asilo a livello nazionale, comprese le strutture di coordinamento tra le varie pubbliche amministrazioni (ministeri e agenzie competenti) per attuare le componenti interne ed esterne dell'approccio globale in materia di migrazione e asilo e mantenere la loro coerenza reciproca.
- Come garantire meccanismi efficaci volti a conseguire un coordinamento e una cooperazione efficienti tra il governo e la magistratura (organi giurisdizionali), nel pieno rispetto del principio dell'indipendenza della magistratura, e tra i diversi livelli dello Stato (nazionale, regionale, locale), se del caso e conformemente al diritto nazionale.
- Come assicurare la partecipazione costruttiva di altri portatori di interessi, tra cui organizzazioni internazionali e non governative, parti economiche e sociali e organizzazioni per la migrazione.
- Come garantire la cooperazione globale con gli altri Stati membri (compreso lo scambio di informazioni previsto dal diritto dell'Unione) e la coerenza con le azioni degli altri Stati membri e delle istituzioni dell'Unione.

2.6. Garantire mezzi e capacità sufficienti per un'attuazione efficace della strategia nazionale

Considerando le sfide attuali e future e le esigenze individuate, descrivere i vostri obiettivi strategici volti a garantire risorse umane e capacità materiali e finanziarie sufficienti per attuare le diverse componenti della strategia.

Descrivere quali degli elementi e delle misure centrali seguenti sono pertinenti per conseguire i vostri obiettivi strategici attuali e futuri in questo settore. Aggiungere le eventuali altre misure ritenute più pertinenti per il conseguimento degli obiettivi strategici.

- Come garantire nel modo migliore la disponibilità delle risorse umane, materiali e finanziarie e delle infrastrutture necessarie per attuare efficacemente la strategia, tenendo conto del fatto che quest'ultima sarà attuata nell'arco di cinque anni.
- Come utilizzare i moderni strumenti digitali di gestione dei dati e comunicazione, compresi i sistemi e gli strumenti IT su larga scala dell'Unione gestiti da eu-LISA, ai fini di un sistema efficace di gestione dell'asilo e della migrazione a livello nazionale.
- In che modo gli strumenti di sostegno operativo disponibili a livello dell'Unione, come quelli forniti dall'ECAA e da Frontex o dal pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell'UE in materia di migrazione, sono o potrebbero essere utilizzati ai fini di un sistema efficace di gestione dell'asilo e della migrazione.
- Come garantire al meglio che il sostegno finanziario disponibile da parte dell'Unione possa contribuire efficacemente a sostenere l'attuazione della strategia, integrando i fondi nazionali, e a garantire l'efficace funzionamento del sistema di gestione dell'asilo e della migrazione.

25CE1065



REGOLAMENTO (UE) 2025/535 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 18 marzo 2025****sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

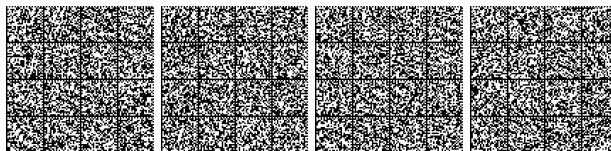
vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si fonda sui valori di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), tra cui la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Tali valori fanno parte dei criteri di adesione stabiliti al Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 (criteri di Copenaghen), ai quali è subordinata l'adesione all'Unione.
- (2) Il processo di allargamento dell'Unione si basa su criteri consolidati, su condizioni eque e rigorose e sul principio meritocratico. Rimane essenziale un deciso impegno a favore dell'approccio «priorità alle questioni fondamentali», che richiede di prestare particolare attenzione allo Stato di diritto, ai diritti fondamentali, al funzionamento delle istituzioni democratiche e alla riforma della pubblica amministrazione, nonché ai criteri economici. I progressi dipendono dall'attuazione, da parte della Repubblica di Moldova (Moldova), delle riforme necessarie per allinearsi all'*acquis* dell'Unione.
- (3) La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha ulteriormente dimostrato che l'allargamento dell'Unione è un investimento geostrategico nella pace, nella sicurezza e nella stabilità. L'Unione è impegnata pienamente e inequivocabilmente a favore della prospettiva di adesione della Moldova. L'orientamento e l'impegno della Moldova nei confronti dell'Unione sono una chiara espressione della sua scelta strategica e della sua collocazione in una comunità di valori. Il percorso della Moldova verso l'UE deve essere saldamente ancorato a progressi tangibili e concreti in materia di riforme.
- (4) È nell'interesse comune dell'Unione e della Moldova portare avanti le riforme dei sistemi politico, giuridico ed economico del paese in vista della sua futura adesione all'Unione e sostenerne il processo di adesione. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali e contribuisce a rafforzare la resilienza della Moldova.
- (5) È necessario anticipare alcuni dei vantaggi dell'adesione all'Unione prima dell'adesione effettiva. La convergenza economica è al centro di tali benefici. Attualmente la convergenza della Moldova in termini di prodotto interno lordo pro capite espresso in standard di potere d'acquisto rimane bassa, attestandosi al 29 % della media dell'Unione, e non sta progredendo in maniera sufficientemente rapida. Anche il contributo della diaspora moldova dovrebbe essere ritenuto importante per lo sviluppo sociale ed economico della Moldova.
- (6) Avviati i negoziati di adesione a giugno 2024, è importante fornire il sostegno necessario al percorso di adesione della Moldova. Inoltre, è importante che il sostegno sia portato a un livello comparabile a quello di altri paesi candidati con cui sono in corso negoziati di adesione e che sia garantita la disponibilità di risorse commisurate.
- (7) L'attuazione del piano di crescita per la Moldova richiede congrui finanziamenti nel contesto di un nuovo strumento di finanziamento specifico («strumento») per assistere il paese nell'attuazione delle riforme a favore della crescita economica sostenibile e del conseguimento di progressi sulle questioni fondamentali.
- (8) Alla luce dell'iniqua guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, che ha avuto un impatto profondo sulla sicurezza e sull'economia della Moldova e sui mezzi di sussistenza dei suoi cittadini, come pure degli attacchi ibridi in corso e senza precedenti che hanno per obiettivo il paese e le sue istituzioni democratiche, lo strumento dovrebbe essere inteso a fornire sostegno alla Moldova nell'affrontare sfide importanti, in particolare per quanto riguarda

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 marzo 2025.



l'economia, l'energia, le filiere alimentari e le catene del valore. È opportuno che lo strumento fornisca sostegno alla Moldova in modo tempestivo e permetta al paese di rafforzare la sua resilienza contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri rivolte alla sua sovranità, ai suoi processi democratici e alle sue istituzioni.

- (9) Per conseguire gli obiettivi del piano di crescita per la Moldova, è opportuno prestare particolare attenzione, per quanto riguarda i settori di investimento, a quelli che possono fungere da moltiplicatori fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico: connettività, infrastrutture, compresi i trasporti sostenibili, decarbonizzazione, energia, transizioni verde e digitale, agricoltura e industria alimentare, sviluppo rurale, nonché istruzione, partecipazione al mercato del lavoro e sviluppo delle competenze, con particolare attenzione ai bambini e ai giovani e al miglioramento del tenore di vita in tutto il paese.
- (10) Lo strumento dovrebbe basarsi sull'agenda di associazione con la Moldova e sui lavori del piano economico e di investimenti per il partenariato orientale in Moldova, il quale ha guidato gli investimenti in settori critici quali la connettività, l'efficienza energetica e la sicurezza energetica, evitando nel contempo gli attivi non recuperabili, lo sviluppo dell'imprenditoria e la competitività. Il miglioramento dell'accesso al mercato unico dell'Unione, attraverso l'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondita, il miglioramento delle infrastrutture e la partecipazione ai programmi e alle politiche dell'Unione, in subordine all'allineamento della Moldova alle pertinenti norme del mercato unico dell'Unione, apporteranno benefici socioeconomici immediati e tangibili.
- (11) Le infrastrutture di trasporto sostenibili sono essenziali per migliorare la connettività tra la Moldova e l'Unione e dovrebbero contribuire all'integrazione della Moldova nella rete di trasporto dell'Unione. Nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) riveduta la Commissione ha esteso alla Moldova il corridoio europeo di trasporto Mar Baltico – Mar Nero – Mar Egeo. La TEN-T è il riferimento per il finanziamento di infrastrutture di trasporto sostenibili, compresi i mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente come le ferrovie, e la digitalizzazione dei trasporti. I progetti infrastrutturali e le interconnessioni in materia di energia a livello transfrontaliero con gli Stati membri e i partner dell'allargamento dell'Unione sono essenziali per la sicurezza energetica regionale e l'integrazione nell'Unione.
- (12) Lo strumento dovrebbe sostenere gli investimenti e le riforme che promuovono il percorso della Moldova verso la trasformazione digitale dell'economia e della società, in linea con la visione dell'Unione per il 2030 presentata nella comunicazione della Commissione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», che promuove un'economia digitale inclusiva a vantaggio di tutti i cittadini. Lo strumento dovrebbe adoperarsi per agevolare il conseguimento, da parte della Moldova, degli obiettivi generali e dei traguardi digitali per quanto riguarda l'Unione. Come indicato dalla Commissione nella sua comunicazione del 15 giugno 2023, dal titolo «Attuazione del pacchetto di strumenti per la cibersecurity del 5G», il pacchetto di strumenti per la cibersecurity del 5G dovrebbe costituire il riferimento per i finanziamenti dell'Unione volti a garantire la sicurezza, la resilienza e la protezione dell'integrità dei progetti di infrastrutture digitali nella regione.
- (13) Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere erogato per conseguire obiettivi generali e specifici, sulla base di criteri stabiliti e con condizioni di pagamento chiare. Tali obiettivi generali e specifici dovrebbero essere perseguiti in modo sinergico. Lo strumento dovrebbe sostenere il processo di allargamento accelerando l'allineamento ai valori, alle disposizioni legislative, alle regole, alle norme alle politiche e alle prassi dell'Unione («acquis») in vista dell'adesione alla stessa, nonché accelerare la progressiva integrazione della Moldova con il mercato unico dell'Unione, come pure la sua convergenza socioeconomica con l'Unione. Lo strumento dovrebbe parimenti favorire le relazioni di buon vicinato.
- (14) Oltre a promuovere la convergenza socioeconomica, lo strumento dovrebbe contribuire ad accelerare le riforme relative agli elementi fondamentali del processo di allargamento, come lo Stato di diritto, i diritti fondamentali, tra cui i diritti dei rifugiati, delle persone appartenenti a minoranze, comprese le minoranze nazionali e i rom, nonché i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI). Dovrebbe inoltre migliorare il funzionamento delle istituzioni democratiche e delle pubbliche amministrazioni; gli appalti pubblici, il controllo degli aiuti di Stato e la gestione delle finanze pubbliche; la lotta a tutte le forme di corruzione e criminalità organizzata; l'offerta educativa e formativa, nonché le politiche in materia di occupazione; la transizione verde e gli obiettivi climatici e ambientali del paese.
- (15) Lo strumento dovrebbe aiutare la Moldova a prepararsi all'adesione all'Unione secondo la metodologia di allargamento esistente.
- (16) Lo strumento dovrebbe integrare il dialogo economico e finanziario esistente senza comprometterne l'ambito di applicazione, migliorando in tal modo l'integrazione economica e la preparazione alla sorveglianza multilaterale delle politiche economiche da parte dell'Unione.



- (17) Lo strumento dovrebbe promuovere i principi di efficacia dello sviluppo, rispettando l'addizionalità e la complementarità al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione e cercando di evitare duplicazioni e garantendo sinergie tra l'assistenza a norma del presente regolamento e altre forme di assistenza, compresi i pacchetti finanziari integrati composti da finanziamenti sia alle esportazioni che allo sviluppo, fornite dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi e da organizzazioni ed entità multilaterali e regionali. Il proseguimento della partecipazione della Moldova ad altri programmi di finanziamento dell'Unione è cruciale.
- (18) In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione dovrebbe adoperarsi affinché il parlamento moldovo, le autorità locali, conformemente al quadro giuridico nazionale moldovo, e i pertinenti portatori di interessi moldovi, tra cui le parti sociali e le organizzazioni della società civile, siano debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per consentire loro di svolgere un ruolo significativo durante la progettazione e l'attuazione dei programmi e dei relativi processi di monitoraggio.
- (19) È opportuno fornire assistenza tecnica e assistenza alla cooperazione transfrontaliera, a sostegno degli obiettivi dello strumento, nonché al fine di rafforzare le pertinenti capacità della Moldova di attuare il programma di riforma.
- (20) Lo strumento dovrebbe garantire la coerenza e il sostegno agli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione stabiliti all'articolo 21 TUE, compreso il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dovrebbe in particolare garantire la protezione e la promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto.
- (21) Lo strumento dovrebbe promuovere l'innovazione, la ricerca e la cooperazione tra le istituzioni accademiche e l'industria a sostegno delle transizioni verde e digitale, promuovendo le industrie locali con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese e alle start-up locali.
- (22) La Moldova dovrebbe dare prova di un impegno credibile a favore dei valori europei, anche allineandosi alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione, comprese le misure restrittive adottate dall'Unione.
- (23) Nell'attuare lo strumento è opportuno tenere conto dell'autonomia strategica dell'Unione, nonché degli interessi strategici dell'Unione e dei suoi Stati membri e dei valori su cui si fonda l'Unione.
- (24) Le attività nel quadro dello strumento dovrebbero sostenere i progressi verso il rispetto delle norme sociali, climatiche e ambientali dell'Unione, degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, e non dovrebbero contribuire al degrado ambientale o arrecare danni all'ambiente o al clima. Le misure finanziate nell'ambito dello strumento dovrebbero essere in linea con il piano nazionale per l'energia e il clima della Moldova, con il relativo contributo determinato a livello nazionale e con l'ambizione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Lo strumento dovrebbe contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici e alla capacità di adattamento ai loro effetti negativi, nonché a promuovere la resilienza climatica. In particolare, i finanziamenti nell'ambito dello strumento dovrebbero promuovere la transizione verso un'economia decarbonizzata, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e circolare.
- (25) L'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere guidata dai principi di uguaglianza e non discriminazione, elaborati nelle strategie dell'Unione dell'uguaglianza. Dovrebbe promuovere e far progredire la parità e l'integrazione di genere, garantire una partecipazione significativa delle donne ai processi decisionali e l'emancipazione di donne e ragazze nonché tutelare e promuovere il progresso e il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte di tutte le donne e le ragazze, come anche prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, tenendo conto dei piani d'azione dell'UE sulla parità di genere, delle conclusioni del Consiglio e delle convenzioni internazionali pertinenti. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del pilastro europeo dei diritti sociali, anche per quanto riguarda la protezione dei minori e i diritti dei lavoratori. L'attuazione dello strumento dovrebbe essere in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo e garantire l'accessibilità dei suoi investimenti e dell'assistenza tecnica, in linea con la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾.

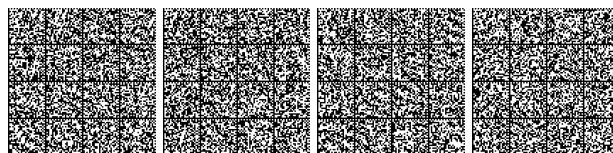
(2) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj>).



- (26) Rispecchiando il Green Deal europeo quale strategia di crescita sostenibile dell'Europa e l'importanza di affrontare gli obiettivi in materia di clima e biodiversità in linea con gli impegni dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea ⁽³⁾, lo strumento dovrebbe contribuire al conseguimento di un obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici e il 7,5 % nel 2024 e il 10 % nel 2026 e 2027 agli obiettivi in materia di biodiversità. Almeno il 37 % del sostegno finanziario non rimborsabile, copertura compresa, erogato per i progetti di investimento approvati nell'ambito della piattaforma d'investimento per il vicinato - una delle piattaforme regionali d'investimento di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ - dovrebbe essere destinato agli obiettivi climatici. Tale importo dovrebbe essere calcolato utilizzando i marcatori di Rio, conformemente all'obbligo di comunicare all'OCSE i finanziamenti internazionali dell'UE per il clima, nonché agli obblighi derivanti da altri accordi o quadri internazionali. Già nel giugno 2025 i coefficienti climatici dell'UE, applicabili a tutti i programmi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e stabiliti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Climate Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 Multiannual Financial Framework» (Architettura dell'integrazione delle questioni in materia di clima nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027), saranno applicati anche alla spesa per il clima nell'ambito della rubrica 6 del QFP («Vicinato e resto del mondo»). Lo strumento si allineerà all'approccio di altri strumenti della rubrica 6 al fine di garantire una rendicontazione coerente in materia di clima in Moldova. Lo strumento dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e il principio «non arrecare un danno significativo».
- (27) I progetti sono approvati nell'ambito della piattaforma d'investimento per il vicinato previa valutazione da parte della Commissione e previo parere positivo degli Stati membri in seno al comitato di gestione della piattaforma stessa.
- (28) La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e la Moldova, dovrebbe garantire la conformità, la coerenza e la complementarità, maggiore trasparenza e responsabilizzazione nell'erogazione dell'assistenza, anche attuando adeguati sistemi di controllo interno e politiche antifrode. Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere subordinato ai prerequisiti secondo cui la Moldova rispetti e sostenga meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, elezioni libere e regolari, media liberi, indipendenti e pluralistici, un sistema giudiziario indipendente, così come lo Stato di diritto, nonché garantisca il rispetto di tutti gli obblighi in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
- (29) È opportuno che lo strumento sia sostenuto con risorse provenienti dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI – Europa globale), principalmente attingendo alla dotazione finanziaria per il vicinato orientale, a concorrenza di 520 milioni di EUR in sostegno non rimborsabile e per un importo massimo di 1 500 milioni di EUR in prestiti per il periodo 2025-2027. Dovrebbero rientrare nel sostegno non rimborsabile la copertura del 9 % richiesta per prestiti corrispondenti a 135 milioni di EUR, il sostegno apportato dall'Unione ai progetti approvati nell'ambito della piattaforma d'investimento per il vicinato di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento e il sostegno complementare, compresi il sostegno alle organizzazioni della società civile e l'assistenza tecnica. È opportuno finanziare il sostegno non rimborsabile attingendo alla dotazione assegnata al programma geografico per il vicinato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947. Salvo diversa indicazione nel presente regolamento dovrebbero applicarsi tutte le disposizioni del regolamento (UE) 2021/947.
- (30) È opportuno che le decisioni di svincolo dei fondi di cui all'articolo 19, paragrafo 3, riguardo al sostegno sotto forma di prestito siano adottate nel periodo che intercorre dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2029. La data indicata come termine finale tiene conto del tempo necessario alla Commissione per valutare il rispetto delle condizioni di pagamento del caso e per adottare la conseguente decisione di svincolo dei fondi.
- (31) Al fine di massimizzare l'effetto leva del sostegno finanziario dell'Unione per attrarre investimenti supplementari e garantire il controllo dell'Unione sulla spesa, gli investimenti a sostegno del programma di riforma dovrebbero essere attuati attraverso la piattaforma d'investimento per il vicinato. La Moldova dovrebbe mettere almeno il 25 % dell'importo del prestito erogato a disposizione di progetti di investimento approvati nell'ambito della piattaforma d'investimento per il vicinato. Tale percentuale si aggiunge al sostegno non rimborsabile fornito dall'Unione per tali progetti.

⁽³⁾ Accordo Interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2020/1222/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj>).



- (32) La passività finanziaria derivante dai prestiti dello strumento non dovrebbe essere computata nell'importo della garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/947.
- (33) Al presente regolamento dovrebbero applicarsi le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole, stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾ («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio in gestione diretta e indiretta, attraverso sovvenzioni, appalti, assistenza finanziaria, operazioni di finanziamento misto e rimborso di esperti esterni, e disciplinano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari.
- (34) Dovrebbero essere previste, se del caso, restrizioni in materia di ammissibilità nelle procedure di aggiudicazione nell'ambito dello strumento in ragione della natura specifica dell'attività o quando l'attività incide sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.
- (35) Al fine di garantire l'attuazione efficiente dello strumento, compresa l'agevolazione dell'integrazione della Moldova nelle catene del valore europee, tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito dello strumento dovrebbero avere origine da Stati membri, dalla Moldova, da paesi candidati, e da parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e da paesi che forniscono alla Moldova un livello di sostegno paragonabile a quello fornito dall'Unione, tenendo conto delle dimensioni della loro economia, e per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna in Moldova, tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi.
- (36) È opportuno concludere un accordo sullo strumento con la Moldova al fine di stabilire i principi della cooperazione finanziaria tra l'Unione e la Moldova e specificare i meccanismi necessari relativi al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento, le norme in materia di imposte, dazi e oneri e le misure destinate a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi. Di conseguenza, con la Moldova dovrebbe essere concluso anche un accordo di prestito che stabilisca disposizioni specifiche per la gestione e l'attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti. Sia l'accordo sullo strumento che l'accordo di prestito dovrebbero essere trasmessi, simultaneamente e senza ritardi, al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (37) L'accordo sullo strumento dovrebbe imporre alla Moldova di garantire, conformemente ai principi dell'Unione sulla protezione dei dati e alle norme applicabili in materia, la raccolta e l'accessibilità di dati adeguati sulle persone e le entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione del programma di riforma, comprese informazioni riguardanti la titolarità effettiva.
- (38) L'attuazione dello strumento dovrebbe essere sostenuta dal programma di riforma, che dovrebbe fornire un quadro per stimolare la crescita socioeconomica sostenibile e inclusiva, chiaramente articolato e allineato con i requisiti di adesione all'Unione e con i principi fondamentali del processo di allargamento. Il programma di riforma fungerà da quadro generale per il conseguimento degli obiettivi dello strumento. Il programma di riforma dovrebbe essere elaborato in stretta consultazione con il parlamento moldovo e con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, e i loro contributi dovrebbero trovarvi riscontro. La Moldova dovrebbe, se del caso e conformemente al suo quadro giuridico nazionale, adoperarsi per garantire l'impegno e la consultazione delle autorità locali. L'erogazione del sostegno dell'Unione dovrebbe essere subordinata al rispetto delle condizioni di pagamento e a progressi misurabili nell'attuazione delle riforme stabilite nel programma di riforma, valutati e approvati ufficialmente dalla Commissione. Lo svincolo dei fondi dovrebbe essere strutturato di conseguenza, rispecchiando gli obiettivi dello strumento.
- (39) Il programma di riforma dovrebbe includere misure di riforma e settori di investimento prioritari mirati, insieme alle condizioni di pagamento sotto forma di tappe qualitative o quantitative misurabili che indicano progressi soddisfacenti o il completamento di tali misure e a un calendario per l'attuazione di tali misure. Il programma di riforma dovrebbe inoltre includere un elenco indicativo dei progetti di investimento di cui è prevista l'attuazione nell'ambito della piattaforma d'investimento per il vicinato. Il conseguimento di tali tappe dovrebbe essere programmato entro il 31 dicembre 2027, anche se il completamento complessivo delle misure cui tali tappe si riferiscono dovrebbe poter estendersi oltre il 2027, ma non oltre il 31 dicembre 2028. Il programma di riforma dovrebbe includere una spiegazione del sistema predisposto dalla Moldova per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, la corruzione, compresa la corruzione ad alto livello, la frode e i conflitti di interessi

(9) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).



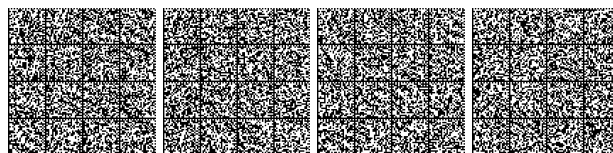
nell'utilizzo dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e le modalità per evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione, così come di altri donatori.

- (40) Il programma di riforma dovrebbe includere una spiegazione delle modalità con cui le misure dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali, nonché al rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» e alla trasformazione digitale.
- (41) Le misure previste nel contesto del programma di riforma dovrebbero contribuire a migliorare l'efficienza del sistema di gestione e di controllo delle finanze pubbliche e l'efficacia del sistema di controllo degli aiuti di Stato, nonché a prevenire il riciclaggio, l'elusione e l'evasione fiscali, la frode e la criminalità organizzata, al fine di garantire condizioni eque per tutte le imprese. È opportuno che il programma di riforma descriva sia tali sistemi sia le tappe specifiche relative al capitolo di negoziato 32, in modo da aiutare la Moldova ad allineare alle norme dell'Unione gli obblighi di audit e di controllo. Laddove la richiesta di svincolo dei fondi preveda una tappa relativa al capitolo di negoziato 32, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, la Commissione non dovrebbe adottare una decisione che autorizza lo svincolo dei fondi a meno che non valuti positivamente tale tappa.
- (42) Il programma di riforma dovrebbe comprendere indicatori per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici dello strumento di cui al presente regolamento. Tali indicatori dovrebbero basarsi su indicatori concordati a livello internazionale. Gli indicatori dovrebbero inoltre essere coerenti per quanto possibile con gli indicatori chiave di prestazione inclusi nella decisione di esecuzione della Commissione che approva i programmi di riforma per i Balcani occidentali a norma del regolamento (UE) 2024/1449 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e nel quadro di misurazione dei risultati dell'EFSD+. Gli indicatori dovrebbero essere pertinenti, accettati, credibili, semplici e solidi.
- (43) La Commissione dovrebbe valutare il programma di riforma sulla base dell'elenco di criteri di cui al presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'approvazione del programma di riforma. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽⁸⁾ e del ruolo del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), se del caso.
- (44) È opportuno che il programma di lavoro ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario, adottato in conformità delle applicabili disposizioni del regolamento (UE) 2021/947, contempli gli importi finanziati dalla dotazione assegnata al programma geografico per il vicinato in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947.
- (45) Data l'esigenza di flessibilità nell'attuazione dello strumento, dovrebbe essere prevista la possibilità che la Moldova presenti alla Commissione una richiesta motivata di modifica della decisione di esecuzione, qualora il programma di riforma, comprese le condizioni di pagamento pertinenti, non possa più essere realizzato, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive. La Moldova dovrebbe poter presentare una richiesta motivata di modifica del programma di riforma, anche proponendo addenda, se del caso. La Commissione dovrebbe poter modificare la decisione di esecuzione.
- (46) Dovrebbe essere possibile erogare sostegno finanziario al programma di riforma sotto forma di prestito. Date le necessità di finanziamento della Moldova è opportuno organizzare l'assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 224 del regolamento finanziario e ivi istituita come metodo di finanziamento unico, che dovrebbe migliorare la liquidità delle obbligazioni dell'Unione, come pure l'attrattiva e l'efficacia in termini di costi dell'emissione di titoli dell'Unione.
- (47) È opportuno concedere prestiti alla Moldova a condizioni estremamente agevolate con una durata massima di 40 anni e non iniziare il rimborso del capitale prima del 2034.
- (48) Considerando che i rischi finanziari associati al sostegno alla Moldova sotto forma di prestiti dello strumento sono comparabili ai rischi finanziari associati alle operazioni di prestito in forza del regolamento (UE) 2021/947, la copertura della passività finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento dovrebbe essere costituita a un tasso del 9 %, in linea con l'articolo 214 del regolamento finanziario, e il finanziamento della copertura dovrebbe provenire dalla dotazione assegnata al programma geografico per il vicinato in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2024/1449 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali (GU L, 2024/1449, 24.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1449/oj>).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

⁽⁸⁾ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj>).



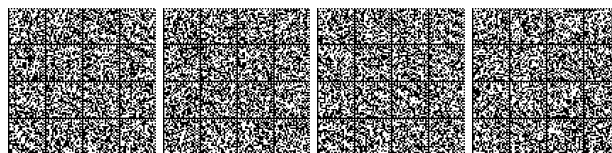
- (49) Il tasso di copertura della passività finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento dovrebbe essere fissato al 9 % ed essere riesaminato almeno ogni tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 31, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento (UE) 2021/947.
- (50) Affinché le sia garantita la disponibilità di finanziamenti di avviamento per l'attuazione delle prime riforme, la Moldova dovrebbe avere accesso a un massimo del 18 % dell'importo totale previsto dallo strumento, previa deduzione del sostegno complementare, compresi il sostegno alle organizzazioni della società civile e l'assistenza tecnica, e della copertura per i prestiti, sotto forma di prefinanziamento, subordinatamente alla disponibilità di fondi e al rispetto dei prerequisiti per beneficiare del sostegno dello strumento.
- (51) È importante garantire flessibilità e programmabilità nel fornire sostegno dell'Unione alla Moldova. È opportuno che la Moldova presenti a cadenza semestrale una richiesta debitamente motivata di svincolo dei fondi, al più tardi due mesi dopo le indicazioni del calendario del previsto conseguimento delle tappe stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma di riforma. A tal fine i fondi nell'ambito dello strumento dovrebbero essere svincolati secondo un calendario semestrale fisso, subordinatamente alla loro disponibilità, sulla base di una richiesta di svincolo presentata dalla Moldova e previa verifica da parte della Commissione del rispetto soddisfacente tanto delle condizioni generali relative alla stabilità macrofinanziaria, alla sana gestione delle finanze pubbliche, alla trasparenza e al controllo del bilancio quanto alle condizioni di pagamento pertinenti. Qualora una condizione di pagamento non sia soddisfatta secondo il calendario indicativo stabilito nella decisione di esecuzione che approva il programma di riforma, la Commissione potrebbe rifiutare in tutto o in parte lo svincolo dei fondi corrispondente a tale condizione, seguendo una metodologia di pagamenti parziali. Lo svincolo dei fondi corrispondenti trattenuti potrebbe aver luogo durante il successivo intervallo per lo svincolo dei fondi e fino a dodici mesi dopo il termine originario stabilito nel calendario indicativo, purché le condizioni di pagamento siano state soddisfatte. Nel primo anno di attuazione tale termine dovrebbe essere prorogato a 24 mesi dalla valutazione iniziale negativa.
- (52) In deroga all'articolo 116, paragrafi 2 e 5, del regolamento finanziario, è opportuno fissare il termine di pagamento per i contributi al bilancio dello Stato a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione alla Moldova ed escludere il pagamento di interessi di mora da parte della Commissione alla Moldova.
- (53) La Commissione dovrebbe fornire, su richiesta del Parlamento europeo nel quadro della procedura di discharge, informazioni dettagliate sull'esecuzione del bilancio dell'Unione nell'ambito dello strumento, in particolare per quanto riguarda gli audit effettuati, comprese le carenze individuate e le misure correttive intraprese, e per quanto riguarda i progetti approvati nel quadro della piattaforma d'investimento per il vicinato, compresi, se del caso, l'importo del cofinanziamento moldovo nonché altre fonti di contributo, anche provenienti da altri strumenti di finanziamento dell'Unione.
- (54) Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE e dell'articolo 215 TFUE, nessun fondo e nessuna risorsa economica dovrebbero essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio. Tali entità designate, e quelle da esse detenute o controllate, non dovrebbero pertanto essere sostenute dallo strumento.
- (55) Nell'interesse della trasparenza e della responsabilità, la Moldova dovrebbe pubblicare i dati relativi ai destinatari finali che ricevono importi di finanziamento superiori all'equivalente di 50 000 EUR cumulativamente durante l'attuazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito dello strumento.
- (56) In conformità del regolamento (finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95⁽¹⁰⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96⁽¹¹⁾ e (UE) 2017/1939⁽¹²⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine di irregolarità, frodi, corruzione, conflitti di interesse, doppio finanziamento, e al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).

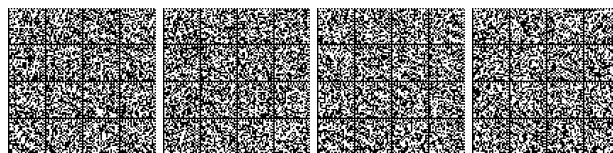
⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj>).

⁽¹¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj>).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).



- (57) In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe essere in condizione di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.
- (58) In conformità dell'articolo 129 del regolamento finanziario, i diritti necessari e l'accesso dovrebbero essere concessi alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti e, se del caso, alla Procura europea (EPPO), anche dai terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione.
- (59) La Commissione dovrebbe garantire che nell'ambito dello strumento siano efficacemente tutelati gli interessi finanziari dell'Unione. Considerata la lunga casistica di assistenza finanziaria erogata alla Moldova anche in regime di gestione indiretta e tenendo conto del graduale allineamento del paese alle norme e alle prassi dell'Unione in materia di controllo interno, la Commissione dovrebbe fare affidamento in larga misura sul funzionamento dei sistemi moldovi di controllo interno e di prevenzione delle frodi. In particolare, la Commissione e l'OLAF e, ove del caso, l'EPPO dovrebbero essere informati senza indugio in merito a tutti i casi sospetti di irregolarità, frode, corruzione e conflitti di interesse che incidono sull'esecuzione dei fondi nell'ambito dello strumento.
- (60) Inoltre la Moldova dovrebbe comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e la dovrebbe tenere al corrente dell'andamento delle procedure amministrative o giudiziarie. Per garantire l'allineamento con le buone prassi invalse negli Stati membri, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.
- (61) La Moldova dovrebbe istituire un sistema di monitoraggio che confluisca in una relazione semestrale sul rispetto delle condizioni di pagamento del suo programma di riforma che accompagni la richiesta semestrale di svincolo di fondi. La Moldova dovrebbe raccogliere dati e informazioni che consentano di prevenire, individuare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interesse in relazione alle misure sostenute dallo strumento, nonché fornire accesso a tali dati e informazioni.
- (62) La Commissione dovrebbe fare in modo che siano predisposti chiari meccanismi di monitoraggio e valutazione indipendente per garantire responsabilità e trasparenza effettive nell'esecuzione del bilancio dell'Unione e al fine di assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
- (63) È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
- (64) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dello strumento una volta completato.
- (65) La Moldova dovrebbe sostenere media liberi, indipendenti e pluralistici che rafforzino e promuovano la comprensione dei valori dell'Unione, nonché dei benefici e degli obblighi derivanti dalla potenziale adesione all'Unione, intraprendendo nel contempo azioni decisive in termini di lotta contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri. Dovrebbe inoltre garantire una comunicazione pubblica proattiva, chiara e coerente, anche in merito al sostegno dell'Unione. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero rendere nota in modo attivo l'origine dei finanziamenti dell'Unione e garantirne la visibilità, in linea con il manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE.
- (66) L'attuazione dello strumento dovrebbe inoltre essere accompagnata da un rafforzamento della comunicazione strategica e della diplomazia pubblica per promuovere i valori dell'Unione e sottolineare il valore aggiunto del sostegno dell'Unione e il modo in cui lo strumento va a vantaggio dei cittadini della Moldova.
- (67) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (68) Al fine di fornire finanziamenti alla Moldova in tempo utile senza ulteriori ritardi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce lo strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova (Moldova) per il periodo 2025-2027 («strumento»).
2. Lo strumento fornisce assistenza alla Moldova per la realizzazione di riforme connesse all'Unione, in particolare riforme socioeconomiche inclusive e sostenibili e riforme riguardanti i fondamenti del processo di allargamento, allineate ai valori dell'Unione, nonché investimenti ai fini dell'attuazione del programma di riforma della Moldova.
3. Salvo diversamente specificato nel presente regolamento, all'attuazione dello strumento si applica il regolamento (UE) 2021/947.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «accordo sullo strumento»: un accordo concluso tra la Commissione e la Moldova che stabilisce i principi della loro cooperazione finanziaria a norma del presente regolamento; tale accordo costituisce una convenzione di finanziamento ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento finanziario;
- 2) «quadro della politica di allargamento»: il quadro politico generale per l'attuazione del presente regolamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, comprendente la metodologia di allargamento riveduta, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con la Moldova, i quadri negoziali che disciplinano i negoziati di adesione con i paesi candidati, ove applicabile, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni pertinenti della Commissione, comprese, se del caso, quelle sullo Stato di diritto, e le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;
- 3) «accordo di prestito»: l'accordo concluso tra l'Unione e la Moldova che stabilisce le condizioni del sostegno sotto forma di prestito nell'ambito dello strumento;
- 4) «programma di riforma»: una serie completa, coerente e prioritaria di riforme mirate e settori di investimento prioritari in Moldova, comprese le condizioni di pagamento che indicano progressi soddisfacenti o il completamento di misure connesse, e un calendario indicativo per la loro attuazione;
- 5) «misure»: le riforme e gli investimenti stabiliti nel programma di riforma di cui al capo III;
- 6) «condizioni di pagamento»: le condizioni per lo svincolo di fondi sotto forma di tappe qualitative o quantitative osservabili e misurabili che la Moldova deve attuare, come stabilito nel programma di riforma a norma del capo III;
- 7) «operazione di finanziamento misto»: un'operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti finanziari pubblici, comprese agenzie per il credito all'esportazione, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
- 8) «destinatario finale»: una persona o un'entità che riceve finanziamenti nell'ambito dello strumento; per la parte dei fondi messa a disposizione come assistenza finanziaria, per «destinatario finale» si intende la tesoreria moldova; per la parte dei fondi messa a disposizione attraverso la piattaforma d'investimento per il vicinato, per «destinatario finale» si intende il contraente o subcontraente che esegue il progetto di investimento;



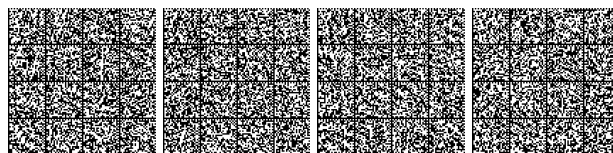
- 9) «non arrecare un danno significativo»: non sostenere o non svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾;
- 10) «piattaforma d'investimento per il vicinato»: una delle piattaforme regionali d'investimento di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/947.

Articolo 3

Obiettivi dello strumento

1. Gli obiettivi generali dello strumento sono:
- a) sostenere il processo di allargamento accelerando l'allineamento ai valori, alle disposizioni legislative, alle regole, alle norme, alle politiche e alle prassi dell'Unione («acquis») attraverso l'adozione e l'attuazione di riforme in vista della futura adesione all'Unione;
 - b) sostenere la progressiva integrazione della Moldova nel mercato unico dell'Unione;
 - c) accelerare la convergenza socioeconomica dell'economia moldova con l'Unione;
 - d) promuovere le relazioni di buon vicinato con gli Stati membri e i partner dell'allargamento dell'Unione, nonché i contatti interpersonali.
2. Gli obiettivi specifici dello strumento sono:
- a) rafforzare ulteriormente gli elementi fondamentali del processo di allargamento, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, il funzionamento delle istituzioni democratiche, anche in termini di depolarizzazione, e la pubblica amministrazione e soddisfare i criteri economici; ciò comprende: promuovere un sistema giudiziario indipendente, rafforzare la sicurezza e la stabilità, potenziare la lotta contro la frode e tutte le forme di corruzione, compresi la corruzione ad alto livello, l'influenza degli oligarchi e il nepotismo, la criminalità organizzata, la criminalità transfrontaliera e il riciclaggio, nonché il finanziamento del terrorismo, l'evasione fiscale, la frode fiscale e l'elusione fiscale; rafforzare l'osservanza del diritto internazionale; rafforzare la libertà e l'indipendenza dei media e la libertà delle istituzioni accademiche; combattere l'incitamento all'odio; creare un contesto favorevole alla società civile, favorendo il dialogo sociale; promuovere la parità di genere, l'integrazione della dimensione di genere e l'emancipazione di donne e ragazze, promuovere i diritti dell'infanzia, la non discriminazione e la tolleranza; per garantire e rafforzare il rispetto dei diritti dei rifugiati e delle persone appartenenti a minoranze, comprese le minoranze nazionali e i rom, nonché dei diritti delle persone LGBTI;
 - b) progredire verso il pieno allineamento della Moldova alla PESC dell'Unione, comprese le misure restrittive dell'Unione;
 - c) contribuire ad attenuare le sfide poste dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e dai tentativi di destabilizzare la Moldova, contrastare la disinformazione, le minacce ibride e la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, in particolare da parte della Russia, nei confronti della sovranità, dei processi democratici e delle istituzioni della Moldova, nonché nei confronti dell'Unione e dei suoi valori;
 - d) progredire verso l'armonizzazione delle politiche in materia di visti con l'Unione;
 - e) consolidare l'efficacia della pubblica amministrazione, sviluppare le capacità moldove e investire nel personale amministrativo moldovo; garantire l'accesso alle informazioni, il controllo pubblico e il coinvolgimento della società civile nei processi decisionali; sostenere la trasparenza, la responsabilità, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli, anche per quanto riguarda i poteri di controllo e di indagine sulla distribuzione dei fondi pubblici e sull'accesso agli stessi, nonché nei settori della gestione delle finanze pubbliche, degli appalti pubblici e del controllo degli aiuti di Stato; appoggiare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale in Moldova;

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).



- f) accelerare la transizione della Moldova verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra e inclusiva, in grado di resistere alle pressioni concorrenziali del mercato unico dell'Unione, e verso un contesto di investimento stabile, e ridurre le dipendenze strategiche del paese diversificando le fonti di energia, anche grazie a migliori interconnessioni con gli Stati membri e i partner dell'allargamento dell'Unione, allo scopo di conseguire la sicurezza e l'indipendenza energetica;
- g) promuovere l'integrazione economica della Moldova con il mercato unico dell'Unione, in particolare attraverso un aumento dei flussi commerciali e di investimento e catene del valore resilienti;
- h) sostenere una più stretta integrazione con il mercato unico dell'Unione attraverso una connettività migliorata e sostenibile, in linea con le reti transeuropee, per rafforzare le relazioni di buon vicinato e i contatti interpersonali;
- i) accelerare la transizione verde inclusiva e sostenibile verso la neutralità climatica entro il 2050, conformemente all'accordo di Parigi e al Green Deal europeo, contemplando tutti i settori economici, in particolare l'agricoltura e l'energia, compresa la transizione verso un'economia decarbonizzata, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e circolare, assicurando nel contempo che gli investimenti rispettino il principio «non arrecare un danno significativo»;
- j) promuovere la trasformazione digitale e le competenze digitali come strumenti per favorire uno sviluppo sostenibile e una crescita inclusiva;
- k) dare slancio all'innovazione, alla ricerca e alla cooperazione tra le istituzioni accademiche e l'industria a sostegno delle transizioni verde e digitale, promuovendo le industrie locali con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese locali;
- l) dare impulso all'istruzione, alla formazione, alla riqualificazione e all'aggiornamento professionale di qualità a tutti i livelli, con particolare attenzione ai giovani, anche affrontando la disoccupazione giovanile, prevenendo la fuga di cervelli e sostenendo le comunità vulnerabili, rifugiati compresi, sostenendo le politiche per l'occupazione, compresi i diritti dei lavoratori, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, e contrastando la povertà;
- m) sostenere attività volte a migliorare la consapevolezza dei cittadini moldovi in merito ai vantaggi del processo di adesione all'Unione, anche attraverso campagne di comunicazione.

Articolo 4

Principi generali

1. La Commissione gestisce il sostegno offerto dallo strumento coerentemente con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell'accordo di associazione UE-Moldova e nella politica di allargamento dell'Unione.
2. La cooperazione nell'ambito dello strumento è fondata sulle esigenze e promuove i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire titolarità moldova delle priorità di sviluppo, con un'attenzione a una chiara condizionalità e a risultati tangibili, partenariati inclusivi con le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché trasparenza e responsabilità reciproca. Tale cooperazione si fonda sull'assegnazione e sull'uso efficaci ed efficienti delle risorse.
3. La fornitura di assistenza macrofinanziaria non rientra nell'ambito di applicazione dello strumento.
4. Il sostegno proveniente dallo strumento si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione e lo integra. Le attività ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra il medesimo costo e che siano assicurati una supervisione e un controllo di bilancio adeguati. La Commissione garantisce complementarità e sinergie tra lo strumento e altri programmi dell'Unione, al fine di evitare la duplicazione dell'assistenza e del finanziamento.
5. Per promuovere la complementarità, la coerenza e l'efficienza delle loro azioni, la Commissione e gli Stati membri cooperano e si adoperano per evitare la duplicazione dell'assistenza per e assicurare sinergie tra l'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento e le altre forme di assistenza, compresi pacchetti finanziari integrati composti da finanziamenti per l'esportazione e per lo sviluppo, fornita dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi, da organizzazioni e organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni internazionali e le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali, dalle agenzie e dai donatori non dell'Unione, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento



operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale. Tale coordinamento a livello locale comporta consultazioni regolari e tempestive e frequenti scambi di informazioni durante l'intera attuazione dello strumento.

6. Le attività nell'ambito dello strumento integrano e promuovono la democrazia, i diritti umani e l'uguaglianza di genere, si allineano progressivamente alle norme sociali, climatiche e ambientali dell'Unione, integrano la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, se del caso, la riduzione del rischio di catastrofi, la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità, anche attraverso, se appropriato, valutazioni di impatto ambientale, e favoriscono il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, promuovendo azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. Tali attività evitano gli attivi non recuperabili e applicano i principi di «non arrecare un danno significativo» e di «non lasciare indietro nessuno», nonché l'approccio relativo all'integrazione della sostenibilità sul quale poggia il Green Deal europeo. Almeno il 37 % del sostegno finanziario non rimborsabile, copertura compresa, erogato per i progetti di investimento approvati nell'ambito della piattaforma d'investimento per il vicinato dovrebbe essere destinato obiettivi climatici.

7. La Moldova e la Commissione provvedono affinché la parità di genere, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione del programma di riforma e dell'attuazione dello strumento. La Moldova e la Commissione adottano misure adeguate a prevenire qualsiasi discriminazione fondata sul genere, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. La Commissione riferisce in merito a tali misure nel contesto delle sue relazioni periodiche riguardanti i piani d'azione sulla parità di genere.

8. Lo strumento non sostiene attività o misure incompatibili con il piano nazionale per l'energia e il clima della Moldova, con il contributo della Moldova determinato a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi e con l'ambizione della Moldova di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, o attività o misure che promuovono investimenti a favore dei combustibili fossili o provocano effetti negativi significativi sull'ambiente, sul clima o sulla biodiversità, salvo laddove tali attività o misure siano strettamente necessarie per conseguire gli obiettivi dello strumento, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tenendo conto, al tempo stesso, di eventuali disposizioni transitorie e perseguendo una strategia energetica a medio e lungo termine volta a garantire la sicurezza energetica. Tali disposizioni transitorie sono accompagnate, se del caso, da misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali effetti negativi.

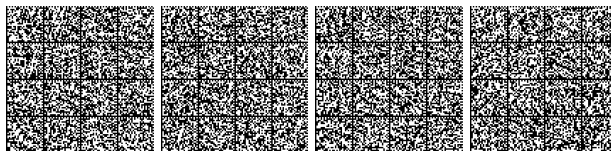
9. In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione si adopera per garantire, ove opportuno, il controllo democratico sotto forma di consultazione da parte del governo moldovo del parlamento della Moldova, delle autorità locali, conformemente al quadro giuridico nazionale moldovo, e dei pertinenti portatori di interessi, tra cui le parti sociali e la società civile, nonché i gruppi vulnerabili, i rifugiati e tutte le minoranze e le comunità, se del caso, in modo da consentire loro di partecipare alla progettazione e all'attuazione delle attività ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente strumento nonché ai relativi processi di monitoraggio, controllo e valutazione, a seconda dei casi. Tale consultazione cerca di rappresentare il pluralismo della società moldova. La Commissione assicura inoltre che la società civile moldova, comprese le organizzazioni non governative, possa segnalare direttamente alla Commissione eventuali irregolarità relative ai finanziamenti o ai destinatari finali mediante canali permanenti adeguati.

10. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e la Moldova, assicura l'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione del sostegno, anche promuovendo l'attuazione e il potenziamento dei sistemi di controllo interno e delle politiche antifrode. La Commissione mette a disposizione del pubblico informazioni sul volume e sulla destinazione del sostegno attraverso il quadro di valutazione dello strumento di cui all'articolo 24. La Moldova pubblica dati aggiornati sui destinatari finali che ricevono fondi dell'Unione per l'attuazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito dello strumento, come descritto all'articolo 20.

Articolo 5

Prerequisiti per il sostegno dell'Unione

1. L'erogazione del sostegno dello strumento è subordinata alla condizione che la Moldova difenda e rispetti meccanismi democratici effettivi, tra cui un sistema parlamentare multipartitico, elezioni libere e regolari, media liberi, indipendenti e pluralistici, un sistema giudiziario indipendente e lo Stato di diritto, e garantisca il rispetto di tutti gli obblighi in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.



2. La Commissione monitora il rispetto dei prerequisiti di cui al paragrafo 1 prima di svincolare i fondi, compresi i prefinanziamenti, a favore della Moldova nell'ambito dello strumento e per tutta la durata del sostegno fornito dallo strumento, tenendo debitamente conto del quadro della politica di allargamento. Nel processo di monitoraggio la Commissione tiene inoltre conto delle pertinenti raccomandazioni di organismi internazionali, quali il Consiglio d'Europa e la sua commissione di Venezia o l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

3. Qualora constati che alcuni dei prerequisiti di cui al paragrafo 1 non sono stati rispettati, la Commissione adotta di conseguenza una decisione e, in particolare, rifiuta lo svincolo dei fondi di cui all'articolo 19, a prescindere dal rispetto delle condizioni di pagamento di cui all'articolo 10. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua decisione.

CAPO II

FINANZIAMENTO E ATTUAZIONE

Articolo 6

Attuazione

1. Lo strumento è sostenuto con risorse dello NDICI – Europa globale a concorrenza di 520 milioni di EUR in sostegno non rimborsabile e per un importo massimo di 1 500 milioni di EUR in prestiti. L'importo destinato ai prestiti non costituisce parte dell'importo della garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/947.

2. Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 il sostegno non rimborsabile è finanziato attingendo alla dotazione assegnata al programma geografico per il vicinato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947. Rientrano in tale contesto la copertura di prestiti per un importo di 135 milioni di EUR, il sostegno apportato dall'Unione ai progetti approvati nell'ambito della piattaforma d'investimento per il vicinato di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e il sostegno complementare, compresi il sostegno alle organizzazioni della società civile e l'assistenza tecnica. Detti finanziamenti sono attuati in conformità del regolamento (UE) 2021/947.

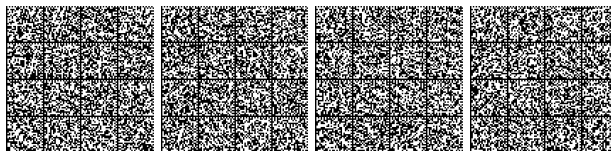
Le decisioni di svincolo dei fondi di cui all'articolo 19, paragrafo 3, riguardo al sostegno sotto forma di prestito sono adottate nel periodo che intercorre dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2029.

3. La Commissione gestisce l'assistenza dell'Unione coerentemente con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme previste nel programma di riforma. Tutti i fondi tranne il sostegno complementare di cui al paragrafo 2 e le risorse di cui al paragrafo 6 sono erogati in rate semestrali subordinatamente al completamento delle riforme necessarie secondo il calendario stabilito, concordato nel programma di riforma e approvato nella decisione di esecuzione della Commissione.

4. La Moldova mette almeno il 25 % del prestito erogato a disposizione di progetti di investimento approvati nell'ambito della piattaforma d'investimento per il vicinato, una delle piattaforme regionali d'investimento di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/947. L'accordo sullo strumento circostanza tale obbligo e i relativi principi e modalità di attuazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta la sospensione delle ulteriori operazioni nell'ambito dello strumento e il recupero dalla Moldova degli importi interessati, secondo quanto disposto all'articolo 19 del presente regolamento.

5. Il sostegno complementare è pari ad almeno il 20 % del sostegno finanziario non rimborsabile complessivo di cui al paragrafo 2.

6. Un importo al massimo dell'1 % del sostegno non rimborsabile di cui al paragrafo 2 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le azioni preparatorie, attività di monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, attività di formazione, consultazioni con le autorità moldove, conferenze, consultazioni delle autorità locali, conformemente al quadro giuridico nazionale moldovo, dei pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, attività di informazione e comunicazione, comprese attività di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui riguardano gli obiettivi dello strumento, le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese sostenute presso la sede centrale e la delegazione dell'Unione per il sostegno amministrativo e di coordinamento necessario per lo strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di attività di sostegno alla trasparenza e di altre attività, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti o dei programmi sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme e degli investimenti.



7. Al fine di massimizzare il sostegno internazionale, i donatori possono contribuire all'attuazione dello strumento mediante entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Articolo 7

Norme in materia di ammissibilità di persone ed entità, origine degli approvvigionamenti e dei materiali e restrizioni nell'ambito dello strumento

1. In deroga all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/947, la partecipazione alle procedure di appalto e di attribuzione di sovvenzioni per attività finanziate nell'ambito dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali e regionali e a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno dei seguenti paesi o alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede:

- a) Stati membri, Moldova, paesi candidati e parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
- b) paesi che forniscono alla Moldova un livello di sostegno paragonabile a quello fornito dall'Unione, tenendo conto delle dimensioni della loro economia, e per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna in Moldova.

2. L'accesso reciproco di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso per un periodo limitato di almeno un anno, se un paese riconosce l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito dello strumento.

La Commissione decide in merito all'accesso reciproco previa consultazione della Moldova.

3. Tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito dello strumento hanno origine da paesi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi. Si applicano inoltre le norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 6.

4. Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza, salvo nei casi in cui tali limitazioni siano fondate sulle norme di cui al paragrafo 6.

5. Per le attività cofinanziate congiuntamente da un'entità o attuate in gestione diretta o gestione indiretta con le entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario si applicano altresì le norme applicabili a tali entità oltre alle norme stabilite in virtù del presente articolo, comprese, se del caso, le restrizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo debitamente rispecchiate negli accordi di finanziamento e nei documenti contrattuali sottoscritti con tali entità.

6. Le norme di ammissibilità e le norme sull'origine degli approvvigionamenti e dei materiali di cui ai paragrafi 1 e 3 e le norme sulla cittadinanza delle persone fisiche di cui al paragrafo 4 possono essere oggetto di limitazioni riferite alla nazionalità, all'ubicazione geografica o alla natura dei soggetti giuridici che partecipano alle procedure di aggiudicazione, nonché all'origine geografica degli approvvigionamenti e dei materiali, se:

- a) le limitazioni sono imposte dalla natura specifica o dagli obiettivi dell'attività o della specifica procedura di aggiudicazione, o se tali limitazioni sono necessarie per l'efficace attuazione dell'attività;
- b) l'attività o le specifiche procedure di aggiudicazione incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione, dei suoi Stati membri o della Moldova, compresa la sicurezza, la resilienza e la tutela dell'integrità delle infrastrutture digitali, comprese le infrastrutture della rete 5G, dei sistemi di comunicazione e informazione e delle relative catene di approvvigionamento.

7. Gli offerenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in casi di urgenza o indisponibilità dei servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione delle norme di ammissibilità renda la realizzazione di un'attività impossibile o estremamente difficoltosa.

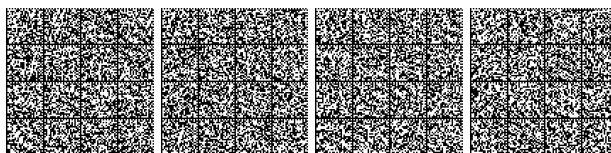


8. Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE e dell'articolo 215 TFUE, nessun fondo e nessuna risorsa economica sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, entità od organismi sottoposti a misure restrittive dell'Unione, o a loro vantaggio. Lo strumento non sostiene né direttamente né indirettamente tali persone e entità né le entità da esse detenute o controllate, neanche in veste di proprietari indiretti, subappaltatori nella catena di approvvigionamento o beneficiari apicali.

Articolo 8

Accordi particolari

1. La Commissione conclude con la Moldova un accordo sullo strumento per l'attuazione dello strumento, stabilendovi gli obblighi e le condizioni di pagamento per l'erogazione dei finanziamenti.
2. L'accordo sullo strumento è integrato da un accordo di prestito a norma dell'articolo 15, nel quale sono stabilite le disposizioni specifiche di gestione e attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti. L'accordo sullo strumento, compresa la relativa documentazione, è messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio simultaneamente e senza ritardo.
3. Il finanziamento è concesso alla Moldova dopo l'entrata in vigore dell'accordo sullo strumento e dell'accordo di prestito.
4. L'accordo sullo strumento e l'accordo di prestito conclusi con la Moldova dispongono l'adempimento degli obblighi imposti dall'articolo 129 del regolamento finanziario.
5. L'accordo sullo strumento stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie riguardanti:
 - a) l'impegno della Moldova a compiere progressi sostanziali verso un quadro giuridico solido per combattere le frodi e porre in essere sistemi di controllo più efficienti ed efficaci, compresi meccanismi adeguati per la protezione degli informatori, nonché meccanismi e misure volte a prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nonché intensificare la lotta contro il riciclaggio, la criminalità organizzata, l'utilizzo improprio di fondi pubblici, il finanziamento del terrorismo, l'elusione, la frode e l'evasione fiscale e altre attività illecite a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento;
 - b) le norme relative allo svincolo, al rifiuto dello svincolo e alla riduzione dei fondi a norma dell'articolo 19;
 - c) l'obbligo della Moldova, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, di mettere a disposizione parte dell'importo totale del prestito per progetti di investimento approvati nell'ambito della piattaforma d'investimento per il vicinato e le norme dettagliate a riguardo;
 - d) le attività connesse alla gestione, al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit nonché ai riesami dei sistemi, alle indagini, alle misure antifrode e alla cooperazione;
 - e) le norme in materia di rendicontazione alla Commissione circa l'eventualità e le modalità di soddisfacimento delle condizioni di pagamento di cui all'articolo 10;
 - f) le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all'articolo 27, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947;
 - g) le misure destinate effettivamente a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi e l'obbligo per le persone o i soggetti che attuano i fondi dell'Unione ai sensi del presente regolamento di notificare senza ritardo alla Commissione, all'OLAF e, se del caso, all'EPPO, i casi presunti o accertati di irregolarità, frode, corruzione e conflitti di interessi e altre attività illegali che incidono sui fondi erogati nell'ambito dello strumento, e il relativo seguito;
 - h) gli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, compresi norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte della Moldova e per l'accesso della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti e, se del caso, dell'EPPO a tali dati;
 - i) una procedura volta a garantire che le richieste di erogazione del sostegno sotto forma di prestito rientrino nell'importo di prestito disponibile, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;



- j) il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato in virtù dello strumento e di recuperare qualsiasi importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, speso per conseguire gli obiettivi dello strumento oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione o conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte della Moldova ovvero in caso di ribaltamento di tappe qualitative o quantitative o di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo sullo strumento;
- k) le norme e le procedure a disposizione della Moldova per la rendicontazione ai fini del monitoraggio dell'attuazione dello strumento e della valutazione del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;
- l) l'obbligo della Moldova di trasmettere per via elettronica alla Commissione i dati di cui all'articolo 20.

CAPO III

PROGRAMMA DI RIFORMA

Articolo 9

Presentazione dei programmi di riforme

1. Al fine di ricevere qualsiasi sostegno a norma del presente regolamento, la Moldova presenta alla Commissione un programma di riforma per il periodo 2025-2027 basato sui principi e obiettivi di fondo delle riforme socioeconomiche e delle riforme sulle questioni fondamentali stabiliti nell'accordo di associazione UE-Moldova, concordati nell'ambito della politica europea di vicinato e nel quadro della politica di allargamento.
2. Il programma di riforma fornisce un quadro generale per conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3, stabilendo le riforme che la Moldova deve intraprendere nonché i settori di investimento. Il programma di riforma comprende misure per l'attuazione delle riforme mediante un pacchetto globale e coerente. Nei settori degli elementi fondamentali del processo di allargamento, tra cui lo Stato di diritto, la lotta contro la corruzione, inclusa la corruzione ad alto livello, i diritti fondamentali e la libertà di espressione, il programma di riforma rispecchia le valutazioni contenute nel quadro della politica di allargamento.
3. Il programma di riforma è coerente con il più recente quadro di politica macroeconomica e di bilancio presentato alla Commissione nel contesto del dialogo economico e finanziario con l'Unione.
4. Il programma di riforma è coerente con le priorità di riforma individuate nel contesto del percorso di adesione della Moldova e con altri documenti pertinenti, con il contributo determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi e con l'ambizione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, e sostiene tali priorità.
5. Il programma di riforma rispetta i principi generali enunciati all'articolo 4.
6. Il programma di riforma è elaborato in modo inclusivo e trasparente, in consultazione con le parti sociali e le organizzazioni della società civile.
7. La Commissione invita la Moldova a presentare il programma di riforma entro il 24 giugno 2025. La Commissione, non appena lo riceve, trasmette il programma di riforma moldovo al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 10

Principi del finanziamento nel contesto del programma di riforma

1. Lo strumento fornisce incentivi per l'attuazione del programma di riforma fissando condizioni di pagamento sullo svincolo dei fondi. Tali condizioni di pagamento si applicano ai fondi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ad eccezione del sostegno complementare, compresi il sostegno alle organizzazioni della società civile e l'assistenza tecnica. Tali condizioni di pagamento assumono la forma di tappe qualitative o quantitative misurabili. Tali tappe rispecchiano i progressi compiuti nelle riforme socioeconomiche specifiche e nelle riforme sugli elementi fondamentali del processo di allargamento connessi al conseguimento dei diversi obiettivi dello strumento, di cui all'articolo 3, in linea con il quadro della politica di allargamento.



2. Il rispetto delle condizioni di pagamento di cui al paragrafo 1 comporta lo svincolo totale o parziale dei fondi, in funzione del loro grado di completamento.

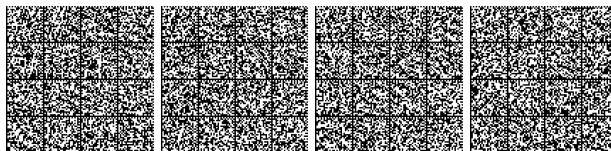
3. La stabilità macrofinanziaria, una sana gestione delle finanze pubbliche, la trasparenza e il controllo del bilancio sono condizioni generali per i pagamenti che devono essere soddisfatte ai fini di qualsiasi svincolo dei fondi.

I fondi nell'ambito dello strumento non sostengono attività o misure che compromettono la sovranità e l'integrità territoriale della Moldova.

Articolo 11

Contenuto del programma di riforma

1. Il programma di riforma presenta in particolare gli elementi seguenti, che sono motivati e giustificati:
 - a) misure che costituiscono una risposta coerente, globale e adeguatamente equilibrata agli obiettivi di cui all'articolo 3, compresi riforme strutturali, investimenti e misure volte a garantire il rispetto dei prerequisiti di cui all'articolo 5, se del caso;
 - b) una spiegazione del modo in cui le misure sono coerenti con i principi generali di cui all'articolo 4, nonché con i requisiti di cui all'articolo 9;
 - c) una spiegazione del modo in cui le misure dovrebbero rafforzare ulteriormente gli elementi fondamentali del processo di allargamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), compresi lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la lotta contro la corruzione;
 - d) un elenco indicativo dei progetti e dei programmi di investimento destinati ad essere discussi e approvati nell'ambito della piattaforma d'investimento per il vicinato, compresi il rispettivo volume complessivo di investimento e le scadenze previste per l'attuazione;
 - e) una spiegazione della proporzione in cui le misure contribuiranno, secondo le previsioni, agli obiettivi climatici e ambientali, e la loro compatibilità col principio «non arrecare un danno significativo»;
 - f) una spiegazione della proporzione in cui le misure contribuiranno, secondo le previsioni, alla trasformazione digitale;
 - g) una spiegazione della proporzione in cui si prevede che le misure contribuiscano agli obiettivi di istruzione, formazione e occupazione e agli obiettivi sociali;
 - h) una spiegazione della portata con cui le misure sono in grado di contribuire alla parità di genere e all'emancipazione delle donne e delle ragazze, nonché alla promozione dei diritti delle donne e delle ragazze;
 - i) per le riforme e gli investimenti, un calendario indicativo e le condizioni di pagamento previste per lo svincolo di fondi sotto forma di tappe qualitative o quantitative misurabili la cui attuazione è pianificata entro il 31 dicembre 2027;
 - j) una spiegazione del modo in cui si prevede che le misure contribuiscano a un allineamento progressivo e continuo alla PESC, comprese le misure restrittive dell'Unione;
 - k) una spiegazione del modo in cui si prevede che le misure sviluppino le capacità e producano investimenti nel personale amministrativo in Moldova;
 - l) le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione efficaci del programma di riforma da parte della Moldova, compresi le tappe qualitative e quantitative misurabili proposte e gli indicatori pertinenti di cui al paragrafo 2;
 - m) una spiegazione del sistema attuato dalla Moldova per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, le frodi, la corruzione, inclusa la corruzione ad alto livello, e i conflitti di interessi e per applicare le norme in materia di controllo degli aiuti di Stato, nonché le misure proposte per far fronte alle carenze esistenti nei primi anni dell'attuazione del programma di riforma;



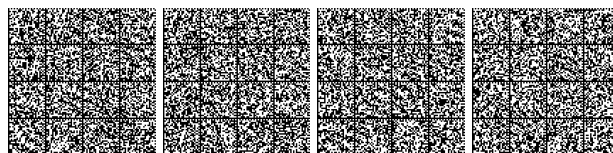
- n) per la preparazione e, se del caso, l'attuazione del programma di riforma, una sintesi del processo di consultazione, del parlamento moldovo, delle autorità locali, conformemente al quadro giuridico nazionale moldovo, e dei pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, e una spiegazione del modo in cui il programma di riforma tiene conto dei loro contributi;
- o) un piano di comunicazione e visibilità sul programma di riforma per il pubblico locale moldovo;
- p) qualsiasi altra informazione pertinente.

2. Il programma di riforma è basato sui risultati e comprende indicatori per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Tali indicatori si fondano, ove opportuno e pertinente, su indicatori concordati a livello internazionale e su quelli già disponibili relativi alle politiche della Moldova. Gli indicatori sono coerenti per quanto possibile con gli indicatori chiave di prestazione inclusi nella decisione di esecuzione della Commissione che approva i programmi di riforma per i Balcani occidentali a norma del regolamento (UE) 2024/1449 e nel quadro di misurazione dei risultati dell'EFSD+.

Articolo 12

Valutazione del programma di riforma da parte della Commissione

1. La Commissione valuta senza indebito ritardo la pertinenza, la completezza e l'adeguatezza del programma di riforma della Moldova o, se del caso, di eventuali modifiche di tale programma. Nell'effettuare la propria valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con la Moldova e può formulare osservazioni o chiedere informazioni supplementari, oppure imporre alla Moldova di rivedere o modificare il programma di riforma.
2. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera j), del presente regolamento, la Commissione, a norma della decisione 2010/427/UE, tiene debitamente conto del ruolo e del contributo del SEAE.
3. Nel valutare il programma di riforma la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni analitiche disponibili sulla Moldova, inclusa la sua situazione macroeconomica e la sostenibilità del debito, della motivazione e degli elementi forniti dalla Moldova di cui all'articolo 11, degli effetti della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e dei tentativi di destabilizzare la Moldova e di ogni altra informazione pertinente, tra cui quelle di cui all'articolo 11.
4. Nella propria valutazione la Commissione tiene conto in particolare dei criteri seguenti:
 - a) se il programma di riforma rappresenti una risposta pertinente, globale, coerente e adeguatamente equilibrata agli obiettivi di cui all'articolo 3 e agli elementi di cui all'articolo 11;
 - b) se il programma di riforma e le sue misure siano coerenti con i principi generali di cui all'articolo 4 e con i requisiti di cui all'articolo 9;
 - c) se si possa prevedere che il programma di riforma acceleri i progressi verso il superamento del divario socioeconomico tra la Moldova e l'Unione, migliorandone in tal modo lo sviluppo economico, sociale e ambientale, sostenga la convergenza verso le norme dell'Unione, riduca le disuguaglianze e rafforzi la coesione sociale;
 - d) se si possa prevedere che il programma di riforma rafforzi ulteriormente gli elementi fondamentali del processo di allargamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
 - e) se si possa prevedere che il programma di riforma acceleri la transizione della Moldova verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e inclusiva migliorando la connettività, compiendo progressi in relazione alla sua transizione verde e digitale, compresi progressi relativi alla biodiversità, riducendo le dipendenze strategiche e promuovendo la ricerca e l'innovazione, l'istruzione, la formazione, l'occupazione e le competenze e il mercato del lavoro in generale, con particolare attenzione ai giovani;
 - f) se le misure incluse nel programma di riforma siano compatibili con i principi «non arrecare un danno significativo» e «non lasciare indietro nessuno»;
 - g) se il programma di riforma affronti adeguatamente i potenziali rischi nel rispetto dei prerequisiti e delle condizioni di pagamento;



- h) se le condizioni di pagamento proposte dalla Moldova siano adeguate e ambiziose, coerenti con il quadro della politica di allargamento, nonché sufficientemente significative e chiare da consentire il corrispondente svincolo dei fondi in caso di adempimento e se gli indicatori di rendicontazione proposti siano adeguati e sufficienti per monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali;
 - i) se le modalità proposte dalla Moldova siano tali, secondo le previsioni, da prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione, i conflitti di interessi, la criminalità organizzata e il riciclaggio, come anche da indagare e perseguire efficacemente i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento;
 - j) se il programma di riforma tenga effettivamente conto dei contributi del parlamento moldovo, delle autorità locali, conformemente al quadro giuridico nazionale moldovo e dei pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile.
5. Ai fini della valutazione del programma di riforma presentato dalla Moldova la Commissione può farsi assistere da esperti indipendenti.

Articolo 13

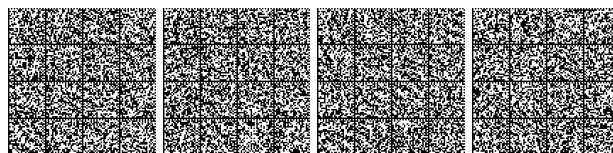
Decisione di esecuzione della Commissione

1. In caso di valutazione positiva in conformità dell'articolo 12, la Commissione approva, mediante decisione di esecuzione, il programma di riforma presentato dalla Moldova oppure, ove applicabile, la modifica dello stesso presentata a norma dell'articolo 14. Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
2. La decisione di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 1 stabilisce le riforme che la Moldova deve attuare, i settori di investimento da sostenere e le condizioni di pagamento derivanti dal programma di riforma, compreso il calendario.
3. La decisione di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 1 stabilisce inoltre:
 - a) l'importo indicativo dei fondi globali a disposizione della Moldova previo rispetto delle condizioni di pagamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e le rate programmate da svincolare, compreso il prefinanziamento, strutturate conformemente all'articolo 11, una volta che la Moldova abbia raggiunto il conseguimento soddisfacente delle condizioni di pagamento pertinenti sotto forma di tappe qualitative o quantitative individuate in relazione all'attuazione del programma di riforma;
 - b) la ripartizione per rata del finanziamento tra sostegno sotto forma di prestito e sostegno non rimborsabile;
 - c) il termine entro il quale devono essere completate le condizioni di pagamento finali per le riforme;
 - d) le modalità e il calendario per il monitoraggio, la rendicontazione e l'attuazione del programma di riforma, anche, se del caso, attraverso il controllo democratico di cui all'articolo 4, paragrafo 9, così come, laddove pertinente, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 23;
 - e) gli indicatori di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.

Articolo 14

Modifiche del programma di riforma

1. Se il programma di riforma moldovo, comprese le condizioni di pagamento pertinenti, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, la Moldova può proporre un programma di riforma modificato. In tal caso la Moldova può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché quest'ultima modifichi la decisione di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
2. La Commissione può modificare la decisione di esecuzione a seguito della procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, in particolare per tenere conto di una modifica degli importi di finanziamento disponibili in linea con i principi di cui all'articolo 19.



3. Se ritiene che i motivi addotti dalla Moldova giustifichino una modifica del programma di riforma, la Commissione valuta il programma di riforma modificato in conformità dell'articolo 12 e può modificare la decisione di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, senza indebito ritardo, a seguito della procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

4. In una modifica, la Commissione può accettare termini che si estendono fino al 31 dicembre 2028 per le condizioni di pagamento.

Articolo 15

Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti

1. Al fine di finanziare il sostegno nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 224 del regolamento finanziario.

2. La Commissione sottoscrive con la Moldova un accordo di prestito. L'accordo di prestito stabilisce l'importo massimo del prestito, il periodo di disponibilità e i termini e le condizioni dettagliati del sostegno a norma dello strumento sotto forma di prestiti. I prestiti hanno una durata massima di 40 anni dalla data della firma dell'accordo di prestito.

Oltre agli elementi di cui all'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento finanziario, e in deroga a tale disposizione, l'accordo di prestito stabilisce l'importo del prefinanziamento e norme in materia di liquidazione dei prefinanziamenti.

3. L'accordo di prestito è messo a disposizione, simultaneamente, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 16

Copertura

1. Una copertura per i prestiti è costituita al tasso del 9 % attingendo alla dotazione assegnata al programma geografico per il vicinato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947 ed è utilizzata come parte delle coperture che sostengono rischi analoghi.

2. In deroga all'articolo 214, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento finanziario, la dotazione è costituita progressivamente e costituita integralmente al più tardi al momento dell'erogazione integrale dei prestiti.

3. Il tasso di copertura è riesaminato almeno ogni tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo la procedura prevista all'articolo 31, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento (UE) 2021/947.

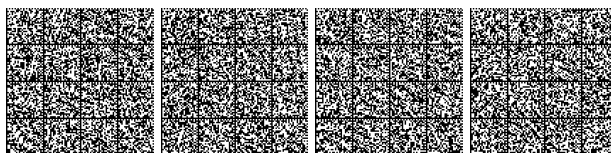
Articolo 17

Prefinanziamento

1. Dopo la presentazione del programma di riforma alla Commissione, la Moldova può chiedere lo svincolo di un prefinanziamento pari al massimo al 18 % dell'importo totale previsto nell'ambito dello strumento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, previa deduzione del sostegno complementare, compresi il sostegno alle organizzazioni della società civile e l'assistenza tecnica, e della copertura per i prestiti.

2. La Commissione può svincolare il prefinanziamento richiesto dopo l'adozione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 13 e l'entrata in vigore dell'accordo sullo strumento e dell'accordo di prestito. I fondi sono svincolati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, prima frase, e a condizione che siano soddisfatti i prerequisiti di cui all'articolo 5.

3. La Commissione decide il calendario per l'erogazione del prefinanziamento, che può essere versato in una o più frazioni.



Articolo 18

Attuazione di progetti di investimento nell'ambito della piattaforma d'investimento per il vicinato

1. Al fine di beneficiare dell'effetto leva del sostegno finanziario dell'Unione per attrarre ulteriori investimenti, gli investimenti a sostegno del programma di riforma sono attuati in cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali sotto forma di progetti d'investimento approvati nell'ambito della piattaforma d'investimento per il vicinato.
2. Una volta che sono state soddisfatte tutte le condizioni applicabili, la Commissione adotta la decisione che autorizza lo svincolo dei fondi di cui all'articolo 19, paragrafo 3. Tale decisione stabilisce, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, l'importo dei fondi da mettere a disposizione sotto forma di sostegno non rimborsabile fornito dall'Unione ai progetti approvati nell'ambito della piattaforma d'investimento per il vicinato, e l'importo dell'assistenza finanziaria a titolo di sostegno sotto forma di prestito da erogare alla Moldova. Tale decisione stabilisce altresì, secondo il rapporto stabilito nell'accordo sullo strumento di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera c), la quota di detto sostegno sotto forma di prestito che la Moldova deve mettere a disposizione a titolo di cofinanziamento per progetti approvati nell'ambito della piattaforma d'investimento per il vicinato.

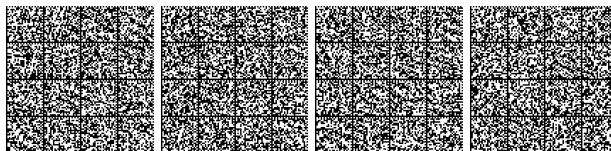
Articolo 19

Valutazione del rispetto delle condizioni di pagamento, rifiuto dello svincolo, riduzione dei fondi, norme sui pagamenti

1. Due volte all'anno la Moldova presenta una richiesta debitamente motivata di svincolo dei fondi entro i due mesi successivi alla scadenza del termine fissato nella decisione di esecuzione della Commissione per il soddisfacimento delle condizioni di pagamento relative alle tappe quantitative o qualitative misurabili stabilite nel programma di riforma.
2. La Commissione valuta senza indebito ritardo se la Moldova ha rispettato i prerequisiti di cui all'articolo 5 e i principi di finanziamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e ha raggiunto in modo soddisfacente il rispetto delle condizioni di pagamento stabilite nella decisione di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 13. Qualora constati che le condizioni di pagamento che la Moldova ha precedentemente rispettato, e che avevano determinato l'erogazione del pagamento da parte della Commissione, non sono più rispettate, la Commissione riduce di un importo equivalente le erogazioni future.

Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione può farsi assistere da esperti, compresi esperti degli Stati membri. Laddove la richiesta di svincolo dei fondi o la richiesta di pagamento preveda una tappa relativa al capitolo di negoziato 32, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo svincolo dei fondi soltanto se valuta positivamente la tappa.

3. Se valuta positivamente il conseguimento soddisfacente di tutte le condizioni applicabili, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio senza indebito ritardo, prima di adottare una decisione che autorizza lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni. Per quanto concerne tali importi, la decisione costituisce la condizione di cui all'articolo 10.
4. Se la Commissione effettua una valutazione negativa del conseguimento di qualsiasi condizione secondo il calendario, lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni è rifiutato. La Commissione informa di tale valutazione il Parlamento europeo e il Consiglio senza indebito ritardo. Gli importi trattenuti sono svincolati solo allorché la Moldova abbia debitamente dimostrato, nell'ambito di una successiva richiesta di svincolo di fondi, di aver adottato le misure necessarie per garantire il conseguimento soddisfacente delle condizioni corrispondenti.
5. Se conclude che la Moldova non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di 12 mesi dalla valutazione iniziale negativa di cui al paragrafo 4, la Commissione riduce l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile e del prestito in modo proporzionale alla parte corrispondente alle condizioni di pagamento pertinenti. Durante il primo anno di attuazione si applica un termine di 24 mesi, calcolato a decorrere dalla valutazione iniziale negativa di cui al paragrafo 4. La Moldova può presentare osservazioni entro due mesi dal momento in cui riceve comunicazione delle conclusioni della Commissione.
6. L'importo corrispondente alle condizioni di pagamento non soddisfatte entro il 31 dicembre 2028 non è dovuto alla Moldova ed è a seconda dei casi disimpegnato o cancellato dall'importo disponibile del sostegno sotto forma di prestito.
7. La Commissione può ridurre l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile e recuperare dalla Moldova, anche mediante compensazione, qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento, può ridurre l'importo del prestito da erogare alla Moldova o può chiedere il rimborso anticipato del prestito in conformità dell'accordo di prestito in caso di pagamento indebito di fondi, in presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interesse che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte della Moldova,



in caso di ribaltamento di tappe qualitative o quantitative ovvero qualora si constati, a pagamento effettuato, che le tappe non sono state conseguite in modo soddisfacente o ancora in caso di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo sullo strumento o dall'accordo di prestito, anche sulla base di informazioni fornite dall'OLAF o delle relazioni della Corte dei conti. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di adottare qualsiasi decisione in merito a tale riduzione.

8. In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il termine di pagamento di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza lo svincolo dei fondi alla Moldova a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

9. L'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento finanziario non si applica ai pagamenti effettuati a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinati alla tesoreria moldova, a norma del presente articolo e dell'articolo 21 del presente regolamento.

10. I pagamenti del sostegno finanziario non rimborsabile e dei prestiti a norma del presente articolo sono effettuati in conformità degli stanziamenti di bilancio, come stabilito nella procedura annuale di bilancio, e sono subordinati ai finanziamenti disponibili. Una rata può essere versata in una o più frazioni.

11. Gli importi sono versati a seguito della decisione di cui al paragrafo 3 conformemente all'accordo di prestito.

12. Il versamento di qualsiasi importo del sostegno sotto forma di prestito è subordinato alla presentazione da parte della Moldova di una richiesta di pagamento nella forma stabilita nell'accordo di prestito, in conformità delle disposizioni previste nell'accordo sullo strumento.

Articolo 20

Trasparenza per quanto riguarda le persone e le entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione del programma di riforma

1. La Moldova pubblica dati aggiornati sui destinatari finali che ricevono finanziamenti superiori all'equivalente di 50 000 EUR cumulativamente nell'arco di tre anni per l'attuazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito dello strumento.

2. Per i destinatari finali di cui al paragrafo 1 sono pubblicate le informazioni seguenti, in formato leggibile meccanicamente su una pagina web, ordinate in base ai fondi totali ricevuti, nel dovuto rispetto dei requisiti di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali:

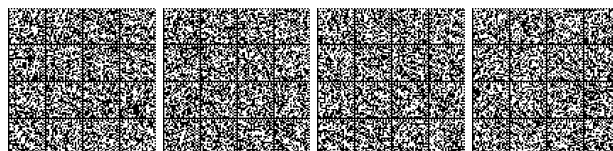
a) nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa e la partita IVA o codice di identificazione fiscale del destinatario finale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito dalla legislazione applicabile alla persona giuridica;

b) nel caso di una persona fisica, il nome o nomi e il cognome o cognomi del destinatario finale;

c) l'importo ricevuto dal destinatario finale e le riforme e gli investimenti che tale importo contribuisce ad attuare nell'ambito dello strumento.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non sono pubblicate quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà dei destinatari finali interessati o di lederne gravemente gli interessi commerciali. Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione.

4. La Moldova comunica per via elettronica alla Commissione almeno una volta all'anno i destinatari finali di cui al paragrafo 1, in un formato leggibile meccanicamente che sarà definito nell'accordo sullo strumento di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera l).



CAPO IV

TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE

Articolo 21

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

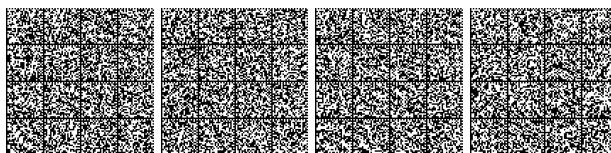
1. Nell'attuare lo strumento la Commissione e la Moldova adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche di funzionamento dello strumento, dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e delle condizioni stabilite nell'accordo sullo strumento, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e irregolarità, come anche l'indagine e il perseguimento di reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento. La Moldova si impegna a progredire verso sistemi di gestione e di controllo efficaci ed efficienti e a garantire che gli importi indebitamente pagati o non correttamente utilizzati possano essere recuperati.

2. L'accordo sullo strumento prevede gli obblighi seguenti in capo alla Moldova:

- a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati in conformità delle norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interesse e irregolarità;
- b) proteggere gli informatori;
- c) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità, come anche per indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, individuare ed evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita, anche in relazione a qualsiasi misura volta ad attuare le riforme e i progetti o programmi di investimento nell'ambito del programma di riforma, e adottare misure adeguate per trattare, ove applicabile e senza indugio, le richieste di assistenza giudiziaria reciproca presentate dall'EPPO e dalle autorità competenti degli Stati membri concernenti reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento;
- d) ai fini del paragrafo 1, in particolare per i controlli sull'uso dei fondi in relazione all'attuazione delle riforme di cui al programma di riforma, garantire la raccolta di dati adeguati, comprese informazioni sulla titolarità effettiva, sulle persone ed entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione delle misure del programma di riforma di cui al capo III e l'accesso a tali dati, nel rispetto dei principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati;
- e) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129 del regolamento finanziario.

3. L'accordo sullo strumento prevede il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile erogato nell'ambito dello strumento e di recuperare dalla Moldova, anche mediante compensazione, qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento e di ridurre l'importo del prestito da erogare alla Moldova o di chiedere il rimborso anticipato del prestito in conformità dell'accordo di prestito in caso di pagamento indebito di fondi, in presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interesse che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte della Moldova, ovvero qualora la Commissione constati, a pagamento effettuato, che le tappe non sono state conseguite in modo soddisfacente o ancora in caso di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo sullo strumento o dall'accordo di prestito. Nel decidere in merito all'importo del recupero o della riduzione o all'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità dell'irregolarità, della frode, della corruzione o del conflitto di interesse lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, o della violazione di un obbligo. Alla Moldova è data la possibilità di presentare osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.

4. Le persone e le entità che attuano i fondi nell'ambito dello strumento segnalano senza indugio alla Commissione e all'OLAF qualsiasi caso presunto di frode, corruzione, conflitto di interesse e irregolarità che leda gli interessi finanziari dell'Unione.



Articolo 22

Ruolo dei sistemi interni e dell'autorità di audit moldovi

1. Per la parte del finanziamento dello strumento messa a disposizione a titolo di assistenza finanziaria, la Commissione può fare affidamento sull'autorità di audit costituita dalla Moldova ai fini del controllo della spesa pubblica. Ove necessario la Commissione si basa anche sull'ulteriore controllo democratico di cui all'articolo 4, paragrafo 9.
2. Nei primi anni di attuazione il programma di riforma dà priorità alle riforme connesse al capitolo di negoziato 32, in particolare per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche e il controllo interno, nonché la lotta contro la frode, insieme ai capitoli di negoziato 23 e 24, in particolare per quanto riguarda la giustizia, la corruzione e la criminalità organizzata, e al capitolo di negoziato 8, in particolare per quanto riguarda il controllo degli aiuti di Stato.
3. La Moldova comunica senza indugio alla Commissione qualsiasi irregolarità, comprese le frodi, che ha formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e tiene la Commissione al corrente dell'andamento di eventuali procedure amministrative e giudiziarie in relazione a tali irregolarità. Tale comunicazione va effettuata con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.
4. L'autorità di audit di cui al paragrafo 1 mantiene un dialogo regolare con la Corte dei conti, l'OLAF e, se del caso, l'EPPO.
5. La Commissione può effettuare riesami dettagliati dei sistemi dell'esecuzione del bilancio moldovo sulla base di una valutazione dei rischi e di un dialogo con l'autorità di audit di cui al paragrafo 1 e formulare raccomandazioni per il miglioramento di tali sistemi.
6. La Commissione può adottare raccomandazioni indirizzate alla Moldova su tutti i casi in cui, a suo parere, le autorità competenti non hanno preso i provvedimenti necessari per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interesse e le irregolarità che hanno compromesso o che rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria delle spese finanziate nell'ambito dello strumento e in tutti i casi in cui individua carenze che incidono sulla progettazione e sul funzionamento del sistema di controllo predisposto da tali autorità. La Moldova attua tali raccomandazioni o fornisce una giustificazione della mancata attuazione.

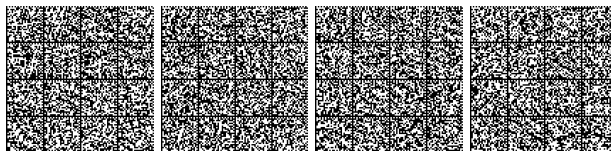
CAPO V

SORVEGLIANZA, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE

Articolo 23

Monitoraggio e relazioni

1. La Commissione monitora l'attuazione dello strumento e valuta il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Il monitoraggio di tale attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito dell'accordo sullo strumento e lascia impregiudicati gli obblighi di comunicazione imposti dal regolamento (UE) 2021/947. Si prevede che gli indicatori di cui all'articolo 11, paragrafo 2, contribuiranno al monitoraggio dello strumento da parte della Commissione.
2. L'accordo sullo strumento stabilisce le norme e le procedure secondo le quali la Moldova è tenuta a riferire alla Commissione ai fini del paragrafo 1.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. La relazione annuale è integrata da presentazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione dello strumento due volte all'anno.
4. La Commissione trasmette la relazione annuale di cui al paragrafo 3 al comitato di cui all'articolo 28, paragrafo 1.
5. La Commissione riferisce sui progressi compiuti nell'attuazione del programma di riforma della Moldova tramite il quadro di valutazione dello strumento istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1449.



Articolo 24

Quadro di valutazione dello strumento

La Commissione mostra i progressi compiuti nell'attuazione del programma di riforma tramite il quadro di valutazione dello strumento istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1449.

Articolo 25

Valutazione dello strumento

1. Dopo il 31 dicembre 2027 ed entro il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione indipendente ex post dello strumento. Tale valutazione ex post esamina il contributo dell'Unione al conseguimento degli obiettivi dello strumento.
2. La valutazione ex post si avvale dei principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi dello strumento e di formulare raccomandazioni per migliorare gli interventi futuri.
3. La Commissione comunica le risultanze e le conclusioni della valutazione ex post, corredate delle proprie osservazioni e del seguito che vi è stato dato, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. La valutazione ex post può essere discussa su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o degli Stati membri. I risultati sono tenuti in considerazione al momento di preparare i programmi e le azioni futuri e di decidere l'assegnazione delle risorse. La valutazione ex post e il seguito dato sono resi pubblici.
4. La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i portatori di interessi, compresi la Moldova, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione erogati ai sensi del presente regolamento e può se del caso adoperarsi per effettuare valutazioni congiunte con gli Stati membri e altri partner in stretta collaborazione con la Moldova.

Articolo 26

Relazioni da parte della Moldova nel contesto del dialogo economico e finanziario

La Moldova riferisce una volta all'anno, nel contesto del dialogo economico e finanziario, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione della parte relativa alle riforme del suo programma di riforma.

Articolo 27

Controllo e supervisione parlamentari dello strumento

1. La Commissione riferisce alle commissioni competenti del Parlamento europeo in merito all'attuazione dello strumento e del programma di riforma. La Commissione fornisce al Parlamento europeo informazioni scritte concernenti:
 - a) lo stato di avanzamento dell'attuazione dello strumento;
 - b) la valutazione del programma di riforma;
 - c) le conclusioni principali della relazione di cui all'articolo 23, paragrafo 3;
 - d) le procedure di pagamento, trattenuta e riduzione, se del caso, comprese eventuali osservazioni presentate per garantire il rispetto soddisfacente delle condizioni; e
 - e) qualsiasi altro elemento pertinente in relazione all'attuazione dello strumento.
2. Il dialogo regolare tra il Parlamento europeo e la Commissione si tiene almeno una volta all'anno e può coincidere con il dialogo geopolitico ad alto livello riguardante lo NDICI – Europa globale.
3. La Commissione tiene conto degli elementi derivanti dalle opinioni espresse attraverso il dialogo di cui al paragrafo 2, comprese, se del caso, le risoluzioni del Parlamento europeo.



CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (UE) 2021/947. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Riguardo alle decisioni di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 2, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 29

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. Fatti salvi gli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/947, la Commissione svolge attività di comunicazione per garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel programma di riforma, anche attraverso attività di comunicazione condotte insieme alla Moldova. La Commissione provvede a che il sostegno nell'ambito dello strumento sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento. Le azioni finanziate nell'ambito dello strumento sono svolte in conformità dei requisiti di comunicazione e visibilità delle azioni esterne finanziate dall'Unione e di altri orientamenti pertinenti.
2. I destinatari di finanziamenti dell'Unione rendono nota attivamente l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, mediante il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il pubblico in generale.
3. Le informazioni, le comunicazioni e la pubblicità sono fornite in un formato accessibile.

Articolo 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2025

Per il Parlamento europeo

La presidente

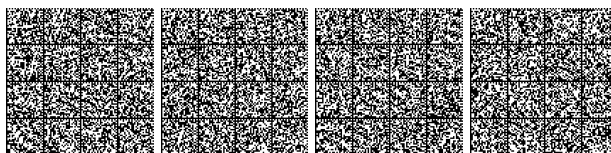
R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA

25CE1066



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/511 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2025****che dispone la registrazione delle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 4 novembre 2024 da produttori dell'Unione di candele, ceri ed articoli simili che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di candele, ceri ed articoli simili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

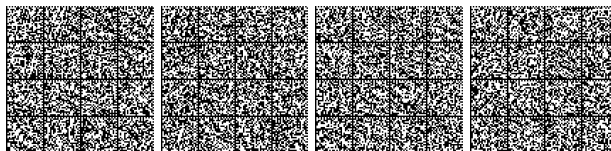
- (3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da candele, ceri ed articoli simili, attualmente classificati con il codice NC 3406 00 00.

2. REGISTRAZIONE

- (4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (5) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
- (6) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping.
- (7) Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 48 % e il 60 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 16 % e il 30 % per il prodotto in esame nel periodo che va dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024. L'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (8) Qualora, nel corso dell'inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj>.

⁽²⁾ GU C, C/2024/7459, 19.12.2024, ELI: <https://data.europa.eu/eli/C/2024/7459/oj>.



- (9) In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l'importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all'effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell'inchiesta.

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (10) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di candele, ceri ed articoli simili, attualmente classificati con il codice NC 3406 00 00 e originari della Repubblica popolare cinese.

2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

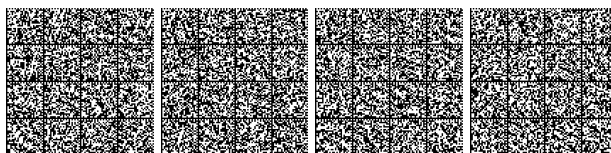
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/513 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2025

che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 per quanto riguarda l'inclusione di determinate merci di origine animale nell'elenco dei prodotti del resto del mondo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l'altro, l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio destinate all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord per il consumatore finale, comprese norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo.
- (2) Più specificamente, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che le merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ («prodotti del resto del mondo») possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231 solo se il Regno Unito fornisce prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 ⁽³⁾, (UE) 2016/429 ⁽⁴⁾ e (UE) 2016/2031 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) 2017/625 e agli atti della Commissione adottati a norma di tali regolamenti si applicano a tali prodotti a norma del diritto nazionale del Regno Unito e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali sono effettivamente attuate dal Regno Unito.

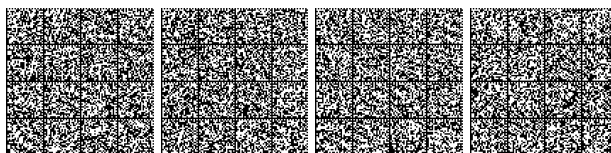
⁽¹⁾ GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1231/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj>).

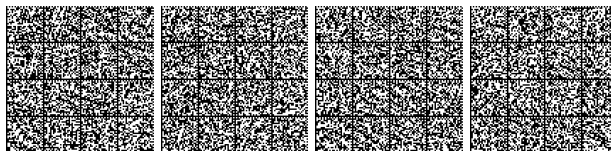


- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce, nel suo allegato, l'elenco dei prodotti del resto del mondo, nel quale attualmente figurano merci di origine animale e non animale.
- (4) Con lettere dell'11 ottobre 2024 e del 5 dicembre 2024, il Regno Unito ha fornito le prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 e riguardanti determinati prodotti a base di carne di pollame provenienti da Cina e Thailandia si applicano a norma del suo diritto nazionale e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali riguardanti le suddette merci di origine animale destinate al consumo umano sono effettivamente attuate dal Regno Unito. È pertanto opportuno modificare l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 per aggiungere tali merci all'elenco dei prodotti del resto del mondo.
- (5) Conformemente all'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽⁷⁾, il certificato sanitario/ufficiale da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne di pollame deve corrispondere al modello di certificato MPNT di cui all'allegato III, capitolo 25, di detto regolamento o al modello MPST di cui all'allegato III, capitolo 26, di detto regolamento, a seconda che i prodotti debbano essere sottoposti o no a un trattamento specifico di riduzione dei rischi. Poiché la Thailandia figura nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽⁸⁾ per i prodotti a base di carne di pollame destinati al consumo umano che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, è opportuno aggiungere tale categoria di prodotti provenienti dalla Thailandia all'elenco dei prodotti del resto del mondo che devono essere accompagnati dai modelli di certificati MPNT o MPST. Poiché la Cina figura in detto allegato per i prodotti a base di carne di pollame che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, è opportuno aggiungere tale categoria di prodotti provenienti dalla Cina all'elenco dei prodotti del resto del mondo in relazione a quei prodotti che devono essere accompagnati dal modello di certificato MPST.
- (6) Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
- (7) Poiché il Regno Unito ha fornito le prove scritte relative alle norme in materia di salute animale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 a valere dal 3 dicembre 2024 per tali merci di origine animale del resto del mondo, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere da tale data.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione, del 26 settembre 2023, che stabilisce norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di determinati prodotti del resto del mondo che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2059/oj).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

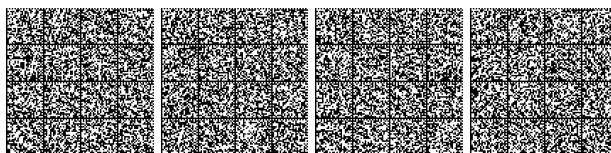
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

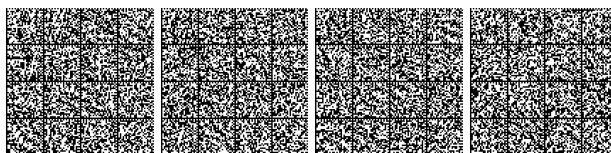
Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059, alla categoria di prodotti «Merci di origine animale» sono aggiunti i seguenti prodotti:

«3	Prodotti a base di carne di pollame [quali definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)]	ex 0210 99 39 ex 0210 99 71 ex 0210 99 79 ex 1601 00 ex 1602 31 ex 1602 32 ex 1602 39 ex 0504	Certificato sanitario/ufficiale di cui all'allegato III, capitolo 25, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (**) (MPNT)	Thailandia
			Certificato sanitario/ufficiale di cui all'allegato III, capitolo 26, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 (MPST)	Cina Thailandia

(*) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj>).

(**) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).»

25CE1068



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/520 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2025****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 per quanto riguarda l'uso di specifiche per la navigazione basata sulle prestazioni per le operazioni transoceaniche****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

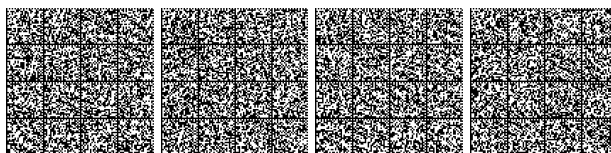
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (PBN).
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 impone che le rotte dei servizi di traffico aereo (ATS) siano attuate in conformità ai requisiti della specifica 5 relativa alla navigazione d'area (RNAV) per tutte le operazioni di rotta nel cielo unico europeo (SES).
- (3) La specifica RNAV 5 è stata elaborata per sostenere operazioni nello spazio aereo continentale. I requisiti della specifica per quanto riguarda la perdita della funzione di navigazione dell'aeromobile non sono compatibili con le operazioni di rotta nello spazio aereo oceanico o continentale remoto, pertanto l'uso di tale specifica potrebbe comportare una riduzione della sicurezza.
- (4) Entrambe le specifiche di navigazione RNAV 10 e RNP 4 (sulle prestazioni di navigazione richieste) sono state elaborate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) allo scopo specifico di sostenere le operazioni di rotta nello spazio aereo oceanico e continentale remoto, anch'esso parte del SES. Possono pertanto garantire la coerenza tra i requisiti di prestazione dell'aeromobile (la specifica PBN) e le prestazioni di navigazione richieste per tali operazioni.
- (5) L'uso delle specifiche RNAV 10 o RNP 4 nello spazio aereo oceanico e continentale remoto garantisce un'attuazione armonizzata delle rotte ATS.
- (6) L'uso della funzionalità fine di traiettoria di tipo RF (radius to fix, RF) e/o di vincoli di altitudine insieme alle rotte RNP 1 strumentali standard di partenza (SID) e di arrivo (STAR) dovrebbe dipendere dalle esigenze locali.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1048/oj).



- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2237 della Commissione ⁽³⁾ ha introdotto la nuova classificazione dell'avvicinamento usata dall'ICAO, che non distingue più tra le operazioni CAT IIIA e CAT IIIB; si ritiene necessario allineare la legislazione dell'UE all'attuale definizione di operazioni CAT III.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048.
- (9) L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ha proposto misure nel suo parere n. 03/2024 ⁽⁴⁾ in conformità all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

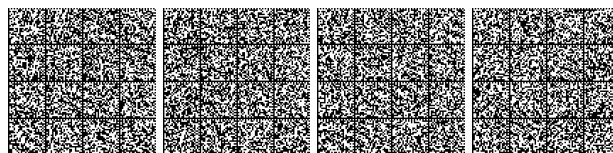
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 è così modificato:

- 1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 e la possibilità, per i fornitori di servizi ATM/ANS, di prestare i propri servizi usando sistemi di atterraggio che consentano le operazioni CAT II o CAT III quali definite all'allegato I, punto 120 *sexies*, del regolamento (UE) n. 965/2012.»
- 2) nell'allegato, il punto AUR.PBN.2005 è così modificato:
- a) il punto 5 è sostituito dal testo seguente:
- «5) In deroga al punto 4, qualora i fornitori di servizi ATM/ANS abbiano stabilito rotte SID o STAR e laddove siano necessari requisiti di prestazione più elevati rispetto a quelli indicati in tale punto al fine di mantenere la capacità di traffico e la sicurezza in ambienti ad alta densità di traffico, ad elevata complessità di traffico o a causa delle caratteristiche del terreno, tali rotte devono essere attuate in conformità ai requisiti della specifica RNP.1. Inoltre, se lo scenario operativo lo richiede, nel progettare le rotte i fornitori di servizi ATM/ANS devono prendere in considerazione una o più delle seguenti funzionalità di navigazione:
- a) operazioni lungo una traiettoria verticale ed entro due punti fissi e con l'uso di:
- i) una limitazione di altitudine "AT";
- ii) una limitazione di altitudine "AT OR ABOVE";
- iii) una limitazione di altitudine "AT OR BELOW";
- iv) una limitazione "WINDOW";
- b) una fascia di fine traiettoria di tipo RF.»
- b) è aggiunto il seguente punto 8:
- «8) In deroga al punto 6, e fatto salvo il punto 7, qualora i fornitori di servizi ATM/ANS abbiano stabilito rotte ATS nello spazio aereo oceanico o continentale remoto, tali rotte devono essere attuate in conformità ai requisiti della specifica RNAV 10 o RNP 4.»

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2237 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi alle operazioni ogni tempo e all'addestramento e ai controlli dell'equipaggio di condotta (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2237/oj).

⁽⁴⁾ <https://www.easa.europa.eu/en/document-library/opinions/opinion-no-032024>.



*Articolo 2***Entrata in vigore**

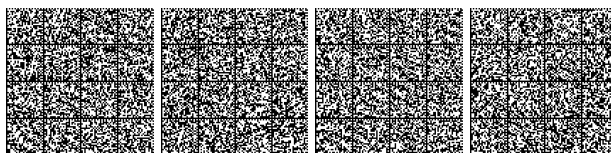
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

25CE1069



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/523 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1311 per quanto riguarda modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

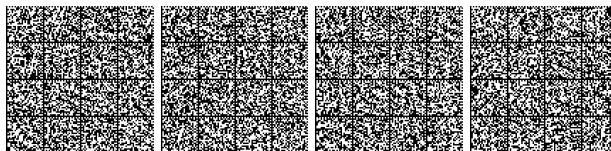
- (1) Il 27 giugno 2023, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1311 della Commissione ⁽²⁾, è stata rilasciata a CVAS Development GmbH un'autorizzazione dell'Unione recante il numero EU-0028957-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid». L'allegato di tale regolamento di esecuzione contiene il sommario delle caratteristiche del biocida per detta famiglia di biocidi.
- (2) Il 12 settembre 2023 e il 4 luglio 2024 CVAS Development GmbH ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione ⁽³⁾, notifiche di modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid», registrate nel registro per i biocidi con i numeri BC-XW088611-94 e BC-PQ098457-00. Le modifiche proposte che sono state notificate riguardano l'aggiunta di denominazioni commerciali.
- (3) Il 13 ottobre 2023 e il 2 agosto 2024 ⁽⁴⁾ l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, pareri in merito alle modifiche amministrative notificate dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid». Nei pareri l'Agenzia conclude che le modifiche proposte sono modifiche amministrative conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e come specificato nel titolo 1, sezione 1, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, e che, dopo l'attuazione delle modifiche, le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 saranno ancora soddisfatte.
- (4) Il 26 luglio 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione la revisione del sommario delle caratteristiche del biocida dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, contenente tutte le modifiche amministrative per cui era stata presentata domanda, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.
- (5) La Commissione concorda con i pareri dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno modificare l'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid» al fine di introdurre le modifiche amministrative richieste da CVAS Development GmbH.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1311 della Commissione, del 27 giugno 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid» CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 162 del 28.6.2023, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1311/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

⁽⁴⁾ Pareri dell'ECHA UAD-C-1688636-18-00/F, del 13.10. 2023, e UAD-C-1756814-27-00/F, del 2.8.2024, in merito alle modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid» CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid, <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.



- (6) Fatta eccezione per le modifiche amministrative, tutte le altre informazioni incluse nel sommario delle caratteristiche del biocida di «CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid» di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1311 restano invariate.
- (7) Ai fini di maggiore chiarezza e per agevolare l'accesso degli utilizzatori e delle parti interessate alla versione consolidata del sommario delle caratteristiche del biocida che deve essere pubblicata dall'Agenzia, è opportuno sostituire integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1311. A causa di una modifica del formato utilizzato per generare il sommario delle caratteristiche del biocida nel registro per i biocidi, introdotta nel febbraio 2024, nel sommario delle caratteristiche del biocida contenuto in tale allegato dovrebbero essere incluse anche alcune modifiche minori di carattere redazionale e di layout.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1311,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1311 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

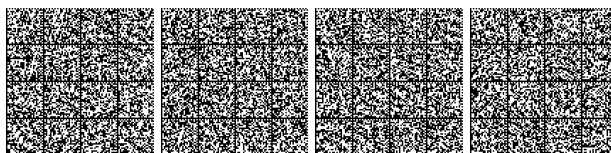
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Riassunto delle caratteristiche del prodotto per una famiglia di biocidi

CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria

Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Numero di autorizzazione EU-0028957-0000**Numero dell'approvazione del R4BP** EU-0028957-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO**CAPITOLO 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE****1.1. Nome della famiglia**

Nome	CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid
------	--

1.2. Tipo/i di prodotto

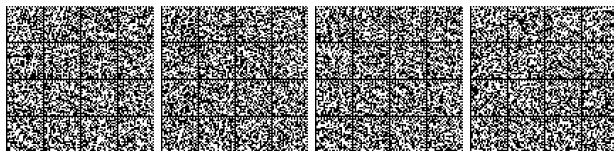
Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
--------------------	--

1.3. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	CVAS Development GmbH
	Indirizzo	Am Hafen 16 68526 Ladenburg DE
Numero di autorizzazione	EU-0028957-0000	
Numero dell'approvazione del R4BP	EU-0028957-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	18.7.2023	
Data di scadenza dell'autorizzazione	30.6.2033	

1.4. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	Calvatis GmbH
Indirizzo del fabbricante	Am Hafen 16 68526 Ladenburg Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Calvatis GmbH site 1 Am Hafen 16 68526 Ladenburg Germania



Nome del fabbricante	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Indirizzo del fabbricante	Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubuern Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG site 1 Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubuern Germania

1.5. **Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i**

Principio attivo	Acido L-(+)-lattico
Nome del fabbricante	Purac Biochem bv
Indirizzo del fabbricante	Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Paesi Bassi
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Purac Biochem bv site 1 Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Paesi Bassi

CAPITOLO 2. **COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI**2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	1,92 - 17,6 % (p/p)
Acido metansolfonico	Acido metansolfonico	Sostanza non attiva	75-75-2	200-898-6	0 - 10,5 % (p/p)
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0 - 18,75 % (p/p)
Acido solforico	Acido solforico	Sostanza non attiva	7664-93-9	231-639-5	0 - 4,5 % (p/p)
Acido isononanoico	Acido isononanoico	Sostanza non attiva	3302-10-1	221-975-0	0 - 2,5 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido SL Concentrato solubile
------------------------	---



PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO – META SPC(S)

CAPITOLO 1. META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Meta SPC 1 identificativo

identificativo	Meta SPC: mSPC1
----------------	-----------------

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

Numero	1-1
--------	-----

1.3. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
--------------------	--

CAPITOLO 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 1

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 1

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	1,92 - 1,96 % (p/p)

2.2. Tipo/i di formulazione del meta SPC 1

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido
------------------------	----------------------------

CAPITOLO 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo	
Consigli di prudenza	

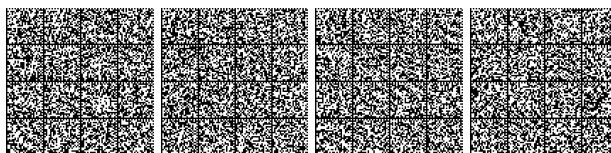
CAPITOLO 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1

Uso 1.1 – Disinfezione post-mungitura dei capezzoli mediante immersione manuale o automatica

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato



Campo/i di applicazione	uso al chiuso Disinfezione post-mungitura dei capezzoli
Metodo/i di applicazione	Metodo: Immersione Descrizione dettagliata: Disinfezione post-mungitura dei capezzoli Applicazione manuale ad immersione utilizzando l'apposito applicatore ad immersione Immersione automatica mediante robot
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Prodotto pronto per l'uso, Acido L-(+)-lattico 1,92-1,96% - Numero e tempi di applicazione: 2-3 volte al giorno (dopo ogni mungitura)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica in polietilene ad alta densità (HDPE): 5-60 kg Fusto in HDPE: 60-200 kg Contenitore intermedio per il trasporto alla rinfusa (IBC) in HDPE: 600-1000 kg

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

CAPITOLO 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 1

5.1. Istruzioni d'uso

Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura compresa tra i 20 e i 30 °C.

Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si raccomanda di utilizzare una pompa dosatrice.

Riempire il serbatoio della pompa dosatrice con il prodotto pronto per l'uso. Evitare di scaricare i fluidi in eccesso.

Applicare il prodotto mediante immersione manuale o automatica. Assicurarsi che i capezzoli siano completamente coperti dal disinfettante. Volumi di applicazione: per mucche e bufale 5 ml/trattamento, per capre e pecore 3 ml/trattamento.

Lasciare il prodotto sui capezzoli fino alla mungitura successiva. Tenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti dopo il trattamento.

Dopo la disinfezione, pulire le apparecchiature di applicazione sciacquando con acqua.



5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Nessuno

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente****Istruzioni di primo soccorso**

IN CASO DI INALAZIONE: se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare la pelle con acqua. Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: se si presentano sintomi, sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Misure di emergenza per proteggere l'ambiente

Precauzioni ambientali: evitare che il prodotto penetri nei sistemi fognari o nei corpi idrici.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: raccogliere con materiali assorbenti (sabbia, diatomite, legante universale). Non utilizzare materiale combustibile (ad es. segatura).

Smaltire il materiale raccolto in conformità alla regolamentazione locale.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con le normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Tempo di conservazione: 24 mesi

Non conservare a temperature superiori a 40 °C.

Conservare lontano dal calore e dalla luce solare diretta.

Proteggere dal gelo.

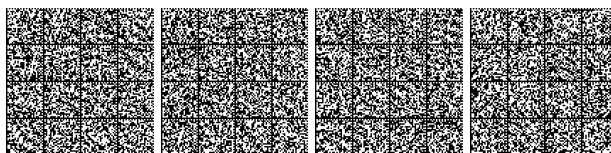
Tenere il recipiente ben chiuso.

CAPITOLO 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

Non pertinente

CAPITOLO 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1**7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Melkpower Filmdipp M	Area di mercato: UE
	Impos Filmdipp M	Area di mercato: UE
	calgodip Amadine Film	Area di mercato: UE
	AGRIMARKT MILCHSÄUREMAN- TEL	Area di mercato: UE



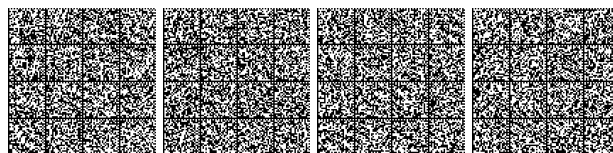
	IWETEC MILCHSÄURE DIPP	Area di mercato: UE			
	Fulldip Lacti Film	Area di mercato: UE			
	CareDip Film	Area di mercato: UE			
	Milchsäure Film	Area di mercato: UE			
	Lactoboost Film	Area di mercato: UE			
	Bonimal CARE Lac Dip	Area di mercato: UE			
	Bonimal CARE LactiVital Dip	Area di mercato: UE			
Numero di autorizzazione		EU-0028957-0001 1-1			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	1,92 % (p/p)

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Dip es lac DL	Area di mercato: UE			
	Traylac O-F	Area di mercato: UE			
	Baktostop Lactic	Area di mercato: UE			
	Lacti-Bac Dip	Area di mercato: UE			
	DS 1.0 F	Area di mercato: UE			
Numero di autorizzazione		EU-0028957-0002 1-1			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	1,92 % (p/p)

7.3. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Dipp Top	Area di mercato: UE			
	PQ-Blue Film	Area di mercato: UE			
	calgodip Blue Kamille Film	Area di mercato: UE			
	HappyFarm KamillDip Film	Area di mercato: UE			
	Lacto Film	Area di mercato: UE			
	MS Film	Area di mercato: UE			
	LA Film	Area di mercato: UE			



	BestFarm Blue Dip Film		Area di mercato: UE		
	Bonimal CARE Milky Dip		Area di mercato: UE		
	Bonimal CARE Milki Dip		Area di mercato: UE		
	Bonimal CARE Milk Dip		Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0028957-0003 1-1			
Denomina- zione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	1,92 % (p/p)

7.4. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		Dip es protect DL	Area di mercato: UE		
		BaktoStop lactic H	Area di mercato: UE		
		Dip Agro Protect	Area di mercato: UE		
		Kuhmilin Dip Top M	Area di mercato: UE		
		Lacti-Protect Dip	Area di mercato: UE		
		DSR 1.5 F	Area di mercato: UE		
		ProfiMix inSilk	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0028957-0004 1-1			
Denomina- zione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	1,92 % (p/p)

CAPITOLO 1. **META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 2 identificativo**

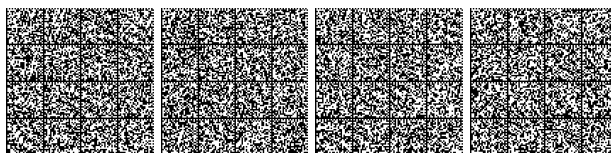
identificativo	Meta SPC: mSPC2
----------------	-----------------

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-2
--------	-----

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
--------------------	--



CAPITOLO 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 2**2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 2**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	6,8 - 6,8 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 2**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido
------------------------	----------------------------

CAPITOLO 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2**

Indicazioni di pericolo	H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza	P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P280: Indossare guanti. P280: Indossare occhiali protettivi. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI. P310: Contattare immediatamente un un medico. P501: Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale. P501: Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

CAPITOLO 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1

Uso 2.1 – Disinfezione post-mungitura dei capezzoli mediante immersione manuale o automatica

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-



Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Disinfezione post-mungitura dei capezzoli
Metodo/i di applicazione	Metodo: Immersione Descrizione dettagliata: Disinfezione post-mungitura dei capezzoli Applicazione manuale ad immersione utilizzando l'apposito applicatore ad immersione Immersione automatica mediante robot
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Prodotto pronto per l'uso, Acido L-(+)-lattico 6,80% - Numero e tempi di applicazione: 2-3 volte al giorno (dopo ogni mungitura)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica in HDPE: 5-60 kg Fusto in HDPE: 60-200 kg IBC in HDPE: 600-1000 kg

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

CAPITOLO 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 2

5.1. Istruzioni d'uso

Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura compresa tra i 20 e i 30 °C.

Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si raccomanda di utilizzare una pompa dosatrice.

Riempire il serbatoio della pompa dosatrice con il prodotto pronto per l'uso. Evitare di scaricare i fluidi in eccesso.



Applicare il prodotto mediante immersione manuale o automatica. Assicurarsi che i capezzoli siano completamente coperti dal disinfettante. Volumi di applicazione: per mucche e bufale 5 ml/trattamento, per capre e pecore 3 ml/trattamento.

Lasciare il prodotto sui capezzoli fino alla mungitura successiva. Tenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti dopo il trattamento.

Dopo la disinfezione, pulire le apparecchiature di applicazione sciacquando con acqua.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Indossare occhiali di sicurezza resistenti agli agenti chimici conformi alla norma europea EN ISO 16321 o equivalente, indumenti di protezione chimicamente resistenti al prodotto biocida, guanti resistenti ai prodotti chimici conformi alla norma europea EN ISO 374 o equivalente. Consultare la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN.

Occhiali a maschera, guanti e materiale della tuta devono essere specificati dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto.

La presente disposizione lascia impregiudicata l'applicazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio e altre normative dell'Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Consultare la sezione 6 per il riferimento bibliografico completo a questo testo normativo.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Istruzioni di primo soccorso

IN CASO DI INALAZIONE: se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

Misure di emergenza per proteggere l'ambiente

Precauzioni ambientali: evitare che il prodotto penetri nei sistemi fognari o nei corpi idrici.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: raccogliere con materiali assorbenti (sabbia, diatomite, legante universale). Non utilizzare materiale combustibile (ad es. segatura). Smaltire il materiale raccolto in conformità alla regolamentazione locale.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con le normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

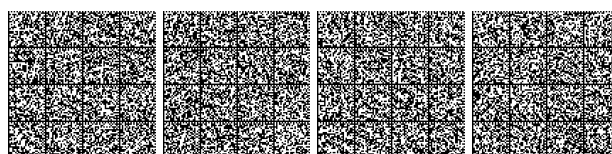
Tempo di conservazione: 24 mesi

Non conservare a temperature superiori a 40 °C.

Conservare lontano dal calore e dalla luce solare diretta.

Proteggere dal gelo.

Tenere il recipiente ben chiuso.



CAPITOLO 6. ALTRE INFORMAZIONI

I titoli completi delle norme EN menzionate nella sezione 5.2 “Misure di mitigazione del rischio” sono:

EN ISO 16321– Protezione degli occhi e del viso per uso professionale.

EN ISO 374 – Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi.

Il riferimento bibliografico completo del testo normativo menzionato nella sezione 5.2 “Misure di mitigazione del rischio” è:

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

CAPITOLO 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2

7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

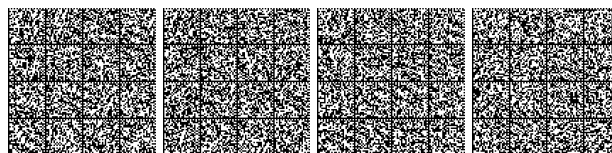
Denominazione/i commerciale/i		calgodip Amadine forte Film	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0028957-0005 1-2			
Denominazione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	6,8 % (p/p)

7.2. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione/i commerciale/i		Dip es lac DLX	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0028957-0006 1-2			
Denominazione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	6,8 % (p/p)

7.3. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione/i commerciale/i			calgodip Blue Kamille forte Film	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione			EU-0028957-0007 1-2			
Denominazione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	6,8 % (p/p)	



7.4. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		Dip es protect DLX		Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione		EU-0028957-0008 1-2			
Denominazione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	6,8 % (p/p)

CAPITOLO 1. **META SPC 3 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**1.1. **Meta SPC 3 identificativo**

identificativo	Meta SPC: mSPC3
----------------	-----------------

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-3
--------	-----

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
--------------------	--

CAPITOLO 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 3**2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 3**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	1,92 - 1,96 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 3**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido
------------------------	----------------------------

CAPITOLO 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 3**

Indicazioni di pericolo	
Consigli di prudenza	



CAPITOLO 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1

Uso 3.1 – Disinfezione post-mungitura dei capezzoli mediante immersione o spruzzatura manuale o automatica

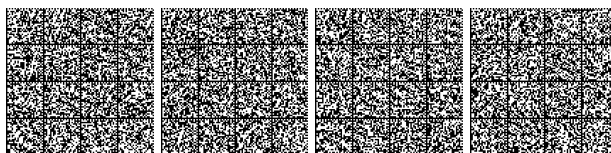
Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Disinfezione post-mungitura dei capezzoli
Metodo/i di applicazione	Metodo: Immersione Descrizione dettagliata: Disinfezione post-mungitura dei capezzoli Applicazione manuale ad immersione utilizzando l'apposito applicatore ad immersione Immersione automatica mediante robot Metodo: Applicazione a spruzzo Descrizione dettagliata: Disinfezione post-mungitura dei capezzoli Applicazione manuale usando un dosatore spray Applicazione manuale usando un'apparecchiatura semi-automatica Applicazione automatica a spray con robot
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Prodotto pronto per l'uso, Acido L-(+)-lattico 1,92-1,96% - Numero e tempi di applicazione: 2-3 volte al giorno (dopo ogni mungitura) Tasso di domanda: Prodotto pronto per l'uso, Acido L-(+)-lattico 1,92-1,96% - Numero e tempi di applicazione: 2-3 volte al giorno (dopo ogni mungitura)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica in HDPE: 5-60 kg Fusto in HDPE: 60-200 kg IBC in HDPE: 600-1000 kg

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.



- 4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
- 4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
- 4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

CAPITOLO 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 3

5.1. Istruzioni d'uso

Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura compresa tra i 20 e i 30 °C.

Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si raccomanda di utilizzare una pompa dosatrice.

Riempire il serbatoio della pompa dosatrice con il prodotto pronto per l'uso. Evitare di scaricare i fluidi in eccesso.

Applicare il prodotto mediante immersione o spruzzatura manuale o automatica. Assicurarsi che i capezzoli siano completamente coperti dal disinfettante. Volumi di applicazione: per mucche e bufale 5 ml/trattamento, per capre e pecore 3 ml/trattamento.

Lasciare il prodotto sui capezzoli fino alla mungitura successiva. Tenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti dopo il trattamento.

Dopo la disinfezione, pulire le apparecchiature di applicazione sciacquando con acqua.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Nessuno

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Istruzioni di primo soccorso

IN CASO DI INALAZIONE: se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare la pelle con acqua. Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: se si presentano sintomi, sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Misure di emergenza per proteggere l'ambiente

Precauzioni ambientali: evitare che il prodotto penetri nei sistemi fognari o nei corpi idrici.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: raccogliere con materiali assorbenti (sabbia, diatomite, legante universale). Non utilizzare materiale combustibile (ad es. segatura). Smaltire il materiale raccolto in conformità alla regolamentazione locale.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con le normative locali.



5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Tempo di conservazione: 24 mesi

Non conservare a temperature superiori a 40 °C.

Conservare lontano dal calore e dalla luce solare diretta.

Proteggere dal gelo.

Tenere il recipiente ben chiuso.

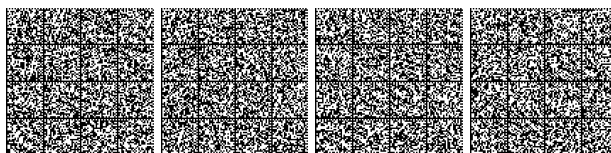
CAPITOLO 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

Non pertinente

CAPITOLO 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 3**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	calgodip Amadine Spray	Area di mercato: UE			
	AGRIMARKT MILCHSÄURENEBEL	Area di mercato: UE			
	IWETEC MILCHSÄURE SPRAY	Area di mercato: UE			
	Fulldip Lacti Spray	Area di mercato: UE			
	CareDip Spray	Area di mercato: UE			
	Milchsäure Spray	Area di mercato: UE			
	Lactoboost Spray	Area di mercato: UE			
	Care4cows Lactic Acid Spray	Area di mercato: UE			
	Bonimal CARE Lac Spray	Area di mercato: UE			
	Bonimal CARE LactiVital Spray	Area di mercato: UE			
Numero di autorizzazione		EU-0028957-0009 1-3			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	1,92 % (p/p)



7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i			Dip es lac DL Spray	Area di mercato: UE		
			Traylac O-S	Area di mercato: UE		
			Lacti-Bac Spray	Area di mercato: UE		
			DS 1.0 S	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione			EU-0028957-0010 1-3			
Denominazione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	1,92 % (p/p)	

7.3. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i			PQ-Blue Spray	Area di mercato: UE		
			calgodip Blue Kamille Spray	Area di mercato: UE		
			HappyFarm KamillDip Spray	Area di mercato: UE		
			Lacto Spray	Area di mercato: UE		
			MS Spray	Area di mercato: UE		
			LA Spray	Area di mercato: UE		
			Care4Cows Lactic Acid Kamille Spray	Area di mercato: UE		
			BestFarm Blue Dip Spray	Area di mercato: UE		
			Bonimal CARE Milky Spray	Area di mercato: UE		
			Bonimal CARE Milki Spray	Area di mercato: UE		
			Bonimal CARE Milk Spray	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione			EU-0028957-0011 1-3			
Denominazione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	1,92 % (p/p)	



7.4. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		Dip es protect DL Spray	Area di mercato: UE		
		Dip Agro Protect SP	Area di mercato: UE		
		Kuhmilin Sprüh Top M	Area di mercato: UE		
		Lacti-Protect Spray	Area di mercato: UE		
		DSR 1.5 S	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0028957-0012 1-3			
Denominazione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	1,92 % (p/p)

CAPITOLO 1. **META SPC 4 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 4 identificativo**

identificativo	Meta SPC: mSPC4
----------------	-----------------

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-4
--------	-----

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
--------------------	--

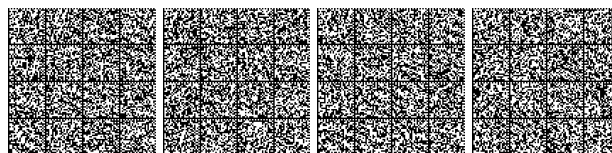
CAPITOLO 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 4**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 4**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	6,8 - 6,8 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 4**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido
------------------------	----------------------------



CAPITOLO 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 4

Indicazioni di pericolo	H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza	P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P280: Indossare guanti. P280: Indossare occhiali protettivi. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI. P310: Contattare immediatamente un un medico. P501: Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale. P501: Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

CAPITOLO 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1

Uso 4.1 – Disinfezione post-mungitura dei capezzoli mediante immersione o spruzzatura manuale o automatica

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Disinfezione post-mungitura dei capezzoli



Metodo/i di applicazione	Metodo: Immersione Descrizione dettagliata: Disinfezione post-mungitura dei capezzoliApplicazione manuale ad immersione utilizzando l'apposito applicatore ad immersioneImmersione automatica mediante robot Metodo: Applicazione a spruzzo Descrizione dettagliata: Disinfezione post-mungitura dei capezzoliApplicazione manuale usando un dosatore sprayApplicazione manuale usando un'apparecchiatura semi-automaticaApplicazione automatica a spray con robot
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Prodotto pronto per l'uso, Acido L-(+)-lattico 6,80% - Numero e tempi di applicazione: 2-3 volte al giorno (dopo ogni mungitura) Tasso di domanda: Prodotto pronto per l'uso, Acido L-(+)-lattico 6,80% - Numero e tempi di applicazione: 2-3 volte al giorno (dopo ogni mungitura)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica in HDPE: 5-60 kg Fusto in HDPE: 60-200 kg IBC in HDPE: 600-1000 kg

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

CAPITOLO 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 4

5.1. Istruzioni d'uso

Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura compresa tra i 20 e i 30 °C.

Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si raccomanda di utilizzare una pompa dosatrice.

Riempire il serbatoio della pompa dosatrice con il prodotto pronto per l'uso. Evitare di scaricare i fluidi in eccesso.



Applicare il prodotto mediante immersione o spruzzatura manuale o automatica. Assicurarsi che i capezzoli siano completamente coperti dal disinfettante. Volumi di applicazione: per mucche e bufale 5 ml/trattamento, per capre e pecore 3 ml/trattamento.

Lasciare il prodotto sui capezzoli fino alla mungitura successiva. Tenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti dopo il trattamento.

Dopo la disinfezione, pulire le apparecchiature di applicazione sciacquando con acqua.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

Indossare occhiali di sicurezza resistenti agli agenti chimici conformi alla norma europea EN ISO 16321 o equivalente, indumenti di protezione chimicamente resistenti al prodotto biocida, guanti resistenti ai prodotti chimici conformi alla norma europea EN ISO 374 o equivalente.

Occhiali a maschera, guanti e materiale della tuta devono essere specificati dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto.

La presente disposizione lascia impregiudicata l'applicazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio e altre normative dell'Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Istruzioni di primo soccorso

IN CASO DI INALAZIONE: se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

Misure di emergenza per proteggere l'ambiente

Precauzioni ambientali: evitare che il prodotto penetri nei sistemi fognari o nei corpi idrici.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: raccogliere con materiali assorbenti (sabbia, diatomite, legante universale). Non utilizzare materiale combustibile (ad es. segatura).

Smaltire il materiale raccolto in conformità alla regolamentazione locale.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con le normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Tempo di conservazione: 24 mesi

Non conservare a temperature superiori a 40 °C.

Conservare lontano dal calore e dalla luce solare diretta.

Proteggere dal gelo.

Tenere il recipiente ben chiuso.



CAPITOLO 6. ALTRE INFORMAZIONI

Non pertinente

CAPITOLO 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 4

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i			calgodip Amadine forte Spray	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione			EU-0028957-0013 1-4			
Denominazione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	6,8 % (p/p)	

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

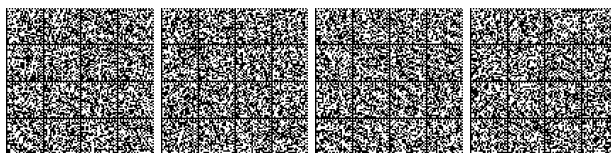
Denominazione/i commerciale/i			Dip es lac DLX Spray	Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione			EU-0028957-0014 1-4		
Denominazione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	6,8 % (p/p)

7.3. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i			calgodip Blue Kamille forte Spray	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione			EU-0028957-0015 1-4			
Denominazione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	6,8 % (p/p)	

7.4. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i			Dip es protect DLX Spray	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione			EU-0028957-0016 1-4			
Denominazione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	6,8 % (p/p)	



CAPITOLO 1. META SPC 5 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Meta SPC 5 identificativo

identificativo	Meta SPC: mSPC5
----------------	-----------------

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

Numero	1-5
--------	-----

1.3. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
--------------------	--

CAPITOLO 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 5

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 5

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	1,92 - 1,96 % (p/p)

2.2. Tipo/i di formulazione del meta SPC 5

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido
------------------------	----------------------------

CAPITOLO 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 5

Indicazioni di pericolo	H315: Provoca irritazione cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza	P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P280: Indossare guanti. P280: Indossare occhiali protettivi. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.



	P501: Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione locale. P501: Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale.
--	--

CAPITOLO 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1

Uso 5.1 – Disinfezione post-mungitura dei capezzoli mediante immersione o spruzzatura manuale o automatica

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Disinfezione post-mungitura dei capezzoli
Metodo/i di applicazione	Metodo: Immersione Descrizione dettagliata: Disinfezione post-mungitura dei capezzoliApplicazione manuale ad immersione utilizzando l'apposito applicatore ad immersioneImmersione automatica mediante robot Metodo: Applicazione a spruzzo Descrizione dettagliata: Disinfezione post-mungitura dei capezzoliApplicazione manuale usando un dosatore sprayApplicazione manuale usando un'apparecchiatura semi-automaticaApplicazione automatica a spray con robot
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Prodotto pronto per l'uso, Acido L-(+)-lattico 1,92-1,96% - Numero e tempi di applicazione: 2-3 volte al giorno (dopo ogni mungitura) Tasso di domanda: Prodotto pronto per l'uso, Acido L-(+)-lattico 1,92-1,96% - Numero e tempi di applicazione: 2-3 volte al giorno (dopo ogni mungitura)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica in HDPE: 5-60 kg Fusto in HDPE: 60-200 kg IBC in HDPE: 600-1000 kg



- 4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
- 4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
- 4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
- 4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
- 4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

CAPITOLO 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 5

5.1. Istruzioni d'uso

Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura compresa tra i 20 e i 30 °C.

Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si raccomanda di utilizzare una pompa dosatrice.

Riempire il serbatoio della pompa dosatrice con il prodotto pronto per l'uso. Evitare di scaricare i fluidi in eccesso.

Applicare il prodotto mediante immersione o spruzzatura manuale o automatica. Assicurarsi che i capezzoli siano completamente coperti dal disinfettante. Volumi di applicazione: per mucche e bufale 5 ml/trattamento, per capre e pecore 3 ml/trattamento.

Lasciare il prodotto sui capezzoli fino alla mungitura successiva. Tenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti dopo il trattamento.

Dopo la disinfezione, pulire le apparecchiature di applicazione sciacquando con acqua.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Indossare occhiali di sicurezza resistenti agli agenti chimici conformi alla norma europea EN ISO 16321 o equivalente, indumenti di protezione chimicamente resistenti al prodotto biocida, guanti resistenti ai prodotti chimici conformi alla norma europea EN ISO 374 o equivalente.

Occhiali a maschera, guanti e materiale della tuta devono essere specificati dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto.

La presente disposizione lascia impregiudicata l'applicazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio e altre normative dell'Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Istruzioni di primo soccorso

IN CASO DI INALAZIONE: se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.



Misure di emergenza per proteggere l'ambiente

Precauzioni ambientali: non sono necessarie misure ambientali particolari. Pulire gli articoli e il pavimento contaminati secondo le norme ambientali.

Metodi e materiali per il contenimento: raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, farina fossile, leganti acidi o leganti universali).

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine dell'applicazione, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con le normative locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tempo di conservazione: 24 mesi

Non conservare a temperature superiori a 40 °C.

Conservare lontano dal calore e dalla luce solare diretta.

Proteggere dal gelo.

Tenere il recipiente ben chiuso.

CAPITOLO 6. ALTRE INFORMAZIONI

Non pertinente

CAPITOLO 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 5**7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

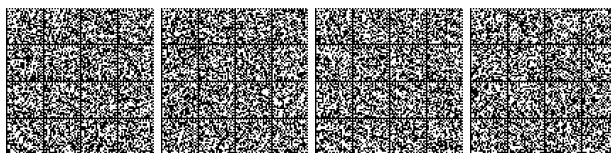
Denominazione/i commerciale/i			Dip es poly-film Spray		Area di mercato: UE	
			Lacti-Shield Spray		Area di mercato: UE	
			DS 2.0 SP		Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione			EU-0028957-0017 1-5			
Denominazione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS		Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4		201-196-2	1,92 % (p/p)

CAPITOLO 1. META SPC 6 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**1.1. Meta SPC 6 identificativo**

identificativo	Meta SPC: mSPC6
----------------	-----------------

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

Numero	1-6
--------	-----



1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
--------------------	--

CAPITOLO 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 6**2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 6**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	6,8 - 6,8 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 6**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido
------------------------	----------------------------

CAPITOLO 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 6**

Indicazioni di pericolo	H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza	P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P280: Indossare guanti. P280: Indossare occhiali protettivi. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI. P310: Contattare immediatamente un un medico. P501: Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale. P501: Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.



CAPITOLO 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1

Uso 6.1 – Disinfezione post-mungitura dei capezzoli mediante immersione o spruzzatura manuale o automatica

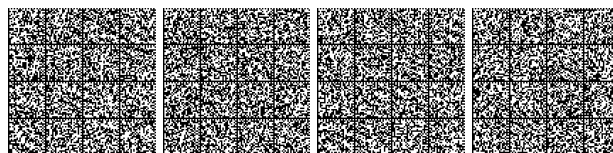
Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Disinfezione post-mungitura dei capezzoli
Metodo/i di applicazione	Metodo: Immersione Descrizione dettagliata: Disinfezione post-mungitura dei capezzoli Applicazione manuale ad immersione utilizzando l'apposito applicatore ad immersione Immersione automatica mediante robot Metodo: Applicazione a spruzzo Descrizione dettagliata: Disinfezione post-mungitura dei capezzoli Applicazione manuale usando un dosatore spray Applicazione manuale usando un'apparecchiatura semi-automatica Applicazione automatica a spray con robot
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Prodotto pronto per l'uso, Acido L-(+)-lattico 6,80% - Numero e tempi di applicazione: 2-3 volte al giorno (dopo ogni mungitura) Tasso di domanda: Prodotto pronto per l'uso, Acido L-(+)-lattico 6,80% - Numero e tempi di applicazione: 2-3 volte al giorno (dopo ogni mungitura)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica in HDPE: 5-60 kg Fusto in HDPE: 60-200 kg IBC in HDPE: 600-1000 kg

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.



- 4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

- 4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

- 4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

CAPITOLO 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 6

5.1. Istruzioni d'uso

Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura compresa tra i 20 e i 30 °C.

Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si raccomanda di utilizzare una pompa dosatrice.

Riempire il serbatoio della pompa dosatrice con il prodotto pronto per l'uso. Evitare di scaricare i fluidi in eccesso.

Applicare il prodotto mediante immersione o spruzzatura manuale o automatica. Assicurarsi che i capezzoli siano completamente coperti dal disinfettante. Volumi di applicazione: per mucche e bufale 5 ml/trattamento, per capre e pecore 3 ml/trattamento.

Lasciare il prodotto sui capezzoli fino alla mungitura successiva. Tenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti dopo il trattamento.

Dopo la disinfezione, pulire le apparecchiature di applicazione sciacquando con acqua.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Indossare occhiali di sicurezza resistenti agli agenti chimici conformi alla norma europea EN ISO 16321 o equivalente, indumenti di protezione chimicamente resistenti al prodotto biocida, guanti resistenti ai prodotti chimici conformi alla norma europea EN ISO 374 o equivalente.

Occhiali a maschera, guanti e materiale della tuta devono essere specificati dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto.

La presente disposizione lascia impregiudicata l'applicazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio e altre normative dell'Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Istruzioni di primo soccorso

IN CASO DI INALAZIONE: se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.



Misure di emergenza per proteggere l'ambiente

Precauzioni ambientali: non sono necessarie misure ambientali particolari. Pulire gli articoli e il pavimento contaminati secondo le norme ambientali.

Metodi e materiali per il contenimento: raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, farina fossile, leganti acidi o leganti universali).

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine dell'applicazione, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con le normative locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tempo di conservazione: 24 mesi

Non conservare a temperature superiori a 40 °C.

Conservare lontano dal calore e dalla luce solare diretta.

Proteggere dal gelo.

Tenere il recipiente ben chiuso.

CAPITOLO 6. ALTRE INFORMAZIONI

Non pertinente

CAPITOLO 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 6**7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i			Dip es poly-spray DLX	Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione			EU-0028957-0018 1-6		
Denominazione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	6,8 % (p/p)

CAPITOLO 1. META SPC 7 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**1.1. Meta SPC 7 identificativo**

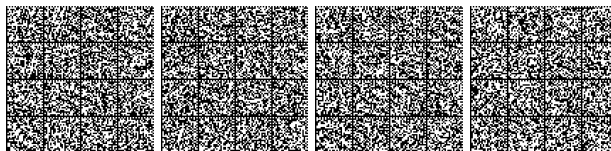
identificativo	Meta SPC: mSPC7
----------------	-----------------

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

Numero	1-7
--------	-----

1.3. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
--------------------	--



CAPITOLO 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 7**2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 7**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	16 - 17,6 % (p/p)
Acido metansolfonico	Acido metansolfonico	Sostanza non attiva	75-75-2	200-898-6	6,3 - 7 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 7**

Tipo/i di formulazione	SL Concentrato solubile
------------------------	-------------------------

CAPITOLO 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 7**

Indicazioni di pericolo	H290: Può essere corrosivo per i metalli. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza	P260: Non respirare gli aerosol. P280: Indossare guanti. P280: Indossare indumenti protettivi. P280: Indossare occhiali protettivi. P280: Indossare schermi per il viso. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un un medico. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI. P406: Conservare in resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente. P501: Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale. P501: Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.



CAPITOLO 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1

Uso 7.1 – Disinfezione di superfici dure mediante applicazione di schiuma manuale o automatica

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Disinfezione di superfici dure
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione di schiuma Descrizione dettagliata: Disinfezione di superfici dure Applicazione manuale di schiuma con una lancia schiumogena Applicazione automatica di schiuma con ugelli schiumogeni fissi installati Apparecchiatura per l'applicazione di schiuma Stazioni satellite: installazioni fisse collegate a taniche, fusti o contenitori IBC e carrelli mobili dotati di contenitori di prodotto concentrato da 20 litri
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Prodotto concentrato, Acido L-(+)-lattico 16,0-17,6% Azione battericida: Diluizione del prodotto del 5,0% (p/p), Acido L-(+)-lattico 0,80-0,88% Azione levuricida: Diluizione del prodotto del 5,0% (p/p), Acido L-(+)-lattico 0,80-0,88% Numero e tempi di applicazione: Una volta al giorno
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica in HDPE: 5-60 kg Fusto in HDPE: 60-200 kg IBC in HDPE: 600-1000 kg

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.



- 4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
- 4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

CAPITOLO 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 7

5.1. Istruzioni d'uso

Per le installazioni fisse, collegare la tanica, il fusto o il contenitore IBC contenente il prodotto con il dosatore della stazione satellite. Per le versioni mobili, posizionare un contenitore del prodotto puro da 20 litri sul carrello e inserire il tubo di aspirazione. Collegare l'erogazione di acqua al dosatore. La diluizione è eseguita automaticamente attraverso il dosatore della stazione fissa o mobile e monitorata mediante misurazioni della conduttività.

Prima della disinfezione rimuovere lo sporco evidente, non è necessario effettuare un'ulteriore pulizia preventiva.

Applicare la schiuma alle superfici dure. Il volume di applicazione è 350 ml di prodotto diluito/m². Assicurarsi che le superfici siano ben coperte dal disinfettante.

Il tempo di contatto minimo è 5 minuti per i batteri e 15 minuti per i lieviti.

Dopo l'applicazione, sciacquare accuratamente le superfici trattate e l'apparecchiatura schiumogena con acqua pulita. Per la pulizia di sistemi mobili, mettere il tubo di aspirazione in un contenitore con acqua pulita.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Indossare occhiali di sicurezza resistenti agli agenti chimici conformi alla norma europea EN ISO 16321 o equivalente, indumenti di protezione chimicamente resistenti al prodotto biocida, guanti resistenti ai prodotti chimici conformi alla norma europea EN ISO 374 o equivalente.

Occhiali a maschera, guanti e materiale della tuta devono essere specificati dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto.

Indossare una protezione delle vie respiratorie durante la manipolazione del prodotto concentrato. Il dispositivo di protezione delle vie respiratorie deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto. Evitare di permanere in aree dove vi è formazione di aerosol.

La presente disposizione lascia impregiudicata l'applicazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio e altre normative dell'Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Istruzioni di primo soccorso

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

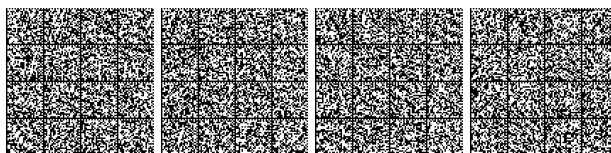
In caso di sintomi: chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Togliere subito tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente con acqua per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.



Misure di emergenza per proteggere l'ambiente

Precauzioni ambientali: evitare che il prodotto penetri nei sistemi fognari o nei corpi idrici.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: raccogliere con materiali assorbenti (sabbia, diatomite, legante universale). Non utilizzare materiale combustibile (ad es. segatura). Smaltire il materiale raccolto in conformità alla regolamentazione locale. Garantire una ventilazione adeguata.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine dell'applicazione, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale a seconda delle normative locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tempo di conservazione: 24 mesi

Assicurare una buona ventilazione o estrazione di scarico.

Non immagazzinare insieme a alcali (soluzioni caustiche).

Non conservare a temperature superiori a 40 °C.

Conservare lontano dal calore e dalla luce solare diretta.

Proteggere dal gelo.

Tenere il recipiente ben chiuso.

CAPITOLO 6. ALTRE INFORMAZIONI

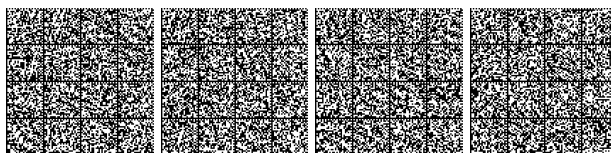
Non pertinente

CAPITOLO 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 7**7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		calgonit DS 633		Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione		EU-0028957-0019 1-7			
Denominazione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	16 % (p/p)
Acido metansolfonico	Acido metansolfonico	Sostanza non attiva	75-75-2	200-898-6	7 % (p/p)

CAPITOLO 1. META SPC 8 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**1.1. Meta SPC 8 identificativo**

identificativo	Meta SPC: mSPC8
----------------	-----------------



1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-8
--------	-----

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
--------------------	--

CAPITOLO 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 8**2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 8**

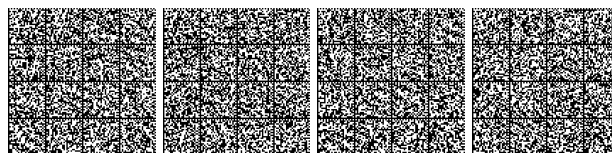
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	16 - 17,6 % (p/p)
Acido metansolfonico	Acido metansolfonico	Sostanza non attiva	75-75-2	200-898-6	0 - 10,5 % (p/p)
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0 - 18,75 % (p/p)
Acido solforico	Acido solforico	Sostanza non attiva	7664-93-9	231-639-5	4,5 - 4,5 % (p/p)
Acido isononanoico	Acido isononanoico	Sostanza non attiva	3302-10-1	221-975-0	2,25 - 2,5 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 8**

Tipo/i di formulazione	SL Concentrato solubile
------------------------	-------------------------

CAPITOLO 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 8**

Indicazioni di pericolo	H290: Può essere corrosivo per i metalli. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza	P260: Non respirare gli aerosol. P280: Indossare guanti. P280: Indossare indumenti protettivi. P280: Indossare occhiali protettivi. P280: Indossare schermi per il viso. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].



	P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI. P310: Contattare immediatamente un un medico. P406: Conservare in resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente. P501: Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale. P501: Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.
--	---

CAPITOLO 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1

Uso 8.1 – Disinfezione di superfici dure mediante spruzzatura automatica in sistemi chiusi di pulizia in situ (CIP)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: nessun dato Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Disinfezione di superfici dure
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo Descrizione dettagliata: Disinfezione di superfici dure Dosaggio e spruzzatura automatica in sistemi chiusi CIP Sistema CIP: tubazioni, serbatoi di fermentazione e stoccaggio
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Prodotto concentrato, Acido L-(+)-lattico 16,0-17,6% Azione battericida: Diluizione del prodotto del 2,5% (p/p), Acido L-(+)-lattico 0,40-0,44% Azione levuricida: Diluizione del prodotto del 2% (p/p), Acido L-(+)-lattico 0,32-0,35% Numero e tempi di applicazione: Una volta al giorno
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica in HDPE: 5-60 kg Fusto in HDPE: 60-200 kg IBC in HDPE: 600-1000 kg



- 4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
- 4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
- 4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
- 4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
- 4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

CAPITOLO 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 8

5.1. Istruzioni d'uso

Collegare la tanica, il fusto o il contenitore IBC contenente il prodotto con il dosatore del sistema CIP. Il dosaggio e la diluizione sono eseguiti automaticamente attraverso il dosatore del sistema CIP e monitorati mediante misurazioni della conduttività.

Evitare il contatto con: alluminio, metalli non ferrosi e materiali galvanizzati.

Non è necessario effettuare alcuna pulizia preventiva.

Il tempo di contatto minimo è 5 minuti per i batteri e 15 minuti per i lieviti.

Dopo l'applicazione, sciacquare accuratamente il sistema trattato con acqua pulita.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Indossare occhiali di sicurezza resistenti agli agenti chimici conformi alla norma europea EN ISO 16321 o equivalente, indumenti di protezione chimicamente resistenti al prodotto biocida, guanti resistenti ai prodotti chimici conformi alla norma europea EN ISO 374 o equivalente.

Occhiali a maschera, guanti e materiale della tuta devono essere specificati dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto.

Indossare una protezione delle vie respiratorie durante la manipolazione del prodotto concentrato. Il dispositivo di protezione delle vie respiratorie deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto. Evitare di permanere in aree dove vi è formazione di aerosol.

La presente disposizione lascia impregiudicata l'applicazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio e altre normative dell'Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

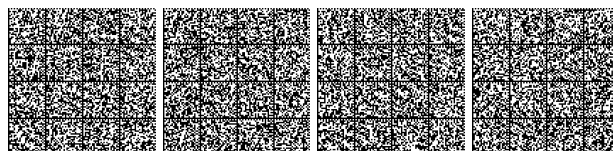
Istruzioni di primo soccorso

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

In caso di sintomi: chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Togliere subito tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.



IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente con acqua per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

Misure di emergenza per proteggere l'ambiente

Precauzioni ambientali: evitare che il prodotto penetri nei sistemi fognari o nei corpi idrici.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: raccogliere con materiali assorbenti (sabbia, diatomite, leganti acidi, leganti universali, segatura). Smaltire il materiale raccolto in conformità alla regolamentazione locale.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine dell'applicazione, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale a seconda delle normative locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tempo di conservazione: 24 mesi

Assicurare una buona ventilazione o estrazione di scarico.

Non immagazzinare insieme a alcali (soluzioni caustiche).

Non conservare a temperature superiori a 40 °C.

Conservare lontano dal calore e dalla luce solare diretta.

Proteggere dal gelo.

Tenere il recipiente ben chiuso.

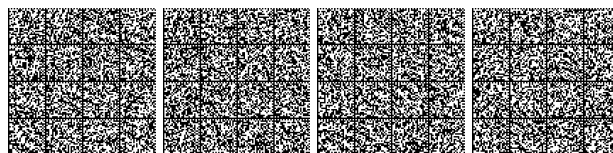
CAPITOLO 6. ALTRE INFORMAZIONI

Non pertinente

CAPITOLO 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 8

7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione/i commerciale/i		calgonit Duocip		Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione		EU-0028957-0020 1-8			
Denominazione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	16 % (p/p)
Acido metansolfonico	Acido metansolfonico	Sostanza non attiva	75-75-2	200-898-6	10,5 % (p/p)
Acido solforico	Acido solforico	Sostanza non attiva	7664-93-9	231-639-5	4,5 % (p/p)
Acido isononanoico	Acido isononanoico	Sostanza non attiva	3302-10-1	221-975-0	2,5 % (p/p)

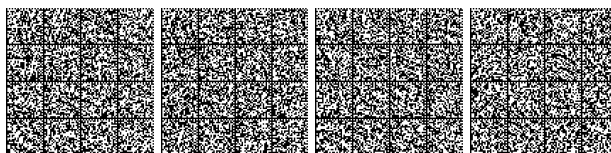


7.2.

Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione/i commerciale/i		calgonit Duocip P		Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione		EU-0028957-0021 1-8			
Denominazione comune	Denomina- zione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	16 % (p/p)
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	18,75 % (p/p)
Acido solforico	Acido solforico	Sostanza non attiva	7664-93-9	231-639-5	4,5 % (p/p)
Acido isononanoico	Acido isonona- noico	Sostanza non attiva	3302-10-1	221-975-0	2,5 % (p/p)

25CE1070



DECISIONE (UE) 2025/542 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2025

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea per quanto riguarda la decisione dei partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili contenuta nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alle modifiche dell'intesa settoriale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo»), elaborato nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE»), compresa l'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili («intesa settoriale relativa agli aeromobili») contenuta nell'allegato III dell'accordo, sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell'Unione con il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) I partecipanti all'intesa settoriale relativa agli aeromobili («partecipanti») sono chiamati a concordare modifiche dell'intesa settoriale relativa agli aeromobili che garantirebbe la certezza del diritto e rafforzerebbe la parità di condizioni tra i partecipanti per quanto riguarda il sostegno ai contratti di manutenzione e di servizi e all'esportazione di pezzi di ricambio e kit per motori relativi agli aeromobili contemplati dall'intesa settoriale relativa agli aeromobili.
- (3) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione riguardo alla decisione dei partecipanti in merito alle modifiche dell'intesa settoriale relativa agli aeromobili, poiché la decisione vincolerà l'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in forza dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011.
- (4) La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere di sostenere le modifiche dell'intesa settoriale relativa agli aeromobili sulla base del progetto di testo allegato alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda la decisione dei partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili («intesa settoriale relativa agli aeromobili») contenuta nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alle modifiche dell'intesa settoriale relativa agli aeromobili è di sostenere le modifiche sulla base del progetto di testo allegato alla presente decisione ⁽²⁾.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

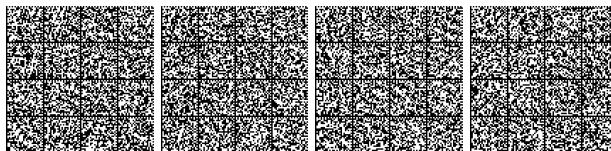
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2025

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. SZŁAPKA

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1233/oj>).

⁽²⁾ Cfr. il documento ST 6394/25 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/539 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2025

che autorizza l'Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

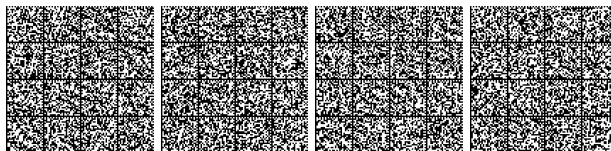
vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE regolamentano il diritto dei soggetti passivi di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava su cessioni di beni e prestazioni di servizi impiegati da tali soggetti ai fini di loro operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, contiene l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato dei soggetti passivi o per l'uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa.
- (2) Con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 del Consiglio⁽²⁾ l'Estonia è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2024 a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali se tali spese riguardavano l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario o l'importazione di autovetture non interamente utilizzate a fini professionali, nonché sulle relative spese di manutenzione, di riparazione e di carburante di tali automobili. Inoltre l'Estonia è stata autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizio a titolo oneroso l'uso per fini non professionali di un'autovettura inclusa nei beni destinati all'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 di tale decisione di esecuzione («misura speciale»).
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 28 marzo 2024 l'Estonia ha richiesto alla Commissione l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, a continuare ad applicare la misura speciale («domanda»). Con lettera del 3 aprile 2024 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari. L'Estonia ha risposto il 28 giugno 2024. Con lettera del 28 agosto 2024 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti, che l'Estonia ha fornito con lettera protocollata dalla Commissione il 24 settembre 2024.
- (4) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri con lettera del 17 ottobre 2024. Con lettera del 18 ottobre 2024 la Commissione ha comunicato all'Estonia che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la domanda.
- (5) In conformità dell'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1998, l'Estonia ha presentato, unitamente alla domanda, una relazione che comprende il riesame della percentuale stabilita per la limitazione del diritto di detrarre l'IVA di cui all'articolo 1 di tale decisione di esecuzione. In base alle informazioni attualmente disponibili, ossia l'esperienza in materia di audit fiscali e i dati statistici relativi all'uso privato delle autovetture, l'Estonia sostiene che il limite del 50 % è tuttora giustificato e appropriato.
- (6) Dato che la misura speciale autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1998, ha avuto un impatto positivo per quanto riguarda l'onere amministrativo per i contribuenti e per le autorità fiscali, ottenuto grazie alla semplificazione della riscossione dell'IVA e alla prevenzione dell'evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta, la Commissione ritiene che sia opportuno accogliere la domanda.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che autorizza l'Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 408 del 17.11.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1998/oj).



- (7) La misura speciale dovrebbe essere limitata al tempo necessario per valutare l'efficacia e l'adeguatezza della limitazione percentuale. L'Estonia dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare tale misura speciale fino al 31 dicembre 2027.
- (8) La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, ossia semplificare la procedura di riscossione dell'IVA ed evitare talune forme di evasione ed elusione fiscale, in quanto limitata nel tempo e nella portata. Inoltre la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
- (9) Qualora l'Estonia ritenga che sia necessaria una proroga della misura speciale oltre il 2027, è opportuno che presenti alla Commissione una domanda di proroga entro il 31 marzo 2027. Tale domanda dovrebbe essere corredata da una relazione sull'applicazione della misura speciale, compreso un riesame della limitazione percentuale applicata.
- (10) La misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (11) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura speciale, in particolare l'applicazione ininterrotta dalla misura speciale, e di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d'imposta, è opportuno concedere l'autorizzazione ad applicare la misura speciale con effetto dal 1° gennaio 2025. Poiché il 28 marzo 2024 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale e ha continuato ad applicare il regime giuridico stabilito nel suo diritto nazionale sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 a decorrere dal 1° gennaio 2025, le legittime aspettative dei soggetti interessati sono debitamente rispettate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali se tali spese riguardano l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario o l'importazione di autovetture non interamente utilizzate a fini professionali, nonché sulle relative spese di manutenzione, di riparazione e di carburante di tali automobili.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia è autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizio a titolo oneroso l'uso a fini non professionali di un'autovettura inclusa nei beni destinati all'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

1. La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.
2. La presente decisione non si applica alle seguenti categorie di autovetture:
 - a) automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;
 - b) automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;
 - c) automobili utilizzate per impartire lezioni di guida.

Articolo 4

1. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
2. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027.
3. Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2027 e corredate di una relazione comprendente un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.



Articolo 5

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

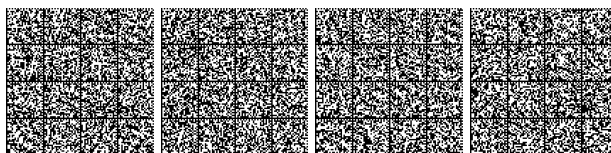
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA

25CE1072



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 1263 del 30 aprile 2024)

1. Pagina 1, considerando 5, terza frase:

anziché: «Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, quali la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, compresi gli obiettivi climatici stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), la garanzia della sicurezza energetica, il sostegno all'autonomia strategica aperta, il cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e della convergenza duratura e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.»

leggasi: «Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, quali la realizzazione di una transizione verde e digitale equa, compresi gli obiettivi climatici stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), la garanzia della sicurezza energetica, il sostegno all'autonomia strategica aperta, il cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e della convergenza duratura e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.»

2. Pagina 5, considerando 33:

anziché: «(33) L'insieme di riforme e investimenti presentata nei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine dovrebbe essere allineata con le priorità comuni dell'Unione, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, anche in modo coerente con gli obiettivi climatici di cui al regolamento (UE) 2021/1119; la resilienza sociale ed economica, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali; la sicurezza energetica; e, se necessario, lo sviluppo di capacità di difesa. ...»

leggasi: «(33) L'insieme di riforme e investimenti presentata nei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine dovrebbe essere allineata con le priorità comuni dell'Unione, tra cui la realizzazione di una transizione verde e digitale equa, anche in modo coerente con gli obiettivi climatici di cui al regolamento (UE) 2021/1119; la resilienza sociale ed economica, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali; la sicurezza energetica; e, se necessario, lo sviluppo di capacità di difesa. ...»

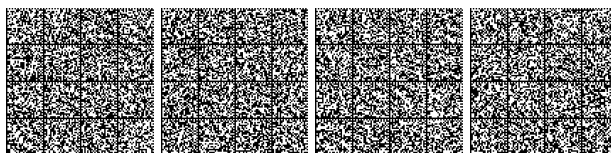
3. Pagina 12, articolo 13, lettera c), punto i):

anziché: «i) una transizione equa, verde e digitale, compresi gli obiettivi climatici di cui al regolamento (UE) 2021/1119;»

leggasi: «i) una transizione verde e digitale equa, compresi gli obiettivi climatici di cui al regolamento (UE) 2021/1119;»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 49 del 27 giugno 2024)

25CE1074



Rettifica della decisione (PESC) del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2025/394, 24 febbraio 2025)

1. Pagina 39, allegato, tabella, voce numero 55, sotto la colonna «Nome»:

anziché: «United Shipbuilding Corporation

Denominazione locale: Объединённая судостроительная корпорации, ОСК

Alias: USC; AO OSK»,

leggasi: «United Shipbuilding Corporation

Denominazione locale: Объединённая судостроительная корпорация, ОСК

Alias: USC; AO OSK».

2. Pagina 208, allegato, tabella, voce numero 661, sotto la colonna «Nome»:

anziché: «M Star International Trading Company Limited

Denominazione locale: 美星國際貿易(香港)有限公司; 美星國際貿易有限公司

Alias: M-Star International Trading Co., Ltd.; Meixing International Trade Co., Ltd»,

leggasi: «M Star International Trading Company Limited

Denominazione locale: 美星國際貿易有限公司

Alias: M-Star International Trading Co., Ltd.; Meixing International Trade Co., Ltd».

3. Pagina 208, allegato, tabella, voce numero 661, sotto la colonna «Informazioni identificative»:

anziché: «Indirizzo/i: Room 2501, International Science & Technology Building, Futian District, Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China; No. 52, Fu Hang Road, Tuen Mun, NT, Hong Kong; Flat/Rm D19 3/F, Wong King Industrial Building, No 2 Tai Yau Street, KL, Hong Kong

Telefono: + 86 15818601197

Sito web: <http://www.m-starit.com>

Email: sales@m-starit.com

Numero di registrazione: 61365134 (USCC); 2025579 (CR No)»,

leggasi: «Indirizzo/i: Room 2501, International Science & Technology Building, Futian District, Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China; Flat/Rm D19 3/F, Wong King Industrial Building, No 2 Tai Yau Street, KL, Hong Kong

Telefono: + 86 15818601197

Sito web: <http://www.m-starit.com>

Email: sales@m-starit.com

Numero di registrazione: 61365134 (BRN)».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 31 del 24 aprile 2025)

25CE1075



Rettifica del regolamento (UE) 2025/395 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2025/395, 24 febbraio 2025)

1. Pagina 44, allegato II, tabella, voce 55, colonna «Nome»:

anziché: «United Shipbuilding Corporation

Denominazione locale: Объединённая судостроительная корпорации, ОСК

Alias: USC; AO OSK»,

leggasi: «United Shipbuilding Corporation

Denominazione locale: Объединённая судостроительная корпорация, ОСК

Alias: USC; AO OSK».

2. Pagina 213, allegato II, tabella, voce 661, colonna «Nome»:

anziché: «M Star International Trading Company Limited

Denominazione locale: 美星國際貿易(香港)有限公司; 美星國際貿易有限公司

Alias: M-Star International Trading Co., Ltd.; Meixing International Trade Co., Ltd»,

leggasi: «M Star International Trading Company Limited

Denominazione locale: 美星國際貿易有限公司

Alias: M-Star International Trading Co., Ltd.; Meixing International Trade Co., Ltd».

3. Pagina 213, allegato II, tabella, voce 661, colonna «Informazioni identificative»:

anziché: «Indirizzo/i: Room 2501, International Science & Technology Building, Futian District, Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China; No. 52, Fu Hang Road, Tuen Mun, NT, Hong Kong; Flat/Rm D19 3/F, Wong King Industrial Building, No 2 Tai Yau Street, KL, Hong Kong

Telefono: + 86 15818601197

Sito web: <http://www.m-starit.com>

Email: sales@m-starit.com

Numero di registrazione: 61365134 (USCC); 2025579 (CR No.)»,

leggasi: «Indirizzo/i: Room 2501, International Science & Technology Building, Futian District, Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China; Flat/Rm D19 3/F, Wong King Industrial Building, No 2 Tai Yau Street, KL, Hong Kong

Telefono: + 86 15818601197

Sito web: <http://www.m-starit.com>

Email: sales@m-starit.com

Numero di registrazione: 61365134 (BRN)».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 31 del 24 aprile 2025)

25CE1076



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2076 della Commissione, del 24 luglio 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda il chiarimento dei requisiti per i copiloti di rinforzo in crociera, gli aggiornamenti dei requisiti per il rilascio della licenza e per la certificazione medica dell'equipaggio di condotta nonché miglioramenti per l'aviazione generale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/2076, 25 luglio 2024)

Pagina 3, articolo 1, paragrafo 1, lettera c), che inserisce i punti 8 bis e 8 ter nell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011,

anziché: «c) sono inseriti i seguenti punti 8 bis e 8 ter:

“8 bis) ‘velivolo SEP’: un velivolo monomotore a equipaggio singolo per cui non è prevista alcuna abilitazione per tipo, dotato di un'unica unità di propulsione centrale, controllata da una singola manetta di comando e azionata da uno dei tipi di motore seguenti:

a) un motore a pistoni;

b) un sistema motore elettrico che, se specificato come tale a seguito del processo di certificazione a norma del regolamento (UE) n. 748/2012, può essere costituito da più di un motore elettrico;

c) un sistema motore ibrido costituito da motori a pistone ed elettrici, se specificato come tale a seguito del processo di certificazione a norma del regolamento (UE) n. 748/2012;

8 ter) ‘elicottero SEP’: un elicottero monomotore a equipaggio singolo con motore a pistone;”»,

leggasi: «c) sono inseriti i seguenti punti 8 quater e 8 quinquies:

“8 quater) ‘velivolo SEP’: un velivolo monomotore a equipaggio singolo per cui non è prevista alcuna abilitazione per tipo, dotato di un'unica unità di propulsione centrale, controllata da una singola manetta di comando e azionata da uno dei tipi di motore seguenti:

a) un motore a pistoni;

b) un sistema motore elettrico che, se specificato come tale a seguito del processo di certificazione a norma del regolamento (UE) n. 748/2012, può essere costituito da più di un motore elettrico;

c) un sistema motore ibrido costituito da motori a pistone ed elettrici, se specificato come tale a seguito del processo di certificazione a norma del regolamento (UE) n. 748/2012;

8 quinquies) ‘elicottero SEP’: un elicottero monomotore a equipaggio singolo con motore a pistone;”».

Pagina 7, allegato I, punto 11, che modifica la norma FCL.135.A, lettere a) e b), dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, lettera b), parte introduttiva, terza frase,

anziché: «Nel caso di un'estensione dei privilegi per una classe di velivoli SEP a una variante con un altro tipo di motore di cui all'articolo 2, punto 8 bis, l'addestramento sulle differenze deve articolarsi in istruzione di volo a doppio comando e istruzione teorica, che deve comprendere, per quanto riguarda l'altro tipo di motore in questione e i relativi sistemi dell'aeromobile, almeno tutte le materie seguenti:»,

leggasi: «Nel caso di un'estensione dei privilegi per una classe di velivoli SEP a una variante con un altro tipo di motore di cui all'articolo 2, punto 8 quater, l'addestramento sulle differenze deve articolarsi in istruzione di volo a doppio comando e istruzione teorica, che deve comprendere, per quanto riguarda l'altro tipo di motore in questione e i relativi sistemi dell'aeromobile, almeno tutte le materie seguenti:».



Pagina 7, allegato I, punto 12, lettera b), che aggiunge le lettere c) e d) alla norma FCL.140.A dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, lettera c), frase introduttiva,

anziché: «I titolari di una LAPL(A) con privilegi per velivoli SEP che, conformemente alla norma FCL.135.A, lettera b), hanno esteso i loro privilegi a una variante con un tipo di motore diverso di cui all'articolo 2, punto 8 bis, se non hanno pilotato tale variante nei due anni precedenti, prima di esercitare i propri privilegi su detta variante devono completare una delle azioni seguenti per la variante in questione:»,

leggasi: «I titolari di una LAPL(A) con privilegi per velivoli SEP che, conformemente alla norma FCL.135.A, lettera b), hanno esteso i loro privilegi a una variante con un tipo di motore diverso di cui all'articolo 2, punto 8 quater, se non hanno pilotato tale variante nei due anni precedenti, prima di esercitare i propri privilegi su detta variante devono completare una delle azioni seguenti per la variante in questione:».

Pagina 11, allegato I, punto 24, lettera a), che modifica la norma FCL.710, lettera a), dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, parte introduttiva, terza frase,

anziché: «Nel caso di estensione dei privilegi di un'abilitazione per classe di velivoli SEP a una variante con un altro tipo di motore di cui all'articolo 2, punto 8 bis, del presente regolamento, l'addestramento sulle differenze deve articolarsi in istruzione di volo a doppio comando e istruzione teorica, che deve comprendere, per quanto riguarda l'altro tipo di motore in questione e i relativi sistemi dell'aeromobile, almeno tutte le materie seguenti:»,

leggasi: «Nel caso di estensione dei privilegi di un'abilitazione per classe di velivoli SEP a una variante con un altro tipo di motore di cui all'articolo 2, punto 8 quater, del presente regolamento, l'addestramento sulle differenze deve articolarsi in istruzione di volo a doppio comando e istruzione teorica, che deve comprendere, per quanto riguarda l'altro tipo di motore in questione e i relativi sistemi dell'aeromobile, almeno tutte le materie seguenti:».

Pagina 11, allegato I, punto 24, lettera b), che modifica la norma FCL.710, lettere c) e d), dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, lettera d), punto 3,

anziché: «3) nel caso di una variante compresa nell'ambito dell'abilitazione per classe SEP con un particolare tipo di motore di cui all'articolo 2, punto 8 bis, un addestramento di aggiornamento conformemente alla norma FCL.740.A, lettera b), punto 1, sottopunto ii), lettera C).”;»,

leggasi: «3) nel caso di una variante compresa nell'ambito dell'abilitazione per classe SEP con un particolare tipo di motore di cui all'articolo 2, punto 8 quater, un addestramento di aggiornamento conformemente alla norma FCL.740.A, lettera b), punto 1, sottopunto ii), lettera C).”;».

Pagina 11, allegato I, punto 24, lettera c), che inserisce la lettera d bis) nella norma FCL.710 dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011,

anziché: «d bis) La norma FCL.710, lettera d), non si applica nel caso di varianti comprese nell'ambito dell'abilitazione per classe TMG e di varianti comprese nell'ambito dell'abilitazione per classe SEP che hanno lo stesso tipo di motore di cui all'articolo 2, punto 8 bis, del presente regolamento.”;»,

leggasi: «d bis) La norma FCL.710, lettera d), non si applica nel caso di varianti comprese nell'ambito dell'abilitazione per classe TMG e di varianti comprese nell'ambito dell'abilitazione per classe SEP che hanno lo stesso tipo di motore di cui all'articolo 2, punto 8 quater, del presente regolamento.”;».



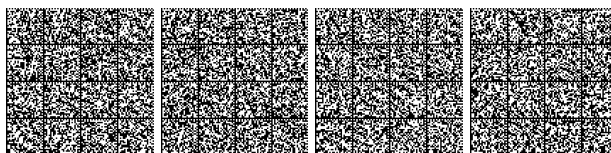
Pagina 16, allegato I, punto 37, lettera d), che aggiunge il punto 5 alla norma FCL.915, lettera b), dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, frase introduttiva,

anziché: «per fornire istruzione di volo su una variante della classe velivoli SEP con un particolare tipo di motore di cui all'articolo 2, punto 8 bis, del presente regolamento, avere soddisfatto una delle condizioni seguenti:»,

leggasi: «per fornire istruzione di volo su una variante della classe velivoli SEP con un particolare tipo di motore di cui all'articolo 2, punto 8 *quater*, del presente regolamento, avere soddisfatto una delle condizioni seguenti:».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 73 del 23 settembre 2024)

25CE1077



Rettifica della decisione (UE) 2023/1093 del Consiglio, del 15 maggio 2023, che autorizza l'avvio dei negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, relativo alla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell'Unione e di un protocollo sull'associazione della Repubblica di Corea al programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) Orizzonte Europa

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146 del 6 giugno 2023)

Titolo nella pagina di copertina e a pagina 18:

anziché: «Decisione (UE) 2023/1093 del Consiglio del 15 maggio 2023 che autorizza l'avvio dei negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, relativo alla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell'Unione e di un protocollo sull'associazione della Repubblica di Corea al programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) Orizzonte Europa»

leggasi: «Decisione (UE) 2023/1093 del Consiglio, del 15 maggio 2023, che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Corea per un accordo sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell'Unione e sull'associazione della Repubblica di Corea al programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) Orizzonte Europa».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 61 del 7 agosto 2023)

25CE1078

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2025-GUE-037) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 5 0 5 1 9 *

€ 20,00

